

ÉCOLE DOCTORALE D'HISTOIRE DU DROIT, PHILOSOPHIE DU DROIT ET SOCIOLOGIE DU DROIT



Thèse de doctorat en Histoire du droit soutenue le 7 décembre 2018

La femme dans le procés romain Il ruolo della donna nel processo romano

Auteur:

Federica MIRANDA

Sous la direction de:

M. Cosimo CASCIONE, professeur à l'Università degli Studi di Napoli Federico II Mme Emmanuelle CHEVREAU, professeur à l'Université Panthéon-Assas Paris II

Membres du jury:

Président – Mme Carla MASI, professeur à l'Università degli Studi di Napoli Federico II Rapporteurs – M. Jean-François GERKENS, professeur à l'Université de Liège Rapporteurs – M. Johannes Michael RAINER, professeur à l'Universität Salzburg M. Cosimo CASCIONE, professeur à l'Università degli Studi di Napoli Federico II Mme Emmanuelle CHEVREAU, professeur à l'Université Panthéon-Assas Paris II Mme Sophie DÉMARE-LAFONT, professeur à l'Université Panthéon-Assas Paris II

Avertissement

La Faculté n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans cette thèse; ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

Remerciements

Tutta la mia gratitudine va ai professori Emmanuelle Chevreau e Cosimo Cascione, che mi hanno guidato durante la redazione di questa tesi.

Devo molto alla professoressa Carla Masi Doria, che mi ha sempre seguito con affetto e non mi ha mai fatto mancare i suoi consigli e i suoi preziosi insegnamenti.

Non posso, poi, dimenticare il soggiorno di studio a Parigi, presso la Bibliothèque de Droit romain dell'Université Panthéon-Assas Paris II, in occasione del quale ho potuto conoscere Elena Giannozzi. La sua amicizia e la sua pazienza hanno fatto pesare meno la distanza tra Napoli e Parigi.

Infine, un ringraziamento particolare va a mio marito, ai miei genitori, a mio fratello e a Riccardo e Giovanna. Il loro sostegno, durante questi anni, è stato di grande incoraggiamento.

Résumé:

Le rôle de la femme dans le procès peut être essentiellement ramené à trois domaines : le témoignage, la défense judiciaire et la condition de défendeur.

Selon l'opinion commune, la femme ne pouvait être témoin. Toutefois, cela ne coïncide pas avec la lettre des *Digesta* (22.5.18 ; 22.5.3.5). Ils attestent une capacité testimoniale générale de la femme, à moins qu'elle n'ait pas été condamnée en tant qu'adultère.

En dépit du fait que la femme était exclue *moribus* des *officia* dits *virilia* (D. 50.17.2 pr.-1), il y a des témoignages de *mulieres* qui ont discuté des causes *pro se aut pro aliis*. Celles-ci sont considérées avec dédain par les auteurs anciens car l'*in iudicis tacere* était le seul comportement approprié à la *condicio naturae* de la femme. Il s'agit d'exemples exceptionnels, qu'il faut transmettre comme des modèles négatifs.

Évidemment, il n'y avait pas de place dans le monde romain pour des femmes juges. Et il est intéressant que Cassius Dion (h. R. 50.5.4) emploie cette exclusion pour démontrer à quel point la reine Cléopâtre était lointaine des mœurs romaines.

La casuistique la plus large est celle des femmes défendeurs. Le modèle féminin idéal dans l'imaginaire romain est celui de la bonne épouse et mère, sobre dans les mœurs, modérée dans la parole, affable, pudique, obéissante, adonnée au métier à tisser et douée de nombreuses vertus domestiques. Sur un arrière-plan social ainsi esquissé, les crimes féminins les plus courants sont alors l'empoisonnement, l'adultère et les relations sexuelles avant le mariage. Il faut par ailleurs remarquer le crime résultant de la consommation de vin, à savoir une infraction qui est considérée comme telle seulement si son auteur est une femme. Puisque la *mulier* était, dans les limites de son état cives, elle pouvait être jugée avec le système en vigueur au moment du procès. Néanmoins, certaines caractéristiques distinguaient la procédure intentée contre une femme par rapport à celui à la charge d'un homme.

<u>Descripteurs</u>: femme, procès, témoignage, défense judiciaire, condition de défendeur, *officia virilia*, D. 50.17.2 pr.-1, femmes juges, femmes défendeurs,

crimes féminins, *veneficium*, *adulterium*, *stuprum*, *probum*, crime résultant de la consommation de vin.

Title and Abstract:

The woman's role in the Roman trial

The woman's role in the trial can substantially be brought back to three areas: the evidence, the legal aid and the guilt.

It is generally accepted that the woman could not be a witness. However this does not what come out from the Digest, where is deduced a general witness ability unless the woman has not been condemned for adultery.

Even though the woman was excluded moribus from the *officia virilia* (D. 50.17.2 pr.-1), in addition to the position of witness, there are testimonies of *mulieres* that discussed cases *pro se aut pro aliis*. This women are judged by the ancient authors with indignation (because the *in iudicis tacere* was the only appropriate behavior for the female *condicio naturae*). They are extraordinary exempla, that must be handed down as negative examples.

Of course, there was no place in the Roman world for women judges. It is interesting how Cassius Dio (h. R. 50.5.4) uses this foreclosure, to demonstrate how much Queen Cleopatra was far from the Roman customs.

The largest range of cases is the one of *mulieres reae*. The Idealtypus of the woman for the Romans is the one of a good wife and a good mother, sober, reliable, silent. In this social background, the female crimes more perpetrated are therefore *veneficium*, *adulterium*, *stuprum* and *probum*.

It is particular also the crime of wine drinking, a hypothesis of crime that is punished only if it is made by a woman. The *mulier* was – within the limits of her *status* – *cives* and she could be tried with every trial system. But, some characteristics have distinguished the trial against men from the trial against women.

<u>Keywords</u>: woman, trial, evidence, legal aid, guilt, witness, *officia virilia*, D. 50.17.2 pr.-1, women judges, *mulieres reae*, *veneficium*, *adulterium*, *stuprum*, *probum*, crime of wine drinking.

A Nico.

Sommario

INTRODUZIONE	10
1. LE DONNE TESTIMONI	20
☐ 1.1 LA CAPACITÀ TESTIMO	ONIALE22
	ISSIONE36
	DELLA TESTIMONIANZA DELLE VESTALI37
	i e il divieto di giurare37
	Vestali
2. GLI <i>OFFICIA VIRILIA</i>	49
☐ 2.1 LE DONNE AVVOCATO	56
a. L'attività di rappresen	tanza processuale56
b. Donne che difesero inn	nanzi a magistrati cause pro se e pro aliis58
	61
	66
	agioni del divieto di postulatio pro aliis66
	C. Afrania?73
	74
	74
	ell'orazione
	rifiuto di contribuzione alle spese militari82
	omento di Ortensia: il dibattito sull'abrogazione
	lo delle donne nella società romana
□ 0.5.5 II secondo a 89	rgomento di Ortensia: la contribuzione femminile
	92
1 0	94
	101
	101
	uovere processi comiziali contro le donne101
	C. contro alcune matrone accusate di <i>stuprum</i> 101
±	C. contro alcune matrone accusate di <i>probum</i> 104
•	C. contro Claudia
	moglie di Attilio Regolo
	C. contro la <i>meretrix</i> Manilia
	usivamente edilizia?
-	a117 e121
* *	
	ale
	imperiale di Augusto
	JOSE
	tta
*	
	tenuto differente se a compierla è una donna .142

c. Gli illeciti comuni che acquisiscono un p	eso particolare in relazione al
mondo femminile	142
c.1 Il veneficium	
CONCLUSIONI	157
BIBLIOGRAFIA	161
INDICE DELLE FONTI	182

Introduzione

La storiografia che si occupa della condizione femminile nel mondo romano antico gode ormai, da qualche decennio, di particolare vivacità, per quel che riguarda gli inquadramenti istituzionali¹. Tuttavia è un tema molto difficile, che rischia spesso di sfociare in banalità e luoghi comuni. In uno dei suoi celebri «Tagliacarte»², commentando la monografia di C. Herrmann, *Le rôle judiciaire et politique des femmes sous la république romaine*³, Guarino scriveva: «il ruolo esperito dalle donne nella vita giudiziaria e politica romana. Ecco un tema disorganico e scombinato, tale da far fallire anche un esperto indagatore». Dunque, appare necessario cercare dei punti di riferimento, dai quali partire.

Uno di questi si ritrova nell'idea, espressa magistralmente da Albanese, secondo cui l'uguaglianza piena di tutti coloro che vivono all'interno di una stessa organizzazione statale è una conquista relativamente recente⁴. Nel mondo antico, si affermò un principio ben diverso. «Si considerò, in effetti, ben ordinata solo la

¹ Sul ruolo e sul genere femminile si v., tra i tanti, L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna in età repubblicana* (Milano 1984); J. Revel, *Maschile/femminile: tra sessualità e ruoli sociali*, in *Quaderni Storici* 59 (1985) 586-603; J.F. Gardner, *Women in Roman Law and Society* (Bloomington, Indianapolis 1986); M. Bettini (cur.), *Maschile/Femminile. Genere e ruoli nelle*

⁽Bloomington, Indianapolis 1986); M. Bettini (cur.), Maschile/Femminile. Genere e ruoli nelle culture antiche (Roma-Bari 1991); T. Laqueur, L'identità sessuale dai Greci a Freud (Roma-Bari 1992); J. Véron, Il posto delle donne (Bologna 2000); P. Berrettoni, La maschilità: una categoria protipica?, in AION. (sezione linguistica) 22 (2000), 11-54; M. Kuefler, The manly Eunuch. Masculinity, Gender Ambiguity, and Christian Ideology in Late Antiquity (Chicago 2001); L. McClure (ed.), Sexuality and Gender in the Classical World. Readings and Sources (London 2002); M. Corbier, Épigraphie et études de genre, in RÉL. 86 (2008) 152-166; F. Héritier, Maschile e femminile. Il pensiero della differenza (rist. Roma-Bari 2010); R. Quadrato, 'Hominis appellatio' e gerarchia dei sessi, in R. Quadrato, Gaius dixit. La voce di un giurista di frontiera (Bari 2010) 53-92 [= in BIDR. 94-95 (1991-1992) 309-348]; R. López Gregoris, L. Unceta Gomez (cur.), Facetas de los femenino en la Antigüedad (Alicante 2011); B. Holmes, Gender, Antiquity and its Legacy (London-New York 2012); F. Lamberti, Stereotipi sulle donne nell'antica Roma: la 'donna modello' e l'umiliazione verbale della donna 'fuori dagli schemi', in S. Corrêa Fattori, R. Corrêa Lofrano, J. L. Nassif Magalhâes Serretti (coord.), Estudos em Homenagem a Luiz Fabiano Corrêa, Editora (São Paulo 2014) 87-116; M. Masterson, N. Sorkin Rabinowitz, J. Robson (ed.), Exploring Gender and Sexuality in the Ancient World (London-New York 2015); L. Peppe, Civis Romana. Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica (Lecce 2016). Per un profilo comparatistico si v. S. Démare-Lafont, Femmes, droit et justice dans l'antiquite orientale. Contribution a l'etude du droit penal au proche-orient ancien (Fribourg 1999), in part. p. 23 ss..

² In *Labeo* 11 (1965) 104.

³ Bruxelles 1964.

⁴ Il principio, di matrice chiaramente illuministica, iniziò ad emergere verso la fine del XVIII sec. ad esempio nella dichiarazione di diritti della Virginia del 1776 e nelle dichiarazioni francesi rivoluzionarie del 1789 e del 1793. La formula «la legge è uguale per tutti» è comparsa per la prima volta nella Costituzione francese del 1795.

società politica che sapesse mantenere e regolare, tra gruppi e tra singoli, certe profonde disuguaglianze giuridiche risultanti da assetti di prevalenza e subordinazione determinatisi storicamente in concreto»⁵. E in questa prospettiva s'inscrive la condizione di subordinazione riservata alle donne dal mondo romano⁶. Nonostante la donna fosse *civis*⁷, infatti, era estromessa dalle capacità giuridiche riconosciute agli uomini a causa di una presunta inferiorità naturale, una «leggerezza»⁸, per i più addirittura biologica, che gli autori antichi etichettano con

-

⁵ B. Albanese, *Le persone del diritto privato romano* (Palermo 1979) 347. L'a. ritiene, inoltre, significativa la teorizzazione, anche utopica, della disuguaglianza giuridica come fattore di stabilità della cosa pubblica compiuta nel terzo libro della *Repubblica* di Platone, nella *Politica* di Aristotele e nella prima parte del sesto libro delle *Storie* di Polibio.

⁶ D. 1.5.9 (Pap. 31 quaest.): In multis iuris nostri articulis deterior est condicio feminarum quam masculorum.

⁷ L. Peppe, Civis Romana cit. passim; Idem, Posizione giuridica e ruolo sociale cit. 14 ss. con testi di Plauto, Terenzio, Cicerone, Livio e giuristi di età classica. Le stesse osservazioni sono, poi, state riprese dall'autore in La nozione di populus e le sue valenze. Con un'indagine sulla terminologia pubblicistica nelle formule della evocatio e della devotio, in Staat und Staatlichkeit in der frühen römischen Republik. Akten Eines Symposium 12-15 Juli 1988. Freie Universität Berlin (Stuttgart 1990) 325. Si v. anche L. Robinson, Women and the criminal Law, in B. Carcopino (cur.), Raccolta di scritti in memoria di R. Moschella (Perugia 1985) 529; F. Goria, Il dibattito sull'abrogazione della lex Oppia e la condizione della donna romana, in R. Uglione (cur.), Atti del Convegno Nazionale di Studi su La donna nel mondo antico, Torino 21-22-23 aprile 1986 (Torino 1987) 271; Y. Thomas, La divisione dei sessi nel diritto romano, in G. Duby, M. Perrot (cur.) L'antichità (tr. it. Roma, Bari 1997³) 166. Tuttavia, riesce difficile immaginare che la donna romana fosse accordato il diritto di provocatio e d'intercessio tribunizia, i due baluardi della libertas del cittadino (Liv. 3.45.8; 53.4; 55.6; 67.9. Cic. de orat. 2.199), per approfondimenti si v. F. Cavaggioni, Mulier rea. Dinamiche politico-sociali nei processi a donne nella Roma repubblicana (Venezia 2004) 205 ss. e 213 s., L. Peppe, Civis Romana cit. 195 ss.; L. Garofalo, La competenza a promuovere 'iudicia populi' avverso donne, in SDHI. 52 (1986) 451 ss. [ora in Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana³ (Padova 1997) 117 ss.]

⁸ Questa giustificazione irruppe nel diritto e nella cultura romana solo a partire da Cicerone nel 63 a. C.. Egli nell'orazione pro Murena (12.27) affermava: Mulieres omnis propter infirmitatem consili maiores in tutorum potestate esse voluerunt ... V.F. Shulz, Classical Roman law (Oxford 1951) 181 ss.; S. Dixon, Infirmitas sexus. Womanly weakness in Roman law, in RHD. 52 (1984) 343 ss.; P. Nève, Das schwache Geschlecht: beschützt oder ausgeschlossen?, in OIR. 6 (2000) 70 ss.; R.P. Rodríguez Montero, Hilvanando atributos femeninos en la antigua Roma, in P. Resina Sola (cur.), Fvndamenta ivris. Terminología, principios e interpretatio (Almeria 2012) 213 ss.

i termini più disparati⁹ (*infirmitas sexux*¹⁰ o *mulierum*¹¹ o *feminarum*¹², *imbecillitas sexus*¹³, *infirmitas consil*¹⁴, *levitas animi*¹⁵).

Tuttavia i contatti continui con altre popolazioni comportarono delle modifiche valoriali ed etiche. L'eredità della tradizione¹⁶ non poté reggere il confronto con le trasformazioni dovute al mutare delle condizioni economiche, commerciali e politiche, con un crescente aumento di beni e del numero degli schiavi. Il fenomeno prese l'abbrivio nel II secolo a. C., sotto l'influsso dei primi aneliti d'indipendenza, di affrancamento e di giustizia sociale, ma si affermò definitivamente nel I secolo a. C. con conseguenze in campo sociale, culturale, giuridico.

Sullo sfondo di questo stravolgimento valoriale, era quasi inevitabile un parziale mutamento della condizione femminile. Ma occorre essere prudenti nell'accostare all'universo femminile romano concetti come «emancipazione» o «indipendenza». La donna, infatti, continuò a non avere un ruolo pubblico ma espresse in altri settori le sue capacità¹⁷. Gaio colse questo cambiamento e avanzò considerazioni sulle astratte motivazioni che fondavano ancora la necessità di una tutela per salvaguardare le donne.

1.190. Feminas vero perfectae aetatis in tutela esse fere nulla pretiosa ratio suasisse videtur: nam quae vulgo creditur, quia levitate animi plerumque decipiuntur et aequum erat eas

⁹ G. Rizzelli, Représentations féminines, lieux communs et droit dans la Rome antique, in D. Curtotti, C. Novi, G. Rizzelli (cur.), Donne, civiltà e sistemi giuridici. Raccolta di testi dal master internazionale congiunto «Femmes, civilisation et systèmes juridiques» (Milano 2006) 61 ss.; R. Quadrato, Infirmitas sexus e levitas animi, in R. Quadrato, Gaius dixit. La voce di un giurista di frontiera (Bari 2010) 137-194 passim [= in Scientia iuris e linguaggio nel sistema giuridico romano. Atti del convegno di studi (Sassari 22-23 novembre 1996) 155-194 (Milano 2001)]; L. Peppe, Civis Romana cit. 209

¹⁰ D. 22.6.9 (Paul. *l. sing. de iur. et fact. ign.*), D. 27.10.9 (Ner. 1 membr.), D. 48.16.1.10 (Marc. *l. sing. ad s.c. Turp.*), D. 49.14.8 (Marc. *l. sing. de del.*).

¹¹ C. 4.29.5.

¹² D. 16.1.2.3 (Ulp. 29 ad ed.), Tit. Ulp. 11.3.

¹³ D. 16.1.2.2 (Ulp. 29 ad ed.), Tit. Ulp. 11.1.

¹⁴ Cic. pro Mur. 12.27.

¹⁵ Gai 1.144.

¹⁶ C. Petrocelli, *La stola e il silenzio* (Palermo 1989) 270 s.

¹⁷ Sono noti, tra i tanti, i casi eclatanti di Eumachia che a Pompei, finanziando costruzioni pubbliche, favorì la carriera politica del figlio e di Turia che, tra mille difficoltà, mantenne e gestì l'eredità paterna. C. Pennacchio, F. Vitelli (cur.), *Le donne imprenditrici. Evoluzione del ruolo nella storia* (Napoli, Roma 2014) *passim*.

tutorum auctoritate regi, magis speciosa videtur quam vera; mulieres enim, quae perfectae aetatis sunt, ipsae sibi negotia tractant, et in quibusdam causis dicis gratia tutor interponit auctoritatem suam; saepe etiam invitus auctor fieri a praetore cogitur¹⁸.

Il giurista sottolinea che nella sua epoca le donne di fatto trattavano da sole i loro affari (mulieres ... ipsae sibi negotia tractant), lasciando al tutore solo lo spazio per un'autorizzazione formale¹⁹. Gaio sembra suggerire che nessuna ragione seria sembrava avere indotto a mantenere sotto tutela le donne non più impubere. E tale convincimento emerge anche dall'utilizzo di parole molto diverse da quelle di altri autori, in particolare dall'impiego della locuzione «levitas animi», preferita non a caso ad *«infirmitas»* o *«imbecillitas»*. Egli ritieneva che la tutela delle donne puberae fosse un retaggio di antiche credenze dei veteres che poggiavano su presunte considerazioni naturalistiche di inferiorità o, meglio, infirmitas del sesso femminile. Invero, in confronto all'infirmitas, la levitas, che della prima parola è sinonimo, ha un'accezione meno discriminatoria e, soprattutto, meno idonea a giustificare la differenza di trattamento tra gli uomini e le donne. Essa indica una mancanza di fermezza, di stabilità, di carattere. È dunque un difetto dell'animo, non certo del corpo. E ciò è avvalorato anche dal sostantivo «animi». «É una svolta lessicale e culturale insieme, nella quale si intravede anche una punta di polemica»²⁰. Infatti la *levitas* non è una mancanza specifica della donna in quanto tale. Essa può riscontrarsi in tutti gli uomini perché è una qualità negativa della condizione umana²¹.

Nella disamina del ruolo della donna nel processo romano, occorre anche, poi, tenere conto di due «dati ovvi»²². Il primo è la vasta gamma di *status* femminili

¹⁸ Per l'esegesi del passo si v. R. Quadrato, *Infirmitas sexus* cit. 177 ss., il quale sottolinea che la locuzione «*levitas animi*» ricorre solo due volte nel linguaggio giuridico degli antichi: nel passo di Gaio e in Isidoro *orig*. 9.7.30.

¹⁹ L'unica attività strettamente vietata rimane quella bancaria, così come disposto in D. 2.13.12 (Call. 1 *ad ed. mon.*).

²⁰ R. Quadrato, *Infirmitas sexus* cit. 187.

²¹ Sulla gerarchia dei sessi si v. anche R. Quadrato, *'Hominis appellatio' e gerarchia dei sessi*, in *Gaius dixit* cit. 53 ss. [= in *BIDR*. 94-95 (1991-1992) 309-348].

²² L. Peppe, Civis Romana cit. 59.

presenti a Roma come «la *matrona*»²³, «la *materfamilias*»²⁴, «la *meretrix*»²⁵. Il secondo dato sono le conseguenti diverse condizioni giuridiche che ne derivano, dei codici comportamentali modellati sul ruolo sociale assegnato²⁶. «La società romana», infatti, «è sempre una società di diseguali, con ovvi cambiamenti nei singoli statuti individuali che il passare dei secoli ha espresso»²⁷.

Erano note, ad esempio, le caratteristiche della materfamilias:

D. 50.16.46.1 (Ulp. 59 ad ed.). "Matrem familias" accipere debemus eam, quae non inhoneste vixit: matrem enim familias a ceteris feminis mores discernunt atque separant. Proinde nihil intererit, nupta sit an vidua, ingenua sit an libertina: nam neque nuptiae neque natales faciunt matrem familias, sed boni mores.

Tuttavia con *honestas*, attributo che distingue la *materfamilias* dalle altre donne, non s'intende ciò che in italiano traduciamo con il termine «onesta»: il lemma latino ricomprende anche questo significato, ma in senso proprio esso indica l'avere *honos* e il comportarsi in maniera conforme ad esso secondo i *mores*. Fiori²⁸ suggerisce di collegare la parola a quella famiglia di vocaboli – *maiestas*, *dignitas*, *fama*, *existimatio* – che sono stati studiati soprattutto in relazione al vocabolario politico romano e che richiederebbero un maggiore approfondimento nel loro

²³ Fest. s.v. «matronae» 142 L.

²⁴ Sulla portata del termine *materfamilias* e sui suoi possibili significati si v. A. Carcaterra, *Mater familias*, in AG. 123.2 (1940) 113 ss.; W. Wolodkiewicz, Attorno al significato della nozione di 'mater familias', in Studi Sanfilippo III (Milano 1983) 733 ss.; L. Falchi, Osservazioni sulla natura della coëmptio matrimonii causa, in SDHI. 50 (1984) 371 ss.; R. Fiori, Materfamilias, in BIRD. 96-97 (1993-1994) 455-498; P. Giunti, Mores e interpretatio prudentium nella definizione di materfamilias (una qualifica fra conventio in manum e status di sui iuris), in Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana all'esperienze moderne. Ricerche dedicate al prof. F.Gallo I (Napoli 1997) 301 ss.; R.P. Saller, Pater Familias, Mater Familias, and the Gendered Semantics of the Roman Household, in Classical Philology 94/2 (1999) 182 ss.; T.A.J. McGinn, Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome (New York 1998) 147 ss.; P. Giunti, Consors vitae. Matrimonio e ripudio in Roma antica (Milano 2004) 305.

²⁵ Su cui si v. T.A.J. McGinn, *Prostitution* cit. *passim*; C. Fayer, *Meretrix. La prostituzione* femminile nell'antica Roma (Roma 2013) passim; L. Solidoro Maruotti, La prostituzione femminile nel diritto imperiale, in L. Solidoro Maruotti, I percorsi del diritto 2. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico (Torino 2014) 3 ss.

²⁶ Ricollega lo status alla nascita Quint. inst. or. 5.10.24: genus, nam similes parentibus et maioribus filii plerumque creduntur, et nonnumquam ad honeste turpiterque vivendum inde causae fluunt.

²⁷ S.B. Pomeroy, *Goddesses, whore, wives, and slaves: Women in classical antiquity* (New York 1985; tr. it. *Donne in Atene e a Roma*, Torino 1978) *passim*; L. Peppe, *Civis Romana* cit. 61.

²⁸ R. Fiori. *Materfamilias* cit. 479 s.

significato più arcaico-religioso. «L'honos di un soggetto definisce, in senso assoluto, ciò che la sua *maiestas* definisce in senso relativo, ossia la sua posizione nella società, nell'ordinamento, nel cosmo giuridico-religioso». Alla *materfamilias* spettava una particolare *maiestas* rispetto alle altre donne, ma a questa *maiestas* corrispondeva un *honos* che non solo la distingueva nella società e nell'ordinamento, ma le richiedeva anche un comportamento conforme alla sua condizione. In questo senso ella doveva essere *honesta* e, «poiché virtù somma della donna romana è la *pudicitia*, la sua *honestas* sarà commisurata al rispetto dei *boni mores*»²⁹. Una condotta consona al proprio *honos*, non solo qualificava il soggetto come *honestus*, ma faceva sì che anche gli altri membri della collettività adeguassero il loro comportamento onde evitare attentati alla sua *maiestas*³⁰. In questo contesto Valerio Massimo invocava la dea *Pudicitia* come custode della *stola matronalis*³¹.

Sulla scorta di queste prime rudimentali tracce si può provare a creare uno schema di lavoro.

Il ruolo delle donne nel processo romano può essere ricondotto sostanzialmente a tre ambiti: la reità, il patrocinio giudiziale e la testimonianza.

La più vasta casistica presente nelle fonti è quella delle donne imputate. Donne che si scontrarono fortemente con l'Idealtypus della *mulier*, che nell'immaginario romano è quello della buona moglie e madre, sobria nei costumi, contenuta nella parola, affabile, pudica, obbediente dedita al telaio e dotata di varie virtù domestiche³². È un modello che confina le donne all'ambito privato e le identifica attraverso parametri legati alla famiglia attribuendogli *virtutes* legate unicamente alla dimensione domestica. La valutazione della condotta femminile

³⁰ Così R. Fiori, *Homo sacer. Dinamica politico-istituzionale di una sanzione giuridico-religiosa* (Napoli 1996) 200.

²⁹ Sono parole di R. Fiori, *Materfamilias* cit. 480.

³¹ Val. Max. 6.1.pr. Unde te virorum pariter ac feminarum praecipuum firmamentum, Pudicitia, invocem? Tu enim prisca religione consecratos Vestae focos incolis, tu Capitolinae Iunonis pulvinaribus incubas, tu Palatii columen augustos penates sanctissimumque Iuliae genialem torum adsidua statione celebras, tuo praesidio puerilis aetatis insignia munita sunt, tui numinis respectu sincerus iuventae flos permanet, te custode matronalis stola censetur: ades igitur et <re>cognosce quae fieri ipsa uoluisti.</code>

³² É questa l'immagine che emerge dalla letteratura e dalle iscrizioni laudatorie, cfr. di recente C. Masi Doria, 'Ancilla efficitur'...'in eo statu manebit', in R. Rodríguez López, M.J. Bravo Bosch (cur.) Mulier. Algunas historias e istituciones de derecho romano (Madrid 2013); F. Lamberti, Donne romane fra Idealtyupus e realtà sociale. Dal "domum servare" e "lanam facere" al "meretricio more vivere", in Quaderni lupiensi di storia e diritto IV (2014) 61 ss.

espressa dalla tradizione è fortemente condizionata dall'adesione al modello ideale con cui le donne sono costrette a confrontarsi continuamente in una costante messa a punto di un rapporto tra immagine/modello e realtà.

La matrona è la custode del futuro della famiglia, è il tramite che permette la procreazione e per questo è la garanzia della conservazione della famiglia nel tempo. È, inoltre, responsabile dell'educazione dei figli, era quindi investita del delicato compito (e di conseguenza della responsabilità) di trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio culturale e di valori ereditati dalla tradizione³³.

Le caratteristiche della matrona sono ben rappresentate nell'*elogium* epigrafico di Claudia³⁴, risalente al II sec. a. C., che recita:

Hospes quod deico paullum est asta ac pellege.

Heic est sepulcrum hau pulcrum pulcrai feminae.

Nomen parentes nominarunt Claudiam.

Suom mareitum corde deilexit sovo.

Gnatos duos creavit horunc alterum

in terra linquit, alium sub terra locat.

Sermone lepido tum autem incessu commodo.

Domum servavit, lanam fecit. Dixi. Abei.

In questa epigrafe³⁵ è la stessa Claudia che parla di sé ai passanti. Ella dice di essere stata bella, di aver amato suo marito e di aver avuto due figli, uno dei quali è morto. Si descrive, poi, come amabile nel parlare, onesta nel portamento, custode della casa e filatrice di lana³⁶. Tutte queste caratteristiche tratteggiano la condizione

³³ V. ad esempio Tac. *dial. de orat.* 28.4-6: *Sic Corneliam Gracchorum, sic Aureliam Caesaris, sic Atiam Augusti praefuisse educationibus ac produxisse principes liberos accepimus* (cfr. F. Cenerini, *La donna romana* cit. 27 s.). Ma non sono le sole. La tradizione ci ricorda anche di Veturia, madre di Coriolano, di Livia, madre di Tiberio, di Agrippina, madre di Nerone. Tale modello d'ideale femminile persiste nella letteratura romana fino alla tarda antichità. Ad esempio Ausonio, poeta dell'antica Burdigala (l'odierna Bordeaux) che visse nel IV sec. d.C., in uno dei suoi Epitaffi (35) descrive Anicia, una donna del suo tempo morta giovane, ritraendola quasi con le stesse parole dell'elogio di Claudia, redatto circa cinque secoli prima.

³⁴ CIL I².1211 = CIL VI 15346 = ILLRP 973 (*Laudatio Claudiae*).

³⁵ Sul ruolo comunicativo dell'epigrafi romane si v. P. Veyne, *La società romana* (Bari 1990) 201 ss.

³⁶ F. Cenerini, *La donna romana. Modelli e realtà*³ (Bologna 2009) 11 ss.; F. Lamberti, *Donne romane fra Idealtyupus e realtà sociale* cit. 62 s.

femminile dei primi secoli della storia di Roma, o meglio, ciò che si ricava dalla descrizione è un modello matronale, conforme all'ideale della tradizione. È interessante notare come si sia sottolineata la modestia del sepolcro che si ricollega al rifiuto dello sfarzo e dell'ostentazione e alla esaltazione della modestia della proprietaria, caratteristiche importanti per le matrone di estrazione senatoria.

Vi sono poi altri due elementi che coincidono con le due tappe fondamentali della vita delle matrone: il matrimonio e la maternità. E l'una è conseguenza e scopo dell'altra perché il matrimonio romano aveva come scopo primario la procreazione di figli legittimi, destinati ad incrementare il numero dei *cives* attivi nella vita politica dell'Urbe³⁷.

A questo modello di donna-moglie *domiseda*³⁸ può ricondursi Marzia moglie di Catone, una di quelle che E. Cantarella definisce «osservanti», ossia donne che osservavano le regole e rispettavano i modelli³⁹. Marzia venne ceduta ad Ortensio, che, oramai in età avanzata, desiderava ardentemente dei figli⁴⁰. Marzia non si oppose alla scelta del marito e accettò di cambiare sposo, salvo poi ritornare da Catone alla morte di Ortensio⁴¹.

Nella *laudatio* di Claudia, inoltre, al ricordo dei momenti principali della vita della donna si affianca quello delle qualità caratteriali e fisiche e in particolare il *sermo lepidus* e l'*incessus commodus*: un parlare dolce e misurato a cui si

³⁷ M. Torelli, *Lavinio e Roma* (Roma 1984) 117 ss.; S. Treggiari, *Roman Marriage. Iusti coniuges from the time of Cicero to the time of Ulpian* (Oxford 1991) 83 ss.; C. Fayer, *La familia romana. aspetti giuridici e antiquari. Sponsalia matrimonio dote* III (Roma 2005) 327 ss.

³⁸ Tale aggettivo è comparso in un'iscrizione nota come epigrafe di Amyone, d'incerta datazione, in *ILS*. 8402: *Hic sita est Anymone Marci optima et pulcherrima, lanifica, pia, pudica, frugi, casta, domiseda*. V. P. Giunti, *Il ruolo sociale della donna romana in età imperiale*, in *Index* 40 (2012) 348.

³⁹ E. Cantarella, *Passato prossimo*. *Donne romane da Tacita a Sulpiacia*⁹ (Milano 2015) 98.

⁴⁰ La storia è raccontata da Plutarco (*Cato Minor* 25.4-9), da Appiano (*b. c.* 2.14.99), da Strabone (11.9.1), da Lucano (*b. c.* 2.326-391). Anche nelle scuole di retorica si discuteva *an Cato recte Marciam Hortensio tradiderit* (Quint. *inst. or.* 3.5.11) oppure *conveniatne res talis bono vir* (Quint. *inst. or.* 10.5.13). Il matrimonio tra Catone e Marzia è rimasto celebre nei secoli ed è ricordato da Dante (*Purgatorio*, canto I, vv. 85-87) come esempio di vita coniugale.

⁴¹ Il noto caso è discusso, sia per gli aspetti antropologici-culturali che per quelli giuridici, da H. Gordon, *The eternal triangle*, in *The Classical Journal* 28 (1933) 574 ss.; L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale* cit. 71 ss.; I. Piro, *Usu in manum convenire* (Napoli 1994) 93 ss.; E. Cantarella, *Matrimonio e sessualità nella Roma repubblicana: una storia romana di amore coniugale*, in *Storia delle donne* 1 (2005) 115 ss.; E. Cantarella, *Passato prossimo* cit. 98 ss. Sulla pratica di cedere donne fertili si v. Y. Thomas, *Le ventre. Corps maternel, droit paternel*, in *Le genre humain* 14 (1986) 211 ss.; Id. *A Rome, pères citoyens et cité des pères (II siecle avant JC-III siecle après JC)*, in C. Levy-Strauss, G. Duby (cur.), *Histoire de la famille* I (Paris 1986) 216 ss.; E. Cantarella, *Passato prossimo* cit. 103 ss.

conforma il portamento che tradisce la condizione sociale e testimonia la virtù. Sulla prima delle due caratteristiche mi soffermerò diffusamente più avanti. Riguardo al portamento, invece, non può non accennarsi ad una serie di elementi che facevano parte del contegno ma anche dell'abbigliamento della matrona e che erano importanti per identificare il suo *status* sociale: la tunica, la stola e la palla, che oltre ad essere il vestiario «conveniente» per una donna nobile, erano anche una protezione e una tutela per la *pudicitia*, un'altra delle virtù matronali⁴².

A completare i dati bibliografici dell'educazione di Claudia vi sono infine le uniche attività alle quali una matrona doveva dedicarsi in ottemperanza del mos maiorum: la gestione della casa e la filatura della lana. L'educazione delle fanciulle (e quindi anche quella di Claudia) infatti, era tutta incentrata attorno all'apprendimento di attività che si svolgevano all'interno della *domus*. E, dunque, quello che Claudia aveva fatto in tutta la sua vita, oltre che procreare e amare il marito, poteva esser riassunto nelle due frasi «lanam fecit, domum servavit», e ciò era «tutto quello e solo quello che una donna doveva fare, se voleva essere ricordata con ammirazione»⁴³.

Claudia è solo un esempio, infatti tante sono le attestazioni epigrafiche di questo tipo, documenti dai quali emerge con chiarezza il ruolo assegnato dai Romani alle loro donne. Sono tuttavia attestazioni inficiate da un grosso limite che è quello del genere *laudationes*, ossia il fissare solo alcuni aspetti del carattere e della personalità delle donne alle quali si riferiscono, per disegnare il modello, le qualità degne di essere menzionate perchè appropriate ad una moglie esemplare. L'elogio è, in fondo, una esaltazione dell'obbedienza e della devozione totale, «è un encomio implicito a chi ha saputo farsi apprezzare e ha suscitato e coltivato nella compagna tali sentimenti»⁴⁴. Non sapremo mai se Claudia si sarebbe voluta raccontare così come è tratteggiata nel suo epitaffio. È questo l'altro grande limite delle *laudationes*: la voce delle donne non ci è giunta⁴⁵, ancora una volta ha vinto il silenzio.

⁴² A. Valentini, *Matronae tra novitas e mos maiorum* cit. 5 s.

⁴³ Così E. Cantarella, *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana* (Milano 2010, rist. 2014) 199. Plutarco, nella vita di Romolo (15.5), adduce l'astensione da ogni attività alla ad eccezione della filatura della lana all'accordo tra Romani e Sabini.

⁴⁴ C. Petrocelli, *La stola e il silenzio* cit. 395.

⁴⁵⁴⁵ L. Peppe, *Civis Romana* cit. 70 ss.

In una società che immaginava la donna come finora descritta, i reati femminili più gravi non potevano che essere il veneficio, l'adulterio e lo stupro come attestano le fonti⁴⁶.

Le modalità di repressione delle condotte punibili⁴⁷ erano varie, non solo, infatti, si procedeva secondo il modello processuale del determinato momento storico (quello ad. es. dei *iudicia populi*, delle *quaestiones perpetuae* e delle *cognitiones extra ordinem*) ma erano previste anche altre forme repressive *ad hoc* come ad esempio il tribunale domestico o la competenza del *pontifex maximus* nei giudizi avverso le sacerdotesse vestali.

Oltre alla posizione d'imputate, le fonti⁴⁸ attestano anche casi in cui le donne assunsero un ruolo attivo in giudizio, intervenendo *pro se* e *pro aliis*, tuttavia lo studio del ruolo femminile nel processo dimostra anche un quadro antropologicosociale che vuole escludere la donna dai cd. *officia virilia*⁴⁹ ossia, secondo la definizione che Ulpiano fornisce nel libro I *ad Sabinum* (D. 50.17.2 pr.-1), gli uffici pubblici e civili, la magistratura e il patrocinio giudiziale.

Per questo, e per altri motivi⁵⁰, i comportamenti delle donne che discussero cause *pro se aut pro aliis* vennero valutati dagli autori antichi con sdegno: l'*in iudicis tacere* era l'unico comportamento adeguato alla *condicio naturae* femminile ed alla *verecundia stolae*⁵¹.

La donna, poi, poteva fungere da testimone. In questo caso si profilavano tre ordini di problemi: la legittimazione; la diversa rilevanza della testimonianza in connessione con la posizione sociale occupata dalla donna; infine, le limitazioni procedurali derivanti dalla 'condizione muliebre', come ad esempio l'impossibilità di essere toccate anche al fine di essere condotte nella sede processuale⁵².

⁴⁶ Sul punto v. cap. 3.

⁴⁷ V. infra cap. 3 § 1.

⁴⁸ V. infra cap. 1 § 3.b.

⁴⁹ V. infra cap. 2.

⁵⁰ V. infra cap. 2.

⁵¹ V. Val. Max. 8.3 pr. V. anche infra p. 59 e 70.

⁵² Sul punto si v. C. Cascione, *Matrone vocate in ius. Tra antico e tardoantico*, in *Index* 40 (2010) 238 ss.

1. Le donne testimoni

I Romani imponevano alle loro donne il dovere di non parlare, di essere discrete e obbedienti⁵³ «di stare al loro posto, insomma, secondo le regole di una società che, in buona sostanza, le vuole ascoltatrici, e non interlocutrici degli uomini»⁵⁴. Non a caso, uno degli archetipi femminili romani è *Tacita Muta*⁵⁵, già nel nome doppiamente silente, che si contrapponeva al modello maschile di *Aius Locutius*, il cui nome contiene due riferimenti alla parola.

La storia di *Tacita Muta*, una divinità romana dei morti che fu punita per non aver tenuto a freno la lingua, è tramandata da Ovidio⁵⁶. Costei, in origine, era una ninfa, conosciuta come Lara, un nome che richiamava chiaramente il verbo parlare⁵⁷. Un giorno ebbe la malaugurata idea di confessare alla sorella Giuturna l'amore che Giove nutriva per lei, vanificando i tentativi del dio di sedurla. Giove allora decise di punirla strappandole la lingua e confinandola nel regno dei morti.

Il mito di *Tacita Muta* ci tramanda la storia di una donna incauta, leggera e irriflessiva, che aveva fatto cattivo uso della parola, quella stessa parola di cui i Romani andavano particolarmente fieri, se ben utilizzata. Di essa, infatti, si servivano i retori per le loro dimostrazioni processuali e i politici per influenzare l'opinione pubblica. Certo è che non era una cosa da donne. Per questo il caso di *Tacita Muta* non è la storia di una donna, ma è un esempio. Ella non aveva usato male la parola per una leggerezza individuale, Lara aveva straparlato perché era donna: «inevitabilmente, vale a dire, per una caratteristica ed un difetto tipicamente femminili»⁵⁸.

La parola, gestita dalle donne diventava causa di spiacevoli equivoci e di chiacchiere inutili ed è per questo che era preferibile per loro il silenzio⁵⁹.

⁵³ V. E. Cantarella, *Tacita Muta. La donna nella città antica* (Roma 1985) 53. Le stesse considerazioni sono state poi riprese dall'a. in *Passato prossimo* cit. 13 ss.

⁵⁴ E. Cantarella, *Passato prossimo* cit. 48.

⁵⁵ V. E. Cantarella, *Tacita Muta*. cit. 9 ss.; Ead. *L'ambiguo malanno* 13 ss.

⁵⁶ Ovid. fast. 2.585-613.

⁵⁷ E. Cantarella, *Passato prossimo* cit. 13.

⁵⁸ E. Cantarella, *Passato prossimo* cit. 14.

⁵⁹ Già Sofocle scriveva che «alla donna il silenzio reca grazia» (Soph. *Aj.* 293: γυναιξὶ κόσμον ἡ σιγὴ φέρει).

Anche Plutarco, nella sua opera destinata agli sposi⁶⁰, raccomanda alle spose il silenzio, evidenziando che è bene che esse parlino per bocca del marito.

Nella voce, infatti, secondo l'autore, è possibile intravedere la sensibilità, l'indole e lo stato d'animo di colei che parla, per questi motivi parlare in pubblico equivale a spogliarsi. In effetti, Plutarco attribuiva questa norma al re Numa⁶¹.

Plut. comp. Lyc. et Num. 3.10. δὲ Νομᾶς ταῖς γαμεταῖς τὸ μὲν ἀξίωμα καὶ τὴν τιμὴν ἐτήρησε πρὸς τοὺς ἄνδρας, ῆν εἶχον ἀπὸ Ῥωμύλου θεραπευόμεναι διὰ τὴν ἀρπαγήν, αἰδῶ δὲ πολλὴν ἐπέστησεν αὐταῖς καὶ πολυπραγμοσύνην ἀφεῖλε καὶ νήφειν ἐδίδαξε καὶ σιωπᾶν εἴθισεν, οἴνου μὲν ἀπεχομένας τὸ πάμπαν, λόγῳ δὲ μηδὲ ὑπὲρ τῶν ἀναγκαίων ἀνδρὸς ἄνευ χρωμένας.

Dunque, in seguito al celebre ratto delle Sabine⁶², Numa, pur riservando alle donne sposate onorabilità e dignità nei rapporti con i mariti, tolse loro ogni ingerenza negli affari pubblici e le ammonì ad essere sobrie e silenziose (νήφειν ἐδίδαξε καὶ σιωπᾶν εἴθισεν). Dovevano astenersi totalmente dal vino (οἴνου μὲν ἀπεχομένας τὸ πάμπαν)⁶³ e non potevano prendere la parola, in assenza del marito, nemmeno su cose necessarie (λόγῳ δὲ μηδὲ ὑπὲρ τῶν ἀναγκαίων ἀνδρὸς ἄνευ χρωμένας). Plutarco dimostra, poi, come queste misure siano servite a mantenere saldi i matrimoni: il primo a ripudiare la moglie fu, infatti, Spurio Carvilio, duecentotrenta anni dopo la fondazione di Roma⁶⁴

In questo contesto culturale, appare quasi inconciliabile l'essere donna con la qualità di testimone in giudizio.

⁶¹ Di diverso avviso Dion. Hal. *ant. rom.* 2.25.6, secondo cui la norma risale a Romolo. V. sul punto, P. Giunti, *Adulterio e leggi regie. Un reato tra storia e propaganda* (Milano 1990) 57 ss.; C. Cascione, *L'interdiction de boire du vin dans le monde antique. Anthropologie et droit*, in A. Calzada González, A. Maurillo Villar, S. Castán Pérez-Gómez (cur.), *Homenaje al profesor A. Torrent* (Madrid 2016) 114.

⁶⁰ Coniugalia praecepta 31 e 32.

⁶² Il riferimento alle Sabine non è affatto casuale. Esse, infatti, erano nell'immaginario romano il paradigma delle fedeltà, in quanto, in seguito al ratto, si posero tra i padri sabini e i mariti romani, riuscendo a far terminare la guerra senza tradire né le famiglie d'origine né quelle nelle quali erano entrate a far parte. Sono citate come esempi anche da Hor. *epod.* 2.39-48 e Staz. *silv.* 5.3.121-126. ⁶³ V. infra cap. 3, § 2.a.1.

⁶⁴ Plut. comp. Lyc. et Num. 3.13. οὕτω Ῥωμαῖοι μνημονεύουσιν ὅτι πρῶτος μὲν ἀπεπέμψατο γυναῖκα Σπόριος Καρβίλιος, μετὰ τὴν Ῥώμης κτίσιν ἔτεσι τριάκοντα καὶ διακοσίοις οὐδενὸς τοιούτου γεγονότος...

• 1.1 La capacità testimoniale

La donna quindi doveva rimanere in silenzio, soprattutto in situazioni pubbliche come i processi o gli atti solenni. «Una donna che parla è sempre pericolosa. Se per giunta prende la parola in luoghi a tradizionale dominanza maschile, come il foro o il tribunale⁶⁵, la sua invadenza assume contorni preoccupanti»⁶⁶. Agli albori della società romana, invero, le *mulieres* non avevano alcun ruolo pubblico⁶⁷, né, tantomeno, potevano essere interpellate in situazioni pubbliche, come i processi. Dunque, nei tempi più antichi, si arginava la loro «pericolosità» escludendole del tutto da situazioni che potevano rivelarsi problematiche.

In effetti, almeno nei tempi antichi, la vita delle donne si svolgeva principalmente in ambito domestico. La donna di elevata condizione, infatti, partecipava a tutte le attività che coinvolgevano la famiglia, anche sul piano delle relazioni con l'esterno ed era in qualche modo preposta all'organizzazione di una socialità peculiarmente domestica⁶⁸.

Tuttavia, vi furono dei casi di donne «esemplari», che avendo reso servigi al *populus* romano, ottennero in cambio dei privilegi. Erano donne positive, perché erano rimaste nei limiti imposti dalla loro condizione muliebre, che venivano ricordate e, talvolta, ricompensate dai Romani. Tra queste la Vestale Gaia Taracia.

Secondo quanto riportata Gellio:

7.7.1-3. Accae Larentiae et Gaiae Taraciae, sive illa Fufetia est, nomina in antiquis annalibus celebria sunt. Earum

⁶⁵ Anche Columella, autore tra il 60 ed il 65 d.C. del trattato *De re rustica* divide nettamente i luoghi di competenza degli uomini e delle donne (12 praef. 4-5): ... natura comparata est [opera] mulieris ad domesticam diligentiam, viri autem ad exercitationem forensem et extraneam; itaque viro calores et frigora perpetienda, tum etiam itinera et labores pacis ac belli, id est rusticationis et militarium stipendiorum, deus tribuit. 5. Mulieri deinceps, quod omnibus his rebus eam fecerat inhabilem, domestica negotia curanda tradidit ...

⁶⁶ Citazione tratta da F. Lamberti, *«Mulieres» e vicende processuali fra repubblica e principato:* Ruoli attivi e 'presenze silenziose', in Index 40 (2012) 244.

⁶⁷ E ciò sembra una chiara conseguenza di stato inteso come *populus*, ossia come un'organizzazione prevalentemente guerriera.

⁶⁸ P. Giunti, *Il ruolo sociale della donna* cit. 348.

alterae post mortem, Taraciae autem vivae amplissimi honores a populo Romano habiti. 2. Et Taraciam quidem virginem Vestae fuisse lex Horatia testis est, quae super ea ad populum lata. Qua lege ei plurimi honores fiunt, inter quos ius quoque testimonii dicendi tribuitur testabilisque una omnium feminarum ut sit datur.

L'erudito racconta che i nomi di Acca Larenzia e Gaia Taracia, sono frequenti negli annali. Ad entrambe, infatti, furono tributati grandi onori dal popolo romano. In particolare Gaia Taracia, quando era ancora in vita, ottenne il diritto di rendere testimonianza (*testimonii dicendi*)⁶⁹ in atti solenni e di redigere testamento grazie alla *lex Horatia de Taracia virgine vestali*⁷⁰. E questo era un privilegio generalmente negato alle donne (*una omnium feminarum ut sit datur*)⁷¹.

Anche Plutarco, nel racconto della vita di Publicola, racconta di Taracia:

8.8. ἡ δὲ Ταρκυνία⁷² παρθένος ἦν ἱέρεια, μία τῶν Ἑστιάδων, ἔσχε δὲ τιμὰς ἀντὶ τούτου μεγάλας, ἐν αἶς ἦν καὶ τὸ μαρτυρίαν αὐτῆς δέχεσθαι μόνης γυναικῶν· τὸ δ' ἐξεῖναι γαμεῖσθαι ψηφισαμένων οὐ προσεδέξατο. καὶ ταῦτα μὲν οὕτω γενέσθαι μυθολογοῦσι.

La storia è simile a quella tramandata da Gellio: Taracia, in cambio della sua munificenza, fu l'unica donna (μόνης γυναικῶν) che ebbe il diritto di testimoniare (μαρτυρίαν) davanti ad un tribunale.

Entrambi gli autori raccontano, dunque, della concessione del privilegio della testimonianza ad una sola donna. Ma ciò probabilmente aprì la strada ad una generale ammissione della testimonianza femminile in giudizio.

⁶⁹ Sulla terminologia usata per descrivere la deposizione in giudizio v. M. Kaser, *s. v. «testimonium»*, in *PWRE*. V.a1 (1934) 1021-1061.

⁷⁰ G. Rotondi, *Leges publicae populi romani* (Milano 1912, rist. 1962) 206, ritiene che la data (449 a. C.) e il contenuto della legge siano leggendari. E non è l'unico. Si dubita dell'esistenza di questa *lex*, sulla scorta del silenzio (ritenuto significativo) di Livio sulla questione (v. tra tutti G. Guizzi, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano* cit. 174 ss.). V. anche infra pag. 44 e 47.

⁷¹ Plin. *n. h.* 34.4.11 e Gell. 7.7.2. A Taracia fu dedicata anche una statua perché donò con grande magnanimità al popolo romano il *Campus Tiberinus*.

⁷² L'edizione del testo edita nella collana Teubner, del 1969, curata da K. Ziegler, reca Ταρκυνία. L'edizione de Les Belles-Lettres del 1968, di R. Flaceliére, adotta invece Ταρακία.

Tuttavia, non esistono indicazioni riguardo l'esistenza o meno di una generale capacità testimoniale delle *mulieres*⁷³.

Invero, opinione comune, è che non sia mai esistita una generale capacità femminile di essere testimone⁷⁴: «ciò mentre, invece, è ben documentata l'attività di testimonianza femminile in concrete vicende processuali»⁷⁵.

Oltre le due fonti letterarie classiche appena esaminate sul caso di Gaia Taracia, da due frammenti dei Digesta è possibile ricavare *a contrario* una generale capacità femminile di testimoniare in giudizio, a meno che la donna non fosse stata condannata per adulterio

Unica eccezione all'ammissibilità di qualsiasi testimonianza femminile, infatti, derivava dalla *lex Iulia de adulteriis*⁷⁶.

D. 22.5.18 (Paul. 2 *de ad*). Ex eo, quod prohibet lex Iulia de adulteriis testimonium dicere condemnatam mulierem, colligitur etiam mulieres testimonii in iudicio dicendi ius habere.

D. 28.1.20.6 (Ulp. 1 *Ad Sab.*) Mulier testimonium dicere in testamento quidem non poterit, alias autem posse testem esse mulierem argumento est lex Iulia de adulteriis, quae adulterii damnatam testem produci vel dicere testimonium vetat.

Il testo di D. 22.5.18, che reca il divieto di testimoniare per le donne condannate per adulterio in virtù della *lex Iulia de adulteriis*, è confermato dalla disposizione contenuta in D. 28.1.20.6, secondo cui la donna non può essere testimone di un testamento ma può essere testimone in altre situazioni. Ciò si argomenta proprio grazie alla *lex Iulia de adulteriis*, che vieta solo che la donna

⁷³ In I. 2.10.6 è rimasto un'antica limitazione per le donne inerente alla possibilità di essere testimoni di un testamento. Probabilmente è un antico retaggio dovuto alla inesistenza originaria di *testamenti factio* attiva femminile.

⁷⁴ F. Mercogliano, *Deterior est condicio feminarum* ..., in *Index* 29 (2001) 216 [= in *Fundamenta* (Napoli 2007) 87]; L. Peppe, *Civis Romana* cit. 334.

⁷⁵ L. Peppe, Civis Romana cit. 334.

⁷⁶ G. Rotondi, *LPPR*. cit. 445 s.

condannata per adulterio possa essere prodotta come testimone o possa rendere testimonianza. (*testem produci vel dicere testimonium*).

Probabilmente, però è ancora più probante⁷⁷ il testo di D. 22.5.3.5 (Call. 4 *de cogn*.)

Lege Iulia de vi cavetur, ne hac lege in reum testimonium dicere liceret, qui se ab eo parenteve eius liberaverit, quive impuberes erunt, quique iudicio publico damnatus erit qui eorum in integrum restitutus non erit, quive in vinculis custodiave publica erit, quive ad bestias ut depugnaret se locaverit, quaeve palam quaestum faciet feceritve, quive ob testimonium dicendum vel non dicendum pecuniam accepisse iudicatus vel convictus erit. nam quidam propter reverentiam personarum, quidam propter lubricum consilii sui, alii vero propter notam et infamiam vitae suae admittendi non sunt ad testimonii fidem.

La disposizione⁷⁸ impone di controllare attentamente l'affidabilità del testimone, indagando in primo luogo sul suo *status* sociale, in quanto la sua deposizione può essere valida solo se si tratta di *persona quod honesta sit*. È lo stesso giurista, infatti, che riporta una serie di incapacità a testimoniare stabilite dalla *lex Iulia de vi*⁷⁹. Dunque netta è la differenza tra attendibilità e capacità del testimone: la prima è rimessa alla valutazione del giudice, la seconda al diritto oggettivo. La cosa che più interessa, ai fini di questa ricerca, è l'assenza della donna tra quelli ai quali non è consentito testimoniare, mentre sono menzionati gl'*impuberes* che spesso sono accostati alle donne nelle esclusioni

Vi era, poi, un'unica ipotesi di contenzioso in cui le donne erano previste come testimoni necessarie: la conferma o meno di una gravidanza⁸⁰. Il riferimento

⁷⁷ Y. Thomas, *La divisione dei sessi nel diritto romano*, in G. Duby, M. Perrot (cur.), *Storia delle donne. L'antichità* (tr. it. Roma, Bari 1997³) 137, 165; L. Peppe, *Civis Romana* cit. 335

⁷⁸ Per una completa esegesi del testo si v. U. Zilletti, *Sul valore probatorio della testimonianza nella 'cognitio extra ordinem'*, in *SDHI*. 29 (1963) 129 ss. il quale ritiene che inserendo questo frammento nel libro ventiduesimo, i compilatori miravano ad una trattazione organica dell'istituto della testimonianza, con particolare riguardo al problema della determinazione del valore probatorio

⁷⁹ G. Rotondi, *LPPR*. cit. 450 s.

⁸⁰ V. L. Peppe, Civis Romana cit. 338 ss.

è all'editto *De inspiciendo ventre custodiendoque partu* di cui si occupa D. 25.4. per l'accertamento di una gravidanza.

In particolare, è interessante un rescritto di Marco Aurelio e Lucio Vero⁸¹, rilasciato su richiesta del pretore urbano per un caso in cui il marito richiedeva un custode per la moglie da cui aveva divorziato.

Il marito riteneva che la donna fosse incinta, ma lei negava. La soluzione che prospettava il rescritto si articola in due fasi: la prima prevedeva l'interrogatorio della moglie davanti al pretore⁸².

D. 25.4.1.2 (Ulp. 24 *ad ed.*). Secundum quod rescriptum evocari mulier ad praetorem poterit et apud eum interrogari, an se putet praegnatem, cogendaque erit respondere.

Laddove costei persistesse nella negazione della gravidanza allora si apriva la seconda fase

D. 25.4.1 (Ulp. 24 ad ed.)... commodissimum est eligi honestissimae feminae domum, in quam Domitia veniat, et ibi tres obstetrices probatae et artis et fidei, quae a te adsumptae fuerint, eam inspiciant. et si quidem vel omnes vel duae renuntiaverint praegnatem videri, tunc persuadendum mulieri erit, ut perinde custodem admittat atque si ipsa hoc desiderasse...si autem vel omnes vel plures non esse gravidam renuntiaverint, nulla causa custodiendi erit

Il pretore doveva scegliere la *domus* di una *femina honestissima* dove tre *obstetrices*, stimate per il loro lavoro e la loro affidabilità⁸³, avrebbero ispezionato la moglie. Se la maggioranza delle ostetriche dichiarava che la donna era incinta,

⁸¹ D. 25.4.1 (Ulp. ad ed.) su cui v. da ultimo P. Ferretti, *In rerum natura esse in rebus humanis non dum esse. L'identità del concepito nel pensiero giurisprudenziale classico* (Milano 2008) 156 ss.; E. Bianchi, *In tema di concepimento: osservazioni lessicali ed esegetiche su D. 25.4.1.pr.-1 (Ulp. 24 ad ed.). L'espressione «portio mulieris ... vel viscerum» in RDR. 13 (2013) 2 ss.*

⁸² F.M. Silla, La 'cognitio' sulle 'libertates fideicommissae' (Padova 2008) 179 ss.

⁸³ L'autorevolezza delle ostetriche è documentata anche da Plinio, n. h. 28.18.67.

allora veniva nominato un custode. Le ostetriche agivano da vere e proprie consulenti tecniche del pretore, secondo Baccari addirittura come ausiliari⁸⁴, e la loro testimonianza in giudizio era necessaria.

D'altra parte il mondo delle nascite e della gravidanza era di regola una competenza esclusivamente femminile, quindi solo le ostetriche potevano giudicare se una donna era incinta.

Nonostante questa unica ipotesi di testimonianza femminile necessaria e nonostante l'inesistenza di preclusioni generali alla testimonianza femminile, è possibile immaginare in considerazione del ruolo prettamente privato e familiare che le *mulieres* svolgevano nella società, che nei tempi più antichi le donne non fossero chiamate in giudizio, per motivi di opportunità.

È possibile che la chiamata a deporre in giudizio di una donna fosse rimessa alla discrezionalità dei giudici. Normalmente, invero, la testimonianza era preferita alle altre prove poiché dalla presenza dei testimoni, dal loro contegno, dalla loro onorabilità e dal loro disinteresse in relazione ai fatti sui quali erano chiamati a deporre, i giudici potevano trarne un convincimento in relazione al giudizio.

In effetti, anche nell'opera di Cicerone, che, com'è noto, è estremamente preziosa per la quantità d'informazioni che ci fornisce sul diritto e soprattutto sulla procedura criminale, non emerge l'incapacità tassativa per le donne di testimoniare. A prestare testimonianza poteva essere chiamato chiunque fosse «provveduto di naturale intelligenza e coscienza»⁸⁵ ed in grado di percepire e riferire fatti esterni, anche se non dotato di capacità giuridica o di agire. Stava poi ai giudici attribuire o meno un valore alla dichiarazione resa.

Cic. *part. orat.* 34.117. ...viro bono et firmo sine vitio iudicis non posse non credi; atque etiam, si obscuri testes erunt aut tenues, dicendum erit non esse ex fortuna fidem ponderandam, aut eos esse cuiusque locupletissimos testes qui id de quo agatur facillime scire possint.

⁸⁴ M.P. Baccari, *Curator ventris. Il concepito, la donna e la res publica tra storia e attualità* (Torino 2012) 143, sulla base di D. 25.4.1.5 (Ulp. 24 *ad ed*).

⁸⁵ E. Costa, Cicerone giureconsulto II² (Bologna 1927) 146.

Dunque i giudici avrebbero dovuto sicuramente tener conto della testimonianza di un uomo per bene: non potevano non credere alla testimonianza di un *vir bonus*.

I *Digesta* confermano questa la regola:

D. 22.5.2 (Mod. 8 *reg.*). In testimoniis autem dignitas fides mores gravitas examinanda est: et ideo testes, qui adversus fidem suae testationis vacillant, audiendi non sunt.

Dunque il valore da ascrivere alla testimonianza si misura sulla base della *dignitas*, della *fides*, dei *mores* e della *gravitas* della persona che viene a deporre. È evidente, quindi, che se la sua affidabilità vacilla, la sua deposizione perde valore probatorio, divenendo in alcuni casi dannosa per chi l'ha richiesta.

In ogni caso, i testi confermano l'inesistenza di un elenco tassativo di incapacità testimoniali applicabili a qualunque genere di giudizio, almeno per tutto il principato severiano⁸⁶.

E, inevitabilmente, a tale carenza sopperiva di volta in volta la discrezionalità del giudice, escludendo o non attribuendo valenza probatoria alle dichiarazioni del testimone di turno. Sulla scorta di questa discrezionalità concessa al giudice, Callistrato propone una serie di criteri in base ai quali valutare la testimonianza, o meglio l'affidabilità del teste: la condizione sociale, la condotta di vita, la povertà, l'amicizia o l'inimicizia verso l'imputato. Ma un quadro così delineato risulta essere ancora molto rigido: fornire elementi di pronto controllo significa, in un certo senso, cristallizzare i criteri, a detrimento degli indici funzionali, più dinamici, la cui importanza è di gran lunga maggiore nel processo. Inoltre, si è sottolineato che D. 22.5.3 pr. si assesta su prassi arretrate rispetto agli orientamenti in vigore nell'epoca adrianea, dei quali si dà conto nei paragrafi successivi. Zilletti⁸⁷ ha ritenuto la sintesi di Callistrato di livello inferiore rispetto ai rescritti adrianei citati nei passi successivi. Tali indici, infatti, erano già noti tra il II e il III secolo e sono rintracciabili in opere retoriche precedenti. In particolare:

⁸⁶ U. Vincenti, *Duo genera* cit. 109. Sulle incapacità successive v. L. Peppe, *Civis Romana* 333 ss.

⁸⁷ U. Zilletti, *Sul valore probatorio* cit. 132.

Cic. *pro Font*. 10.23. Quid est igitur ubi elucere possit prudentia, ubi discerni stultus auditor et credulus ab religioso et sapienti iudice? Nimirum illud in quo ea quae dicuntur a testibus coniecturae et cogitationi traduntur, quanta auctoritate, quanta animi aequitate, quanto pudore, quanta fide, quanta religione, quanto studio existimationis bonae, quanta cura, quanto timore dicantur...

Cicerone afferma che ciò che distingue un giudice saggio (*sapienti iudice*) da un ascoltatore sciocco e credulone (*stultus auditor et credulus*) è la capacità di valutare la deposizione dei testimoni senza essere influenzati da passioni o inimicizie.

E ancora

Quint. *inst. or.* 5.7.33. Saepe inter testes et argumenta quaesitum est. Inde scientiam in testibus et religionem, ingenia esse in argumentis dicitur: hinc testem gratia metu pecunia ira odio amicitia ambitu fieri, argumenta ex natura duci, in his iudicem sibi, in illis alii credere.

Quintiliano distingue la testimonianza dalle altre prove e in particolare afferma che il giudice nell'esaminare le altre prove si affida a se stesso, nell'esaminare i testimoni deve valutare se fidarsi di chi ha davanti. E la cosa diventa problematica se s'immagina che il testimone può essere influenzato dalla simpatia personale, dal timore, dal danaro, dall'ira, dall'inimicizia, dalla compiacenza colpevole (*gratia metu pecunia ira odio amicitia ambitu*).

Vincenti⁸⁸ ha ritenuto che si sentì la necessità di inserire gl'indici in esame in un testo giuridico per una certa sfiducia che la giurisprudenza nutriva verso il grado di capacità dei giudici di valutare una testimonianza o forse la prospettazione

⁸⁸ U. Vincenti, Duo genera cit. 110.

di parametri di valutazione nascondeva una critica al regime di discrezionalità riservata agli organi giudiziari e reclamava un intervento imperiale in materia.

Vero è che il vecchio regime delle *quaestiones perpetuae* andava via via scomparendo, lasciando il posto alla nuova forma delle *cognitiones extra ordinem*⁸⁹ e forse i giuristi volevano offrire nuovi spunti di ragionamento. Fatto sta che la credibilità della testimonianza, lungi dall'essere valutata sulla scorta di elementi obiettivi ed intrinseci, continuava ad essere ritenuta meno affidabile in base ad una «serie di presunzioni fondate su elementi del tutto esteriori»⁹⁰, come ad esempio la condizione economica o sociale del teste.

E allora si può immaginare, *rebus sic stantibus*, che esistessero delle sostanziali differenze in tema di credibilità del testimone donna, inevitabilmente compromessa dal suo animo frivolo o della *infirmitas sexus*. Ma ciò non inficiò la loro chiamata in giudizio, perlomeno nell'età del principato e talvolta anche nella repubblicana.

Alla discrezionalità della valutazione della prova si aggiungeva, per altro, il particolare atteggiarsi della testimonianza nel mondo romano. Normalmente, infatti, la deposizione era irrazionale, non distingueva la prova del fatto dalla prova del diritto, poiché tutto il processo verteva sul principio della vita anteacta⁹¹. È di Pugliese⁹² l'illuminante concetto di «globalità della prova», intendendo con ciò descrivere la caratteristica per cui il testimone, anche se in qualche modo forniva dati utili alla decisione razionale del caso, prendeva posizione per l'una o l'altra parte. Dunque la testimonianza si traduceva in un giudizio del testimone sul merito della lite. E spesso, ai fini della sentenza, ciò che contava era proprio questo giudizio, in particolare se il testimone era una persona notoriamente integra e affidabile, secondo i canoni previsti per il proprio *honos*.

⁸⁹ Sull'utilizzo del termine *cognitio* al plurale si v. il noto articolo di R. Orestano, *La 'cognitio extra ordinem': una chimera*, in *SDHI*. 46 (1980) 236-247.

⁹⁰ U. Vincenti, Duo genera cit. 110.

⁹¹ V. Giuffrè, *Vita anteacta*, in *Labeo* 44 (1998) 98-101, che ridimensiona la portata del principio.

⁹² Il processo civile romano I. Le legis actiones (Roma 1962) 414.

Per comprendere a fondo quanto potesse essere importante la personalità del teste, è esemplare il caso di un processo nel quale depose, come unico testimone, Quinto Mucio Scevola, pontefice, figlio di Publio, console nel 133 a. C.⁹³:

Val. Max. 4.1.11. Quod animi temperamentum etiam in Q. Scaevola excellentissimo viro adnotatum est: testis namque in reum productus, cum id respondisset, quod salutem periclitantis magnopere laesurum videbatur, discedens adiecit ita sibi credi oportere, si et alii idem adseverassent, quoniam unius testimonio aliquem cadere pessimi esset exempli. Et religioni igitur suae debitam fidem et communi utilitati salubre consilium reddidit.

L'aneddoto non ha altre attestazioni, fatta eccezione per l'epitome di Giulio Paride⁹⁴, che erroneamente attribuisce a Scevola il *prenomen* di Marco e che riporta solo il succo della questione⁹⁵, è uno dei tanti che vengono attribuiti a Q. Mucio, il quale oltre ad essere un eminente giureconsulto, celebrato con altisonanti qualificazioni⁹⁶, era famoso per le sue doti umane e per la sua modestia. Ad esempio, pagò più del prezzo richiesto dal venditore quando comprò il terreno per la sua villa poiché era convinto che avesse un valore più alto⁹⁷. E anche nell'episodio raccontato da Valerio Massimo, Q. Mucio si distingue per il suo *temperamentum animi*. L'*excellentissimus* pontefice viene chiamato a testimoniare in un processo, che sembra essere di natura criminale⁹⁸, e si pronuncia in senso negativo nei confronti del *reus*. Tuttavia, allontanandosi chiese ai giudici di considerare la sua testimonianza solo se avvalorata da altre deposizioni, poiché

⁹³ B. Kübler, s.v. «Mucius» in *PWRE*. XVI.1 (1933) 437. Per l'esegesi del passo di Val. Max. 4.1.11

si v. C. Masi Doria, 'Exemplum pessimum': Quinto Mucio e il 'testimonium' in Val. Max. 4.1.11, in C. Masi Doria, Poteri, magistrature, processi nell'esperienza costituzionale romana [= in Index 38 (2010) 70-88].

⁹⁴ Iul. Par. epit. 4.1.12: M. Scaevola testis in reum productus adiecit ita sibi credi oportere, si alii idem adseverassent.

⁹⁵ Per approfondimenti si v. C. Masi Doria, 'Exemplum pessimum' cit. 72.

⁹⁶ Cic. de orat. 1.180: homo omnium et disciplina iuris civilis eruditissimis et ingenio prudentiaque acutissimus; Vell. 2.9.2: iuris scientia quam proprie eloquentiae nomine celebrior; Quint. inst. or. 12.3.9: pontificem maximum eundemque et oratorem et iurisconsultum.

⁹⁷ Cic. *de off.* 3.62.

⁹⁸ C. Masi Doria, *'Exemplum pessimum'* cit. 76, qualifica il processo come criminale sulla base di indizi lessicali e confronti con altri passi del memorialista.

sarebbe stato un *exemplum pessimus* giudicare sulla base di una sola testimonianza. Mucio temeva che, a causa della sua personalità e del suo *honos*, i giudici perdessero di vista le regole processuali e, in particolare, la presunta regola compendiata nella massima *unus testis nullus testis*⁹⁹.

Dunque non è difficile immaginare che il giudizio di una donna poteva facilmente non essere tenuto in conto. Ma non sempre fu così. Emblematico è il caso tardorepubblicano di Fulvia, moglie vedova di Clodio.

Asc. *in Mil.* 40 Ultimae testimonium dixerunt Sempronia, Tuditani filia, socrus P. Clodi, et uxor Fulvia, et fletu suo magnopere eos qui assistebant commoverunt.

Fulvia e Sempronia, chiamate a testimoniare sull'omicidio di Clodio commesso da Milone e dalla sua banda, si presentarono innanzi alla corte e non fecero altro che piangere. La loro fu una testimonianza muta, ma fu il «sugello»¹⁰⁰ della procedura che portò alla condanna di Milone. Le due donne si comportarono, in questo caso¹⁰¹, in maniera esemplare, non violarono il dovere di mantenere un giusto decoro e riuscirono a gestire un contesto difficile e non adatto a delle matrone.

Gli scrittori mostrarono sempre un particolare rispetto per le donne che, anche in situazioni pubbliche come i processi, mantenevano un atteggiamento riservato. In tempi addietro, durante i primi anni della crisi della repubblica già Sempronia, sorella di Tiberio e Caio Gracco e moglie di Scipione Emiliano, si era distinta per il suo comportamento.

¹⁰⁰ C. Cascione, C. Masi Doria, *Fulvia, nemica di Ottaviano e prima principessa romana*, in R. Rodríguez López, M.J. Bravo Bosch (ed.), *Mujeres en tiempos de Augusto. Realidad social e imposición legal* (Valencia 2016) 209 ss.

⁹⁹ Sulla letteratura contraria o a favore della preesistenza della *regula iuris* rispetto alla costituzione di Costantino, poi trasfusa nell'opera di Giustiniano in C. 4.20.9, si v. ancora C. Masi Doria, *'Exemplum pessimum'* cit., *passim*.

¹⁰¹ Ci è stata tramandata la pessima reputazione di cui godeva Fulvia. Cicerone (*Phil.* 3.4, 10) la racconta come una donna sadica, che godeva nel vedere i suoi nemici sgozzati, Plutarco (*Ant.* 10.5) la descrive come poco dedita alla casa e al telaio.

Val. Max. 3.8.6: Quid feminae cum contione? Si patrius mos servetur, nihil: sed ubi domestica quies seditionum agitata fluctibus est, priscae consuetudinis auctoritas convellitur, plusque valet quod violentia cogit quam quod suadet et praecipit verecundia. Itaque te, Sempronia, Ti. et C. Gracchorum soror, uxor Scipionis Aemiliani, non ut absurde te gravissimis virorum operibus inserentem, maligna relatione conprehendam, sed quia ab tribuno plebei producta ad populum in maxima confusione nihil a tuorum amplitudine degenerasti, honorata memoria prosequar. Coacta es eo loci consistere, ubi principum civitatis perturbari frons solebat, instabat tibi torvo vultu minas profundens amplissima potestas, clamore imperitae multitudinis obstrepens totum forum acer rimo studio nitebatur ut Equitio, cui Semproniae gentis falsum ius quaerebatur, tamquam filio Tiberii fratris tui osculum dares. Tu tamen illum, nescio quibus tenebris protractum portentum, execrabili audacia ad usurpandam alienam propinguitatem tendentem reppulisti.

Valerio Massimo nei suoi *Facta et dicta memorabilia* ricorda l'esemplare comportamento di Sempronia nel luogo che nulla aveva a che vedere con una donna, un'assemblea popolare (*contio*¹⁰²). Non a caso l'*incipit* del brano asserisce che nulla hanno in comune le donne con la politica, se si vuole conservare la tradizione antica, il *patrius mos*¹⁰³. Infatti, in questa vicenda, caratterizzata da tratti prettamente politici, il riserbo femminile di Sempronia fu duramente messo alla prova. Nel 102 a. C. ella fu chiamata da uno dei tribuni della plebe a testimoniare che un tale Equizio fosse figlio di Tiberio Gracco, poiché il censore Metello Numidico si era rifiutato d'iscriverlo nelle liste di censo. La testimonianza che le veniva richiesta, però, non era verbale. Il popolo, invero, richiedeva a gran voce che Sempronia baciasse Equizio, compiendo così un gesto che le donne oneste potevano

¹⁰² Su cui v. N. Rampazzo, *Quasi praetor non fuerit. Studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubblicana tra regola e eccezione* (Napoli 2008) 50 ss.

¹⁰³ E. Cantarella, *Passato prossimo* cit. 91 ss. L. Peppe, *Civis Romana* cit. 91.

compiere solo all'interno della cerchia strettissima di parenti¹⁰⁴. La donna si rifiutò e sdegnosamente, nonostante la confusione, respinse colui che aveva provato ad impossessarsi di una parentela non sua. Valerio Massimo la cita quindi come esempio di virtù poiché si comportò con pudore (*nihil a tuorum amplitudine degenerasti*), mantenendo un comportamento degno di una *matrona*, evitando di immischiarsi in affari politici che competevano agli uomini.

Bauman, al contrario, ha visto in Sempronia proprio una figura politica. Il processo nel quale fu chiamata a testimoniare, infatti, era stato intentato contro Metello Numidico, accusato da Saturnino di essere venuto meno ai suoi doveri di censore, non iscrivendo Equizio nelle liste di censo. Per questo la testimonianza della celebre sorella dei Gracchi fu un atto politico che non solo salvò il magistrato, ma impedì anche a Saturnino di divenire l'erede politico dei Gracchi 105.

Anche Tacito riporta un caso in cui si dimostrò il coraggio di una matrona, che però non servì a salvare la vita al condannato: l'episodio di Vitellia.

Ann. 3.49. Fine anni Clutorium Priscum equitem Romanum, post celebre carmen quo Germanici suprema defleverat, pecunia donatum a Caesare, corripuit delator, obiectans aegro Druso composuisse quod, si extinctus foret, maiore praemio vulgaretur. Id Clutorius in domo P. Petronii socru eius Vitellia coram multisque inlustribus feminis per vaniloquentiam legerat. Ut delator extitit, ceteris ad dicendum testimonium exterritis, sola Vitellia nihil se audivisse adseveravit. Sed arguentibus ad perniciem plus fidei fuit, sententiaque Haterii Agrippae consulis designati indictum reo ultimum supplicium.

Nel 21 d. C. il caso del cavaliere Clutorio Prisco¹⁰⁶, svelò nuove insidie del clima politico all'epoca vigente e mostrò le potenzialità del *crimen maiestatis*. Egli, già ricompensato per aver composto un carme funerario in memoria di Germanico,

¹⁰⁴ Cfr. E. Cantarella, *Passato prossimo* cit. 92.

¹⁰⁵ R.A. Bauman, Women and politic in ancient Rome (London 1992) 48 s.

¹⁰⁶ Si v., da ultimo, F.M. Petrini, *Considerazioni su Clutorio Prisco e il suo processo (Tac. ann. III* 49–51, Cass. Dio LVII 20,3–4), in Klio 90/1 (2008) 76-104.

lesse in casa di Petronio, in presenza di sua suocera Vitellia e di altre matrone, un suo componimento scritto per l'eventualità che Druso, gravemente malato, fosse morto. Prisco ebbe anche l'impudenza di asserire che se Druso fosse morto avrebbe avuto un compenso sicuramente superiore rispetto al precedente. Naturalmente, i delatori non si fecero sfuggire un'occasione così ghiotta e quindi iniziò il processo nei confronti del cavaliere con l'accusa di *maiestas*. Tra i vari testimoni, furono chiamate anche le donne che avevano ascoltato la declamazione le quali confermarono l'accusa, tranne Vitellia, che coraggiosamente negò di aver udito alcunché (*sola Vitellia nihil se audivisse adseveravit*). Tuttavia, Prisco non ebbe salva la vita. Infatti si ritennero più credibili i testimoni dell'accusa.

Anche Svetonio, nel racconto della vita di Claudio, riporta un episodio che dimostra come le testimonianze femminili erano ammesse durante il principato:

40. ... Inducta teste in senatu: «haec», inquit, «matris meae liberta et ornatrix fuit, sed me patronum semper existimavit; hoc ideo dixi, quod quidam sunt adhuc in domo mea, qui me patronum non putant»...

Dunque Claudio, nel condurre dinnanzi al Senato una testimone, ci tenne a «presentarla», in qualche modo confermò la sua credibilità, precisando che costei era stata liberta e acconciatrice della madre, ma aveva sempre considerato il principe come padrone.

Plinio, nelle sue epistole, racconta della testimonianza della moglie di Elvidio Prisco, Fannia:

Plin. *ep.* 7.19.5. Nam cum Senecio reus esset quod de vita Helvidi libros composuisset rogatumque se a Fannia in defensione dixisset, quaerente minaciter Mettio Caro, an rogasset respondit: «Rogavi»; an commentarios scripturo dedisset: «Dedi»; an sciente matre: «Nesciente»; postremo nullam vocem cedentem periculo emisit.

Durante il processo contro Senecione, reo di aver composto memorie sulla vita di Elvidio Prisco, fu chiamata a deporre Fannia, moglie di quest'ultimo, nei confronti della quale Plinio il giovane mostrava ammirazione e stima per il coraggio dimostrato. Ella infatti non negò di aver chiesto, consapevolmente, all'imputato di comporre l'opera fornendogli anche delle note per la sua stesura.

I due episodi hanno una portata ancora più dirompente poiché negli anni tra la fine repubblica e l'inizio principato iniziò quella che è stata poi individuata come fase di «emancipazione»¹⁰⁷ delle donne.

Dunque donne sempre più libere e sempre più autonome. Anche sessualmente. Esse praticavano ampiamente la limitazione delle nascite con l'aborto e dunque intrecciavano legami amorosi fuori dal matrimonio¹⁰⁸. E di questa rivoluzione si ha traccia anche nella letteratura, che non presenta più le matrone caste e pudiche come le leggendarie Lucrezia o Virginia. La Roma che ci descrivono gli autori di questi tempi, pullula di donne che esibiscono la loro cultura parlando il greco¹⁰⁹, che frequentano bagni pubblici¹¹⁰, che si allenano alla lotta e partecipano alla caccia¹¹¹, bevono vino¹¹², si truccano¹¹³, divorziano in tutta libertà¹¹⁴

• 1.2 Le modalità di escussione

Nonostante sia chiaro che la testimonianza femminile non incontrasse che poche limitazioni¹¹⁵, al pari di quella maschile, fatte salve le dovute differenze in tema di credibilità e valore, persisteva almeno una grande distinzione procedurale, di cui ci dà conto l'opera *Dicta et facta memorabilia* di Valerio Massimo:

2.1.5. Sed quo matronale decus verecundiae munimento tutius esset, in ius vocanti matronam corpus eius adtingere non

¹⁰⁷ In questo senso tra tutti si v. E. Cantarella, *L'ambiguo malanno* cit. 208.

¹⁰⁸ E. Cantarella, *L'ambiguo malanno* cit. 208 s.

¹⁰⁹ Iuv. 1.185-191.

¹¹⁰ Iuv. 6.419.

¹¹¹ Iuv. 1.23 e 247.

¹¹² Mart. 7.67.

¹¹³ Iuv. 6.464-474.

¹¹⁴ Iuv. 6.229-391: la matrona in questione cambiò cinque mariti in otto anni.

¹¹⁵ V. supra cap. 1, § 2.

permiserunt, ut inviolata manus alienae tactu stola relinqueretur¹¹⁶.

Il *decus matronale* e la *verecundiae* sono due caratteristiche essenziali della donna, che non dovevano essere mortificate nemmeno in ragione di una chiamata in un processo. Infatti, colui che chiamava in giudizio una matrona, non poteva toccarla (*corpus eius adtingere non permiserunt*) per «trascinarla» in giudizio, la stola doveva restare inviolata¹¹⁷.

• 1.3 Il particolare caso della testimonianza delle Vestali

a. Il collegio delle Vestali e il divieto di giurare

Le vergini Vestali¹¹⁸, caste sacerdotesse della dea Vesta, occupavano un ruolo religioso, e talvolta politico, centrale nell'ordinamento romano. Erano depositarie, allo stesso tempo, di prerogative verginali, materne¹¹⁹ (così come la

¹¹⁶ Il brano è stato approfondito da C. Cascione, *Matrone vocate in ius* cit. 238 s. L'a. segnala che il testo è stato solamente citato, senza approfondimenti, nei manuali sul processo romano. Egli richiama V. Scialoja, *Procedura civile romana. Esercizio e difesa dei diritti* (Roma 1936) 147 (che non indica il luogo preciso); G. Pugliese, *Il processo civile romano* II/1. *Il processo formulare* (Milano 1963) 371; I. Buti, *Il «praetor» e le formalità introduttive del processo formulare* (Napoli 1984) 239; A. Gómez-Iglesias Casal, *Citación y comparencia en el procedimiento formulario romano* (Santiago de Compostela 1984) 39 (ove è cit. come Val. Max. 2.15). In M. Kaser, K. Hackl, *Das römische Zivilprozessrecht* 2 (München 1996) 221 nt. 10, vi si fa cenno.

¹¹⁷ Cfr. C. Cascione, *Matrone* cit. 239.

¹¹⁸ Per una visione d'insieme: C. Maes, Vesta e Vestali (Roma 1883); I. Santinelli, Alcune questioni attinenti ai riti delle Vergini Vestali, in RFIC. 1 (1902) 255 ss.; I. Santinelli, La condizione giuridica delle Vestali, in RFIC. 32 (1904) G. Giannelli, Il sacerdozio delle Vestali romane (Firenze 1913); F. Guizzi, Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta (Napoli 1968); G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer (München 1971) 63-82; E. Del Basso, Virgines Vestales, in AAN. (1974) 161-249; M.C. Martini, Le vestali. Un sacerdozio funzionale al «cosmo» romano (Bruxelles 2004); D. Mattiangeli, I privilegi giuridici delle Vestali e l'utilizzo sociale e politico di una funzione 'religiosa', in F. Sturm (cur.) Liber amicorum Guido Tsuno (Frankfurt a.M. 2013) 225-250; D. Mattiangeli, Le vergini vestali: donne con diritti e privilegi nell'ambito del sistema romano, in B. Periñan, M. Guerrero (ed.), Persona, Derecho y Poder en perspectiva histórica (Granada 2014) 25-56; Per un approfondimento archeologico e antropologico del culto di Vesta si v. A. Carandini, Il fuoco sacro di Roma. Vesta, Romolo, Enea (Roma, Bari 2015) passim; R. Ortu, Condizione giuridica e ruolo sociale delle vestali in età imperiale: la vestale Massima Flavia Publicia. I Le immunità (Ortacesus 2018).

¹¹⁹ Partecipavano ai riti della Bona Dea, una cerimonia notturna annuale riservata solo alle matrone, ed avevano lo *ius trium liberorum* (Dio Cas. 56.10.2, Plut. *Num*. 10). A. Carandini, *Il fuoco sacro di Roma* cit. cap. 12 *passim*.

dea¹²⁰ a cui erano consacrate e che rappresentavano) e maschili¹²¹. Godevano, poi, di numerosi *privilegia maxima*¹²², e di onori che, normalmente, il popolo romano riservava solo agli uomini e alle alte cariche dello stato.

Già dal momento della *captio* (o *capio*)¹²³, la cerimonia rituale con la quale il pontefice massimo sceglieva le nuove sacerdotesse, esse divenivano ufficialmente soggetti pubblici, al servizio del popolo romano, il loro *status* giuridico mutava e passavano dalla *potestas* del padre alla *potestas* divina della dea Vesta¹²⁴. Questo cambiamento aveva evidenti risvolti in termini di regime giuridico, infatti, le Vestali godevano di un *ius* peculiare, sicuramente differente da quello delle altre *mulieres*.

Infondo, attraverso la *captio* si realizzava un meccanismo attraverso il quale, pur senza incidere mediante una *capitis deminutio*, la Vestale usciva dalla famiglia d'origine, ma, nonostante ciò, era esente dalla tutela¹²⁵. Costei, infatti, rescindendo i vincoli agnatizi, non poteva più in alcun modo mettere in pericolo il patrimonio familiare. Veniva così a mancare il presupposto di fondo e la ragione storica dell'istituto della tutela, ossia «l'esigenza di assicurare il patrimonio della donna, divenuta sui iuris, al controllo degli agnati-eredi legittimi, nell'interesse superiore

¹²⁰ A. Carandini, *Il fuoco sacro di Roma* cit. 44, sostiene che nel tempo Vesta sia diventata una dea «polifunzionale», sintesi della «triade divina maschile, capace di concentrare in sé la funzione regia di Giove, quella fecondatrice, difensiva e aggressiva di Marte e quella pacifica e nutritiva di Quirino».

¹²¹ A. Carandini, *Il fuoco sacro di Roma* cit. 25 s., il fuoco sacro apparteneva ai culti dei Latini di Albalonga, tuttavia a partire dal VI sec. a. C., ossia da quando si inventò il mito di Enea fondatore di Roma, si diffuse la credenza del fuoco sacro di Vesta proveniente direttamente dal palazzo del re Priamo di Troia.

¹²² Ambr. ep. 18.11.

¹²³ Sul tema si v. F. Guizzi, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano* cit. 31 ss. L'a. dedica un ampio capitolo al rito della *captio*, alla sua unicità (nessun altro sacerdozio prevedeva questo rito) ed alle sue conseguenze giuridiche. In particolare, l'a. paragona, a p. 137 ss, la *captio* al matrimonio nella sua forma più antica, ossia il ratto. Di altro avviso, invece, A. Carandini, *Il fuoco sacro di Roma* cit. 79, che riconduce il rito alla cattura di una preda bellica. Si v. anche C. Herrmann, *Le rôle judiciaire et politique* cit. 14 ss. Peculiare, invece, la ricostruzione di R. D'Alessio, *La cap(t)io della vergine Vestale*, in *Seminarios complutenses de derecho romano* 27 (2014) 291 ss., il quale dimostra che si tratterebbe non di *captio* ma di *capto*.

¹²⁴ F. Guizzi, Aspetti giuridici del sacerdozio romano cit. 66.

¹²⁵ Sulla datazione del privilegio, F. Guizzi, Aspetti giuridici del sacerdozio romano cit. 8 ss; di diverso avviso O. Sacchi, Il privilegio dell'esenzione della tutela per le Vestali (Gai. 1.145). Elementi per una datazione tra innovazioni legislative ed elaborazione giurisprudenziale, in RIDA. 50 (2003) passim.

della continuazione dell'organismo familiare»¹²⁶. Inoltre, dalla perdita dei vincoli agnatizi e dall'esenzione della tutela discendeva direttamente l'acquisto della piena capacità patrimoniale e, quindi, il diritto di disporre *mortis causa* dei propri beni¹²⁷. Invero, la Vestale non poteva né ricevere né trasmettere *ab intestato* e, qualora non avesse redatto testamento, i suoi beni sarebbero confluiti *in publicum*.

Questo peculiare regime giuridico di cui godevano le sacerdotesse si riverberò anche nell'attività pretoria. Secondo quanto riporta Aulo Gellio, infatti¹²⁸:

Gell. 10.15.31: Verba praetoris ex edicto perpetuo de flamine Diali et de sacerdote Vestae adscripsi: Sacerdotem Vestalem¹²⁹ et Flaminem Dialem in omni mea iurisdictione iurare non cogam¹³⁰.

L'erudito ci ha tramandato una disposizione precisa dell'editto (*verba praetoris*) in cui era scritto che il flamine di Giove e la sacerdotessa di Vesta non sarebbero stati costretti (*non cogam*¹³¹) a giurare sotto la giurisdizione pretoria. Dunque, così come il *Flamen Dialis*, anche le Vestali potevano (o dovevano?) non giurare¹³². Oltre l'interessante equiparazione dei due sacerdozi¹³³, non può non sottolinearsi come proprio il concetto di giuramento si coniughi male con coloro che erano in continuo contatto ed al servizio della divinità.

¹²⁶ G. Aron, Etudes sur la condition juridique des prêtres à Rome: les Vestales et le Flamine de Jupiter, in NRH. 28 (1904) 7 ss., P. Zannini, Studi sulla tutela mulierum. 1. Profili funzionali (Torino 1976) 23. Si v. anche C. Herrmann, Le rôle judiciaire et politique cit. 16.

¹²⁷ Le testimonianze derivano esclusivamente da Gellio (1.12.9) e Plutarco (*Num.* 10.5). In particolare, Gellio, appoggiandosi all'autorità di Fabio Pittore e Labeone, collega il *ius testamenti faciundi* della Vestale alla cerimonia della *captio* e alla conseguente sottrazione alla *patria potestas*. Plutarco, invece, inserisce tale capacità tra i grandi onori che il re Numa attribuì al collegio delle sacerdotesse.

¹²⁸ Sulle possibili etimologie della parola *iusiurandum* si v. C. Bertolini, *Il giuramento nel diritto privato romano* (1886, rist. an. 1967) 108 ss.

¹²⁹ Sacertotes vestales era la denominazione ufficiale, in quanto si ritrova nella formula della *captio* e nel richiamo della disposizione contenuta nell'editto del pretore. Cfr. F. Guizzi, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano* cit. 125 nt. 107.

¹³⁰ V. O. Lenel, *EP*. (Leipzig 1927, rist. 1956) 236.

¹³¹ Sui vari significati del verbo 'cogo', si v. V.I.R. A-C I 790 ss.

¹³² Sul punto Peppe, nella sua recentissima monografia prende una posizione decisa asserendo che «non solo le Vestali potevano testimoniare in pubblico, ma in ragione del loro ruolo nel farlo sono esentate dal giuramento che impegnava qualsiasi testimone a dire il vero», L. Peppe, *Civis Romana* cit. 225.

¹³³ Per un inquadramento generale si v. G. Aron, *Etudes sur la condition juridique des prêtres à Rome* cit. *passim*.

Secondo la definizione che ne dà H. Lévy-Bruhl¹³⁴, «le serment est une automalédiction conditionelle», cioè una forma di maledizione condizionata al mancato adempimento della promessa fatta¹³⁵. Esso è «la conferma solenne di una dichiarazione mediante l'invocazione diretta o indiretta, espressa o sottintesa della divinità» 136. Cicerone, nel *De officiis*, lo definisce «affirmatio religiosa» 137 e consiste in una formula che viene pronunciata, talvolta unitamente al compimento di gesti rituali¹³⁸, dal giurante e che normalmente coinvolge la divinità, in qualità di testimone, ed il soggetto o la comunità che riceve il giuramento¹³⁹. Quindi, si distingue dagli altri impegni giuridici per la struttura trilaterale, che però non è l'unico aspetto fondamentale. Elemento costitutivo, infatti, è anche l'assunzione di una responsabilità di fronte a una entità trascendente, da cui discende il corollario dell'automaledizione a cui si espone lo spergiuro. Altri fattori, benchè non strutturali, solgono, poi, caratterizzare il giuramento, tra di essi possiamo annoverare l'oralità, le formule prefissate, i gesti rituali. Tuttavia è la presenza dell'entità innanzi alla quale si assume l'impegno, che permette di superare il significato obiettivo della verità, in quanto il giurante subordina alla verità di quanto asserito (o alla realizzazione di quanto promesso) il proprio rapporto con la divinità e quindi ogni sua speranza di sopravvivenza umana e di vita futura. Per questo aspetto, il giuramento è «parola di potenza» in quanto la veridicità dei fatti oggetto dell'autoconsacrazione tende a venire immediatamente accettata come certa, in considerazione della potenza negativa a cui il soggetto si è votato nel caso che il suo giuramento non sia confermato dai fatti. Tale potenza, quindi, funge da garante della realtà di quanto affermato.

Nel mondo antico, invero, la parola detta secondo determinate ritualità, è essa stessa creatrice della realtà e influenza il mondo ontologico, determinando talvolta il suo svolgersi, in virtù della sua forza magica. L'automaledizione, quindi,

¹³⁴ La preuve judiciaire. Etude de sociologie juridique (Paris 1964) 85 ss.

¹³⁵ L'a. inquadra il giuramento tra le forme di ordalia, in ragione delle sanzioni che possono scaturire dalla menzogna (H. Levy-Bruhl, *La preuve judiciaire* cit. 86).

¹³⁶ C. Bertolini, *Il giuramento* cit. 1.

¹³⁷ Cic. de off. 3.29.

¹³⁸ H. Levy-Bruhl, *La preuve judiciaire* cit. 91.

¹³⁹ Sul punto si v. A. Calore, *'Per Iovem lapidem'*. *Alle origini del giuramento* (Milano 2000) 4. L'a. è in parziale disaccordo con H. Levy-Bruhl, *Reflexions sur le serment*, in *Etude Petot* (Paris 1959) 388 ss., che considera il terzo non essenziale per lo svolgimento del giuramento (cfr. anche H. Levy-Bruhl, *La preuve judiciaire* cit. 88).

in qualche modo compensa questa forza magica e creatrice della parola poiché, se da una parte la «parola potente» può anche rendere vero ciò che è falso, la falsità commessa dallo spergiuro viene comunque scontata su altri piani¹⁴⁰.

Avvicinatici alla portata del giuramento, occorre ora ritornare al passo di Gellio ed alla disposizione edittale con la quale il pretore affermò che non avrebbe costretto il Flamine di Giove e le Vestali a giurare. Già Plutarco si domandava il perché di questa disposizione edittale.

q.R. 44. διὰ τί τῷ ἱερεῖ τοῦ Διὸς οὐκ ἔξεστιν ὀμόσαι;
πότερον ὅτι βάσανός τις ἐλευθέρων ὁ ὅρκος ἐστί, δεῖ
δ'ἀβασάνιστον εἶναι καὶ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν τοῦ ἱερέως;

η ὅτι περὶ μικρῶν ἀπιστεῖσθαι τὸν τὰ θεῖα καὶ μέγιστα πεπιστευμένον οὐκ εἰκός ἐστιν;

ἢ ὅτι πᾶς ὅρκος εἰς κατάραν τελευτῷ τῆς ἐπιορκίας, κατάραδὲ δύσφημον καὶ σκυθρωπόν; ὅθεν οὐδ' ἄλλοις ἐπαρᾶσθαι νομίζεται τοὺς ἱερεῖς. ἐπηνέθη γοῦν Ἀθήνησιν ἡ ἱέρεια μὴ θελήσασα καταράσασθαι τῷ Ἁλκιβιάδη τοῦ δήμου κελεύοντος: ἔφη γὰρ εὐχῆςοὐ κατάρας ἱέρεια γεγονέναι.

ἢ κοινὸς ὁ τῆς ἐπιορκίας κίνδυνος, ἂν ἀνὴρ ἀσεβὴς καὶ ἐπίορκος εὐχῶν κατάρχηται καὶ ἱερῶν ὑπὲρ τῆς πόλεως;

Egli annoverava almeno tre ragioni. La prima riguardava la necessità per entrambi i sacerdoti, ma in particolare per il Flamine, di essere liberi da vincoli nell'anima e nel corpo. La seconda si fondava sull'argomentazione logica per cui coloro ai quali erano affidati alti compiti, meritavano fiducia anche per le funzioni meno importanti. La terza ragione, infine, prendeva in considerazione la possibilità che il Flamine o la Vestale spergiurassero. In questa ipotesi, infatti, i *sacra* pubblici sarebbero stati celebrati da uno spergiuro, cioè da qualcuno che doveva fisiologicamente esserne escluso.

41

¹⁴⁰ Questo meccanismo spiega anche il fenomeno del giuramento di purificazione, comune in molti ordinamenti antichi. Cfr. F. Zuccotti, *Il giuramento in Grecia e nella Roma pagana: aspetti essenziali e linee di sviluppo*, in A. Calore (cur.), *Seminari di storia e diritto II. Studi sul giuramento nel mondo antico* (Milano 1998) 3 ss.

Tuttavia, mentre per il *Flamen*¹⁴¹ tale disposizione avrebbe avuto valore di divieto inderogabile, poiché, come sostiene anche Plutarco, un giuramento avrebbe potuto in qualche modo limitare la potenza magica del sacerdote¹⁴², diversa è la posizione della Vestale. Quest'ultima, infatti, dicendo il falso avrebbe perso la purezza che, secondo le credenze dei Romani, era necessaria per accostarsi al fuoco sacro e per svolgere le sue quotidiane mansioni. Della menzogna pronunciata dalla Vestale, insomma, ne avrebbe potuto risentire l'intero popolo romano. Inoltre, il giurante che mente potrebbe automaledirsi e se il giurante è una Vestale, il rischio è che corrompa la sua purezza compromettendo, così, il corretto svolgimento delle alte mansioni necessarie per Roma e per i Romani.

Ed è forse proprio per questo motivo che il pretore si occupò del giuramento delle Vestali. La questione avrebbe potuto acquisire una rilevanza notevole per la comunità romana.

L'idea, profondamente radicata nelle credenze romane, per la quale coloro che si relazionavano agli dei dovevano avere l'animo immacolato ed essere puri è approfondita da Cicerone nel *de legibus*. L'occasione di parlarne si presenta quando l'Arpinate, nel corso della fittizia discussione, che si dipana per tutta l'opera, con Quinto ed Attico, propone di commentare antiche leggi religiose e tra queste vi è:

Cic. *de leg.* 2.8.19: Ad divos adeunto caste, pietatem adhibento, opes amovento. Qui secus faxit, deus ipse vindex erit.

L'illustre oratore e politico romano riporta una disposizione che prescriveva ai sacerdoti ed alle sacerdotesse di accostarsi «con purezza» (*caste*)¹⁴³ agli dei, di comportarsi con *pietas* e di tenersi alla larga dallo sfarzo. Qualunque condotta contraria avrebbe comportato una punizione divina.

¹⁴¹ Cfr. F. Guizzi, Aspetti giuridici del sacerdozio romano cit. 185.

¹⁴² S. Tondo, *Il 'sacramentum militiae' nell'ambiente culturale romano-italico*, in *SDHI*. 29 (1963) 69.

¹⁴³ Per la traduzione di questa parola si segue l'edizione de *Les Belles Lettres*: *Cicéron, Traité de lois*, a cura di G. De Plinval (Paris 1968). Si v. anche A. Ernout, E. Meillet, *Dictionnaire étimologique de la langue latine* 4 (Paris 1967) *s.v. «castus, -a, -um»* e *Thesaurus Linguae Latinae* III, *s.v. «castitas»*.

Nel corso del dibattito sulla bontà di queste leggi, che sembravano ai colloquianti oramai oscure vestigia del passato, Cicerone si premura, di spiegare in modo meno criptico la norma, così da farla comprendere a fondo ai suoi amici.

Cic. *de leg*. 2.10.24: Caste iubet lex adire ad deos, animo videlicet in quo sunt omnia; nec tollit castimoniam corporis, sed hoc oportet intellegi, quom multum animus corpori praestet, observeturque ut casto corpore adeatur, multo esse in animis id servandum magis. Nam illud vel aspersione aquae vel dierum numero tollitur, animi labes nec diuturnitate evanescere nec amnibus ullis elui potest.

È necessario, sì, accostarsi «con purezza»¹⁴⁴ alla divinità, la purezza richiesta è quella d'animo, poiché essa è l'unica talmente vasta da comprendere ogni aspetto dell'essere umano. Include, infatti, con una sineddoche, la purezza del corpo, poiché l'anima è considerata superiore al corpo. L'Arpinate precisa, poi, che il corpo può essere purificato o con lustrazioni o col trascorrere di un certo numero di giorni, invece è assai più difficile eliminare la macchia dell'anima che non svanisce né col tempo, né con le abluzioni nell'acqua di un fiume.

Il brano in qualche modo induce ad una riflessione sul collegamento funzionale tra la pretesa e necessaria purezza delle Vestali e le mansioni che queste ultime sono tenute a svolgere. In particolare per poter gestire il fuoco sacro¹⁴⁵ e per poter sostenere il popolo romano con la preghiera, è necessario che le sacerdotesse rimangano spiritualmente pure e non solo fisicamente caste. Ciò che doveva essere immacolato era l'animo, poiché per entrare in connessione con la pura e casta dea Vesta, le Vestali dovevano essere spiritualmente e fisicamente come lei. Solo in questo modo sarebbero state utili a Roma.

Tuttavia, non va trascurato anche un altro aspetto che può in qualche modo spiegare il «non costringere al giuramento» le Vestali. Durante gli anni in cui le

¹⁴⁴ Sen. contr. 1.2: Sacerdos casta e castis, pura e puris sit

¹⁴⁵ Plut. Num. 9.10.

bambine *captae* venivano formate¹⁴⁶, e per tutto il tempo che trascorrevano nell'atrium Vestae, le vergini crescevano con l'idea di dover mantenere un animo puro ed incorrotto e tutto il popolo romano confidava in questa loro caratteristica, consapevole che qualcuno, spiritualmente preparato e adatto, vegliava e pregava per la sopravvivenza di Roma. Dunque, una Vestale menzognera, che giurava il falso, sarebbe stata considerata al pari di un presagio infausto per i Romani. Era la sua stessa consacrazione, la sua formazione, intrapresa dal momento della *captio*, che glielo impediva. E allora giurare di dire il vero, prima di una deposizione in giudizio, poteva essere di scarsa utilità per una Vestale che non poteva «strutturalmente» mentire.

Dunque, l'importanza, che potrebbe definirsi «statuale», della purezza delle Vestali, spiegherebbe la presenza nell'editto del pretore della disposizione che non imponeva il giuramento alle Vestali. La formula «*verba praetoris*» è, infatti, inequivocabile: il pretore ritenne di doversi occupare della cosa e lo fece riferendosi a due delle più alte cariche religiose, ossia il Flamine di Giove e le Vestali. Invero, nei *Digesta*, il verbo *cogo* ricorre sempre in ambito edittale e, in particolare, *cogam* è utilizzato per tre volte, sempre con riferimento a disposizioni edittali del pretore¹⁴⁷.

Anche secondo Guizzi¹⁴⁸, la disposizione assume un valore diverso per i due sacerdozi: infatti, se per il Flamine sembra essere un divieto inderogabile, probabilmente perché il vincolo del giuramento poteva apparire limitativo della sua potenza magica, assume la veste di un privilegio per le Vestali. È preferibile annoverarlo tra i privilegi perchè esisteva perlomeno un caso nel quale era richiesta espressamente e tassativamente la testimonianza di una Vestale. Il riferimento è, evidentemente, al caso del condannato a morte che, mentre veniva condotto al patibolo, incontrava casualmente una sacerdotessa di Vesta. Plutarco¹⁴⁹ ci tramanda che in questa ipotesi, se la Vestale affermava, con la forza di un giuramento, la casualità dell'incontro la vita del condannato era salva.

¹⁴⁶ Dio Cas. 2.67.2 e Plut. *Num*. 10.2 spiegano che il trentennio era organizzato in decadi. Durante la prima decade le bambine dovevavo apprendere, nella seconda decade dovevano porre in essere gli insegnamenti ricevuti e, infine, nella terza decade dovevano a loro volta istruire le novizie.

¹⁴⁷ D. 3.3.8.3 (Ulp. 8 ad ed.), D. 12.2.34.6 (Ulp. 26 ad ed.), D. 43.16.1.47 (Ulp. 69 ad ed.).

¹⁴⁸ Cfr. F. Guizzi, Aspetti giuridici del sacerdozio romano cit. 185.

¹⁴⁹ Plut. Num. 10.6.

b. La testimonianza delle Vestali

Dunque le Vestali non erano costrette a giurare, ma dalle fonti emerge che godevano del diritto di testimoniare in giudizio. Le due cose potrebbero mal coniugarsi se si considera che la deposizione di un testimone era valida solo se prestata sotto giuramento. Quest'ultimo si fondava sulla *fides* di cui godeva il testimone, supportata anche da indici ulteriori come la presenza in giudizio, il contegno, l'onorabilità e il disinteresse nei confronti del fatto e delle parti in causa.

Anche dalle fonti¹⁵⁰ emerge che il giuramento era un atto processualmente imprescindibile e necessario per la testimonianza, per cui dal divieto di giurare sarebbe potuta discendere l'impossibilità per le Vestali di testimoniare. E, invece, gli autori antichi affermano che, diversamente dalle altre donne, sin dai tempi antichi, esse potevano, testimoniare in giudizio.

Taluni ricollegavano tale prerogativa alla magnanimità della Vestale Taracia che, avendo donato al popolo romano il *Campus Tiberinus*, fu ricompensata con la *lex Horatia de Taracia virgine vestali*¹⁵¹ con la quale le furono accordati una serie di privilegi, tra cui quello di poter rendere testimonianza in atti solenni, privilegi che poi furono estesi a tutte le Vestali¹⁵².

Inoltre, gli autori antichi narrano di episodi in cui le Vestali furono chiamate a testimoniare o prestarono spontaneamente la loro testimonianza. Ad esempio, Tacito, affrontando il tema della corruzione e del malcostume, a suo dire, dilagante durante il regno di Tiberio, si sofferma a descrivere il comportamento di Urgulania.

Tac. ann. 2.34: Ceterum Urgulaniae potentia adeo nimia civitati erat ut testis in causa quadam, quae apud senatum tractabatur, venire dedignaretur; missus est praetor qui domi interrogaret, cum virgines Vestales in foro et iudicio audiri, quotiens testimonium dicerent, vetus mos fuerit.

¹⁵⁰ Cic. Font. 24, 29 e 20, Flacc. 12, Cael. 4, 20 e 54-55. Cfr. B. Santalucia, Diritto e processo penale nell'antica Roma² (Milano 1998) 174.

¹⁵¹ G. Rotondi, *LPPR*. cit. 206. V. anche supra pag. 22 e infra pag. 47.

¹⁵² Plin. *n*. *h*. 34.4.11 e Gell. 7.7.2. V. supra cap. 1, § 3.b.

La potente matrona pretese di rendere testimonianza in casa sua, arrogandosi un privilegio che non era concesso nemmeno alle vergini Vestali, le quali secondo un *vetus mos* erano tenute a presentare la loro deposizione nel foro o nel tribunale.

Dal passo di Tacito, invero, non è possibile comprendere con certezza lo *status* di Urgulania. Potrebbe, infatti, essere stata una ricca e potente matrona che, in virtù della sua amicizia con Livia, la moglie dell'imperatore, fu posta al di sopra della legge (... *Urgulania, quam supra leges amicitia Augustae extulerat*¹⁵³), ottenendo un privilegio (la testimonianza in casa propria) che non era concesso nemmeno alle Vestali. Se fosse questa la posizione di Urgulania, allora le sacerdotesse sarebbero state utilizzate da Tacito, per iperbole, come esempio di donne, cui erano riservati grandi onori e privilegi maggiori rispetto a quelli delle altre matrone, come quello di rendere testimonianza, attività almeno originariamente solo maschile.

Tuttavia, si potrebbe anche ritenere che Urgulania fosse stata una Vestale e, dunque, da ciò il paragone con le altre sacerdotesse alle quali non era concesso testimoniare in posti diversi dal *«foro et iudicio»*. Questa ultima ricostruzione, sebbene appaia più coerente con i tempi storici in cui si muove il racconto di Tacito, ossia gli anni del principato di Tiberio (14 d. C. – 37 d. C.) non si può prendere in considerazione. Infatti, era difficile che dopo il trentennio di sacerdozio una Vestale si sposasse e Urgulania probabilmente era una donna sposata¹⁵⁴.

Anche Asconio¹⁵⁵, nel suo commento all'orazione di Cicerone in favore di Milone accenna ad una testimonianza delle Vestali¹⁵⁶. Negli anni turbolenti della crisi della Repubblica, si consumò la strage della via Appia nella quale Clodio e il suo seguito furono uccisi dalla banda capeggiata da Milone. Dopo i tragici giorni immediatamente successivi all'omicidio, che videro protagonista Fulvia¹⁵⁷, la

¹⁵³ Tac. ann. 2.34.2.

¹⁵⁴ Cfr. R. Hanslik, s. v. «Urgulania», in PWRE. suppl. IX (1962) 1869.

¹⁵⁵ In Mil 40

¹⁵⁶ Sull'esistenza di collegi sacerdotali in città romane diverse da Roma si v. M.G. Granino Cecere, *Vestali non di Roma*, in *Studi epigrafci e linguistici sul vicino Oriente antico* 20 (2003) 67 ss.

¹⁵⁷ Per l'approfondimento della figura di Fulvia si v. C. Cascione, C. Masi Doria, *Fulvia, nemica di Ottaviano e prima principessa romana* cit. *passim*.

vedova di Clodio¹⁵⁸, iniziò il grande processo, che vide sfilare innanzi ai giudici molti testimoni¹⁵⁹. Tra questi delle Vestali:

Asc. *in Mil.* 40. Virgines quoque Albanae dixerunt mulierem ignotam venisse ad se quae Milonis mandato votum solveret, quod Clodius occisus esset.

Asconio, narra che prima della testimonianza della suocera e della moglie di Clodio, le Vestali di *Bovillae* affermarono dinnanzi ai giudici che una donna sconosciuta, era stata mandata presso di loro da Milone per sciogliere un voto poiché Clodio era stato ucciso. E ciò attesta anche che le Vestali non di Roma, al pari delle loro colleghe cittadine, potevano testimoniare in giudizio¹⁶⁰.

Non desta stupore l'esistenza del collegio delle vergini Vestali in città diverse da Roma, anche perchè si tratta di realtà municipali connesse con il mito delle origini dell'Urbs¹⁶¹. Quelle di cui parla Asconio sono le Vestali di *Bovillae*, il centro che in età storica era considerato vero e proprio erede di Alba Longa. Infatti, gli abitanti si denominavano *Albani Longani Bovillenses*¹⁶², ma non solo. In questa città aveva sede il culto gentilizio della *gens Iulia* di origine albana. Qui, infine, nel 63 d. C., Tacito ci racconta che vennero celebrati, in onore della stessa *gens*, dei giochi nel circo. Non è da dimenticare, poi, che il mito presenta Rea Silvia come una Vestale di Alba¹⁶³ Dunque in un luogo di tale rilievo per le vicende di Roma, non poteva mancare un sacrario di Vesta. E l'attestazione più antica di questa presenza proviene proprio dal commento di Asconio *alla Pro Milone* di Cicerone.

Anche le Vestali albane dovevano godere di una posizione di privilegio nella comunità di appartenenza, così come le «colleghe» romane. E come queste

¹⁵⁸ Asc. in Mil. 28. Perlatum est corpus Clodi ante primam noctis horam, infimaeque plebis et servorum maxima multitudo magno luctu corpus in atrio domus positum circumstetit. Augebat autem facti invidiam uxor Clodi Fulvia quae cum effusa lamentatione vulnera eius ostendebat.

¹⁵⁹ Tra cui la stessa Fulvia (Asc. in Mil. 40)... Ultimae testimonium dixerunt Sempronia, Tuditani filia, socrus P. Clodi, et uxor Fulvia, et fletu suo magnopere eos qui assistebant commoverunt).

¹⁶⁰ M.G. Granino Cecere, Vestali non di Roma cit. 70

¹⁶¹ Attestazioni della presenza di collegi di vestali non romane si hanno, oltre che a *Bovillae*, anche a *Lavinium* e *Tibur*. Per aapprofondimenti si v. M.G. Granino Cecere, *Vestali non di Roma* cit. 69

¹⁶² M.G. Granino Cecere, *Nuovi documenti epigrafici da Bovillae*, in MGR. 16 (1991) 124 s.

¹⁶³ Dion. Hal. 2.65.1-2, Plut. Rom. 3.3.

ultime, venivano scelte tra le famiglie di maggior prestigio, come ci confermano due epigrafi rinvenute nei dintorni di *Bovillae*¹⁶⁴.

Invero, non va sottovalutato che il processo nell'ambito del quale avvenne la deposizione delle Vestali albane si svolge negli anni della crisi della repubblica. Ciò significa che, probabilmente, le sacerdotesse testimoniarono non in virtù di un privilegio assegnato loro in quanto Vestali, ma per prassi ormai consolidata. La testimonianza femminile era, infatti, generalmente ammessa già dal periodo tardo repubblicano.

Tuttavia, si può immaginare che Asconio abbia voluto sottolineare che avevano testimoniato proprio delle Vestali, per dare una maggiore autorevolezza alla deposizione.

Dunque, dal confronto tra il passo della vita di Numa composta da Plutarco, il richiamo di Asconio alla testimonianza delle *Virgines Albanae*, gli *Annales* di Tacito dove si parla di testimonianza delle Vestali come *vetus mos* e il riferimento alla *lex Horatia de Taracia virgine vestali*¹⁶⁵ contenuto nelle *Noctes Atticae* di Gellio e nella *Naturalis historia* di Plinio il Vecchio, si è ipotizzato¹⁶⁶ che la disposizione contenuta nell'editto del pretore assuma solo per il *Flamen Dialis* valore di divieto. Nessuna deroga, infatti, era prevista all'impossibilità di giurare per il sacerdote di Giove e, inoltre, nulla avrebbe potuto in qualche modo vincolare le sue attività.

Diversa, invece, era la situazione della Vestale, per la quale la disposizione dell'editto del pretore aveva tutto l'aspetto di un privilegio. E ciò perché alle Vestali non era vietato in assoluto il giuramento, infatti, potevano giurare di aver incontrato il condannato a morte. Tuttavia il pretore garantì di non imporre loro alcun giuramento coattivamente. E dunque giuramento sì, ma solo volontario.

In virtù di ciò, non era impedito loro di testimoniare, ma probabilmente sulla scorta delle considerazioni sulla purezza d'animo e sull'autorevolezza del collegio, la loro deposizione non era preceduta da alcun giuramento, come invece avveniva per gli altri testimoni.

¹⁶⁴ Per approfondimenti si v. M.G. Granino Cecere, Vestali non di Roma cit. 70 ss.

¹⁶⁵ V. anche infra pag. 22 e 44.

¹⁶⁶ F. Guizzi, Aspetti giuridici del sacerdozio romano cit. 185.

2. Gli officia virilia

D. 50.17.2 pr. (Ulp. 1 *ad Sab.*) Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt et ideo nec iudices esse possunt nec magistratum gerere nec postulare nec pro alio intervenire nec procuratores existere...

Questo notissimo passo di Ulpiano, contenuto nei *Digesta*, è una *summa* delle incapacità femminili in ambito pubblico¹⁶⁷ poiché enuncia il divieto per le donne di svolgere *officia civilia vel publica*¹⁶⁸. Le *feminae*, approfondisce il giurista, non possono svolgere le funzioni di giudici (*iudices*), né di magistrati (*magistratum*), né possono postulare, né possono *intervenire pro alio*, né tantomeno possono essere avvocati (*procuratores*).

Ulpiano non presenta questa limitazione come un'imposizione, come una prescrizione che se violata genera una sanzione. L'impiego dell'espressione «remotae sunt», infatti, sembra suggerire un oggettivo stato di fatto, ingiustificato, che permette un rinvio alla coscienza sociale e al dato esperienziale¹⁶⁹. Le donne non devono essere tenute lontane dagli uffici pubblici, esse lo sono di natura. È una conseguenza della loro condizione muliebre.

Per poter meglio comprendere, tuttavia, la portata di questa limitazione è necessario inquadrare il concetto di *officium*¹⁷⁰.

¹⁶⁷ Per l'età tardo antica, sulle limitazioni delle donne in pubblico si v. A. Arjawa, *Women and law* cit. 243 ss.

¹⁶⁸ L'origine del divieto d'ingerenza nei pubblici uffici, secondo Plut. *Comp. Lyc. et Num.* 3.10, è da attribuire a Numa, che per garantire alle matrone onore e dignità impose loro riserbo e impedì loro ogni ingerenza pubblica. V. supra cap. 1, § 1 e infra cap. 3, § 2.a.1.

¹⁶⁹ L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale* cit. 98 s n. 47.

¹⁷⁰ Sull'officium cfr., per tutti, E. Bernet, De vi atque usu vocabuli officii, (Vratislaviae 1930); F. Cancelli, Saggio sul concetto di officium in diritto romano, in RISG. 92 (1957–58) 351 ss.; Id., Nota preliminare sull'«officium civile», in Studi giuridici in memoria di F. Vassalli I (Torino 1960) 229 ss.; Id., s. v. «Ufficio», in ED. XLV (Milano 1992); J. Hellegouarc'h, Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la république (Paris 1963) 152 ss.; G. Negri, La clausola codicillare nel testamento inofficioso. Saggi storico-giuridici (Milano 1974) 199 ss.; 239 ss.; I. Cremades Ugarte, El officium en el derecho privado romano. Notas para su estudio (León 1988); J.L. Murga, El 'officium', in Iuris vincula. Scritti in onore di M. Talamanca VI (Napoli 2001) 1 ss.; E. STOLFI (cur.), Giuristi e officium. L'elaborazione giurisprudenziale di regole per l'esercizio del potere fra il II e III secolo d. C. (Napoli 2011). Sulle limitazioni v. N. Rampazzo, Quasi praetor non fuerit. Studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubblicana tra regola ed eccezione (Napoli 2008) 84 ss.

Officium è un termine proprio sia della morale che del diritto, che implica il concetto di dovere e ha come necessario presupposto la bilateralità o l'alterità. È stato spesso impiegato nella dottrina giuridica e ciò è dimostrato anche dalla circostanza che la giurisprudenza trattò degli officia varie opere da cui si può trarre qualche indicazione¹⁷¹.

Il termine in sé è molto diffuso tra gli autori di opere giuridiche e di opere letterarie e l'effetto principale di un uso così esteso è la dispersione di significati che oscura l'originario legame semantico. Il lemma *officium* serviva e si adattava e designare l'azione, o meglio un dovere, nei più vari settori della vita sociale romana e dunque si prestava a traslazioni e metonimie.

Non si rinviene quindi una definizione esaustiva nelle fonti benché si siano scritti numerosi trattati *de officiis* sia in generale che per specifici compiti e figure. Nemmeno Cicerone, nel *De officiis*, la sua ultima opera considerata come un testamento spirituale, colma questa mancanza. Invero, il grande oratore, criticando il suo modello Panezio, il filosofo stoico greco del II sec. a. C., per non aver definito l'*officium*, si propose di rimediarvi¹⁷². Tuttavia nessuna definizione si trova nel testo, non si sa se per lacuna o per dimenticanza¹⁷³.

È noto, tramite alcune citazioni di Festo¹⁷⁴, che Cincio, autore del III sec. a. C., abbia scritto un'opera *de officio iuris consulti*, dedicata all'attività del giurista.

Con Capitone, poi, il lemma si arricchisce di un ulteriore significato. Egli, infatti, scrisse un'opera dedicata all'*officium senatoris*, sui limiti di partecipazione del componente dell'assemblea senatoria alle funzioni dell'assemblea stessa e alle conseguenze sociali che ne derivano. Tuttavia quest'opera non sembra aver avuto grande successo in quanto solo una volta è richiamata in un'opera non giuridica¹⁷⁵, non è citata da alcun giurista né frammenti sono inseriti nei *Digesta* di Giustiniano.

¹⁷¹ A. Dell'Oro, *I libri de officio nella giurisprudenza romana* (Milano 1960) 17 ss.

¹⁷² Cic. de off. 1.7.1: Placet igitur, quoniam omnis disputatio de officio futura est, ante definire, quid sit officium, quod a Panaetio praetermissum esse miror. Si v. P. Cugusi (cur.), M.T. Cicerone, De officiis. Libro II con antologia dai libri I e III (Milano 1994) 97 s.

¹⁷³ E. Gabba, Per un'interpretazione politica del 'de officiis' di Cicerone, in Rendiconti dell'Accademia dei Lincei 34 (1979) 117-141.

¹⁷⁴ Fest. s. v. «nuncupata pecunia» L. 176: nuncupata pecunia est, ut ait Cincius in lib. II de officio iurisconsulti...; Fest. s. v. «sanates» L. 426: Cincius lib. II de officio iurisconsulti...
¹⁷⁵ Gell. 4.10; 5.8.

Vi è poi un Elio Tuberone che scrisse un'opera *de officio iudicis*. La notizia è giunta fino a noi grazie ad un passo delle *Noctes Atticae*¹⁷⁶

Gell. 14.2.20. Sed de his inquit et ceteris huiuscemodi iudicialis officii tractatibus et nos posthac, cum erit otium, dicere, quid sentiamus, conabimur et praecepta Aelii Tuberonis super officio iudicis, quae nuperrime legi, recensebimus.

Non si sa a quale dei due Tuberone ricordati da Pomponio¹⁷⁷, come *iurisconsulti*, sia da attribuire l'opera. Forse al più giovane perché scrisse molte opere, anche nel campo del diritto pubblico¹⁷⁸. Ma non può escludersi il più vecchio, dato il suo accertato stoicismo¹⁷⁹.

Nell'età degli Antonini le opere *de officio* si riferiscono sempre ai doveri delle cariche pubbliche, dei magistrati e dei funzionari. L'*officium* in questo periodo sembra strettamente connesso alla sfera di competenza di uno specifico potere in rapporto non solo all'organizzazione interna della carica, ma anche all'interesse che verso quella carica hanno i singoli: l'*officium* diviene quindi l'ambito nel quale si esplica l'attività di magistrato e di funzionario. Rappresenta ciò che la collettività si aspetta da quella carica.

Tuttavia, pur essendo il significato più comune, non è l'unico del lemma. Officium nasce come termine polisemico e rimane tale nel corso delle evoluzioni

¹⁷⁶ Il titolo dell'opera non è tramandato. Si v. V. Giuffrè, *Necessitas probandi. Tecniche processuali* e orientamenti teorici (Napoli 1984) 135 ss.; U. Vincenti, *Duo genera sunt testium. Contributo allo* studio della prova testimoniale nel processo romano (Padova 1989) 98 ss.; C. Cascione, *Tresviri* capitales. Storia di una magistratura minore (Napoli 1999) 201 ss.

¹⁷⁷ D. 1.2.2.40, 46 (Pomp. *lib. sing. ench*).

¹⁷⁸ D. 1.2.2.46 (Pomp. lib. sing. ench). ... Tubero doctissimus quidem habitus est iuris publici et privati et complures utriusque operis libros reliquit ... È lui l'autore del libro de officio iudicis secondo F. Wieacker, Römische Rechtsgeschichte I. Einleitung, Quellenkunde. Frühzeit und Republik (München 1988) 610 nt. 106, 667 nt. 28.

¹⁷⁹ C. Cascione, *Tresviri capitales* cit. 202; D. Nörr, *L'esperienza giuridica di Gellio ('Noctes Atticae' XIV 2). Filellenismo e tradizionalismo a Roma nei primi due secoli dell'impero [Atti dei convegni lincei. Convegno internazionale, Roma 27-28 aprile 1995] (Roma 1996) 40 e nt. 24; G. Broggini, '<i>Iudex arbiterve'*. *Prolegomena zum Officium des römischen Privatrichters* (Köln-Graz 1957) 220 nt. 8 (con ulteriore bibliografia). Di diverso avviso M. Bretone, *Tecniche e ideologie* cit. 286, secondo cui la «memorabile discussione sull'uso e il valore dei nomi» del più giovane Tuberone, riportata in D. 33.10.7.1-2 (Cels. 19 *dig.*), dimostrerebbe premesse filosofiche diverse dallo stoicismo.

dell'ordinamento romano. E una dimostrazione di ciò è data dall'impiego del termine nei *Digesta*.

Volendo semplificare, le accezioni di *officium* presenti nei *Digesta* possono riassumersi in:

- 1. Efficacia di una norma, D. 50.17.1 (Paul. 16 ad Plaut.)¹⁸⁰.
- 2. Funzioni organiche del corpo umano, D. 1.5.14 (Paul. 4 sent.)¹⁸¹.
- 3. Dovere naturale e morale di provvedere ai propri congiunti, D. 43.1.2.1 (Paul. 63 *ad ed.*)¹⁸².
- 4. Professione o mansione attinente a operazioni amministrative, es. D. 50.15.4.5 (Ulp. 3 *de cens.*)¹⁸³.
 - 5. Assistenza dei liberti, D. 38.1.1 (Paul. de var. lect.)¹⁸⁴.
- 6. Gestione d'interessi o patrimonio altrui, es. D. 49.14.46.7 (Herm. 6 *iur. epit.*)¹⁸⁵.
- 7. Apparato organico di una funzione pubblica, es. D. 1.18.6.5 (Ulp. 1 *opin*.)¹⁸⁶.

¹⁸⁰ Regula est, quae rem quae est breviter enarrat. Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat. Per regulam igitur brevis rerum narratio traditur, et, ut ait Sabinus, quasi causae coniectio est, quae simul cum in aliquo vitiata est, perdit **officium** suum.

¹⁸¹ Non sunt liberi, qui contra formam humani generis converso more procreantur: veluti si mulier monstrosum aliquid aut prodigiosum enixa sit. Partus autem, qui membrorum humanorum officia ampliavit, aliquatenus videtur effectus et ideo inter liberos connumerabitur.

¹⁸² Interdicta autem competunt vel hominum causa vel divini iuris aut de religione, sicut est «ne quid in loco sacro fiat» vel «quod factum est restituatur» et de mortuo inferendo vel sepulchro aedificando. Hominum causa competunt vel ad publicam utilitatem pertinentia vel sui iuris tuendi causa vel officii tuendi causa vel rei familiaris. Publicae utilitatis causa competit interdictum «ut via publica uti liceat» et «flumine publico» et «ne quid fiat in via publica»: iuris sui tuendi causa de liberis exhibendis, item de liberto exhibendo: officii causa de homine libero exhibendo: reliqua interdicta rei familiaris causa dantur. È controversa la possibilità che la madre si occupasse dei propri figli impuberi. Sul punto si v. T. Masiello, La donna tutrice. Modelli culturali e prassi giuridica fra gli Antonini e i Severi (Napoli 1979) in part. 93 ss.; L. Gagliardi, La madre tutrice e la madre ἐπακολουθήτρια: osservazioni sul rapporto tra diritto romano e diritti delle province orientali, in Index 40 (2012) 423 ss.

¹⁸³ In servis deferendis observandum est, ut et nationes eorum et aetates et officia et artificia specialiter deferantur.

¹⁸⁴ Operae sunt diurnum officium.

Actores, qui aliquod **officium** gerunt, in bonis quae distrahunt procuratores venundare inconsultis principibus prohibentur, et, si veneant, venditio nullas vires habebit.

¹⁸⁶ Ne tenuis vitae homines sub praetextu adventus **officiorum** vel militum, lumine unico vel brevi suppellectili ad aliorum usus translatis, iniuriis vexentur, praeses provinciae providebit.

La categoria più ampiamente elaborata dalle opere della giurisprudenza sull'officium, e dunque maggiormente presente anche nei *Digesta* di Giustiniano, è quella dell'officium civile.

Quando il termine *officium* si accompagna all'aggettivo *civilis*, si riferisce a ciò che è proprio del *civis* in relazione agli altri *cives* e alla *civitas*. Nel suo primo significato, quindi, si avvicina molto all'ambito semantico dell'aggettivo *publicus*, mantenendo tuttavia un valore più ampio e generale poiché indica quella gamma di attività di vita pubblica, che non attiene all'ordinamento e alla funzione della *res publica*, ma che ha un rilievo generale, che supera l'individuo e riguarda quest'ultimo in rapporto alla collettività.

Invero, taluno ha pensato¹⁸⁷ che la categoria di *officium civile* sia stata costruita in ragione dell'esclusione delle donne, per questo si parlò più spesso di *officium virile*, ma non ogni *officium virile* era anche *civile* (è il caso ad esempio dell'*argentarius*).

«Le donne erano tenute lontane dai 'doveri civili' che portavano ancora il nome di 'doveri maschili': in diritto privato come in diritto pubblico cittadinanza e mascolinità si confondevano quando l'azione di un soggetto, superando la propria persona e il proprio patrimonio, raggiungeva altri grazie alla capacità di ciascuno ad agire a nome di un terzo. Questo è precisamente il dominio elargito dagli *officia* vietati alle donne: ci si trova la rappresentanza, la tutela, l'intercessione, la procura, la postulazione per altri e infine l'azione legale, quando l'interesse perseguito non era quello del richiedente ma quello della comunità politica (come la pubblica accusa o l'azione popolare)»¹⁸⁸. Con queste parole Thomas suggerisce che sotto il velo del divieto si nasconde una sorta di tradizionale sfiducia nei confronti dell'operato femminile.

La donna non è ritenuta capace di gestire situazioni che implicano interessi altrui, può però occuparsi dei suoi affari, se questi non danneggiano altri. Ciò sarà poi confermato da una costituzione di Settimio Severo del 207 d. C. 189 che stabilirà

¹⁸⁷ F. Cancelli, s. v. «ufficio» cit. 609. DNP. 9, 1119 s. v. «officium».

¹⁸⁸ Così Y. Thomas, La divisione dei sessi nel diritto romano cit. 164.

¹⁸⁹ C. 2.12.4: Quia absente te iudicatum dicis, aequum est restitui tibi causae defensionem: nec oberit tibi, quod uxor tua interfuit iudicio aut etiam adquievit sententiae, cum aliena negotia per mulieres non aliter agi possunt, nisi in rem suam et proprium lucrum mandatae sunt eis actiones. Sev. e Ant. Aa. Saturnino (a. 217).

che alle donne non possono essere affidati affari altrui, a meno che non perseguano il proprio interesse e il proprio guadagno.

Se si ricongiungono le modalità d'intervento che confluiscono nella nozione di *officium* civile e virile, non può non notarsi, tuttavia, una struttura comune: l'azione, l'*officium*, è normalmente in favore di altri. L'esempio più semplice è chiaramente quello della rappresentanza in giudizio. Allo stesso principio risponde la funzione di accusatore. E allora diventa agevole comprendere l'eccezione al divieto di proporsi come accusatrici, quando devono vendicare i più prossimi parenti¹⁹⁰.

In quest'ottica appare interessante indagare i casi di quelle donne che sfuggirono alle strette maglie di questo divieto, appropriandosi di *officia virilia*.

Che queste esclusioni siano un principio tradizionale risulta da un altro passo dei *Digesta*, riconducibile al giurista Paolo. Si tratta di D. 5.1.12.2 (Paul. 17 *ad ed.*)¹⁹¹ secondo cui le donne devono essere escluse *moribus* dalle funzioni di giudice.

Tuttavia questo rinvio ai *mores* è spesso generico e formale e non spiega a fondo la *ratio* originaria, reale. Forse, la motivazione è che si riconosce alle donne una forza «erotico-riproduttiva»¹⁹² che può essere inquadrata e controllata dalla società¹⁹³ attraverso degli istituti giuridici (ad esempio la tutela o il parziale divieto di *postulatio*¹⁹⁴) perché costituiscono potenziali eversori della società creata dai *patres*. Possono diventare forti in senso sociale, come lo divenne ad esempio Ortensia che diede voce all'*ordo matronarum*¹⁹⁵.

¹⁹⁰ È questa una eccezione che introdotta, nel 293 d. C., da Diocleziano e Massimiano e confluita in C. 9.1.12. De crimine quod publicorum fuerit iudiciorum mulieri accusare non permittitur nisi certis ex causis, id est si suam suorumque iniuriam persequatur, secundum antiquitus statuta tantum de quibus specialiter eis concessum est non exacta subscriptione.

¹⁹¹ Sul passo v. pag. 93.

¹⁹² Così L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale* cit. 79 n. 192.

¹⁹³ Su questi argomenti si v. P. Grimal, À propos du Truculentus. L'antiféminisme de Plaute, in REL. 47 (1969); D. Briquel, Tarente, Locres, les Scythes, Théra, Rome: précédents antiques au thème de l'amant de Lady Chatterly? in MEFRA. 86 (1974); L. Minieri, Vini usus feminis ignotus, in Labeo 28 (1982).

¹⁹⁴ In questo senso, allora si può agilmente immaginare che le restrizioni imposte agli impuberi hanno la stessa *ratio* di controllo a garanzia dell'originaria costituzione patriarcale. ¹⁹⁵ V. infra cap. 2, § 1.b.3.

A ben vedere la rappresentazione della donna negli scrittori romani più antichi, infatti, è improntata a modelli di furbizia, costanza e intelligenza che sono ben lontani dalla figura della *mulier* che fila la lana, pia, fedele¹⁹⁶.

 196 L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale* cit. 79 n. 192, 99 n. 51. Sul ruolo e sul genere femminile si v. anche la bibliografia della nota 1.

• 2.1 Le donne avvocato

a. L'attività di rappresentanza processuale

Il concetto di rappresentanza processuale¹⁹⁷, inteso come sostituzione necessaria in giudizio, nel mondo romano si affermò molto lentamente.

È il pretore con l'editto perpetuo che introduce il titolo *De cognitoribus et procuratoribus et difensoribus*¹⁹⁸, dando sostanzialmente il via alla tradizione che porterà questa materia nel *Codex Theodosianus* (2.12 *De cognitoribus et procuratoribus*), nel *Codex* giustinianeo (2.12 *De procuratoribus*) e nei *Digesta* (3.3 *De procuratoribus et defensoribus*).

Per indicare i difensori in giudizio, durante l'età repubblicana si iniziarono a distinguere le figure processuali¹⁹⁹. In particolare, il *cognitor*, il *procurator* e il *defensor* assumevano nel processo privato la rappresentanza processuale del *dominus litis*, ossia il titolare della pretesa fatta valere in giudizio. Invece l'*orator*, il *patronus* e l'*advocatus* si differenziavano per la funzione. In particolare l'*advocatus* compare nel commentario all'editto di Ulpiano, come rappresentante necessario in favore del soggetto incapace di postulare²⁰⁰. Ciò può desumersi dalle clausole edittali che si occupavano del divieto di postulare *pro aliis*, della sostituzione del *cognitor* o di *agere alieno nomine* Queste clausole erano diverse perché il nome del postulante non appariva nella formula, la *condemnatio* non era pronunciata nei suoi confronti e, infine, il postulante, nel processo civile, non partecipava alla *litis contestatio*²⁰¹.

Lo Pseudo Asconio fornisce una lapidaria spiegazione della funzione attribuita dall'editto all'advocatus.

¹⁹⁷ Per un inquadramento del rappresentante processuale si v. M. Kaser, K. Hackl, *Das römische Zivilprozessrecht* (München 1996) 60 ss.; F. Giumetti, *Per advocatum defenditur. Profili ricostruttivi dello status dell'avvocatura in Roma antica* (Napoli 2017); M.L. Biccari, *Dalla pretesa giudiziale alla narratio retorica (e viceversa). Spunti di riflessione sulla formazione dell'avvocato romano e la sua azione* (Torino 2017); A. Castro Sáenz, *Greges togatorum: orator, togatus, advocatus*, in *Index* 46 (2018) icdp.

¹⁹⁸ O. Lenel, Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung³ (Leipzig 1927) 86 ss.; A.F. Rudorf, Edicti Perpetui quae reliqua sunt (Leipzig 1869, rist. Pamplona 1997) 47 ss.

¹⁹⁹ G. Pugliese, *Il processo civile romano* cit. 310 ss.

²⁰⁰ D. 3.1.1.4 (Ulp. 6 ad ed.).

²⁰¹ Così G. Pugliese, *Il processo civile romano* cit. 304 ss.

Ps. Ascon. *in div. Caec*. 11. Qui defendit alterum in iudicio aut patronus dicitur, si orator est; aut advocatus, si aut ius suggerit aut praesentiam suam commodat; aut procurator, si absentis negotium suscipit; aut cognitor, si praesentis causam novit et sic tuetur ut suam.

Dal commento che lo Pseudo Asconio redige alla *Divinatio in Q. Caecilium* di Cicerone emerge che il *patronus* è un oratore che pronuncia il discorso al posto del suo assistito, mentre l'*advocatus* è colui che fornisce la consulenza legale o appoggia un amico con la sua presenza. Il *cognitor*, poi, sostiene la causa di altri, che sono presenti al processo e sui quali poi ricadono gli effetti della sentenza finale. Quest'ultimo aspetto distingue il *cognitor* dal *procurator*, che nell'accezione giudiziale indica colui che si sostituisce alla parte processuale al punto da subire gli effetti della sentenza.

Tale affermazione può essere meglio compresa se integrata con un passo di Ulpiano, inserito nei *Digesta*

D. 3.1.1.2 (Ulp. 6 *ad ed*.). Postulare autem est desiderium suum vel amici sui in iure apud eum, qui iurisdictioni praeest, exponere: vel alterius desiderio contradicere.

L'attività del postulare assume una doppia prospettiva²⁰²: da una parte quella immediatamente imputabile al postulante, dall'altra quella in cui il postulante agisce per soggetti terzi che non possono autonomamente avanzare le loro pretese.

Non tutti erano legittimati a presentarsi davanti al tribunale pretorio in prima persona perché, secondo quanto afferma Ulpiano nel suo commentario *ad edictum*, il pretore tutelava il decoro e la dignità della sua carica attraverso la limitazione della facoltà di instaurare un giudizio innanzi a lui.

²⁰² F. Giumetti, *Per advocatum defenditur* cit. 27.

D. 3.1.1 pr. (Ulp. 6 *ad ed*.): Hunc titulum praetor proposuit habendae rationis causa suaeque dignitatis tuendae et decoris sui causa, ne sine delectu passim apud se postuletur.

Il *decor* e la *dignitas*, oltre ad alcune motivazioni pratiche come l'impossibilità di ascoltare il decreto pretorio per il sordo²⁰³, sono alla radice del diverso atteggiarsi del divieto di *postulatio*, che non era per tutti assoluto. E in particolare, quest'ultimo era modulato in tre gradi: il divieto assoluto²⁰⁴, il divieto con eccezione del giudizio instaurato nel proprio interesse²⁰⁵ e il divieto con l'eccezione della *postulatio* in favore di soggetti determinati e '*pro se*'²⁰⁶.

L'editto del pretore aveva, in questo modo, razionalizzato la materia a fronte di un originario disordine²⁰⁷ quasi naturale per la funzione, ancora dai lineamenti incerti, di avvocato.

b. Donne che difesero innanzi a magistrati cause pro se e pro aliis

Il rapporto tra donne e diritto, normalmente, è un rapporto silenzioso. La società romana, infatti, le vuole ascoltatrici, non interlocutrici²⁰⁸. Le *mulieres* non erano considerate capaci di adoperare la parola in quanto la trasformavano in

²⁰³ D. 3.1.1.3 (Ulp. 6 ad ed.)

²⁰⁴ Per i minori di diciassette anni e i sordi, D. 3.1.1.3 (Ulp. 6 ad ed.): Initium autem fecit praetor ab his, qui in totum prohibentur postulare. in quo edicto aut pueritiam aut casum excusavit. pueritiam: dum minorem annis decem et septem, qui eos non in totum complevit, prohibet postulare, quia moderatam hanc aetatem ratus est ad procedendum in publicum, qua aetate aut paulo maiore fertur Nerva filius et publice de iure responsitasse. propter casum surdum qui prorsus non audit prohibet apud se postulare: nec enim erat permittendum ei postulare, qui decretum praetoris exaudire non poterat, quod etiam ipsi erat periculosum futurum: nam non exaudito decreto praetoris, quasi non obtemperasset, poena ut contumax plecteretur.

²⁰⁵ Per i minorati fisici, le donne e coloro che avevano tenuto una condotta turpe, D. 3.1.1.5 (Ulp. 6 ad ed.): Secundo loco edictum proponitur in eos, qui pro aliis ne postulent: in quo edicto excepit praetor sexum et casum, item notavit personas in turpitudine notabiles...

²⁰⁶ D. 3.1.1.7 (Ulp. 6 ad ed.): Ut initio huius tituli diximus, tres ordines praetor fecit non postulantium: quorum hic tertius est, quibus non in totum denegat postulandi facultatem, sed ne pro omnibus postularent: quasi minus deliquerint quam hi qui superioribus capitibus notantur. Tra questi gli infami, come si evince da D. 3.1.1.8 (Ulp. 6 ad ed.).

²⁰⁷ C. Giachi, *Il commento di Ulpiano all'editto de postulando*, in E. Stolfi (cur.), *Giuristi e officium*. *L'elaborazione giurisprudenziale di regole per l'esercizio del potere fra il II e III secolo d. C.* (Napoli 2011) 215 ss.

Al pari della dea Tacita Muta o della dea Angerona, v. E. Cantarella, *Tacita Muta. La donna nella città antica* (Roma 1985) 51 ss.

chiacchiera, in pettegolezzo²⁰⁹. E ciò era accettabile se avveniva in campo privato ma diventava grave quando avevano l'ardire di utilizzare «la parola maschile: quella politica, quella pubblica, quella insomma riservata agli uomini»²¹⁰.

Titinio, un poeta, un comico romano, di cui non si hanno notizie storiche certe²¹¹, scrisse una commedia che si chiama «*Iurisperita*», di cui rimane soltato il titolo. Ovviamente è molto probabilmente che si trattasse di una presa in giro di una donna che si atteggiava in quelle tipiche attività del giurista romano. Doveva essere una donna un po' petulante che avendo delle conoscenze o forse dando a vedere di possedere delle conoscenze giuridiche influenzava o dava pareri a uomini.

Ma al di fuori delle commedie, a Roma alcune donne s'interessarono davvero di diritto e diventarono protagoniste sulla scena pubblica²¹². E questo era un evento talmente straordinario che Valerio Massimo, momorialista che visse tra il I sec. a. C. e il I sec. d. C., decise di dedicare un celebre libro dei *Factorum et dictorum memorabilium* alle *mulieres* che discussero cause *apud magistratus pro se aut pro aliis*.

In queste pagine il memorialista racconta in modo estremamente sintetico le vicende che videro coinvolte con ruoli di assoluto primo piano Mesia Sentinate, Carfania e Ortensia.

Delle ultime due matrone abbiamo tracce anche attraverso l'opera di altri autori²¹³, ma tutte le fonti sostanzialmente concordano sul fatto che queste donne sfuggirono alle maglie della tipologia di *mulier* relegata al ruolo di moglie fedele e sottomessa che fila la lana²¹⁴. Costoro erano *mulieres viriles*²¹⁵, donne sì emancipate, per motivi diversi, ma anche donne che conformemente alla loro natura erano incapaci di moderare i loro istinti e le loro passioni.

²⁰⁹ V., ad esempio, l'aneddoto che racconta Plut. *Publ.* 5.15.

²¹⁰ E. Cantarella, *Tacita Muta* cit. 57.

²¹¹ successivo a Plauto ma antecedente a Terenzio

²¹² F. Lamberti, 'Sub specie feminae virilem animum gerere': sulla presenza delle donne romane in ambito giudiziario, in E. Höbenreich, V. Kühne, F. Lamberti, El Cisne II. Violencia, proceso y discurso sobre género (Lecce 2012) 189 ss.; Ead., La mujer 'actora' en el proceso en Roma antigua. Algunos ejemplos, in B. Periñan, M. Guerrero (ed.), Persona, Derecho y Poder en perspectiva histórica (Granada 2014) 15 ss.

²¹³ V. infra cap. 2 § 1.b.2 e §1.b.3.

²¹⁴ V. supra Introduzione.

²¹⁵ È un ossimoro che fa la sua comparsa nei testi cristiani. V. Viparelli, *Donne avvocato a Roma (Val. Max. 8.3)*, in *Fides Humanitas Ius* VIII (Napoli 2007) 5844.

Tuttavia, esse non erano espressione di un netto antagonismo tra i sessi. Non si contrapponevano al *vir*, in quanto nella *mulier virilis* convivevano sia la virilità e che la femminilità. La loro vicinanza al genere maschile fece sì che la loro immagine non mettesse mai in crisi la superiorità maschile. L'elemento maschile riassorbiva e inglobava quello femminile. Infatti una donna, pur restando tale, può somigliare ad un uomo nel bene ma può superarlo nella degenerazione dei vizi²¹⁶. La donna emancipata non mostrava *muliebris impotentia*, anzi, al contrario, era intrigante, ambiziosa e non di rado lussuriosa. Era sostanzialmente un pericolo per il magistrato.

Non è forviante, allora, immaginare che la parziale interdizione all'avvocatura per le donne, fosse in parte ideologicamente motivata dall'esigenza di evitare che l'integrità (*dignitas*, *decor*) del magistrato fosse corrotta dalle armi di seduzione femminile. Tale ipotesi è stata formulata da Labruna che si domandava se «il pretore non volle precludere completamente a sé ed ai suoi successori la possibilità di essere in avvenire inquietato». Invero, secondo Labruna, però il motivo del divieto per le donne di postulare *pro aliis* deve «riallacciarsi, probabilmente, alle antiche considerazioni di assoluta incapacità muliebre, temperate dalla concessione alle donne di *pro se verba facere*»²¹⁷.

L'introduzione della rubrica dell'opera di Valerio Massimo mostra chiaramente quale sia la posizione dell'autore riguardo le donne che parlavano in pubblico:

8.3 pr. Ne de his quidem feminis tacendum est, quas condicio naturae et verecundia stolae ut in foro et iudiciis tacerent cohibere non valuit²¹⁸.

²¹⁷ L. Labruna, *Un editto per Carfania?*, in *Synteleia V. Arangio-Ruiz* I (Napoli 1964) 420 [= *Adminicula*³ (Napoli 1995) 167 ss.]. per approfondimenti v. infra cap. 2 § 1.b.2.

²¹⁶ V. Viparelli, *Donne avvocato a Roma* cit. 5844.

²¹⁸Su cui v. anche pag. 18 e 70. Liv. 34.1.5 in modo simile censura i disordini provocati dalle donne per l'approvazione della lex Oppia. Inoltre, cfr. Val. Max. 3.8.6 (*prisca consuetudo, verecundia*); D. 3.1.1.5 (Ulp. 6 *ad ed.*), (*pudicitia*); C. 8.37.14.1 (*naturalis pudor*); I. 1.26.3 (*sexus verecundia*). Tutti questi testi indicano che il tabù si protrasse per lungo tempo. La risalenza del principio è invece testimoniata da Plut. *Num.* 3.6, che racconta come una donna che si presentò nel foro in qualità di avvocato, indusse il Senato alla consultazione di un oracolo.

Secondo Valerio Massimo sono degne di nota, sono memorabili, le donne che nonostante il *decus matronale* e la *verecundia stolae*, presero la parola nel foro e nei tribunali²¹⁹. Tra queste vi sono Mesia Sentinate, C. Arfania e Ortensia. Di queste tre matrone le prime due osarono prendere la parola per difendere se stesse, Ortensia, invece, difese con successo le donne più ricche della città alle quali i triumviri avevano deciso d'imporre una tassazione in denaro per partecipare alle spese militari.

Ciò che le accomuna è il rimprovero morale che sembra trasparire dalle parole di Valerio Massimo. Un rimprovero dovuto all'audacia dimostrata da queste signore che per presentarsi in tribunale, hanno messo da parte il *pudor* che imponeva alle donne di non occupare *officia virilia*²²⁰.

b.1 Maesia Sentinas

Apre la rubrica dedicata alle *mulieres* che discussero cause *apud magistratus pro se aut pro aliis*, Mesia Sentinate²²¹, che si difese vittoriosamente dinnanzi al pretore.

Val. Max. 8.3.1. Mesia Sentinas rea causam suam, L. Titio praetore iudicium cogente, maximo populi concursu egit, motusque omnes ac numeros defensionis non solum diligenter sed etiam fortiter executa, et prima actione et paene cunctis sententiis liberata est. Quam, quia sub specie feminae virilem animum gerebat, Androgynen appellabant.

La storia di Mesia è la storia di una donna abile che si guadagnò l'assoluzione con una sentenza pressoché unanime (*paene cunctis*). E ciò, peraltro, avvenne in presenza di un pubblico numeroso (*maximo populi concursu*), che è in

²¹⁹ Si v. C. Cascione, *Matrone «vocatae in ius»: tra antico e tardoantico*, in *Index* 40 (2012) 238 ss. ²²⁰ V. supra cap. 2.

²²¹ Su Mesia si v., per tutti, A.J. Marshall, *Roman ladies on trial: the case of Maesia of Sentinum*, in *Phoenix* 44/1 (1990) 46-56; F. Cavaggioni, *Mulier rea. Dinamiche politico-sociali nei processi a donne nella Roma repubblicana* (Venezia 2004) 155-161.

qualche modo misura della straordinarietà della situazione²²² e della insolita natura della donna.

Dal lessico utilizzato nel passo è possibile desumere che il contesto in cui Mesia prende la parola è quello di una *quaestio* criminale presieduta dal pretore L. Tizio²²³ (che permette di collocare la vicenda nella prima metà del I secolo a.C.²²⁴).

Valerio Massimo, innanzitutto, qualifica Mesia come *rea*, termine indissolubilmente legato alla procedura criminale, che indica colui che deve essere giudicato, ossia l'imputato. Inoltre, la presenza del pretore e la circostanza che la sentenza quasi unanime (*cunctis sententiis*) di assoluzione (*liberata est*) sia stata emanata all'esito della *prima actio* induce a pensare che la donna si sia difesa davanti ad una *quaestio* specializzata²²⁵ tipica dell'ultima fase repubblicana. Invero non tutti ammettono che le donne potessero essere giudicate col sistema delle *quaestiones*. Qualche dubbio si è posto in relazione ad un passo della Pro Cluentio di Cicerone.

54.148. Nunc quid agatur et quid abs te iuris constituatur vide. Iubet lex ea, qua lege haec quaestio constituta est, iudicem quaestionis, hoc est Q. Voconium, cum eis iudicibus qui ei obvenerint – vos appellat, iudices – quaerere de veneno. In quem quaerere? Infinitum est: QUICUMQUE, FECERIT, VENDIDERIT, EMERIT, HABUERIT, DEDERIT. Quid eadem lex statim adiungit? recita. DEQUE EIUS CAPITE QUAERITO. Cuius? qui coierit, convenerit? Non ita est. Quid ergo est? dic. QUI TRIBUNUS MILITUM LEGIONIBUS QUATTUOR PRIMIS, QUIVE QUAESTOR, TRIBUNUS PLEBIS – deinceps

²²² F. Cavaggioni, Mulier rea cit. 158.

²²³ F. Münzer, s.v. «*Titius*», in *PWRE*. VI a2 (1937) 1558 che lo identifica come probabile padre del console del 31 a. C.; E.S. Gruen, *The last generation of the roman republic* (Berkeley 1974) 171, 177, 511, invece, ipotizza possa essere il padre del pretore del 50 a. C.; D.R. Shackleton-Bailey, *Cicero: epistulae ad familiares* (Cambridge 1977) 2.533, inquadra il Tizio a cui fa rifermento Cicerone nelle *Epistulae ad familiares* con L. Tizio, padre del pretore del 31 a. C.; tuttavia, anche Plinio nella sua *Naturalis historia* 31.8.11, fa riferimento ad un Tizio pretore che a causa di una malattia aveva il volto simile ad una statua di marmo.

²²⁴ A.J. Marshall, Roman ladies on trial cit. 47.

²²⁵ Sulle *quaestiones perpetuae* si v. per tutti B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*² (Milano 1998) 103 ss., per lo svolgimento del processo 165 ss.

omnes magistratus nominavit - QUIVE IN SENATU SENTENTIAM DIXIT, DIXERIT. Quid tum? QUI EORUM COIT, COIERIT, CONVENIT, CONVENERIT, QUO QUIS IUDICIO PUBLICO CONDEMNARETUR. 'Qui eorum': quorum? videlicet, qui supra scripti sunt. Quid interest utro modo scriptum sit? Etsi est apertum, ipsa tamen lex nos docet. Ubi enim omnes mortales adligat ita loquitur, QUI VENENUM MALUM FECIT, FECERIT: omnes viri, mulieres, liberi, servi in iudicium vocantur. Si idem de coitione voluisset, adiunxisset: QUIVE, COIERIT. Nunc ita est: DEQUE EIUS CAPITE QUAERITO OUI MAGISTRATUM **HABUERIT INVE SENATU** SENTENTIAM DIXERIT, QUI EORUM COIT, COIERIT.

Cicerone si sta occupando della legge Sillana istitutiva della *questio de* sicariis et veneficis²²⁶, ed in particolare sta spiegando che chiunque (*quicumque*) abbia preparato, venduto, comprato, posseduto o fornito veleno, può essere processato dinnanzi ad una *quaestio*. E *quicumque* è, poi, chiarito con «tutti gli uomini e le donne, liberi o schiavi (*omnes viri*, *mulieres*, *liberi*, *servi*)».

Su questo passo la dottrina ha discusso ampiamente. Zumpt²²⁷ ha ipotizzato che grazie a questa legge si sia superata la regola secondo la quale erano chiamati a rispondere dinnanzi ad una *quaestio* criminale solo liberi e cittadini, tra *«quicumque»* andavano considerate anche le donne. Costa²²⁸, nel criticare l'opinione di Zumpt, ritiene invece che Cicerone si sia servito di un'iperbole per contrapporre la limitatezza di coloro che possono essere chiamati a rispondere d'aver cooperato ad una condanna ingiusta, all'illimitatezza di coloro che possono essere chiamati a rispondere di veneficio o di fabbricazione, detenzione e vendita di veleni. Invero, non è da trascurare anche il fatto che nonostante la *lex Cornelia de sicariis et veneficis* abbia permesso di processare le donne, non necessariamente

²²⁶ G. Rotondi, *LPPR*. 357 s.

²²⁷ A. W. Zumpt, Das Criminalrecth der Römischen Republik (Berlin 1869) 6 s.

²²⁸ E. Costa, *Cicerone giureconsulto* (Bologna 1927; rist. Roma 1964) 121 s., in particolare p. 122 n. 4

spianò la strada ad una generale legittimazione passiva femminile in tutti i giudizi criminali.

Marshall, però, sostiene che proprio la vicenda di Mesia confermerebbe questa apertura. «The case of Maesia ... merits particular attention if it challenges the principle of women's exclusion from the quaestio system»²²⁹. Sarebbe, così, provato un ruolo delle donne come partecipanti attive al processo.

Taluno²³⁰ ha dubitato della storicità della vicenda di Mesia, sulla scorta del fatto che fosse difficile assolvere pienamente un imputato in un'unica *actio*. Tuttavia è molto probabile che Valerio Massimo abbia attinto i suoi fatti memorabili da delle raccolte di sentenze, che fungevano da precedenti giurisprudenziali, compilate da avvocati o oratori durante il tardo periodo repubblicano. Ciò si deduce dalla menzione precisa del nome e prenome del pretore²³¹, nome che tuttavia non ci fornisce ulteriori indicazioni temporali.

Tuttavia, nonostante ciò, sembra che il memorialista voglia sottolineare non tanto la violazione di una regola processuale, infatti nessun divieto impediva alle *mulieres* di difendersi in giudizio, quanto la rottura di un tabù sociale ed è per questo che il lessico utilizzato censura la condotta morale e non quella processuale di Mesia. Il passo, inoltre, esalta le doti e il livello di competenza retorica di Mesia, in quanto riporta che si difese non solo in modo accurato (*diligenter*), ma anche valorosamente (*fortiter*). L'istruzione di questa matrona è indice del fatto che era parte dell'*upper class* romana e che certamente, laddove l'avesse voluto, non le sarebbe mancata l'assistenza maschile.

Secondo taluno²³², tuttavia, la circostanza che si sia difesa da sola, non sarebbe frutto di una libera scelta, ma, al contrario, deriverebbe da un'impossibilità di trovare un avvocato. E ciò sarebbe un indizio che permetterebbe di collocare la

²²⁹ A.J. Marshall, Roman ladies on trial cit. 50 s.

²³⁰ F. Schulz, *History of Roman Legal Science*² (Oxford 1953) 93; A. Watson, *Law Making in the Later Roman Republic* (Oxford 1974) 172; per i casi precedenti al 59 a. C. si v. B.A. Marshall, *A Historical Commentary on Asconius* (Columbia, Miss. 1985) 41, 55-57. Sulla storicità delle fonti di Valerio Massimo v. R. Helm, s.v. «*Valerius Maximus*», in *PWRE*. VIII.1 (1955) 90 ss; C. Bosch, *Die Quellen des Valerius Maximus* (Stuttgart 1929) *passim*; A. Ramelli, *Le fonti di Valerio Massimo*, in *Athenaeum* 14 (1936) 117; G. Maslakov, *Valerius Maximus and Roman Historiography. A Study of the exempla Tradition*, in *ANRW*. 1132.1 (1984) 437.

²³¹ A.J. Marshall, Roman ladies on trial cit. 48.

²³² A.J. Marshall, Roman ladies on trial cit. 47 s.

vicenda in un contesto sociale di sconvolgimento politico, lo stesso nel quale si suole inquadrare la storia di Carfania²³³.

Certo è che tanta competenza, così inusuale per una donna, non poteva passare inosservata²³⁴, anzi meritava di essere giustificata in qualche modo. E per questo Valerio Massimo non esita a riportare un soprannome che sarebbe stato affibbiato alla donna: Androgina (*Androgynen appellabant*). Un nomignolo polisemico, che attesta da una parte l'animo virile di Mesia (*sub specie feminae virilem animum gerebat*), e dall'altra dà conto della convinzione degli antichi che il tribunale è un luogo per uomini e la donna che lo frequenta, e ne esce perfino vittoriosa, altro non può essere che un uomo sotto mentite spoglie²³⁵.

Probabilmente il memorialista maschera con la *communis opinio*, un biasimo anche personale, un rimprovero larvato a Mesia, colpevole di aver usurpato un campo riservato ai soli uomini²³⁶.

Il lessico che utilizza Valerio Massimo per descrivere le modalità con cui Mesia si è difesa (fortiter, diligenter) richiama un modello comportamentale che denota chiaramente razionalità²³⁷. Ella era colta, capace di utilizzare le armi della retorica in modo da strappare un'assoluzione ad una corte maschile che, molto probabilmente, doveva essere «a dir poco sconcertata dalla sua audacia»²³⁸. Tuttavia, non sembra essere di natura ribelle. È coraggiosa, ma non è una provocatrice intenta a scandalizzare i suoi interlocutori. Anche perché probabilmente un processo penale non è il luogo migliore per compiere una provocazione. Il rischio di condanna è troppo elevato. E allora si rafforza il convincimento secondo cui Mesia, donna rispettabile, fu dall'indisponibilità di parenti e amici a comparire personalmente davanti al pretore, forse a causa di un difficile momento politico.

²³³ V. infra cap. 2 § 1.b.2 Carfania

²³⁴ F. Lamberti, Mulieres e vicende processuali fra repubblica e principato cit. 244 s.

²³⁵ A.J. Marshall, Roman ladies on trial cit. 46.

²³⁶ F. Lamberti, *Mulieres e vicende processuali fra repubblica e principato: ruoli attivi e 'presenze silenziose'*, in *Index* 40 (2012) 245. *Contra* T.J. Chiusi, *La fama nell'ordinamento romano. I casi di Afrania e Lucrezia*, in *Storia delle donne* 6/7 (2010/2011) 95 secondo cui «Mesia viene ricordata positivamente da Valerio Massimo per essersi difesa con successo – come egli sottolinea – con ingegno maschile»

²³⁷ V. Viparelli, *Donne avvocato a Roma* cit. 5847.

²³⁸ E. Cantarella, *Passato prossimo* cit. 93.

b.2 Carfania

• b.2.1 Il caso e le ragioni del divieto di postulatio pro aliis

Diversa è, invece la situazione di Carfania che, secondo quanto riportano le fonti, non era affatto una donna rispettabile. Le descrizioni del caso sono, forse, due. La più violenta è quella di Valerio Massimo:

Val. Max. 8.3.2 Carfania vero Licinii Bucconis senatoris uxor prompta ad lites contrahendas, pro se semper apud praetorem verba fecit, non quod advocatis deficiebatur, sed quod inpudentia abundabat. Itaque inusitatis foro latratibus adsidue tribunalia exercendo muliebris calumniae notissimum exemplum evasit, adeo ut pro crimine improbis feminarum moribus Carfaniae nomen obiciatur. Prorogavit autem spiritum suum ad C. Caesarem iterum <P.> Seruilium consules: tale enim monstrum magis quo tempore extinctum quam quo sit ortum memoriae tradendum est.

Il memorialista presenta questa donna come sempre pronta a contrarre liti (prompta ad lites contrahendas)²³⁹. Ella comparve davanti al pretore, cosa che era già di per sé un po' particolare, semper, e non perché le mancassero gli avvocati (non quod advocatis deficiebatur). Infatti, Valerio Massimo c'informa che era la moglie di un senatore. Tuttavia, null'altro si sa dell'identità del marito di Carfania se non il nome: Licinio Buccone. Probabilmente al nome gentilizio (Licinius) Valerio Massimo affianca il soprannome ridicolo che verosimilmente gli era stato affibbiato a causa del comportamento licenzioso della moglie²⁴⁰. Dunque ella era,

²³⁹ Il termine *lis* è spiegato da Varr. *lL*. 7.93 (...quibus res erat in controversia, ea vocabatur lis: ideo in actionibus videmus dici «quam rem sive litem dicere oportet») e in D. 50.16.36 (Ulp. 23 ad ed.: «Litis» nomen omnem actionem significat, sive in rem sive in personam sit.

²⁴⁰ Così F. Münzer, s.v. «Licinius», in PWRE. 8.1 (1926) 428 ss., che lo identifica con un senatore di epoca sillana. Cfr. anche A.J. Marshall, Ladies at law: the role of women in Roman civil court (Bruxelles 1989) 43 n. 23; N.F. Berrino, Il divieto di postulare pro aliis, in Invigilata Lucernis 24 (2002) 19.

come Mesia, esponente dell'*upper class* romana e certamente non le mancavano i mezzi o le amicizie per fornirsi di avvocati.

Il motivo per il quale si presentava personalmente in giudizio era un altro, secondo Valerio Massimo: ella abbondava di *impudentia* (*inpudentia abundabat*). Un'*impudentia* tale che la spinse a *postulare pro se*. E la cosa inquietò così tanto il magistrato che, a causa sua²⁴¹, le donne furono inserite nell'editto *de postulando*²⁴², nella parte dedicata a *qui pro alio ne postulent*.

Il memorialista calca molto gli aspetti emozionali della vicenda, asserendo che Carfania molestava continuamente i tribunali con i suoi latrati (*latratibus adsidue tribunalia exercendo*). Questo è un dato estremamente interessante e peculiare del racconto di Valerio Massimo, perché c'è una caratterizzazione di una donna come una cagna, un essere non appartenente alla specie umana. Il che denota la connotazione fortemente negativa che il memorialista intende assegnare alla matrona. In questo modo, Valerio Massimo nega a Carfania perfino la natura umana. È talmente alto il grado di degenerazione e perversione che questa donna diventa un mostro²⁴³. Carfania è tanto negativa da essere un *exemplum*. *Exemplum* è una parola chiave per il mondo romano che è tutto fondato sulle tradizioni, sui comportamenti usuali. È qualcosa da cui bisogna trarre un insegnamento e ciò che si può imparare dal comportamento animalesco di questa donna in pubblico è che fosse un esempio, appunto, di comportamento erroneo, quasi di comportamento delittuoso. Infatti la denotazione che ci viene dalla fonte è addirittura quella della *calumnia muliebris*.

Il memorialista, poi, utilizza la parola *mores*: *improbis moribus*. Carfania si è comportata in modo non conforme ai *mores*²⁴⁴ su cui si fonda la società romana. Tanto che la definisce anche *monstrum*²⁴⁵ del quale si deve ricordare più l'anno della morte che quello della nascita²⁴⁶.

²⁴¹ Contra L. Labruna, Un editto per Carfania? cit. 415 ss.

²⁴² O. Lenel, *EP*. 75 ss

²⁴³ E. Höbenreich, *Andróginas y monstruos. Mujeres que hablan en la Antigua Roma*, in *Veleia* 22 (2005) 177.

²⁴⁴ V. supra cap. 2.

²⁴⁵ A. Guarino, *Diritto privato romano* ¹² (Napoli 2001) 269 s.

²⁴⁶ Naturalmente l'anno è indicato alla maniera romana, ossia attraverso l'indicazione del consolato, ossia il secondo di C. Giulio Cesare e il primo di Publio Servilio.

Ciò che emerge dalla narrazione di Valerio Massimo, evidentemente connotata da elementi fortemente emozionali, è che Carfania ha perorato innanzi al pretore cause sue (*pro se*), che la vedevano coinvolta in prima persona²⁴⁷

Questo passo dei *Facta et Dicta Memorabilia* si può confrontare con quella che sembra un'altra descrizione dell'*affaire* Carfania. È un brano del commentario all'editto di Ulpiano, tradito nei *Digesta*, nel quale il giurista espone la regolamentazione del diritto a difendere personalmente i propri e gli altrui interessi innanzi al pretore.

In particolare, quando si occupa delle esclusioni, tra le altre, cita le donne.

D. 3.1.1.5 (Ulp. 6 *ad ed.*): ... Et ratio quidem prohibendi, ne contra pudicitiam sexui congruentem alienis causis se immisceant, ne virilibus officiis fungantur mulieres: origo vero introducta est a Carfania improbissima femina, quae inverecunde postulans et magistratum inquietans causam dedit edicto...

La differenza tra i due racconti è notevole, al punto da indurre a dubitare del fatto che si tratti della stessa persona²⁴⁸. Anche i toni del racconto sono molto diversi: la violenta invettiva di Valerio Massimo si confronta, infatti, con il più pacato, sebbene severo, giudizio di Ulpiano.

Secondo il giurista la ragione del divieto di postulare *pro aliis* risiederebbe, dunque, nella opportunità che le donne non compromettano la propria pudicizia e non svolgano compiti maschili, immischiandosi nelle questioni altrui. Ma *origo vero* del divieto, secondo Ulpiano, sarebbe proprio Carfania, *improbissima femina*, e le sue «escandescenze»²⁴⁹, perchè senza verecondia (*inverecunde*), ella si presentò in tribunale inquietando il magistrato (*magistratum inquietans*),

Ella, dunque, fu solo la causa impulsiva dell'editto (com'è sottolineato anche nella Glossa) che vietò alle donne di postulare *pro aliis*. Carfania «*causam*

²⁴⁷ G. Pugliese, *I pretori tra trasformazione e conservazione*, in *Roma tra oligarchia e democrazia*, in *Atti Copanello 1986* (Napoli 1988) 197 [= L. Vacca (cur.) *Scritti giuridici (1985-1995)*, (Napoli 2007) 167]

²⁴⁸ Non è di questo avviso G. Pugliese, *Il processo civile romano* cit. 308, secondo cui il racconto di Ulpiano è confermato da Valerio Massimo.

²⁴⁹ Così G. Pugliese, *Il processo civile romano* cit. 308.

dedit edicto» ma non come causa finale, per questo il pretore non ritenne di dover vietare la *postulatio* a tutte le donne, ma limitò la loro capacità impedendogli di postulare *pro aliis*. Probabilmente ciò anche perché non era un comportamento comune quello di Carfania, non c'erano tante donne che si comportavano come lei.

I motivi sono legati per lo più ai *mores* e alla esclusione delle donne dagli *officia virilia*²⁵⁰.

Interessante è la descrizione che Ulpiano fa di Carfania. Ella con un gioco di assonanze retoriche viene tratteggiata con tre vocaboli accomunati tra loro dal medesimo prefisso negativo in- e collocabili in un campo semantico che secondo alcuni può ricondursi all'ambito sessuale: *improbissima*, *inverecunde*, e *inquietans*²⁵¹.

L'aggettivo *improbus*²⁵² ha indubbiamente connotati giuridici, in quanto indica colui che non può *probare*, cioè testimoniare²⁵³, ma è anche detto di chi è «*impudicus, audax, saevus, speciatim in re amatoria*»²⁵⁴. Ad esempio è utilizzato da Cicerone, nella difesa di Marco Aurelio Scauro, per descrivere la madre di Bostare, un ospite di Scauro, che aveva un *notus adulterius* con Acrine²⁵⁵. Ma è impiegato anche da Ovidio, nella sua *Ars amatoria*, in riferimento a Clitemnestra, adultera e uxoricida esemplare²⁵⁶. Inoltre, l'aggettivo compare al superlativo (*improbissima*) solo nel passo di Ulpiano, dunque sembra confermare che la scelta lessicale del giurista voglia indicare la straordinaria immoralità di Carfania, alla quale, peraltro rinviano anche i due termini successivi: *inverecunde* e *inquietans*.

In particolare, il primo lemma, un avverbio, indica l'assenza di verecondia, di modestia e spesso è detto «*de feminis*»²⁵⁷. Solitamente la mancanza di modestia

²⁵⁰ Sul punto si v. supra cap. 2.

²⁵¹ N.F. Berrino, *Femina improbissima e inquietans: il divieto di postulare pro aliis*, in *Invigilata Lucernis* 24 (2002) 15 s.

²⁵² VIR. III, 422, rr. 49-51 s.v. «*improbus*»;

²⁵³ Così V. Arangio-Ruiz, *Istituzioni di diritto romano* ¹⁴ (Napoli 1978), 59 n.1. Contra, per tutti, J. Hellegouarc'h, *Le vocabulaire latin* cit. 528, secondo cui è un termine che non si considera giuridicamente caratterizzato. «Il termine etimologicamente indica una condizione di ricchezza e potere, ossia di preminenza socio-giurdica» così R. Fiori, *Bonus vir. Politica filosofia retorica e diritto nel de officiis di Cicerone* (Napoli 2011) 111 che rimanda a A. Ernout, A. Meillet, *Dictionaire etymologique de la lingue latine. Histoire de mots* ⁴ (Paris 1959; rist. 2001) 537; A. Walde. J.B. Hoffmann, *Lateinisches Etymologisches Wörterbuch* ³ II (Heidelberg 1938) 366.

²⁵⁴ ThlL. VII 1, 691, 6 ss.

²⁵⁵ Cic. Scaur. 8: libidinosam atque improbam matrem.

²⁵⁶ Ov. ars 2.400: casta fuit: vitio est improba facta viri.

²⁵⁷ ThlL. VII, 2, 162, 83 ss. s.v. «inverecunde» e ibid. 162, 42-48 s.v. «inverecundus».

in una donna è legata alla sua comparsa in pubblico. Seneca, ad esempio consiglia a una «matrona, quae tuta esse ad versus sollicitatoris lasciviam volet» di essere «inhumana potius quam inverecunda» nei confronti di un insistente corteggiatore. Donato, nel commentare l'Eneide, invece, per salvaguardare l'onore di Didone afferma «ne, si esset superflua, vel maxime formosae et eius quae cum multis viris incederei, inveniretur inverecunda quae facile nulla cogente causa publicis sese offeret aspectibus»²⁵⁸ mentre per Diana «ne alienus a sexu ac per hoc inverecundus eius putaretur incessus»²⁵⁹ e all'incedere della dea è paragonato l'ingresso di Didone al tempio²⁶⁰. Sant'Ambrogio, invece, parlando di una vidua asserisce «coegisti ... prosilire in publicum, inverecundius quam iniustius litigare»²⁶¹.

La mancanza di *verecundia*, tuttavia è anche spesso associata all'abbigliamento²⁶². Invero, è proprio Valerio Massimo che straccia due punti di riferimento ideologici molto precisi, in un altro passo dei *Facta et dicta memorabilia*:

2.1.5. Sed quo matronale decus verecundiae munimento tutius esset, in ius vocanti matronam corpus eius adtingere non permiserunt, ut inviolata manus alienae tactu stola relinqueretur.

Il *decus matronale* e la *verecundia* sono proprio presupposti di «una prassi stringente (con il tono prescrittivo del verbo permitto), applicata dagli *antiqui* nei casi di *in ius vocatio* delle *matronae*». Colui che chiama in giudizio una matrona non può toccarla, perché la *stola*²⁶³ deve restare *inviolata* (*ut inviolata manus*

²⁵⁸ Don. aen. 1.495 p. 99.13

²⁵⁹²⁵⁹ 1.500 p. 100.2.

²⁶⁰ Cfr. Verg. aen. 1.503: talis erat Dido.

²⁶¹ Ambr. *expo. in ps.* 118, 16.7.2., v. C. Cascione, *Ianuario Nepoziano, CTh. 1,22,1, 'Interpretatio': ancora sulla tutela delle donne convenute in giudizio nel tardoantico*, in J. Hallebeek, M. Schermaier, R. Fiori, E. Metzger, J.P. Coriat (cur.), *'Inter cives necnon peregrinos'. Essays in honour of B. Sirks* (Goettingen 2014) 135 s. n. 11.

²⁶² C. Cascione, *Matrone* «vocatae in ius» cit. 238 s.

²⁶³ Nell'età più antica vestivano, come gli uomini, la toga: Varr. (1 vita p. R.) ap. Non. 867 s. L. Olim toga fuit commune vestimentum et diurnum et nocturnum et muliebre et virile. In particolare sulla stola v. M. Bieber, s.v. «stola», in PWRE. IV.a7 (1931) 58. Sugli abiti romani in generale cfr. J. Marquardt, Das Privatleben der Römer I², bes. von A. Mau (Leipzig 1886, Ndr. Darmstadt 1975) 475 ss.; spec. 573 ss. per i vestiti femminili; cfr. A. Guarino, Le matrone e i pappagalli, in Ineptiae iuris Romani I, in Atti Acc. Pont. 21 (1972) 9 ss. dell'estr. [= Daubenoster (Edinburgh - London 1974) 126 ss. = Inezie di giureconsulti (Napoli 1978) 165 ss. = Pagine di diritto romano VI (Napoli

alienae tactu stola relinqueretur). La stola è quindi sia un ostacolo per chi interagisce con una matrona, che un limite per la matrona stessa. E proprio alla verecundia stolae fa appello Valerio Massimo nell'introduzione alla rubrica Quae mulieres apud magistratus pro se aut pro aliis causas egerunt²⁶⁴, ma nemmeno questa caratteristica matronale riuscì a frenare l'impudenza, in particolare di Carfania.

Quindi costei, nonostante tutto si presentò innanzi al magistrato e lo inquietò (magistratum inquietans). In questo caso inquietare può intendersi nel senso di «inquietum reddere actione vel cogitazione libidinosa»²⁶⁵. D'altra parte, non mancano nel mondo romano esempi di magistrati sensibili al fascino femminile e che approfittavano della loro posizione per trarne vantaggi. Un caso ad esempio, tramandato da Gellio, racconta della meretrice Manilia che invocò l'intercessio del tribuno contro un edile²⁶⁶.

Potrebbe quindi ipotizzarsi, come accenna anche Labruna²⁶⁷, che l'interdizione delle donne alla *postulatio pro aliis*, contenuta nell'editto, fosse necessaria a preservare l'integrità del giudice, che poteva essere corrotto o inquietato dalla presenza di donne. Invero ciò è adombrato anche da

D. 3.1.1 pr. (Ulp. 6 *ad ed*.). Hunc titulum praetor proposuit habendae rationis causa suaeque dignitatis tuendae et decoris sui causa, ne sine delectu passim apud se postuletur.

In questo passo, Ulpiano enuncia le ragioni dell'editto *de postulando*, nel quale sono contenute anche le limitazioni che sarebbero da attribuire a Carfania, e

^{1995) 262} ss., (in particolare 272 ss.)]. Si v. anche, Horat. sat. 1.2.94-95: matronae praeter faciem nihil cernere possis, / cetera, ni Catia est, demissa veste tegentis.

²⁶⁴ Cfr. Val. Max 8.3 pr. Su cui v. anche pag. 18 e 59.

²⁶⁵ ThlL. VII 1, 1800, 41-49.

²⁶⁶ Gell. 4.14.1-6: Cum librum IX Atei Capitonis coniectaneorum legeremus, qui inscriptus est de iudiciis publicis, decretum tribunorum visum est gravitatis antiquae plenum. 2. Propterea id meminimus, idque ob hanc causam et in hanc sententiam scriptum est: Aulus Hostilius Mancinus aedilis curulis fuit. 3. Is Maniliae meretrici diem ad populum dixit, quod e tabulato eius noctu lapide ictus esset, vulnusque ex eo lapide ostendebat. 4. Manilia ad tribunos plebi provocavit. 5. Apud eos dixit comessatorem Mancinum ad aedes suas venisse; eum sibi recipere non fuisse e re sua, sed cum vi inrumperet, lapidibus depulsum. 6. Tribuni decreverunt aedilem ex eo loco iure deiectum, quo eum venire cum corollario non decuisset; propterea, ne cum populo aedilis ageret, intercesserunt.

²⁶⁷ L. Labruna, Un editto per Carfania? cit. 420.

asserisce vanno ricondotte al fatto che il pretore voglia mantenere l'ordine e la sua dignità.

Tuttavia, riprendendo le parole di Labruna²⁶⁸, «da una colpa deve essere finalmente assolta l'impudica, odiata moglie di Licinio Bucco, senatore deriso». Probabilmente ella non è la stessa Carfania dei *Digesta* e sarebbe il frutto di una interpolazione. Invero, ciò si può dimostrare sulla scorta di due considerazioni. La prima riguarda «l'episodio parallelo, male introdotto in appoggio della prima clausola edittale» sull'età richiesta per *postulare*, che è certamente una interpolazione²⁶⁹. La seconda riguarda l'attività di Carfania, che secondo Valerio Massimo avrebbe postulato *pro se*.

Come giustificare allora un divieto di postulatio pro aliis?

Probabilmente, si deve andare a cercare questa giustificazione altrove, ossia nelle antiche considerazioni di assoluta incapacità femminile, temperate poi dalla concessione di *«pro se verba facere»*²⁷⁰.

Certo è che il sesso è, secondo l'editto, una causa di limitazione alla *postulatio*. Tuttavia, non in misura assoluta ma relativa. Infatti, il pretore proibisce alle *feminae*, alle donne, di *postulare pro aliis*, cioè di presentare domande giudiziarie per difendere altri impedendogli l'attività di rappresentanza in giudizio, ma non l'attività di autodifesa.

Su questo aspetto le storie di Carfania divergono. Secondo Valerio Massimo, infatti, ella aveva sempre parlato *pro se*. Aveva parlato come un cane, ma aveva sempre difeso le sue ragioni. Ulpiano, invece, non specifica questo aspetto ma semplicemente ricorda che Carfania era stata la causa scatenante di questa limitazione. Già Labruna²⁷¹, aveva notato questa sconnessione tra i due passi e per questo aveva sostenuto che si trattava di due storie diverse. Probabilmente si trattava di due donne diverse oppure di tradizioni del racconto che si erano sovrapposte: l'una di una donna che parlava *pro se*, l'altra di una donna che parlava *pro aliis*. Dunque, secondo Labruna, la Carfania di Valerio Massimo non poteva

²⁶⁸ L. Labruna, *Un editto per Carfania?* cit. 415.

²⁶⁹ L. Labruna, *Un editto per Carfania?* cit. 417.

²⁷⁰ L. Labruna, *Un editto per Carfania?* cit. 420.

²⁷¹ L. Labruna, *Un editto per Carfania?* cit. 415 ss.

essere motivo della proibizione che riporta Ulpiano e per questo deve essere «assolta»²⁷².

b.2.2 Carfania o C. Afrania?

Interessante della tradizione di Carfania è anche il nome. Esistono almeno due versioni, Carfania e C. Afrania, ma non sono le uniche.

L'edizione Teubneriana del 1888 curata da Kempf di Valerio Massimo riporta il nome C., ossia Caia, Afrania. Questa tradizione è molto particolare perché il prenome Caia è del tutto raro in rifermento ad una donna. Tuttavia J. Briscoe, curatore dell'edizione, ancora Teubneriana, del 1998 sceglie Carfania. Briscoe giustifica questa scelta in nota²⁷³ :«scripsi Carfania (sic Vlp.)». Dunque, al contrario di quanto riportato in altri manoscritti, come è specificato nella nota, Briscoe sceglie di fare una correzione e scrivere Carfania, perché così ha scritto Ulpiano²⁷⁴. In buona sostanza emenda Valerio Massimo attraverso i *Digesta*. È un dato sorprendente perchè Briscoe è, tendenzialmente, un editore conservatore²⁷⁵.

Tuttavia, la formulazione originale del testo di Ulpiano per noi rimarrà probabilmente sconosciuta. Non è dato sapere quanto nei *Digesta* sia da attribuire all'autore originario, o a Triboniano o a Giustiniano. E non può nemmeno escludersi che questa Carfania sia frutto di una erronea lettura di Mommsen, considerando le difficoltà che l'illustre studioso ha dovuto affrontare nella interpretazione della *Littera Florentina* che confronta, in questo caso, con la tradizione bizantina dei Basilici. In particolare Mommsen attribuisce la tradizione di Carfania a Stephanus, uno dei commentatori dei Basilici²⁷⁶.

²⁷² L. Labruna, *Un editto per Carfania?* cit. 415.

²⁷³ V. Maximi, Facta et dicta memorabilia (a cur.) J. Briscoe (Leipzig 1998) 511 n. 11.

²⁷⁴ D. 3.1.1.5 (Ulp. 6 ad ed.).

²⁷⁵ Spesso C. Kempf [*Valeri Maximi Factorum et dictorum memorabilium libri novem* (Lipsiae 1888)] ha cambiato quanto riportanto nei manoscritti, per errori di grammatica, per prosopografia erronea, per il periodo storico (nell'800 s'interveniva molto sui testi), J. Briscoe [*Valeri Maximi Facta et dicta memorabilia* I, II, III (Stuttgart, Leipzig 1998)] invece, accetta quasi sempre la tradizione dei codici tranne in questo caso e interviene sulla base di Ulpiano in D. 3.1.1.5 (Ulp. 6 *ad ed*)

²⁷⁶ Th. Mommsen, *Digesta Iustiniani Augusti recognouit adsumpto in operis societatem* (Berolini 1870) 79.

b.3 Hortensia

b.3.1 Le fonti

La vicenda di Ortensia²⁷⁷ è quella più documentata dalle fonti. Di questa matrona che si fece carico della difesa di altre donne, raccontano Valerio Massimo, che come si è accennato visse tra il I sec. a. C. e il I sec. d. C., Quintiliano, retore e maestro di retorica del I sec. d. C., e Appiano, storico della fine del I sec. d. C. di Alessandria d'Egitto.

In particolare, Valerio Massimo propone una breve sintesi dei fatti in chiusura del paragrafetto sulle donne che discussero cause innanzi ai magistrati.

Val. Max. 8.3.3. Hortensia vero Q. Hortensi filia, cum ordo matronarum gravi tributo a triumviris esset oneratus nec quisquam virorum patrocinium eis accommodare auderet, causam feminarum apud triumviros et constanter et feliciter egit: repraesentata enim patris facundia impetravit ut maior pars imperatae pecuniae his remitteretur. Revixit tum muliebri stirpe Q. Hortensius verbisque filiae aspiravit, cuius si virilis sexus posteri vim sequi voluissent, Hortensianae eloquentiae tanta hereditas una feminae actione abscissa non esset.

La storia di Ortensia si svolge in un contesto ben identificabile: sono gli anni del cd. secondo triumvirato²⁷⁸, l'accordo politico che intercorse tra Ottaviano, Antonio e Lepido e che fu sancito dalla *lex Titia de triumviris* del 43 a. C.²⁷⁹.

-

²⁷⁷ La bibliografia su Ortensia è sconfinata, cfr. almeno C. Herrmann, *Le rôle judiciaire et politique des femmes sous la République romaine* (Bruxelles-Berchem 1964) 111 ss.; L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale* cit. 17 ss.

²⁷⁸ Si v. F. De Martino, *Storia della costituzione romana*² IV.1 76 ss.; Th. Mommsen, *Le droit public romain* IV 431; A. Guarino, *Storia del diritto romano*⁷ (Napoli 1987) 175; M. Talamanca (cur.), *Lineamenti di storia del diritto romano*² (Milano 1989); U. Laffi, *Poteri triumvirali e organi repubblicani*, in A. Gara, D. Foraboschi, *Il triumvirato costituente alla fine della repubblica romana. Scritti in onore di M.A. Levi* (Como 1993) 37 ss [= ora in U. Laffi, *Studi di storia romana e di diritto* (Roma 2001) 423 ss.]; F. De Martino, *Sugli aspetti giuridici del triumvirato*, in A. Gara, D. Foraboschi, *Il triumvirato* cit. 67 s. Sul contesto dell'orazione di Ortensia v. infra cap. 2 § 1.b.3.2. ²⁷⁹ G. Rotondi, *LPPR*. 434 s

I triumviri, alla ricerca di fondi per rimpinguare le casse dell'erario, avevano deciso di imporre all'*ordo matronarum*²⁸⁰ una tassa per contribuire alle spese militari. Le signore, tuttavia non accettarono di buon grado la decisione e si ribellarono. Si comportarono da attiviste politiche, e cercarono un leader che potesse sostenere le loro ragioni²⁸¹. Decisero quindi di agire in gruppo, come *ordo* appunto, conducendo un'azione che appare pianificata fin dal principio, come può dedursi dalla più dettagliata descrizione dei fatti che si ritrova in Appiano²⁸². Poiché però tra gli uomini nessuno si offrì di difenderle (*nec quisquam virorum patrocinium eis accommodare auderet*), si fece avanti Ortensia, una figlia d'arte, suo padre, infatti, era il grande oratore Ortensio Ortalo²⁸³, avversario di Cicerone. Ella discusse in favore delle donne proprio davanti ai triumviri (*causam feminarum apud triumviros et constanter et feliciter egit*), che avevano introdotto il tributo²⁸⁴.

La breve sintesi dell'episodio proposta da Valerio Massimo si può arricchire con il riferimento di Quintiliano²⁸⁵ e con la narrazione più ampia e dettagliata di Appiano²⁸⁶.

Quintiliano ricorda, in particolare, la qualità del discorso di Ortensia:

²⁸⁰ Sull'organizzazione delle matrone in ordo si v. J. Gagé, Matronalia. Essai sur les dévotions et les organisations cultuelles des femmes dans l'ancienne Rome (Bruxelles 1963); C. Nicolet, Rome et la conquête du monde méditerranée. Le structures de l'Italie Romaine (Paris 1977) 192-195; Boëls-Janssen, La vie religeuse des matrons dans la Rome archaïque (Roma 1993) 275; Idem, La vie des matrons romaines à la fin de l'époque républicaine, in F. Bertholet, A. Bielman, A. Bielman Sánchez, R. Frei-Stolba (cur.), Egypte-Grèce-Rome: les différents visages des femmes antiques: travaux et colloques du séminaire d'épigraphie grecque et latine de l'IASA 2002-2006 (Bern 2008) 223-264; A. Valentini, Matronae tra novitas e mos maiorum. Spazi e modalità dell'azione pubblica femminile nella Roma medio repubblicana (Venezia 2012) 44 ss. Per il periodo repubblicano, una descrizione di cosa fosse l'ordo matronarum si può trovare in Plaut. Cistellaria 23-41. In età imperiale, Svetonio menziona un conventus matronarum (Galb. 5.1), che sembra una reminiscenza della convocazione delle matrone davanti al Senato descritta da Liv. 27.37.9. Più tardi, sotto il principato di Eliogabalo, è attestata la presenza di un senaculum riservato alle sole riunioni femminili in Hist. Aug. Heliog. 4.3-4, su cui v. J. Gagé, Matronalia cit. 100 s. e A. Valentini, Matronae tra novitas e mos maiorum 49 ss.. Invero, ordo, così come è utilizzato in questo passo di Valerio Massimo, può anche voler indicare le sole matrone in contrapposizione alle altre donne.

²⁸¹ E. Cantarella, *Passato prossimo* 86; P. Culham, *The lex Oppia*, in *Latomus* 41 (1982) 791, sostiene che questa attitudine si sia sviluppata in seguito alla partecipazione delle donne alle cerimonie religiose.

²⁸² App. b. c. 4.16-51.

²⁸³ Console nel 69 a. C., cfr. T.R.S. Broughton, *The magistrates of the Roman republic* I (New York 1952) 131.

²⁸⁴ Sulla politica fescale dei triumviri si v. R. Scuderi, *Problemi fiscali a Roma in età triumvirale*, in *Clio* 15 (1979) 341 ss., in particolare v. la tabella riassuntiva del periodo che va dal 43 a. C. al 31 a. C. a pag. 367 s.

²⁸⁵ Inst. or. 1.1.6.

²⁸⁶ B.c. 4.32-34.

inst. or. 1.1.6: Hortensiae Q. filiae oratio apud triumviros habita legitur non tantum in sexus honorem.

Egli, nell'ottica del suo libro sull'oratoria, sta auspicando la cultura dei genitori dei futuri oratori²⁸⁷, proponendo una serie di esempi di figli che hanno notevolmente beneficiato del sapere dei padri. Tra questi si possono annoverare anche delle donne, come Ortensia la figlia del grande oratore Ortensio, che merita di essere ricordata per la qualità della sua orazione davanti ai triumviri²⁸⁸. Quintiliano afferma, infatti, che il suo discorso deve essere letto non perché sia stato pronunciato da una donna (*in sexus honorem*), non è la vicenda stravagante di una donna che pronuncia un'orazione in tribunale che deve attirare i lettori, quanto la qualità di quell'orazione. Tuttavia, il maestro oratore non si spinge oltre nella narrazione della storia di Ortensia.

Appiano, invece, propone un racconto più dettagliato della vicenda che inserisce nel lungo *excursus* che va dal capitolo 16²⁸⁹ al capitolo 51 del quarto libro dela sua opera *Bella civilia*. Questo *excursus*, è presumibilmente un'aggiunta appianea alla «narrazione guida»²⁹⁰, il modello da cui Appiano ha attinto per scrivere il suo libro, modello di cui però non è possibile rintracciare riferimenti (taluno ha ipotizzato che potrebbe essere Asinio Pollione²⁹¹).

In ogni caso non si può dubitare dell'attendibilità di Appiano né dell'occasione che ha dato origine alla vicenda né dei fatti raccontati da Ortensia sulla guerra civile e né tantomeno delle argomentazioni che presentò la figlia del celebre avvocato.

In particolare è stato sostenuto che gli argomenti «non rispondono ad un *topos* retorico-letterario altrimenti noto e soprattutto appaiono essere del tutto

²⁸⁷ Sul generale dovere di cultura dell'avvocato si v. A. Bellodi Ansaloni, *L'arte dell'avvocato, actor veritatis. Studi di retorica e deontologia forense* (Bologna 2016) 78 ss.

²⁸⁹ Secondo E. Gabba, *Appiano e la storia delle guerre civili* (Firenze 1956) 224 s., il capitolo è il 13.

²⁹⁰ Così E. Gabba, *Appiani Bellorum civilium liber primus*² (Firenze 1967) XXV. per approfondimenti sul modello di riferimento di Appiano si v. E. Gabba, *Appiano e la storia* cit. 209 ss.; A.M. Gowing, *Appian and Cassius' Speech before Philippi ('Bella Civilia' 4.90-100)*, in *Phoenix* 44/2 (1990) 158-181.

²⁹¹ L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale* cit. 17 s.

omogenei e alla realtà della guerra civile e al carattere non strettamente giuridico che l'arringa di Ortensia dovette necessariamente avere. Davanti ad un provvedimento fiscale straordinario non era possibile opporre che argomenti retorici e politici, anche se si doveva tenere in adeguato conto il retroterra giuridico dato dalla condizione della donna romana e della sua storia lontana e recente»²⁹².

b.3.2 Il contesto dell'orazione

Al capitolo 32 del libro IV Appiano introduce il contesto entro il quale Ortensia pronunciò la sua orazione:

καὶ τοῦτο ἐς τὸν δῆμον εἰπόντες προύγραφον χιλίας καὶ τετρακοσίας γυναῖκας, αῖ μάλιστα πλούτῳ διέφερον: καὶ αὐτὰς ἔδει, τὰ ὄντα τιμωμένας, ἐσφέρειν ἐς τὰς τοῦ πολέμου χρείας, ὅσον ἑκάστην οἱ τρεῖς δοκιμάσειαν. ἐπέκειτό τε ταῖς ἀποκρυψαμέναις τι τῶν ὄντων, ἢ τιμησαμέναις κακῶς ἐπιτίμια καὶ τοῖς ταῦτα μηνύουσιν ἐλευθέροις τε καὶ δούλοις μήνυτρα. αἱ δὲ γυναῖκες ἔκριναν τῶν προσηκουσῶν τοῖς ἄρχουσι γυναικῶν δεηθῆναι. τῆς μὲν δὴ Καίσαρος ἀδελφῆς οὐκ ἀπετύγχανον, οὐδὲ τῆς μητρὸς Ἀντωνίου: Φουλβίας δέ, τῆς γυναικὸς Ἀντωνίου, τῶν θυρῶν ἀπωθούμεναιχαλεπῶς τὴν ὕβριν ἤνεγκαν, καὶ ἐς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τὸ βῆμα τῶν ἀρχόντων ἀσάμεναι, διισταμένων τοῦ τε δήμου καὶ τῶν δορυφόρων, ἔλεγον, 'Όρτησίας ἐς τοῦτο προκεχειρισμένης:

I triumviri, alla ricerca di fondi per i preparativi di guerra²⁹³, emanarono un editto che impose a 1400 ricche matrone di effettuare una valutazione delle loro proprietà sulla base della quale sarebbe stata calcolata la tassa da pagare a scopi bellici. L'omissione o la dichiarazione mendace sarebbe stata punita con una multa e le ricompense sarebbero state devolute ai delatori, liberi o schiavi.

²⁹² Così L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale* cit. 18

²⁹³ Sul contesto storico del provvedimento triumvirale si v. F. De Martino, *Storia della costituzione romana* cit. 76 ss.

Le matrone, ritenendo il provvedimento ingiusto, decisero di rivolgersi alle donne vicine ai triumviri e in particolare alla sorella di Ottaviano e alla madre di Antonio, che sostennero le loro ragioni, e a Fulvia²⁹⁴, moglie di Antonio, che al contrario le respinse in malo modo. Decisero quindi di sostenere le proprie ragioni direttamente davanti al tribunale triumvirale, nel foro, e per tutte prese la parola Ortensia.

Le donne utilizzarono, quindi, in prima battuta il canale della mediazione familiare, ritenuto socialmente idoneo per le donne e che «consentiva un'ubicazione domestica dell'azione»²⁹⁵. Tuttavia, ciò non bastò. Fu allora che le matrone decisoro di agire fuori dagli schemi «e in forma collettiva, dimostrando che nel tempo la componente femminile aveva raggiunto una certa autonomia decisionale ed era diventata capace di usare legami interpersonali per creare una rete di comunicazione che operasse anche al di fuori delle mura domestiche»²⁹⁶.

Non si comprende dal racconto Appianeo, però, quale sia il fondamento con il quale i triumviri individuarono le 1400 donne, né lo storico spiega l'entità del prelievo o la percentuale prevista dal provvedimento. Certo è che il presupposto logico è evidentemente il non assoggettamento dei patrimoni femminili alla contribuzione ordinaria e straordinaria²⁹⁷.

È possibile, tuttavia, incrociare i pochi dati forniti da Appiano con gli altri provvedimenti fiscali degli anni 43-42 a. C. Questi si caratterizzano tutti per il ritorno²⁹⁸ all'imposizione diretta sui patrimoni dei cittadini romani.

Di tali provvedimenti parla ancora Appiano che propone un breve sintesi.

²⁹⁴ Su cui v. supra cap. 1; C. Cascione, C. Masi Doria, Fulvia, nemica di Ottaviano e prima principessa romana cit. passim.

²⁹⁵ B. Manzo, La parola alle matrone. Interventi femminili in sede pubbliche nell'età tardo repubblicana, in F. Cenerini, F. Rhor Vio (cur.), Matronae in domo et in re publica agentes (Trieste 2016) 128.

²⁹⁶ B. Manzo, *La parola alle matrone* cit. 128.

²⁹⁷ Sul punto si v. L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale* cit. 142.

²⁹⁸ Si è parlato di ritorno perché il *tributum* era stato richiesto per l'ultima volta nel 168 a. C., ma non tutti sono d'accordo sul piano delle forme giuridiche riguardo alla collegabilità tra il *tributum* vero e proprio e i provvedimenti fiscali triumvirali. In particolare è contrario J. Marquardt, *Römishe Staatsverwaltung*² II (Leipzig 1884) 178. È, invece, favorevole C. Jullian, *Les transformations politiques de l'Italie sous les empereurs romains. 43 av. J.-C. - 330 ap. J.-C.* (Paris 1884) 15 n.1, sulla scorta della constatazione che fu imposta una dichiarazione dei beni, la *dedicatio censu*. Invero, un precedente storico più vicino, sia nel tempo che nelle modalità, ai provvedimenti triumvirali è quello del 43 a. C., istituito dal senato per la guerra contro Antonio (Dio Cass. 46.31.3 sul *quantum* e 46.32.1 sulle difficoltà di riscossione)

App. b. c. 4.5: ...δι' ἃ καὶ τοῖς δημόταις καὶ ταῖς γυναιξὶ λήγοντες ἐπέγραψαν εἰσφορὰς βαρυτάτας, καὶ τέλη πράσεων καὶ μισθώσεων ἐπενόησαν.

In queste brevi battute, inserite nel contesto della narrazione delle proscrizioni e dei loro risultati, lo storico greco concentra probabilmente tutta l'attività dei triumviri, anche quella successiva al 42 a. C.²⁹⁹. Afferma che, poiché i triumviri erano alla ricerca di fondi, tassarono anche i plebei e infine le donne, imponendo tributi anche sulle vendite. Si tratta certamente dei provvedimenti successivi alla sconfitta del senato, all'entrata a Roma dei Triumviri e alla *lex Titia*, perché è ragionevole ipotizzare che i triumviri attendessero un'investitura formale prima di procedere con l'attività normativa.

E ciò appare confermato da Dione Cassio che sembra collocare nel dicembre del 43 a. C. l'editto che stabilì un'imposta sugli immobili a Roma e in Italia³⁰⁰ e quello che impose una tassa sugli schiavi di 25 denari per individuo³⁰¹. Secondo Peppe, «il fatto che nell'arringa di Ortensia non siano menzionati questi provvedimenti fa ritenere che le donne ed i loro patrimoni non vi fossero sottoposti; è proprio la loro esclusione, del resto, che può giustificare un'imposizione autonoma e specifica»³⁰². Inoltre, non inserendo tra queste disposizioni l'editto contestato da Ortensia, è ragionevole ipotizzare che quest'ultimo vada collocato agli inizi del 42 a. C.

Ciò di cui, fino a quel momento, erano state private le donne che Ortensia rappresentava, invero, erano gli uomini, i padri, i mariti, i figli colpiti dalle proscrizioni triumvirali. La matrona dà così conto in qualche modo del tragico risultato delle proscrizioni e delle conseguenze sociali di queste perdite. È innegabile, infatti, che le proscrizioni ebbero anche conseguenze economiche per le donne. Il riferimento è naturalmente alle confische conseguenti alle proscrizioni, tese a garantire vantaggi economici personali o a gruppi spesso militari. Tuttavia

²⁹⁹ Così L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale* cit. 21.

³⁰⁰ Dio Cass. 47.14.2.

³⁰¹ Dio Cass. 47.16.3; App. b. c. 5.67.

³⁰² L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale* cit. 21.

Ortensia su questo punto tace. Occorre allora interrogarsi sui motivi di questo silenzio, considerando che questo aspetto aveva danneggiato le matrone allo stesso modo dell'imposizione fiscale.

Peppe³⁰³ suggerisce tre motivazioni: la condizione della donna romana nel I sec. a. C., i beni che avrebbero potuto ricadere in queste confische e, infine, i provvedimenti emanati nel contesto della guerra civile.

Quanto al primo problema, è lecito pensare che Ortensia, nella sua arringa abbia tenuto conto di una particolare casistica di donne che possono così riassumersi:

- 1. la figlia nubile o vedova, con padre morto, che può avere un patrimonio personale;
- 2. la figlia emancipata nubile o vedova, con padre morto che può avere un patrimonio personale;
- 3. la donna sposata *sui iuris* in quanto il padre è morto che può avere un patrimonio personale (non la dote che rientra nel patrimonio del marito);
- 4. la donna sposata *alieni iuris* che non può avere un patrimonio personale; È certo che le mogli dei proscritti non avevano alcun diritto sulla dote, che era parte del patrimonio del marito che veniva confiscato³⁰⁴. Tuttavia Ortensia, nel racconto di Appiano, nel descrivere i beni delle donne³⁰⁵ inserisce anche la dote.

Αpp. b. c. 4.33 καὶ τότε δὲ ἐσήνεγκαν ἑκοῦσαι, καὶ οὐκ ἀπὸ γῆς ἢ χωρίων ἢ προικὸς ἢοἰκιῶν, ὧν χωρὶς ἀβίωτόν ἐστιν ἐλευθέραις, ἀλλὰ ἀπὸμόνων τῶν οἴκοι κόσμων, οὐδὲ τούτων τιμωμένων οὐδὲὑπὸ μηνυταῖς ἢ κατηγόροις οὐδὲ πρὸς ἀνάγκην ἢ βίαν, ἀλλ' ὅσον ἐβούλοντο αὐταί.

In questo passaggio dell'orazione, Ortensia afferma che la vita di una donna libera, che non è mantenuta dal marito o dal padre, non è possibile senza i fondi, i campi, le doti.

³⁰³ L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale* cit. 21.

³⁰⁴ R. D'Ancona, *Il concetto di dote nel diritto romano. Studio storico-giuridico* (Firenze 1889; rist. an. Roma 1972) 90 ss.; M. Kaser, *Das Römische Privatrecht. Zweiter abschnitt*² (München 1975) 185 ss. A. Guarino, *Diritto privato romano* cit. 585 ss.

³⁰⁵ App. b. c. 4.33.

In particolare la dote è indicata con il sostantivo προικὸς, un istituto greco classico, che certamente ha influenzato lo storico Alessandrino e che indica qualcosa di simile alla dote³⁰⁶. Tuttavia a ben vedere nel discorso della matrona, l'inclusione della dote, intesa nel senso romano del termine, stona. Tecnicamente infatti la *dos* era parte integrante del patrimonio del marito, nel momento del matrimonio, infatti, si confondeva con esso, e dunque poteva essere legittimamente confiscata insieme al resto dei beni. E allora occorre chiedersi come mai Appiano inserisca la dote nel patrimonio delle donne.

Secondo Peppe³⁰⁷ il motivo di questa «svista» può essere duplice: o si tratta di un banale errore dello storico greco, che non aveva confidenza con i termini giuridico-tecnici latini, oppure si spiega con un dato storico contingente, la restituzione delle doti, appartenute ai proscritti, alle loro mogli. Dato che spiegherebbe anche il silenzio di Ortensia sul problema delle doti.

Il riferimento è a un provvedimento citato da Cassio Dione³⁰⁸ emanato poco prima del 43 a. C., quindi poco prima dell'editto contro cui si battè coraggiosamente Ortensia, che sanciva la restituzione della dote alle mogli degli uccisi, di un decimo dei loro beni ai figli maschi e di un ventesimo alle figlie femmine. Dione, nella descrizione del provvedimento lascia trasparire un profilo critico, asserendo che queste misure non ebbero ampia applicazione. Tuttavia, la fase in cui si trova la matrona a parlare è quella dell'applicazione del provvedimento, un momento in cui non è ancora possibile misurare l'effettività della disposizione.

Questo editto spiegherebbe sia silenzio di Ortensia sulla confisca delle doti, e sull'eliminazione delle aspettative ereditarie, sia la limitazione della difesa al solo patrimonio personale delle donne. E inoltre avrebbe permesso alla donna di poter fondare la sua orazione su dati precisi: i beni intestati alle donne appartengono a loro, a prescindere dai legami personali di queste ultime con i mariti o i genitori.

Tuttavia, non può non sottolinearsi un ulteriore dato: la προικὸς nell'ordinamento greco svolgeva un ruolo parzialmente differente da quello della *dos* romana. La prima, infatti, non era destinata *ad sustinenda onera matrimonii*³⁰⁹,

³⁰⁶ Cfr. A. Biscardi, *Diritto greco antico* (Milano 1982) 101 s.

³⁰⁷ Così L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale* cit. 30.

^{308 47 14 1}

³⁰⁹ Come invece accadeva nel diritto romano, A. Guarino, *Diritto privato romano* cit. 585.

quanto piuttosto consisteva in un *quid feminae additum* destinato alla donna che usciva dalla sua famiglia per diventare sposa, ed in cui erano concretati i suoi diritti sul patrimonio familiare³¹⁰. Dunque è ragionevole ipotizzare che la dote che Appiano inserisce nel discorso di Ortensia sia intesa in senso greco e appartenga alla moglie, quasi come fosse un *peculium*, e dunque potesse essere annoverata tra i beni tassabili dai triumviri.

• b.3.3 I motivi del rifiuto di contribuzione alle spese militari

Occorre, a questo punto, comprendere perché le matrone si rifiutavano di subire la tassazione e, dunque, negavano la loro contribuzione alle spese militari.

L'unico autore che tratta la questione è ancora una volta Appiano.

Αρρ. b. c. 4.32-33. ...εἰ δὲ οὐδένα ὑμῶν αἱ γυναῖκες οὕτε πολέμιον ἐψηφισάμεθα οὕτε καθείλομεν οἰκίαν ἢ στρατὸν διεφθείραμεν ἢ ἐπηγάγομεν ἕτερον ἢ ἀρχῆς ἢ τιμῆς τυχεῖν ἐκωλύσαμεν, τί κοινωνοῦμεν τῶν κολάσεων αἱ τῶν ἀδικημάτων οὐ μετασχοῦσαι; 33. τί δὲ ἐσφέρωμεν αἱ μήτε ἀρχῆς μήτε τιμῆς μήτε στρατηγίας μήτε τῆς πολιτείας ὅλως, τῆς ὑμῖν ἐς τοσοῦτον ἤδηκακοῦ περιμαχήτου, μετέχουσαι; ὅτι φατὲ πόλεμον εἶναι;

Nel ragionamento di Ortensia, la tassazione dei patrimoni delle matrone sottende un'enorme ingiustizia. Costoro, infatti, non si sono macchiate di alcuna colpa (τί κοινωνοῦμεν τῶν κολάσεων αὶ τῶν ἀδικημάτων οὐ μετασχοῦσαι), dunque l'imposizione non può essere giustificata da un motivo sanzionatorio. Non hanno infatti mosso guerra agli uomini dichiarandoli nemici (πολέμιον ἐψηφισάμεθα), non hanno distrutto le loro case (καθείλομεν οἰκίαν), non hanno corrotto l'esercito o arruolato un altro esercito (ἢ στρατὸν διεφθείραμεν ἢ ἐπηγάγομεν ἔτερον), né hanno impedito loro di conseguire una carica pubblica (ἢ ἀρχῆς ἢ τιμῆςτυχεῖν ἐκωλύσαμεν) o altri onori. Inoltre, si chiede perché debbano pagare tasse non

³¹⁰ A. Biscardi, *Diritto greco antico* (Milano 1982) 102.

essendo incluse nelle magistrature, negli uffici pubblici e nel comando in generale della *res publica*³¹¹.

Nella logica di Ortensia la contribuzione erariale deve essere imposta a coloro i quali traggono benefici o posizioni di comando dalla cosa pubblica. È naturale quindi che siano gli uomini i soggetti tenuti al pagamento obbligatorio delle tasse, non certo le donne, escluse dagli *officia virilia*.

Ortensia sta ribadendo che l'elemento femminile esplica la propria influenza esclusivamente in ambito privato³¹².

Questo argomento non è originale, ma è probabilmente espressione di una corrente di pensiero molto diffusa a Roma nella metà del I sec. a. C.

• <u>b.3.4 Il primo argomento di Ortensia: il dibattito sull'abrogazione</u> della *lex Oppia* e il ruolo delle donne nella società romana

La stessa idea sul ruolo e le funzioni prevalentemente private delle donne è presente anche in un altro celebre discorso, quello che Livio³¹³, nella sua *Ab urbe condita*, fa pronunciare al tribuno Lucio Valerio contro l'abrogazione della *lex Oppia*³¹⁴ in risposta al tuonante discorso di Catone il censore³¹⁵.

³¹² A. Valentini, Matronae tra novitas e mos maiorum cit. 20.

³¹¹ V. supra cap. 2.

³¹³ Si v. V. Kühne, De la mejor manera de ejercitar el poder sobre las mujeres. La ley Opia: un antiguo debate (Buenos Aires 2008) 21 ss.

³¹⁴ G. Rotondi, Leges publicae populi romani (Milano 1912, rist. 1962) 254; P. Culham, The lex Oppia cit. 786 ss.; R. Scuderi, Mutamenti della condizione femminile a Roma nell'ultima età repubblicana, in CCC. 3 (1982) 41; P. Desideri, Catone e le donne (il dibattito liviano sull'abrogazione della lex Oppia), in Opus 3 (1984) 63 ss. A. Guarino, Il lusso delle donne, in Pagine di diritto romano II (Napoli 1993) 351 ss.; A. Bottiglieri, La legislazione sul lusso nella Roma repubblicana (Napoli 2002), in particolare 115 ss.; N.F. Berrino, Mulier potens: realtà femminile nel mondo antico (Galatina 2006) 25 ss.; C. Cambria, «Res parva» magistro dicata, in C. Russo Ruggieri (cur.) Studi in onore di Antonino Metro I (Milano 2009) 335 ss.; A. Valentini, Matronae tra novitas e mos maiorum cit. 8 ss.; A. Storchi Marino, Sulla lex Oppia e la sua abrogazione, in A. Storchi Marino (cur.) Donne in Roma antica. Identità società economia 149 ss.; F.J. Casinos Mora, La restricción del lujo en la Roma Republicana. El lujo indumentario (Madrid 2015) in particolare si v. il cap. VI; A. Bottiglieri, Le leggi sul lusso tra Repubblica e Principato: mutamento di prospettive, in MEFRA., 128/1 (2016),online alla pagina: http://journals.openedition.org/mefra/3158;DOI:10.4000/mefra.315.

³¹⁵ Sul dibattito generato dalla proposta di abrogazione della *lex Oppia* si v. F. Goria, *Il dibattito* sull'abrogazione della *lex Oppia* e la condizione giuridica della donna romana, in R. Uglione (cur.), *Atti del convegno nazionale di studi su la donna nel mondo antico. Torino 21-22-23 aprile 1986* (Torino 1987) passim.

Liv. 34.1. Tulerat eam C. Oppius tribunus plebis Q. Fabio Ti. Sempronio consulibus in medio ardore Punici belli, ne qua mulier plus semunciam auri haberet neu uestimento uersicolori uteretur neu iuncto uehiculo in urbe oppidoue aut propius inde mille passus nisi sacrorum publicorum causa ueheretur.

La fase storica che fa da sfondo a questa vicenda è ancora una volta molto convulsa. È il 215 a. C., Roma si trova nel pieno della seconda guerra punica (*in medio ardore punici belli*) e il tribuno Caio Oppio aveva proposto una legge (o meglio un plebiscito) in base alla quale nessuna donna poteva possedere più di mezza oncia di oro, usare vestiti colorati, girare per Roma con un carro a due cavalli e di allontanarsi oltre i mille passi dalla città.

Invero, l'opinione sul contenuto della *lex Oppia* non è unanime. Secondo Culham³¹⁶ è una legge di carattere suntuario che imponeva alle donne di non indossare più di mezza oncia d'oro senza entrare nel merito del possesso né delle donne né degli uomini. La disposizione si riferiva quindi all'oro degli uomini indossato dalle donne. Tale lettura sarebbe avvalorata da un'altra misura, adottata nel 210 a. C., quando i senatori donarono tutti gli oggetti in metallo che possedevano trattenendo per ogni membro della famiglia un solo anello, una bulla per ogni figlio e un'oncia d'oro per ogni donna, ornamenti in argento in un numero variabile in base al proprio *status* e alcune monete di bronzo (Liv. 26.35.5-8). Se la *lex Oppia* avesse limitato il possesso d'oro per le donne, questa misura successiva avrebbe permesso ad ogni donna di trattenere un quantitativo superiore a quello concesso dalla normativa in vigore e ciò risulta altamente improbabile.

Tuttavia la ricostruzione di Culham sarebbe viziata da un errore: il verbo utilizzato da Livio nella sintetica trattazione della *lex* è *habeo*, un verbo che significa specificamente «possedere» e che si ritrova anche in Valerio Massimo³¹⁷ e Orosio³¹⁸. L'oro dunque doveva essere posseduto, non indossato, dalle donne. Il provvedimento che colpì gli uomini arrivò, infatti, soltanto cinque anni dopo, nel 210 a. C.

³¹⁶ The *lex Oppia* cit. 786 ss.

³¹⁷ 9.1.3.

³¹⁸ 4.20.

Su queste basi, altri³¹⁹ hanno sostenuto che la legge in esame era volta ad impedire l'eccessiva esibizione del lusso da parte delle ricche matrone, in un momento di grande difficoltà per la res publica, che aveva subito gravi perdite economiche e umane. Negli anni immediatamente precedenti alla legge, infatti, l'esercito romano era stato sconfitto sul Trasimeno e a Canne³²⁰. Livio racconta che nel corso di queste battaglie i Cartaginesi avevano ucciso un numero così elevato di uomini che non vi era matrona romana che non aveva perso un familiare (ne ulla *in illa tempestate matrona expers luctus fuerat*)³²¹. La misura non aveva un carattere meramente economico, non mirava alla raccolta di fondi per finanziare l'esercito, dal momento che non vi è notizia di una confisca dell'oro posseduto in eccesso da parte del senato³²². I motivi erano prevalentemente sociali. Annibale aveva offerto, in cambio di un riscatto, ottomila prigionieri ma i senatori non accettarono la proposta nonostante le suppliche delle matrone. Non si riuscì, poi a raccogliere un quantitativo sufficiente di tributi tali da soddisfare le esigenze della res publica perchè tra i prigionieri si trovavano molti uomini di condizione elevata a cui sarebbe spettato di pagare l'imposta sul patrimonio. Le vedove e gli orfani, ossia le categorie più diffuse in città, che ereditavano i patrimoni dei caduti erano esentate dal pagamento del tributum³²³. Erano quindi lo spettro di Annibale e le difficoltà generalizzate dal punto di vista politico ed economico che contribuivano a scoraggiare l'ostentazione, imponendo di vietare alle donne, eredi di grandi patrimoni, di mostrare le ricchezze acquisite in situazioni tragiche³²⁴.

La *lex Oppia* era il bilanciamento necessario tra il problema politico del *luxus* femminile e la necessità, da parte delle *élites* repubblicane, e anche delle donne, di ostentare il proprio *status* attraverso l'esibizione delle ricchezze. È un

³¹⁹ G. Clemente, *Le leggi sul lusso e la società romana tra il III e il II secolo a. C.*, in A. Giardina, A. Schiavone (cur.), *Società romana e produzione schiavistica* 3 (Bari 1981) 1 ss.

³²⁰ A. Valentini, *Matrone tra novitas e mos maiorum* cit. 8 s.

³²¹ Liv. 12.56.

³²² M. Bonamente, *Le leggi suntuarie e la loro motivazione*, in *Tra Grecia e Roma. Temi antichi e metodologie moderne* (Roma 1980) 67 ss.; P. Culham, *The lex Oppia* cit. 785 ss.

³²³ S.B. Pomeroy, *Donne in Atene e a Roma* (tr. It. Torino 1978) 187, 202 n. 92.

³²⁴ S.B. Pomeroy, *Donne* cit. 188.

fenomeno analogo alla *tryphé*, cioè l'ostentazione funzionale dell'opulenza, ben noto già in ambito etrusco³²⁵.

Tuttavia il contenuto della *lex Oppia*, secondo Clemente, doveva essere alquanto vago e quindi fu facilmente disatteso. Ecco perché nel 210 a. C., fu emanato un altro provvedimento.

Livio non riporta discussioni o proteste al momento della emanazione della *lex Oppia*, infatti, la circostanza non è stata ricordata tra gli eventi degni di memoria dell'anno, si può quindi dedurre che le donne accettarono il provvedimento senza eccessivi clamori.

Venti anni dopo, però, i tempi erano decisamente cambiati.

Liv. 34.1. M. et P. Iunii Bruti tribuni plebis legem Oppiam tuebantur nec eam se abrogari passuros aiebant; ad suadendum dissuadendumque multi nobiles prodibant; Capitolium turba hominum fauentium aduersantiumque legi complebatur. matronae nulla nec auctoritate nec uerecundia nec imperio uirorum contineri limine poterant, omnes uias urbis aditusque in forum obsidebant, uiros descendentes ad forum orantes ut florente re publica, crescente in dies priuata omnium fortuna matronis quoque pristinum ornatum reddi paterentur. Augebatur haec frequentia mulierum in dies; nam etiam ex oppidis conciliabulisque conueniebant.

La guerra era finita e i tribuni Marco Fundanio e Lucio Valerio, dando voce al pensiero delle matrone, chiesero l'abrogazione della legge. Ma due colleghi, Marco e Publio Giunio Bruto, opposero il loro veto. Si riversò allora in strada una folla di donne (*augebatur frequentia mulierum*), provenienti dall'Urbe ma anche dalle città vicine e dalle compagne, per manifestare contro la legge Oppia e a favore della sua abrogazione.

³²⁵ F. Cenerini, *Il ruolo delle donne nelle città alla fine dell'età repubblicana: il caso di Mutina*, in M. Chiabà (cur.), *Hoc qvoqve laboris praemivm. Scritti in onore di Gino Bandelli* (Trieste 2014) 63-82.

Questa imponente contrapposizione tra i sostenitori delle due posizioni, fornì a Livio l'occasione di presentare una discussione politica il cui nucleo fondamentale consisteva nel modo d'intendere la posizione della donna. E l'importanza della questione è testimoniata dal fatto che il dibattito sulla *lex Oppia* divenne un punto di riferimento obbligato per qualsiasi discussione su temi analoghi anche a secoli di distanza³²⁶. Ad esempio, la vicenda è citata da Valerio Massimo (9.1.3), nel suo capitolo sulle negative conseguenze di una vita eccessivamente lussuriosa. Anche Tacito negli *Annales*, per due volte (3.33.4³²⁷ e 34.4³²⁸) cita la *lex Oppia* come sistema per tenere a freno le donne, che spadroneggiano in casa, nel foro e perfino nei reparti militari perché i mariti non sono più in grado di contenerle.

La posizione di Valerio è certamente diversa da quella di Catone, per il primo la *lex Oppia* è un provvedimento di carattere eccezionale dettato dalle contingenze belliche, è una misura che ha ragione di esistere solo nella situazione di emergenza. Per Catone si tratta invece di una legge suntuaria che ha l'obiettivo di garantire l'integrità e la stabilità del sistema familiare romano. Appare ragionevole ritenere che in realtà il provvedimento riassume in sé entrambi i caratteri³²⁹.

Ciò che è interessante è, però, ciò che può dedursi dai due discorsi sulla natura femminile. Entrambi concordano sul concetto che l'uomo è per natura superiore alla donna, tuttavia Catone insiste sull'*impotentia* e sulla sfrenata volontà di esibire la propria ricchezza³³⁰. Quest'ultimo teme che le donne, una volta raggiunta la parità con gli uomini, possano prevaricarli, in quanto la prevaricazione sarebbe insita nella natura femminile³³¹.

³²⁶ Così P. Desideri, Catone e le donne cit. 63 s.

³²⁷ Quae Oppiis quondam aliisque legibus constrictae, nunc vinclis exsolutis domos fora, iam et exercitus regerent.

³²⁸ Placuisse quondam Oppias leges, sic temporibus rei publicae postulantibus: remissum aliquid postea et mitigatum, quia expedierit. Frustra nostram ignaviam alia ad vocabula transferri: nam viri in eo culpam si femina modum excedat.

³²⁹ Così A. Valentini, *Matronae tra novitas e mos maiorum* cit. 11 (con bibliografia): «I due discorsi sono costruiti in forma antinomica: ciascuno degli oratori presenta la propria posizione su una serie di questioni base; già dalla costruzione dei discorsi è evidente che il materiale fu rielaborato letterariamente da Livio, per quanto forse sulla base di resoconti che riportavano almeno per sommi capi le argomentazioni addotte nel dibattito dai due uomini politico».

³³⁰ E. Cantarella, *Passato prossimo* cit. 85 ss.

³³¹ Liv. 34.3.2: si carpere singula et extorquere et exaequari ad extremum uiris patiemini, tolerabiles uobis eas fore creditis? Extemplo simul pares esse coeperint, superiores erunt.

Valerio, invece, utilizza un argomento che spesso ricorre nella tradizione romana.

Liv. 34.7.8-9. Non magistratus nec sacerdotia nec triumphi nec insignia nec dona aut spolia bellica iis contingere possunt: munditiae et ornatus et cultus, haec feminarum insignia sunt, his gaudent et gloriantur, hunc mundum muliebrem appellarunt maiores nostri.

Il tribuno sostiene che alle donne non compete alcun tipo di ruolo pubblico, sia esso politico (*nec magistratus*) o religioso (*nec sacerdotia*), che nella realtà romana si configura come aspetto della vita politica, né sono coinvolte in campo militare (*nec insignia nec dona aut spolia bellica*). Sono questi i campi tradizionalmente maschili. Solo raffinatezza, monili e ornamenti sono le insegne delle donne³³². Valerio, poi, giustifica e blinda questa sua concezione con il riferimento ai tempi passati. Egli afferma che sono queste, infatti, le caratteristiche dell'eleganza femminile anche secondo gli antichi. Privarle di tutto ciò sarebbe stato eccessivo e sproporzionato anche perché l'ambito di azione della donna resta esclusivamente quello domestico.

Liv. 34.7.12-14. Nunquam saluis suis exuitur seruitus muliebris, et ipsae libertatem quam uiduitas et orbitas facit detestantur. In uestro arbitrio suum ornatum quam in legis malunt esse; et uos in manu et tutela, non in seruitio debetis habere eas et malle patres uos aut uiros quam dominos dici.

Valerio si sofferma sul fatto che le donne non escono mai dalla schiavitù, finchè i loro uomini sono in vita, ma loro stesse non desiderano la libertà ottenuta con lo stato vedovile o di orfane (et ipsae libertatem quam uiduitas et orbitas facit

³³² Per approfondimenti sul passo Liviano e per un confronto con i corrispondenti discorsi di Zonara (9.17.1-4), si v. L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale* cit. 43 ss.

detestantur). Spetta dunque ai padri e ai mariti, non alla legge, controllare l'abbigliamento delle loro donne.

Sono gli stessi argomenti di cui si serve Appiano per il discorso di Ortensia, più di cento anni dopo quello che Livio aveva fatto pronunciare a Lucio Valerio, a dimostrazione di quanto questi concetti fossero radicati nel pensiero romano.

La posizione di Valerio risultò vincente e la *lex Oppia* fu abrogata nel 195 a. C. con un plebiscito cd. *lex Valeria Fundania de lege Oppia sumptaria abroganda*³³³.

• b.3.5 Il secondo argomento di Ortensia: la contribuzione femminile

Ortensia prosegue la sua arringa citando dei precedenti in cui le matrone avevano contribuito alla sopravvivenza della *res publica*.

Αρρ. b. c. 4.33. ἃς ἡ μὲν φύσις ἀπολύει παρὰ ἄπασινἀνθρώποις, αἱ δὲ μητέρες ἡμῶν ὑπὲρ τὴν φύσιν ἐσήνεγκάνποτε ἄπαξ, ὅτε ἐκινδυνεύετε περὶ τῆ ἀρχῆ πάση καὶ περὶαὐτῆ τῆ πόλει, Καρχηδονίων ἐνοχλούντων. καὶ τότε δὲἐσήνεγκαν ἑκοῦσαι, καὶ οὐκ ἀπὸ γῆς ἢ χωρίων ἢ προικὸς ἢοἰκιῶν, ὧν χωρὶς ἀβίωτόν ἐστιν ἐλευθέραις, ἀλλὰ ἀπὸμόνων τῶν οἴκοι κόσμων, οὐδὲ τούτων τιμωμένων οὐδὲὑπὸ μηνυταῖς ἢ κατηγόροις οὐδὲ πρὸς ἀνάγκην ἢ βίαν, ἀλλ'ὅσον ἐβούλοντο αὐταί.

Sottolineando che nel momento del bisogno, ossia durante le guerre contro i Cartaginesi, le loro madri hanno contribuito ad aiutare alle finanze dello stato, ma volontariamente senza alcuna paura di informatori o delatori, nè costrette con forza e violenza (αἱ δὲ μητέρες ἡμῶν ὑπὲρ τὴν φύσιν ἐσήνεγκάν ποτε ἄπαξ, ὅτε ἐκινδυνεύετε περὶ τῆ ἀρχῆ πάση καὶ περὶ αὐτῆ τῆ πόλει, Καρχηδονίων ἐνοχλούντων).

³³³Liv. 34.1-8, Val. Max. 9.1-3, Gell. 10.23 e 17.6, Zonar. 9.17.1; Auctor. *de vir. ill.* 47, Oros. 4.20.14; G. Rotondi, *LPPR*. cit. 267

E, inoltre, hanno contribuito con gioielli, che non sono beni essenziali come lo sono le terre (ἢ χωρίων), la dote (ἢ προικὸς) e la casa (ἢ οἰκιὧν), beni in mancanza dei quali è invivibile (ἀβίωτόν) la vita delle donne libere (ἐλευθέραις). Il fatto che Ortensia giustifichi la necessità per la donna di avere un patrimonio con l'esigenza di vivere in modo consono alle sue origini familiari, al suo modo di vivere e alla sua natura femminile avvicina la funzione del patrimonio femminile alla fine della repubblica a quella del patrimonio maschile: garantire una situazione personale nella quale sia possibile attendere alle occupazioni che contraddistinguono il proprio *status*. In questo i soggetti sui iuris maschili sono uguali a quelli femminili.

Il riferimento alla guerra contro i Cartaginesi è generico e allo stesso tempo esemplare, in quanto nella storia di Roma ci sono stati vari momenti nei quali le donne, volontariamente o no, hanno contribuito a rimpinguare le finanze dello stato. Peppe³³⁴ ne individua almeno cinque.

- 1. Il primo nel 395 a. C., l'anno successivo alla presa di Veio, quando le matrone *communi decreto* decidono di contribuire con tutti i loro gioielli per adempiere ad un voto ad Apollo, ricevendo in cambio dal senato, colpito da tanta generosità, il diritto di recarsi *pilento ad sacra ludosque, carpentis festo profestoque*³³⁵.
- 2. Il secondo in occasione dell'invasione gallica, nel 390 a. C., quando le matrone diedero oro e per questo furono ricompensate con il diritto di poter avere una *laudatio* funebre³³⁶.
- 3. Vi è poi l'episodio successivo alla sconfitta di Canne, quando furono portati all'erario prima *pecuniae* degli orfani e poi quelli delle *viduae*. Con il lemma *vidua*, in latino può intendersi sia la vedova che la donna che non dipende da uomini così come chiarito in D. 50.16.242.3 (Iav. 2 *ex post. Lab*)³³⁷.

³³⁴ L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale* cit. 48 ss.

³³⁵ Liv. 5.25.8-9 (si v. anche R.M. Ogilvie, *A commentary on Livy. Books 1-5* (Oxford 1965) 684 secondo cui questo episodio è un doppione di quello del 390 a. C.), Fest. s. v. «pilentis» L. 282.

³³⁶ Liv. 5.50.7 con relativo commento di R.M. Ogilvie, *A commentary on Livy books* cit. 741.

³³⁷ «Viduam» non solum eam, quae aliquando nupta fuisset, sed eam quoque mulierem, quae virum non habuisset, appellari ait Labeo: quia vidua sic dicta est quasi vecors, vesanus, qui sine corde aut sanitate esset: similiter viduam dictam esse sine duitate.

- 4. Nel 210 a. C., in ragione della necessità di rinforzare la flotta, fu richiesta una contribuzione a tutti coloro volessero parteciparvi, dunque solo indirettamente possono ricomprendersi le donne³³⁸.
- 5. Infine nel 207 a. C., in seguito al manifestarsi di vari prodigi, uno dei quali legato, secondo gli auruspici alle matrone, queste ultime furono convocate, con editto degli edili curuli sul Campidoglio e tra di loro se ne scelsero venticinque, alle quali le altre avrebbero poi versato un contributo dalle loro doti³³⁹.

Occorre allora chiedersi Ortensia, nel resoconto di Appiano, a quale di questi episodi intendeva fare riferimento. Un parametro può essere il già citato discorso pronunciato da L. Valerio, nel quale l'episodio più importante sembra essere quello del 214 a. C., che viene ricordato per due volte in momenti diversi³⁴⁰ e sulla scorta dell'interpretazione più ampia del termine *vidua*, sembra essere l'unico al quale Ortensia può riferirsi.

È interessante, in entrambi i discorsi, infine, il silenzio mantenuto sull'*aes hordearium*, ossia il contributo che *viduae* e *pupilli* ebbero l'obbligo di versare per un periodo a sostegno della cavalleria. La definizione di questo tributo è molto chiara nelle fonti³⁴¹

Non è mancato chi ha sostenuto come questa omissione fosse stata costruita *ad hoc*, per evitare che le donne potessero essere parificate agli uomini in termini contributivi. È evidente che questo passaggio non sarebbe stato utile ad Ortensia,

³³⁸ Liv. 26.36.5-11: Senatu inde misso pro se quisque aurum argentum et aes in publicum conferunt, tanto certamine iniecto ut prima aut inter primos nomina sua uellent in publicis tabulis esse ut nec triumuiri accipiundo nec scribae referundo sufficerent. hunc consensum senatus equester ordo est secutus, equestris ordinis plebs. ita sine edicto, sine coercitione magistratus nec remige in supplementum nec stipendio res publica eguit; paratisque omnibus ad bellum consules in prouincias profecti sunt.

³³⁹ Liv. 27.37.8-9: Prodigiumque id ad matronas pertinere haruspices cum respondissent donoque diuam placandam esse, aedilium curulium edicto in Capitolium conuocatae quibus in urbe Romana intraque decimum lapidem ab urbe domicilia essent, ipsae inter se quinque et uiginti delegerunt ad quas ex dotibus stipem conferrent; inde donum peluis aurea facta lataque in Auentinum, pureque et caste a matronis sacrificatum.

³⁴⁰ Liv. 36.5.10 e 6.14.

³⁴¹ Fest. s. v. «hordiarium aes» L. 91; Gai 4.27. Si v. poi J. Marquardt, Römische Staatsverwaltung cit. 167, H. Hill, Aes equestre, aes hordiarium and triplex stipendium, in CPh. 38 (1943) 132 ss., C. Nicolet, L'ordre équestre a l'époque républicaine I (Paris 1966) 36 ss., E. Gabba, Esercito e fiscalità a Roma in età repubblicana, in Armeés et fiscalité dans le monde antique (Paris 14-16 ott. 1976) (Paris 1977) 24 ss., P. Marchetti, Histoire économique et monétaire de la deuxiéme guerre punique (Paris 1978) 347 ss.

in quanto avrebbe in qualche modo dimostrato come in determinate contingenze storiche, per sovvenzionare l'esercito, si sia ricorso alle imposizioni anche per le matrone. In particolare, l'*aes hordearium* fu posto a carico di *viduae* secondo Livio già in età serviana³⁴², mentre Cicerone attribuisce l'introduzione del tributo a Tarquinio Prisco sia per le *viduae* che per gli orfani³⁴³. In ogni caso, sia l'uno che l'altro autore, attribuiscono il tributo alla monarchia etrusca. Questa insistenza presuppone la consapevolezza della capacità contributiva della donna in quel periodo storico e in qualche modo sembra suggerire che la capacità patrimoniale della donna si è consolidata nel periodo della Roma etrusca³⁴⁴.

Un dato appare chiaro: in età tardo-repubblicana le donne, già nel pieno della loro cd. emancipazione³⁴⁵ godevano di patrimoni tali da essere appetibili per i tributi³⁴⁶.

■ b.3.5 L'epilogo

Ortensia ottenne una vittoria innegabile, i triumviri con un editto emanato il giorno dopo l'arringa di Ortensia, ridussero a quattrocento le donne assoggettate alla contribuzione. Per compensare il deficit che avrebbe inevitabilmente comportato questa manovra, introdussero un'imposta poi a tutti gli uomini, cittadini, liberti e peregrini, con un patrimonio superiore a 100.000 dracme³⁴⁷.

Nonostante Appiano non specifichi come siano state individuate le quattrocento donne tenute al pagamento dell'imposta, è possibile dedurre dal racconto di Zonara³⁴⁸ che donne e uomini fossero stati colpiti da un unico provvedimento. Dione, invece, sembra riferire «uomini e donne» ai soli liberti. Ma questi ricorrono anche in Appiano. Dall'incrocio di tutti questi elementi è

³⁴² Liv. 1.43.9.

³⁴³ Cic. *de rep.* 1.43.9. il passo, tuttavia non è di sicurissima collocazione testuale.

³⁴⁴ V. Arangio-Ruiz, *Istituzioni* cit. 501 n.1; L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale* cit. 139.

³⁴⁵ E. Cantarella, *Passato prossimo* cit. 76 ss.

³⁴⁶ Ad esmpio, nel 169 a. C. si sentì la necessità di emanare la lex Voconia, un plebiscito con cui fu sancita l'incapacità delle donne di essere eredi testamentarie di coloro che erano iscritti nella prima classe di censo. Per la bibliografia più recente v. F. Tuccillo, *Editto e ius novum. Sulle tracce del quod quisque iuris* (Napoli 2018) 196 ss.

³⁴⁷ Qui è chiaro che la conversione in dracme è frutto della trasposizione in greco del modello di Appiano. Crf. C. Herrmann, *Le rôle judiciaire et politique* cit. 113 n. 1. ³⁴⁸ 10.18.4.

ragionevole ipotizzare che si sia trattato di un unico provvedimento che riguardava donne e uomini nelle modalità indicate da Appiano³⁴⁹.

È possibile, quindi, dedurre che a Roma esistessero matrone con una notevole capacità patrimoniale, pari almeno al censo minimo di un appartenente all'*ordo* degli *equites*.

Ortensia, quindi, rappresenta un momento di rottura. Una fase in cui una matrona prende la parola non per difendere un familiare in difficoltà³⁵⁰, ma per sostenere i suoi interessi e quelli delle altre matrone, portando avanti una vera e propria azione di dissenso contro la misura triumvirale che aveva imposto una tassazione straordinaria. Nel 195 a. C. ai tempi delle proteste contro la *lex Oppia*, le donne ritennero opportuno affidare le loro istanze di protesta ad un magistrato, il tribuno L. Valerio, che ne avrebbe difeso gli interessi in tribunale. Nel 43 a. C., invece, le matrone scelsero una portavoce, Ortensia, e si difesero da sole.

³⁴⁹ Così L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale* cit. 25 s.

³⁵⁰ Come ad esempio aveva fatto Giulia, che difendeva il fratello. V. B. Manzo, *La parola alle matrone* cit. 128.

• 2.2 Donne giudici?

La paradigmatica esclusione delle donne dagli *officia virilia*, comportava ovviamente anche l'impedimento per le matrone di fungere da *iudex*³⁵¹.

Si è già fatto cenno³⁵² del fatto che, l'esclusione si evince da

D. 5.1.12.2 (Paul. 17 *ad ed.*). Non autem omnes iudices dari possunt ab his qui iudicis dandi ius habent: quidam enim lege impediuntur ne iudices sint, quidam natura, quidam moribus. Natura, ut surdus mutus: et perpetuo furiosus et impubes, quia iudicio carent. Lege impeditur, qui senatu motus est. Moribus feminae et servi, non quia non habent iudicium, sed quia receptum est, ut civilibus officiis non fungantur.

Paolo afferma che non tutti possono essere nominati giudici da coloro che hanno il compito di nominarli. Questo impedimento trae origine da cause diverse. I sordi, i muti, i pazzi e gli impuberi sono esclusi per natura (*natura*), in quanto non sono dotati di giudizio (*iudicio carent*). La legge, poi, impedisce di nominare giudice chi è stato rimosso dal senato (*senatu motus*). E, infine, le donne e gli schiavi sono esclusi *moribus*, ma non perché non abbiano *iudicium*. Sono esclusi perché è stato recepito (*receptum est*), o in altri temini, è diritto di matrice tradizionale³⁵³ che non possano esercitare funzioni in *officia civilia*. Proprio perché hanno *iudicium* che non possono essere menzionati come causa escludente né l'*infirmitas sexus*, che avrebbe motivato un'esclusione per natura così come è giustificata quella ad esempio dei sordi, né la *pudicitia sexui*, da cui trarrebbe invece origine il divieto di *postulare pro aliis* secondo D. 3.1.1.5 (Ulp. 6 *ad ed.*)³⁵⁴.

Ancora una volta, la situazione sembra un dato di fatto (*receptum est*), non motivato che rinvia *tout-court* alla coscienza sociale e al dato esperienziale. Ma anche in questo caso, vale la pena indagare il termine *moribus*, che giustifica

³⁵¹ M. Kaser, K. Hackl, *Das römische Zivilprozessrecht* 192 ss.

³⁵² V. pag. 53.

³⁵³ L. Peppe, Civis Romana cit. 212.

³⁵⁴ B. Feldner, Der Ausschluss der Frau vom römischen officium, in RIDA. 47 (2000) 381 ss.

l'esclusione. Occorre capire cosa il giurista intenda per *mores*³⁵⁵. Sulla questione gli studiosi non sono tutti d'accordo.

Secondo Peppe³⁵⁶, poiché la *ratio* dell'esclusione ha un fondamento giuridico e non puramente sociale o psicologico, i *mores* vanno intesi come norme di matrice consuetudinaria, nate per via del consenso³⁵⁷ espresso dalla parte maschile della popolazione³⁵⁸ e poste alla base del diritto pubblico romano³⁵⁹.

Kaser³⁶⁰, invece, riconduce le ragioni dell'impedimento ad un motivo morale e di buon costume, espressione del principio patriarcale su cui si fonda la società romana.

Cassio Dione fa leva su questa moralità nel descrivere come Cleopatra aveva ammaliato Marco Antonio

50.5.2. ... ἔς τε τὴν ἀγορὰν μετ' αὐτοῦ ἐσεφοίτα, καὶ τὰς πανηγύρεις οἱ συνδιετίθει, τάς τε δίκας συνεξήταζε, καὶ συνίππευε καὶ ἐν ταῖς πόλεσιν, ἢ καὶ ἐκείνη μὲν ἐν δίφρῳ τινὶ ἐφέρετο, ὁ δὲ Ἀντώνιος αὐτοποδὶ αὐτῆ μετὰ τῶν εὐνούχων ἡκολούθει.

La regina d'Egitto era così immorale da entrare con Antonio nelle piazze (τὴν ἀγορὰν μετ' αὐτοῦ ἐσεφοίτα), organizzare feste (τὰς πανηγύρεις οἱ

³⁵⁵ Sul problema storico-giuridico dei mores si v. A. Steinwenter, s.v. «mores», in PWRE. XVI.1 (1933) 293 ss.; C. Gioffredi, s.v. «mores», in NNDI. X (Torino 1964) 919 ss.; M. Talamanca, I 'mores' e il diritto, in M. Talamanca (cur.) Lineamenti di storia del diritto romano² (Milano 1989) W. Blösel, Die Geschichte des Begriffes 'mos maiorum' von den Anfängen bis zu Cicero, in B. Linke, M. Stemmler, 'Mos maiorum'. Untersuchungen zu den Formen der Identitätsstiftung und Stabilisierung in der römischen Republik (Stuttgart 2000) 25 ss.

³⁵⁶ L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale* cit. 88 ss., in particolare si v. 99.

³⁵⁷ Sul valore del consenso nel diritto pubblico romano si v. C. Cascione, *Consensus. Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche* (Napoli 2003), in particolare il capitolo secondo e, per il ruolo del consenso in relazione ai *mores*, p. 129 ss. (con ampia bibliografia).

³⁵⁸ R. Orestano, *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica* (Torino 1967) 134 ss.; per gli istituti che richiesero un consenso e un ruolo propulsivo delle donne (ad es. il *trinoctium*, i *bona recepticia*) si v. L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale* cit.100 ss.

³⁵⁹ Sul ruolo dei *mores* nella formazione del diritto pubblico romano, si v. W. Kunkel, *Gesetzesrecht und Gewohnheitsrecht in der Verfassung der römischen Republik*, in *Kleine Schriften* (Weimar 1974) 377 ss.; per i rappoarti tra *lex*, *mos* e *ius* si v. J. Bleiken, *Lex publica. Gesetz und Recht in der römischen Republik* (Berlin 1975) 347 ss.

³⁶⁰ M. Kaser, Mores maiorum und Gewohnheitsrecht, in ZSS. 59 (1939) 87 ss.

συνδιετίθει) e soprattutto da fungere da giudice nei processi (τάς τε δίκας συνεξήταζε).

Cleopatra, a quanto pare, era molto sicura che un giorno avrebbe fatto da giudice anche a Roma

h. R. 50.5.4. οὐ γὰρ ὅτι ἐκεῖνον ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλουςτούς τι παρ' αὐτῷ δυναμένους οὕτω καὶ ἐγοήτευσε καὶ κατέδησενὥστ' αὐτὴν καὶ τῶν Ῥωμαίων ἄρξειν ἐλπίσαι, τήν τε εὐχὴν τὴν μεγίστην, ὁπότε τι ὀμνύοι, ποιεῖσθαι τὸ ἐν τῷ Καπιτωλίῳ δικάσαι.

Ella, scrive Dione Cassio, non ammaliava solo Antonio ma tutto l'entourage che lo circondava, al punto che sperava un giorno di governare anche Roma. Ella perfino giurava sulle sue future funzioni di giudice in Campidoglio (ποιεῖσθαι τὸ ἐν τῷ Καπιτωλίφ δικάσαι).

Cassio Dione vuole dimostrare come la regina Cleopatra fosse lontana dagli usi romani. A Roma una donna giudice era del tutto impensabile e contraria ai *mores*³⁶¹.

Ma forse per Cleopatra era presente anche un altro impedimento: era certamente figlia di un egizio. E probabilmente questa circostanza aggravava la sua posizione, infatti, è stata ritrovata a Pompei un'iscrizione che recita

CIL. IV.1943. Non est ex albo iudex patre Aegyptio.

L'iscrizione si trova sui muri della Basilica³⁶², un luogo dove si amministrava la giustizia ed è probabilmente una barzelletta, o meglio una freddura.

³⁶¹ Anche Cicerone, per screditare Verre, racconta la storia di una sua amante, Chelidone, che di fatto amministrava la giustizia nelle sue stanze (Cic. *In Verr.* 2.1.52.137). Sul punto v. E. Narducci, *Cicerone. La parola e la politica* (Roma-Bari 2009) 112; L. Peppe, *Civis Romana* cit. 275 ss.; L. Fezzi, *Il corrotto. Un'inchiesta di Marco Tullio Cicerona* (Roma-Bari 2016) 88 e 94; F. Tuccillo, *Editto e ius novum* cit. 190 s.

³⁶² Per la localizzazione dell'iscrizione si v. C. Bonucci, *Pompei descritta* (Napoli 1930) 173; W. Gell, *Pompeiana: the topography edifices and ornaments* (London 1832) 30; C. Wordsworth, *Inscriptiones Pompeianae or specimens and facsimiles of ancient inscriptions discovered on the walls of buildings at Pompeii* (London 1837; rist. an. 1846) 24; R. Guarini, *Fasti duumvirali di Pompei* (Napoli 1942).

L'ignoto autore, che possiamo immaginare in attesa di essere giudicato o reduce di un giudizio negativo nei suoi confronti, ci mostra, forse un comune sentire. Esplicita una *vox populi*, l'idea che un soggetto che non ha un padre romano non può, e non deve, nemmeno comparire nell'albo dei giudici³⁶³. Tuttavia questa regola non è menzionata in alcuna legge o testo giuridico.

Occorre, allora, chiedersi se esista una categoria sociale generale alla quale appartenevano i giudici e se questi fossero caratterizzati da omogeneità quanto ad estrazione sociale, economica e culturale³⁶⁴.

Gli studiosi sono concordi nell'affermare che il giudice normalmente apparteneva ad elevati ceti sociali³⁶⁵. Collinet affermava che «le iudex unus normalement ne sera pas un homme quelconque»³⁶⁶ e questo per due motivi. Il primo, prosegue Collinet, riguarda certamente le parti, che non rimetterebbero mai la decisione del caso nelle mani di un uomo senza alcuna conoscenza giuridica, senza esperienza e senza cultura. Il secondo è che i giudici dell'*album* sono sempre personaggi «qualifiés et ayant, comme le Romains bien nés, étudié le droit e au moins la rhétorique»³⁶⁷.

Anche Nicolet³⁶⁸ segue, in linea di massima, questa interpretazione: «Ce 'juge unique', en principe, doit répondre à un certain nombre de qualifications d'ordre social et moral... ce sera un vir bonus, c'est-à-dire tout à la fois un homme riche, jouissant d'une certaine autorité, dont la parole vaudra acte et un bon citoien par surcroît... On a noté que le judex unus est en fait exclusivement recruté, jusqu'a la fin du II siècle, dans l'ordre sénatorial, au I siècle parmi les sénateurs et les chevaliers, c'est-à-dire dans les deux ordres privilégiés de la fortune et des honneurs [...]».

³⁶³ G. Pugliese, *Il processo civile romano* cit. 215

³⁶⁴ L. Gagliardi, *La figura del giudice privato del processo civile romano. Per un'analisi storico-sociologica sulla base delle fonti letterarie (da Plauto a Macrobio)*, in E. Cantarella, L. Gagliardi, *Diritto e teatro in Grecia e a Roma* (Milano 2007) 200.

³⁶⁵ G. Pugliese, *Il processo civile romano* cit. 221 ss. L. Gagliardi, *La figura del giudice privato* cit. 200; A. Burdese, *Sulla responsabilità del 'iudex privatus' nel processo formulare*, in *Diritto e processo nell'esperienza romana*. *Atti del Seminario torinese in memoria di Giuseppe Provera* (Napoli 1994) 185.

³⁶⁶P. Collinet, Le rôle des juges dans la formation du droit romain classique, in Recueil d'etudes sur les sources du droit en l'honneur de François Geny I (Paris 1934) 25.

³⁶⁷ P. Collinet, Le rôle des juges cit. 25.

³⁶⁸ C. Nicolet, Le métier de citoyen dans la Rome républicaine (Paris 1976) 449.

Tuttavia come nota Gagliardi³⁶⁹, Nicolet si discosta da Collinet in quanto ritiene, senza fornire ulteriori spiegazioni, che non fosse necessario che il giudice sapesse di diritto.

Anche Frier concorda con questa linea di pensiero quando afferma: «During the late Republic, private lawsuits were usually decided by members of Rome's upper classes, who were chosen for this role because of their *status*»³⁷⁰.

Collinet formula questa conclusione esaminando una lista di giudici privati noti dalle fonti giuridiche e letterarie. Egli riprende e amplia una lista ristretta di soli otto nomi stilata da Ubbelohde e Hartmann³⁷¹. In questo elenco sono inseriti tutti i giudici privati noti dalle fonti giuridiche e letterarie della tradizione manoscritta e vi figurano anche i nomi di Publio Mucio Scevola, Caio Mario, Marco Porcio Catone, Caio Aquilio Gallo, Marco Tullio Cicerone, Publio Ovidio Nasone, Plinio il Giovane e Aulo Gellio. Sono personaggi di spicco, con un altissimo profilo: sono infatti uomini di legge, colti, famosi e potenti.

Un altro giudice è stato possibile conoscerlo, solo dopo gli studi di Collinet, grazie alla testimonianza di una delle tavolette dell'archivio puteolano dei Sulpici. Si tratta di TPSulp. 31³⁷².

³⁶⁹ L. Gagliardi, *La figura del giudice privato* cit. 200 n. 5.

³⁷⁰B. Frier, *The Rise of the Roman Jurists. Studies in Cicero's 'Pro Caecina'* (Princeton 1985) 199 ³⁷¹ Così L. Gagliardi, *La figura del giudice privato* cit. 200 s.; Cfr. A. Ubbelohde, O.E. Hartmann, *Der 'ordo judiciorum' und die iudicia extraordinaria der Römer* (Göttingen 1886) 557 ss.; P. Collinet, *Le rôle des juges* cit. 30 n. 7.

³⁷² C. Giordano, Nuove tavolette cerate pompeiane, in Rendiconti dell'Accademia di archeologia, lettere e belle arti di Napoli 46 (1971), 183 ss. (dove il documento era catalogato come TP. 34); W. Kunkel, Epigraphik und Geschichte des römischen Privatrechts, in Akten des VI. Internationalen Kongresses für griechische und lateinische Epigraphik (Wien, 17.-22. September 1962) (München 1973)193-242; M. Kaser, Formeln mit 'intentio incerta', 'actio ex stipulatu' und 'condictio', in Labeo 22 (1976), 7-29; L. Bove, Documenti processuali dalle 'Tabulae Pompeianae' di Murecine, (Napoli 1979) 106; J.C. Wolf, Aus dem neuen pompejanischen Urkundenfunden: die Kondiktionen des C. Sulpicius Cinnamus, in SDHI. 45 (1979) 141-177; G. Purpura, 'Tabulae Pompeianae' 13 e 34: due documenti relativi al prestito marittimo, in Atti dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo 41 (1984) 449-474 (ora in Atti del XVII Congresso Internazionale di Papirologia [Napoli, 19-26 maggio 1983] (Napoli 1984) 1245-1266 e in Studi romanistici in tema di diritto commerciale marittimo (Soveria Mannelli 1996) 241 ss.); R. Santoro, 'Actio civilis in factum', 'actio praescriptis verbis' e 'praescriptio', in Studi Sanfilippo IV (Milano 1983) 681-717; Id., Le due formule della 'Tabula Pompeiana' 34, in AUPA. 38 (1985) 333-350; M. Talamanca, s.v. «Processo civile (Diritto romano)», in ED. 36 (Milano 1987) 1 ss.; con importanti correzioni G. Camodeca, L'archivio Puteolano dei Sulpicii, I (Napoli 1992) 171 con nt. 23, 177 con nt. 41; Id., 'Tabulae Pompeianae Sulpiciorum'. Edizione critica dell'archivio puteolano dei Sulpicii I (Roma 1999) 97 ss.; M. Kaser, K. Hackl, Das römische Zivilprozessrecht cit. 287 nt. 7; A. Gutierrez-Masson, La prétendue 'praescriptio' des Tablettes Pompéiennes, in Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne. Hommage à la mémoire de A. Magdelain, (Paris 1998) 201-209; C. Buzzacchi, L'abuso del processo

Tuttavia, questa ricostruzione che immagina solo giudici colti e potenti, e che naturalmente non lascia spazio alcuno ad un giudice donna, secondo Gagliardi³⁷³, peccherebbe di poca profondità. Essa non tiene conto di una serie di fonti letterarie che, seppure non sempre in modo tecnico, permettono di ricavare molte altre informazioni sui giudici e talvolta anche d'integrare la lista di Collinet.

Da queste fonti può ricavarsi un «mondo sommerso dei giudici»³⁷⁴, in cui figurano auruspici³⁷⁵, medici³⁷⁶, banditori³⁷⁷, contadini³⁷⁸, stranieri esiliati ridotti in miseria³⁷⁹. Non certo personaggi colti o dai nobili natali. Quello che però non può non sottolinearsi è che normalmente, anche questi giudici di estrazione sociale più umile, erano competenti nella materia del caso che si trovavano a giudicare. In questo senso, quindi, va inteso il termine cultura. Non era certo la cultura di Cicerone o di Gellio, ma individuava un bagaglio di conoscenze anche pratiche e di buon senso, tali da rendere il *iudex* esperto. «Un pastore in controversie tra pastori, un contadino in cause tra contadini»³⁸⁰.

A questo punto occorre tornare all'iscrizione ritrovata sui muri di Pompei. È evidente che non esistevano degli impedimenti formali per guadagnare il ruolo di giudice, certamente avrebbe potuto farlo anche chi aveva il padre Egizio!

Su Cleopatra, allora, gravava 'solo' la sua condizione di donna. Questo era l'unico vero problema sul quale faceva leva Cassio Dione per scandalizzare i suoi lettori. La regina d'Egitto mirava a modificare i costumi dei romani, introducendo delle pericolose novità.

Cordero apriva una sua monografia degli anni '80 dedicata alla nascita dei sistemi penali con queste parole: «In luoghi e tempi stabiliti, con gesti rituali, degli uomini, o donne da vent'anni in qua, *ius dicunt*»³⁸¹. In nota, poi, specificava che

nel diritto romano (Milano 2002) 98 s. Secondo G. Camodeca, *L'archivio Puteolano* cit. 104 nt. 15, il giudice citato in TPSulp. 31 non era stato scelto *ex albo*.

³⁷³ L. Gagliardi, *La figura del giudice privato* cit. 201.

³⁷⁴ L. Gagliardi, *La figura del giudice privato* cit. 201.

³⁷⁵ Cic. in Verr. 2.3.11.28.

³⁷⁶ Cic. in Verr. 2.3.11.28.

³⁷⁷ Cic. in Verr. 2.3.21.54.

³⁷⁸ Plaut. *merc*. 272-273 e 277-278.

³⁷⁹ Plaut. rud. 1378-1384. Cfr. B. Kübler, Plautus 'Rudens' 1380 und die 'legis actio per iudicis postulationem', in ZSS. 57 (1936), 257-261; G. Broggini, 'Iudex arbiterve'. Prolegomena zum 'officium' des Römischen Privatrichters (Köln, Graz 1957) 170 n. 31, 175 ss.

³⁸⁰ L. Gagliardi, *La figura del giudice privato* cit. 217.

³⁸¹ F. Cordero, Criminalia. Nascita dei sistemi penali² (Bari 1986) 1.

«biopoliticamente» il sistema giudiziario italiano pensava ad un magistrato maschio e italiano³⁸². Questa idea che il giudice sia «normalmente» maschio è sopravvissuta quasi fino ai giorni nostri, infatti le donne in Italia sono entrate nella magistratura solo nel 1963.

³⁸² Art. 8, n. 1, r. d. 30 gennaio 1941 n. 12.

3. Le donne imputate

La persecuzione dei crimini femminili ha certamente dei caratteri peculiari e distintivi sia sotto l'aspetto procedurale che sotto l'aspetto sostanziale.

• 3.1 La procedura

a. La competenza a promuovere processi comiziali contro le donne

La donna, in quanto – nei limiti del suo *status – cives*³⁸³, poteva essere processata sia con il sistema dei *iudicia populi* che con quello delle *questiones perpetuae*. Tuttavia, è probabile che una peculiarità che distingueva la procedura intentata avverso una donna da quella a carico di un uomo era da ritrovarsi nella competenza a promuovere i processi comiziali.

Garofalo³⁸⁴, in un noto studio condotto sulle testimonianze letterarie in cui è fatta menzione di *iudicia populi* svoltisi tra il III e il II a. C. contro donne, che si esamineranno in prosieguo, ha ritenuto possibile dedurre che tali tipi di processo erano sempre promossi da soggetti che rivestivano la carica di edili.

a.1 Il processo del 295 a. C. contro alcune matrone accusate di stuprum

Va preso in esame in primo luogo un passo di Livio che ripercorre i turbolenti anni delle guerre sannitiche. In particolare, lo storico patavino descrive il 295 a. C. come «felix annus bellicis rebus» ma gravato da una grave pestilenza e da una serie di strani prodigi di cui rimasero vittima alcuni soldati. In queste peculiari contingenze, che indussero perfino alla consultazione dei libri sibillini³⁸⁵ fu celebrato un processo avverso *aliquot matronas*.

Liv. 10.31.9. Eo anno Q. Fabius Gurges consulis filius aliquot matronas ad populum stupri damnatas pecunia multavit;

³⁸³ L. Peppe, Civis Romana cit. 372.

³⁸⁴ L. Garofalo, *La competenza a promuovere iudicia populi* cit. 452 ss.

³⁸⁵ Liv. 10.31.8: Felix annus bellicis rebus, pestilentia gravis prodigiisque sollicitus; nam et terram multifariam pluvisse et in exercitu Ap. Claudi plerosque fulminibus ictos nuntiatum est; librique ob haec aditi.

ex multaticio aere Veneris aedem quae prope Circum est faciendam curavit.

Q. Fabio Gurgite³⁸⁶, detto semplicemente *consulis filius*³⁸⁷, promosse nel 295 a. C., un'azione giudiziaria avverso donne sospettate di aver commesso il reato di *stuprum*. Si tratta di uno dei due episodi, accaduti nel III sec. a. C., nei quali le donne, in qualità di *reae pubblicae* furono accusate di *stuprum* e *probum*.

Per inquadrare queste fattispecie si può optare per una ricostruzione prenda le mosse dallo *stuprum* descritto, insieme al reato di *probum*, nei *Digesta* giustinianei.

D. 48.5.6 pr. (Pap. 1 *de ad*.). Inter liberas tantum personas adulterium stuprumve passas lex Iulia locum habet. ... 1. Lex stuprum et adulterium promiscui et κατακρηστικώτερον appellat. Sed proprie adulterium in nupta committitur, propter partum ex altero conceptum composito nomine: stuprum vero in virginem viduamve committitur, quod Graeci φθορὰν appellant.

D. 48.5.35(34) (Mod. 1 *reg.*). pr. Stuprum committit, qui liberam mulierem consuetudinis causa, non matrimonii continet, excepta videlicet concubina. 1. Adulterium in nupta admittitur: stuprum in vidua vel virgine vel puero committitur.

Quindi, lo *stuprum* si commette intrattenendo una relazione sessuale irregolare, al di fuori del matrimonio (*non matrimonii continet*), con un soggetto non sposato, una *virgo* o una *vidua* di condizione non vile o con un *puer* nato libero (*in vidua vel virgine vel puero*). Per comprendere bene la fattispecie, i compilatori

2

³⁸⁶ T.R.S. Broughton, *The magistrate* I cit. 178.

³⁸⁷ Forse perché era più interessante per Livio il legame di parentela tra costui e il più famoso console Quinto Fabio Massimo Rulliano. Cfr. T.R.S. Broughton, *The magistrate* I cit. 177; F. Cavaggioni, *Mulier rea* cit. 177 n. 73.

hanno ritenuto opportuno contrapporre a tale reato appena descritto, l'*adulterium*³⁸⁸ che, invece, è commesso dalla donna sposata, in costanza di matrimonio (*in nupta committitur/admittitur*).

Triboniano e gli altri compilatori hanno recuperato, per questa fattispecie di reato, le definizioni di Papiniano e Modestino. Tuttavia, entrambi sono giuristi dell'età severiana e dunque scrivono in un'epoca in cui la distinzione tra la condotta di *stuprum* e quella di *adulterium* si era grossomodo assestata, e ciò è rilevante per la nostra ricerca perché così non era nell'età tardo repubblicana in cui i termini erano pressoché sinonimi³⁸⁹.

Sia *stuprum* che *probum* provengono da un campo semantico simile, che richiama la vergogna e il disonore senza particolari riferimenti all'atto che li suscita³⁹⁰. Quindi, probabilmente, tali termini, inizialmente impiegati per designare l'onta generata dalla condotta erotica illecita, finirono per identificare la condotta stessa. Taluno³⁹¹ ha ipotizzato che l'originario uso dei termini in senso eufemistico ha determinato un vero e proprio mutamento di significato, nel quale però non può non notarsi un eco del concetto di vergogna³⁹².

Non sembra rilevare la continuità o la volontarietà del rapporto, l'unico elemento caratterizzante della fattispecie è rappresentato dalla condizione di una delle parti che deve essere *libera mulier* o *puer* di nascita libera.

Ciò chiarito possiamo tornare al processo del 295 a. C., descritto da Livio. Nonostante lo storico patavino non abbia specificato la carica di Quinto Fabio Gurgite, Garofalo ritiene si possa, «argomentando per analogia dal processo

³⁸⁸ G. Rizzelli, *Lex iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium e stuprum* (Lecce 1997) 5 ss. Per un'analisi della natura del reato di adulterio e della sua repressione nei sistemi giuridici orientali antichi si v. S. Démare-Lafont, *Femmes, droit et justice* cit. 29 ss.

³⁸⁹ Ancora nella prima età imperiale, con la *lex Iulia de adulteriis*, *adulterium* indicava l'uno e l'altro delitto. Cfr. J. Cujas, *Paratitla* 873: *adulterii autem nomine Augustus intellexit etiam stuprum*.

³⁹⁰ Si v. per *stuprum*: *LTL*. *s.v*. «*stuprum*», 517; A. Ernout, A. Meillet, *Dictionaire* cit. 659; J.N. Adams, *Il vocabolario del sesso a Roma*. *Analisi del linguaggio sessuale nella latinità* (Baltimore 1982; tr. it. Lecce 1996) 246. Si v. per *probum*: *LTL*. s.v. «*probum*», 537; A. Ernout, A. Meillet, *Dictionaire* cit. 873 s.; J.N. Adams, *Il vocabolario del sesso* cit. 247 e 310.

³⁹¹ J.N. Adams, *Il vocabolario del sesso* cit. 213.

³⁹² E. Fantham, Stuprum: Pubblic attitudes and penalties for sexual offences in republican Rome, in Échos du monde classique. Classical views 35 (1991) 269 s.; F. Cavaggioni, Mulier rea cit. 21.

popolare del 213 a.C.³⁹³», considerarlo un edile. La dottrina dominante³⁹⁴ muove dal dato dell'appartenenza al ceto patrizio di Q. Fabio Gurgite e ne desume, senza giustificazioni, la qualifica di edile curule.

a.2 Il processo del 213 a. C. contro alcune matrone accusate di probum

Nel 213 a. C. fu condotto, ancora una volta contro *aliquot matronas*, un processo per *probum*.

Si tratta del secondo giudizio, avvenuto nel III sec. a. C., riguardo casi di illeciti sessuali.

Liv. 25.2.9. L. Uillius Tappulus et M. Fundanius Fundulus, aediles plebeii, aliquot matronas apud populum probri accusarunt; quasdam ex eis damnatas in exsilium egerunt.

Il contesto di questo processo è molto più complicato rispetto a quello del 295 a. C. È l'anno del consolato di Tiberio Gracco e Quinto Fabio Massimo. La crisi avanzava sia sul fronte interno che su quello esterno. Annibale era accampato nelle campagne salentine³⁹⁵ provocando incertezza sul fronte militare. Ciò generò tra gli abitanti di Roma paura e quindi di conseguenza superstizione. Vittime di questo clima furono in particolare una *mulierum turba* e la *rustica plebs*, composta dai contadini che per motivi di sicurezza e alla ricerca di lavoro si erano trasferiti in città. Costoro si cimentarono in riti e culti estranei ai costumi tradizionali, provocando inevitabilmente le rimostranze dei *boni* e l'intervento delle autorità pubbliche. In un primo momento si coinvolsero edili e tresviri capitali, ma difronte al loro fallimento, si richiese il più incisivo intervento del pretore³⁹⁶.

³⁹⁴ Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* (Leipzig 1899) 187; P.F. Girard, *Histoire de l'organisation judiciaires des Romains* (Paris 1901) 245; G.W. Botsford, *The Roman assemblies from their origin to the end of the Republic* (New York 1968) 291. Molto più cauto A.W. Lintott, *Violence in republican Rome* (Oxford 1968) 97

³⁹³ Liv. 25.2.9.

³⁹⁵ Liv. 25.1.1: Dum haec in Africa atque in Hispania geruntur, Hannibal in agro Sallentino aestatem consumpsit spe per proditionem urbis Tarentinorum potiundae.

³⁹⁶ Liv. 25.1.6-12: Quo diutius trahebatur bellum et uariabant secundae aduersaeque res non fortunam magis quam animos hominum, tanta religio, et ea magna ex parte externa, ciuitatem incessit ut aut homines aut dei repente alii uiderentur facti. Nec iam in secreto modo atque intra

In questo contesto, anche il comportamento delle matrone cambiò. Di costoro si occuparono gli edili plebei Villio Tappulo³⁹⁷ e Fundanio Fundolo³⁹⁸ processandole *apud populum* in quanto trovate colpevoli questa volta del reato di *probum*³⁹⁹. La fattispecie in questione identificherebbe una condotta più estesa rispetto a quella del reato di *stuprum*. Ulpiano la descrive così:

D. 5.16.42 (Ulp. 57 ad ed.). 'Probrum' et obprobrium idem est. Proba quaedam natura turpia sunt, quaedam civiliter et quasi more civitatis. Ut puta furtum, adulterium natura turpe est: enimvero tutelae damnari hoc non natura probrum est, sed more civitatis: nec enim natura probrum est, quod potest etiam in hominem idoneum incidere.

Probum e obprobium hanno lo stesso significato. Ciò che è probum si determina per natura, per legge oppure in base ai mores. L'adulterio, così come il furto, è turpe per sua stessa natura. Dunque nell'accezione di probum può collocarsi anche un atto sessuale illecito. Non può tralasciarsi, però, come già evidenziato per lo stuprum⁴⁰⁰, che i Digesta rappresentano il punto di arrivo di una lunga riflessione iniziata nella repubblica, stravolta nell'età augustea dalla politica matrimoniale e in parte etica del princeps⁴⁰¹ e proseguita nei secoli successivi ad opera dei giuristi

parietes abolebantur Romani ritus, sed in publico etiam ac foro Capitolioque mulierum turba erat nec sacrificantium nec precantium deos patrio more. Sacrificuli ac uates ceperant hominum mentes quorum numerum auxit rustica plebs, ex incultis diutino bello infestisque agris egestate et metu in urbem compulsa; et quaestus ex alieno errore facilis, quem uelut concessae artis usu exercebant. Primo secretae bonorum indignationes exaudiebantur; deinde ad patres etiam ac publicam querimoniam excessit res. Incusati graviter ab senatu aediles triumuirique capitales quod non prohiberent, cum emouere eam multitudinem e foro ac disicere apparatus sacrorum conati essent, haud procul afuit quin uiolarentur. Ubi potentius iam esse id malum apparuit quam ut minores per magistratus sedaretur, M. Aemilio praetori [urb.] negotium ab senatu datum est ut eis religionibus populum liberaret. Is et in contione senatus consultum recitauit et edixit ut quicumque libros uaticinos precationesue aut artem sacrificandi conscriptam haberet eos libros omnes litterasque ad se ante kalendas Apriles deferret neu quis in publico sacroue loco nouo aut externo ritu sacrificaret. Il testo è stato ampiamente affrontato da L. Labruna, Tutela del possesso fondiario e ideologia repressiva della violenza nella Roma Repubblicana (Napoli 1986) 29 ss.

³⁹⁷ T.R.S. Broughton, *The magistrate* I cit. 264, 367.

³⁹⁸ T.R.S. Broughton, *The magistrate* I cit. 264.

³⁹⁹ Secondo alcuni, tecnicamente il reato commesso dalle matrone sarebbe lo *stuprum*, cfr. A.H.J. Greenidge, *The legal procedure* cit. 340; A.W. Lintott, *Violence* cit. 97.

⁴⁰⁰ V. supra cap. 3 § 1.a.1.

⁴⁰¹ T. Spagnuolo Vigorita, *Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*³ (Napoli 2010).

classici⁴⁰². Risulta, quindi, problematico comprendere in che misura l'uso terminologico in voga in età severiana, e confluito nei *Digesta*, fosse applicabile anche nel 213 a. C.

Secondo Cavaggioni, però, un indizio delle modalità d'impiego del termine potrebbe riscontrarsi nel termine «*matrona*» che rinvierebbe alla sposa legittima, relegando lo *stuprum* e il *probum* alle relazioni adulterine⁴⁰³. Tuttavia non può escludersi che il vocabolo voglia alludere semplicemente alla donna rispettabile che ha il diritto d'indossare la stola⁴⁰⁴, distinguendo la *femina honestis moribus* dalla *meretrix*.

In ogni caso, entrambi questi processi coinvolsero più imputate e allora appare lecito pensare che non fosse stato un singolo atto ad essere punito, quanto piuttosto «atti diffusi d'impudicizia» Bisogna però tenere adeguatamente conto delle circostanze di entrambi i processi. Nel 295 a. C. imperversa la guerra sannitica, il popolo è duramente provato da una pestilenza e i soldati che sono riusciti a scampare la morte in guerra, vengono colpiti e uccisi dai fulmini. Nel 213 a. C., sullo sfondo c'è ancora una guerra, quella contro Annibale, che genera inquietudine e superstizioni, aprendo le porte a nuovi riti e nuovi culti estranei alle tradizioni romane. In entrambe le situazioni, quindi, le donne sono sole, perché mariti, padri e fratelli sono in guerra, e diventano vittime facili di nuove credenze 406. Forse, dunque, sono ragioni cultuali 407, ma anche di affievolimento dei rigidi controlli familiari, che indussero queste *matronae* ad assumere atteggiamenti più disinvolti, qualificati dai magistrati come *probum* 408.

E allora, se le ragioni sono cultuali, non può escludersi la possibilità che le donne abbiano agito, adottando una terminologia moderna, in concorso di persone.

⁴⁰² Per l'età tardo antica si v. A. Arjawa, Women and law 193 ss.

⁴⁰³ Cfr. F. Cavaggioni, Mulier rea cit. 42 s.

⁴⁰⁴ Sul punto si v. C. Cascione, *Matrone «vocatae in ius»* cit. 239 ss.

⁴⁰⁵ Così F. Cavaggioni, *Mulier rea* cit. 43.

⁴⁰⁶ R.E.A. Palmer, *Rome and Carthage at peace* (Stuttgart 1997) 120 ss. collega questi culti del 213 a. C. all'influenza di pratiche di origine cartaginese tra cui la prostituzione sacra.

⁴⁰⁷ R.A. Bauman, *Criminal prosecution by the Aediles*, in *Latomus* 33 (1974) 255. Egli ritiene, inoltre, che le matrone incriminate siano parte della *mulierum turba* che partecipava ai riti di importazione straniera e considera l'intervento degli edili una conseguenza dell'intervento del pretore.

⁴⁰⁸ Non può poi non sottolinearsi che circa trent'anni dopo, i seguaci dei culti dionisiaci furono accusati anche di *stuprum*, cfr. Liv. 39.13.9, 14.4,14.9.

Livio, infatti, nel descrivere il contesto dell'anno 213 a. C.⁴⁰⁹ si sofferma sulla circostanza che poichè una *turba mulierum* aveva aderito a culti stranieri, fu imposto ai magistrati un intervento repressivo. Tuttavia è solo una delle letture possibili⁴¹⁰.

Ciò che conta, è che l'iniziativa magistratuale sembra essere imposta da necessità di ordine pratico di controllo della condotta muliebre, in momenti in cui la guerra imperversa e gli uomini sono impegnati in battaglia. E forse per questo motivo divennero oggetto di una repressione criminale per *iudicia populi*, non apparendo sufficiente il consueto tribunale domestico⁴¹¹.

a.3 Il processo del 246 a. C. contro Claudia

Altro caso su cui si sofferma Garofalo è quello di Claudia, sorella del console Appio Claudio Pulcro, a sua volta processato davanti ai *iudicia populi* nel 248 a.C⁴¹², e figlia di Appio Claudio Cieco.

La vicenda, da collocarsi nel 246 a. C. è raccontata in modo approfondito da Gellio

10.6.2-3. Appi namque illius Caeci filia a ludis, quos spectaverat, exiens turba undique confluentis fluctuantisque populi iactata est. Atque inde egressa, cum se male habitam diceret: «quid me nunc factum esset» inquit «quantoque artius pressiusque conflictata essem, si P. Claudius, frater meus, navali proelio classem navium cum ingenti civium numero non

⁴⁰⁹⁴⁰⁹ Non tutti sono d'accordo sul fatto che le *aliquot matronae* di Liv. 25.2 siano la *turba mulierum* che compare in Liv. 25.1. Sull'impossibilità di collegare con certezza le due notizie si v. tra tutti, F. Cavaggioni, *Mulier rea* cit. 44 s., in particolare n. 117 con bibliografia.

⁴¹⁰ La più convincente per F. Cavaggioni, *Mulier rea* cit. 46.

⁴¹¹ Su cui si v. C. Fayer, *La familia romana. Aspetti giuridici e antiquari. Concubinato divorzio adulterio* III (Roma 2005) 197 ss.; N. Donadio, *Iudicium domestico riprovazione sociale e persecuzione pubblica di atti commessi da sottoposti alla patria potestas*, in *Index* 40 (2012) 175 s., con bibliografia; Anche nei sistemi giuridici orientali antichi vi era una forma di tribunale domestico che si attivava in relazione a numerosi reati sessuali femminili, v. S. Démare-Lafont, *Femmes, droit et justice* cit. 407 ss.

⁴¹² Egli fu accusato di *perduellio* in quanto intraprese una battaglia, conclusasi con una disastrosa sconfitta, contro i Cartaginesi, nonostante gli auspici contrari. Cfr. Pol. 1.52.2-3; Cic. *de nat. deor.* 2.3.7; *de div.* 1.16.29, 2.8.20, 2.33.71; Liv. *per.* 19; Val. Max. 8.1.*abs.* 4; Suet. *Tib.* 2.2; Flor. 1.18.29; Eutr. 2.26.1; Serv. *ad Aen.* 6.198.

perdidisset? certe quidem maiore nunc copia populi oppressa intercidissem. Sed utinam» inquit «reviviscat frater aliamque classem in Siciliam ducat atque istam multitudinem perditum eat, quae me nunc male miseram convexavit!». 3. Ob haec mulieris verba tam inproba ac tam incivilia C. Fundanius et Tiberius Sempronius, aediles plebei, multam dixerunt ei aeris gravis viginti quinque milia.

L'erudito racconta che Claudia, schiacciata dalla folla, pronunciò *verba tam inproba* e *tam incivilia*. Ella invocò a gran voce il ritorno in vita del fratello, che aveva già distrutto un'intera flotta in Sicilia, per ridurre la popolazione di Roma con un nuovo disastro. Gellio ci ha tramandato che per queste empie parole Claudia fu condannata ad una multa di 25.000 assi.

Racconta lo stesso episodio, ovviamente in modo più sintetico, anche una delle *Periochae* di Livio

per. 19. Claudia, soror P. Claudi qui contemptis auspiciis male pugnauerat, a ludis reuertens cum turba premeretur, dixit: «utinam frater meus uiueret: iterum classem duceret». Ob eam causam multa ei dicta est.

Il racconto si limita ad evidenziare la parentela di Claudia con A. Claudio Pulcro, che aveva disprezzato gli auspici (*qui contemptis auspiciis*) e dunque aveva perso in battaglia, e riporta l'infelice frase della donna che ad alta voce e pressata dalla folla esclamò «Ah, se fosse vivo ancora mio fratello; se comandasse di nuovo la flotta! (*utinam frater meus uiueret: iterum classem duceret*)»

Così, invece, ne parla Valerio Massimo

8.1 *damn*. 4. Adiciatur his Claudia, quam insontem crimine, quo accusabatur, uotum impium subuertit, quia, cum a ludis domum rediens turba elideretur, optauerat ut frater suus, maritimarum uirium nostrarum praecipua iactura, reuiuesceret

saepiusque consul factus infelici ductu nimis magnam urbis frequentiam minueret

Il memorialista è l'unico che sostiene l'innocenza di Claudia. Egli afferma che il vero motivo della condanna fu l'aver espresso un desiderio empio (*uotum impium*). Ella, infatti, trovatasi in una ressa mentre tornava a casa dallo spettacolo dei giochi, si augurò che suo fratello, responsabile della rovina della flotta romana (*maritimarum uirium nostrarum praecipua iactura*) tornasse in vita per essere rieletto console e collaborare alla riduzione demografica di Roma con delle sconfitte in battaglia.

Infine, Svetonio, nel raccontare le vicende della famiglia Claudia, di cui faceva parte l'imperatore Tiberio, ricorda che sono due le donne Claudie memorabili, una liberò dalle sabbie del Tevere la nave che portava la statua di una dea⁴¹³ e l'altra, la sorella di Claudio Pulcro, che viene menzionata per una vicenda molto più insolita⁴¹⁴.

Tib. 2.3. et quae novo more iudicium maiestatis apud populum mulier subiit, quod in conferta multitudine aegre procedente carpento palam optaverat, ut frater suus Pulcher revivisceret atque iterum classem amitteret, quo minor turba Romae foret.

41

⁴¹³ Suet. Tib. 2.3. Extant et feminarum exempla diversa aeque, siquidem gentis eiusdem utraque Claudia fuit, et quae navem cum sacris Matris deum Idaeae obhaerentem Tiberino vado extraxit, precata propalam, ut ita demum se sequeretur, si sibi pudicitia constaret.

⁴¹⁴ Svetonio dedica alla famiglia Claudia un breve *excursus* all'inizio della biografia di Tiberio (*Tib*. 1-2). Oltre le due donne citate, ci sono due gruppi di uomini. Tra gli *exempla* positivi sono menzionati Appio Claudio Cieco, Appio Claudio Caudice e Caio Claudio Nerone che contribuirono alla grandezza militare di Roma rispettivamente nella guerra contro Pirro e nelle due guerre Puniche. Tra gli *exempla* negativi, invece, rientrano Appio Claudio Regilliano, che violentò Virginia scatenando una secessione della plebe, Appio Claudio Druso, che si fece erigere nel foro di Appio una statua con diadema e *Italiam per clientelam occupare temptavit*, e Publio Claudio Pulcro, responsabile della sconfitta di Drepana.

Svetonio ci fornisce un dato giuridico importante, per inquadrare il reato commesso da Claudia⁴¹⁵. La donna, a quanto pare, fu portata *apud populum* e fu giudicata per *maiestas*.

Dal quadro complessivo tratteggiato da queste fonti, dunque, emerge che Claudia subì un processo per iniziativa degli edili plebei C. Fundanio e T. Sempronio, che terminò con una condanna ad una multa di 25.000 assi. Si trattò di una procedura di indubbia connotazione politica. D'altra parte Valerio Massimo chiaramente afferma che ella era innocente (*insontem crimine*). La dottrina, tuttavia, dibatte sull'esatta qualificazione del crimine. Secondo alcuni⁴¹⁶, si tratterebbe di un anacronismo, invero, Svetonio alluderebbe al *crimen maiestatis* come sinonimo di *perduellio*. Altri, invece, hanno ritenuto di non dover accantonare semplicemente «as an anachronism» il riferimento dello storico alla *maiestas*⁴¹⁷ che nel contesto sembra avere una spiegazione plausibile.

Tuttavia ciò che conta, ai fini del nostro percorso, è che anche questo processo contro una donna fu promosso da due tribuni, C. Fundanio e T. Sempronio.

a.4 Il processo contro la moglie di Attilio Regolo

Altro caso da esaminare⁴¹⁸ è quello della moglie di Attilio Regolo, tramandato da Diodoro Siculo e databile tra il 250 e il 241 a. C.

24.12.1-3. τῶν οἰκετῶν τινες τῶν κατὰ τὴν οἰκίαν διηγήσαντό τισι τὸ γινόμενον. οἱ δὲ μισοπονηρήσαντες τοῖς δημάρχοις προσήγγειλαν. δεινῆς δ' οὖν τῆς ὡμότητος φανείσης, οἱ ἄρχοντες ἀνεκαλέσαντο τοὺς Ἀτιλίους καὶ παρ' ὀλίγον θανάτου κρίσιν προέθηκαν ὡς καταισχύνουσι τὴν Ῥώμην διηπειλήσαντο δὲ τὴν ἀρμόττουσαν παρ' αὐτῶν λήψεσθαι

⁴¹⁵ Su cui v. anche C. Masi Doria, *Acque e templi nell'Urbe: uso e riti. Il caso della Vestale Tuccia*, in P. Ferretti, M. Fiorentini, D. Rossi, *Il governo del territorio nell'esperienza storico-giuridica*, (Trieste 2017) 87-122.

⁴¹⁶ J.L. Strachan-Davidson, *Problems of the Roman criminal law* 1 (Oxford 1912) 143.

⁴¹⁷ R.A. Bauman, *The crimen maiestatis in the Roman republic and Augustan principate* (Johannesburg 1967) 28 s.

⁴¹⁸ L. Garofalo, *La competenza a promuovere iudicia populi* cit. 453 s.

τιμωρίαν εἰ μὴ πᾶσαν ἐπιμέλειαν ποιήσονται τῶν αἰχμαλώτων. οἱ δὲ τῆ μητρὶ πολλὰ καταμεμψάμενοι, τὸν μὲν Βοδόστορα καύσαντες ἀπέστειλαν τὴν τέφραν τοῖς συγγενέσι, τὸν δὲ Ἀμίλκαν ἐκ τῆς κακουχίας ἀνέλαβον.

Come emerge dalla lettura della fonte, Diodoro racconta la storia senza mai indicare il nome della donna, tuttavia da una serie di elementi (la qualificazione come $\mu\eta\tau\eta\rho$, moglie di un ἀν $\eta\rho$, la collocazione temporale) è possibile identificarla con sicurezza con la moglie di Attilio Regolo⁴¹⁹.

Per vendicarsi dell'uccisione del marito che imputava ai Cartaginesi, la donna con l'aiuto dei figli, sottopose a tormenti e sevizie i prigionieri punici che aveva rinchiuso in una stanza di casa 420 . Quando uno di questi morì e un altro era in fin di vita, informati da alcuni $\tau \iota \nu \epsilon \zeta$, ai quali gli schiavi domestici avevano raccontato cosa stava accadendo, intervennero i tribuni della plebe.

Su cosa accadde in seguito vi sono opinioni contrastanti. Secondo Fabbrini⁴²¹, i tribuni si limitarono a minacciare di condurre un processo contro gli Attilii che con il loro comportamento attiravano sventure su Roma, ma desistettero in cambio della promessa di prendersi cura dei prigionieri superstiti. Secondo altri⁴²², i tribuni condussero in giudizio *apud populum* i parenti, incluse le donne, di Attilio Regolo che per poco non furono condannati a morte⁴²³.

a.5 Il processo del 151 a. C. contro la meretrix Manilia

Infine, potrebbe essere probante un ultimo caso, forse del 151 a. C.⁴²⁴. La protagonista è una meretrice di nome Manilia.

⁴¹⁹ Cfr. F. Cavaggioni, Mulier rea cit. 135.

⁴²⁰ La carcerazione domestica era una sanzione normalmente irrogabile agli schiavi che, per sua natura, non aveva effetti al di fuori della sfera potestativa del *dominus*.

⁴²¹ F. Fabbrini, s.v. «tribuni plebis», in NNDI. 19 (Torino 1973) 802.

⁴²² R.A. Bauman, The crimen maiestatis cit. 22.

⁴²³ Per ulteriori approfondimenti e per la possibilità che la fonte sia contaminata si v. F. Cavaggioni, *Mulier rea* cit. 135 ss.

⁴²⁴ Secondo T.R.S. Broughton, *The magistrate* I cit. 455 il processo è del 151 a. C. perché Mancino si dovrebbe identificare con l'ambasciatore inviato in Bitinia nel 149 a. C., sfigurato dalle ferite alla testa provocate dalla caduta di un oggetto (Polyb. 36.14.1-5; Diod. 32.20; Liv. *per.* 50.2-3; Liv. *per.* 50.110-115; Plut. *Cat. Mai.* 9.1; App. *Mithr.* 6); di diverso avviso G.W. Botsford, *The Roman*

Gell. 4.14.3-5. Aulus Hostilius Mancinus aedilis curulis fuit. Is Maniliae meretrici diem ad populum dixit, quod e tabulato eius noctu lapide ictus esset, vulnusque ex eo lapide ostendebat. Manilia ad tribunos plebi provocavit. Apud eos dixit comessatorem Mancinum ad aedes suas venisse; eum sibi recipere non fuisse e re sua, sed cum vi inrumperet, lapidibus depulsum. Tribuni decreverunt aedilem ex eo loco iure deiectum, quo eum venire cum corollario non decuisset; propterea, ne cum populo aedilis ageret, intercesserunt.

Gellio racconta un episodio, che dice di aver trovato nella sezione *De iudiciis publicis* dei *Coniectanea* di Ateio Capitone⁴²⁵, che vide un edile, Ostilio Mancino, nella duplice posizione di accusatore e vittima⁴²⁶. Il magistrato, infatti, essendo stato colpito da un sasso lanciato da Manilia (*e tabulato eius noctu lapide ictus esset*), intimò⁴²⁷ alla donna di comparire *ad populum*. Egli, secondo

assemblies cit. 326, che lo colloca nel 183 a. C.; secondo P.F. Girard, *Histoire* cit. 245, invece, l'avvenimento è anteriore al 181 a. C.

⁴²⁵ Gell. 4.14.1: Cum librum IX Atei Capitonis coniectaneorum legeremus, qui inscriptus est de iudiciis publicis, decretum tribunorum visum est gravitatis antiquae plenum. Per l'utilizzo delle fonti da parte di Gellio s v.: R. Marache, Aulu-Gelle. Les nuits attiques. Tome I, livres I-IV (Paris 1967); F. Cavazza, Aulo Gellio. Le notti attiche. Libri IV-V (Bologna 1987; rist 1991); L.A. Holdfors-Strevens, Aulus Gellius (London 1988). Sul rapporto tra Gellio e Capitone, si v. L. Strezelecki, C. Atei Capitonis fragmenta (Lipsiae 1967) xxi s. Si v. anche R.A. Bauman, Sui libri de iudiciis publicis, in Index 5 (1974-1975) 39, 41.

⁴²⁶ Normalmente, per l'età repubblicana, le fonti si limitano a raccontare i procedimenti giudiziari tralasciando il momento in cui questi vengono attivati, nel caso di Manilia, però, la circostanza che l'accusatore sia anche la vittima ci permette di avere qualche indicazione in più. Sappiamo, infatti, che è stato proprio Mancino, con una *diei dictio* (v. n. seguente) a dare avvio al giudizio. Ci sono poi, tre casi nei quali il processo è avviato da informatori esterni: nel 331 a. C. alcune morti misteriose (Liv. 8.18.1-12; Liv. *per.* 8.9-10; Val. Max. 2.5.3; August. *civ. dei* 2.17.2; Oros. 3.10) sono messe in relazione ad una *muliebris fraus* dall'intervento di un'*ancilla* (Val. Max. 2.5.3; Oros. 3.10); nel 240/241 a. C. la persecuzione degli Attilii è attivata dalle rivelazioni di alcuni schiavi di casa; nel 186 a. C. la repressione dei Baccanali (*CIL*. I².437 n. 581; Plaut. *Cas.* 980; Cic. *de leg.* 2.37; Liv. 39.8-19; Val. Max. 6.3.7; Tert. *ad nat.* 1.10; Tert. *Apol.* 6.7; Firm. Mat. *de err. prof. rel.* 6.9; August. *civ. dei*. 6.9; 18.13) prende le mosse dalla denuncia di Ebuzio e di Ispala Fecennia (Liv. 39.19.3). L'informatore è indicato dalle fonti con il termine *index* e la sua azione si definisce *indicium*, v. F. Cavaggioni, *Mulier rea* cit. 168.

⁴²⁷ La *diei dictio* imponeva all'ingiunto di comparire in una certa data innanzi al magistrato e al popolo riunito in *contio* e rappresentava l'atto introduttivo del *iudicium*. Non è sicuro se comprendeva anche la specificazione del capo d'imputazione e la pena che si intendeva proporre. Sul punto si v. L. Garofalo, *Il processo edilizio*. *Contributo allo studio dei iudicia populi* (Padova 1989) 142 ss.

un'interpretazione comune del passo (che appare convincente)⁴²⁸, asseriva di essere stato aggredito nell'esercizio delle sue funzioni. Insomma, Mancino puntava ad accusare Manilia per aver ostacolato un magistrato nell'adempimento dei suoi doveri che nello specifico riguardavano la funzione edilizia di repressione dello *stuprum* e, di conseguenza, il controllo dei postriboli⁴²⁹.

Questa ricostruzione è dimostrata dal prosieguo del passo. Manilia, probabilmente per smentire quanto detto da Mancino, spiegò⁴³⁰ ai tribuni che il suo gesto era stato dettato dalla necessità di difendersi. Il tribuno, infatti, aveva tentato con forza di entrare (*cum vi inrumperet*) in casa sua, con l'atteggiamento tipico di colui che vuole fare baldoria (*comessatorem*⁴³¹).

Ma ulteriore conferma della correttezza della ricostruzione, risiede nel fatto che Mancino non accusa, da privato cittadino, d'*iniuria* la *meretrix*. Egli si premura di portarla *apud populum*⁴³². E ciò anche per una questione d'immagine, perseguire, infatti, la donna con un *actio iniuriarum* privata avrebbe fatto sottintendere che tra

⁴²⁸ Si v. per tutti L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale* cit. 116; F. Cavaggioni, *Mulier rea* cit. 147.

⁴²⁹ La giurisdizione edilizia sui luoghi nei quali si esercitava la prostituzione è sostenuta da E. De Ruggiero, *Aedilis*, in *DE*. I (1886) 209 ss. Di questo avviso sono anche L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale* cit. 116 n. 94; J.F. Gardner, *Women* cit. 251. Non proprio aderente a questa impostazione, invece, A.W. Lintott, *Violence* cit. 99, secondo cui la competenza edilizia comprendeva la sfera della «public moral». Tuttavia, come specifica F. Cavaggioni, *Mulier rea* cit. 147 n. 69, poiché la prostituzione era un'attività riconosciuta e ancora in questo periodo non sottoposta a tassazione, il controllo degli edili si limitava evidentemente a tutelare e garantire l'ordine pubblico.

⁴³⁰ R. Orestano, *L'appello civile in diritto romano*² (Torino 1953) 157, ritiene che l'impiego della locuzione «*Manilia ad tribunos plebi provocavit*», indicherebbe l'esercizio dello *ius provocationis* ad opera della meretrice. Di altro avviso L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale* cit. 116., che legge l'espressione come una richiesta di *intercessio* tribunizia.

⁴³¹ La *comessatio* era il banchetto che seguiva la cena vera e propria e a cui partecipavano spesso le prostitute. Per approfondimenti si v. E. Salza Prina Ricotti, *L'arte del convito nella Roma Antica (con 90 ricette)* (Roma 1983) 21 ss. Sulla voce *comessator*: *LTL. s.v. «comissator»* 701; *TLL. s.v. «comi(s)sator»* 1789 s.; A. Ernout, A. Meillet, *Dictionaire* cit. 135. Per il lemma *comessator* nel passo di Gellio si v. J.F. Gardner, *Women* cit. 250; F. Cavazza, *Aulo Gellio* cit. 53, 167 n.6; A. Bernardi Perini, *Le Notti attiche di Aulo Gellio I* (Torino 1992) 445; C.M. Calcante-Rusca, *Aulo Gellio. Notti attiche. Vol. I (libri I-X)* (Milano 1992) 377, 747 n. 3.

⁴³² Così E. De Ruggiero, *Aedilis* cit. 229; A.H.M. Jones, *The criminal courts of the Roman Republic and principate* (Oxford 1972) 15; R.A. Bauman, *Criminal prosecution* cit. 253; L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale* cit. 116; J.F. Gardner, *Women* cit. 251; L. Garofalo, *La competenza a promuovere iudicia populi* cit. 454; Id. *Il processo edilizio* cit. 155; Id. *Aediles e iudicia populi*, in A. Burdese (cur.) *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano* (Padova 1988) 45-84 [ora in Appunti sul diritto criminale cit. 121-163]; F. Cavaggioni, *Mulier rea* cit. 148. Di diverso avviso A.W. Lintott, *Violence* cit. 98, secondo cui «the case was not allowed and seems to have been one of private injury rather than of obstructing a magistrate in te performance of his dut, as perhaps pleaded by Mancinus». Sulla natura del presunto crimen di Manilia si v., per tutti, F. Cavaggioni, *Mulier rea* cit. 148.

i due vi era un rapporto personale, con conseguenze sfavorevoli sulla reputazione del magistrato⁴³³.

Tuttavia i tribuni, accertata la verità della versione di Manilia, giudicarono la condotta di Ostilio Mancino indecorosa e gli impedirono di condurre l'azione penale davanti al popolo.

a.6 Una competenza esclusivamente edilizia?

Dall'esame di questi processi, Garofalo deduce che «emerge con evidenza» che gli unici titolari della competenza a promuovere *iudicia populi* avverso donne erano gli edili. Infatti, edili curuli si rinvengono nel processo, presto abortito, contro Manilia e contro le matrone del 295 a. C., mentre edili plebei sono presenti nel processo contro le matrone del 213 a. C. e nel giudizio contro Claudia. Questi magistrati erano competenti, secondo lo studioso, a prescindere dalla valenza politica o comune del *crimen*. Tale tesi sarebbe ulteriormente rafforzata dal fatto che il richiamo di Diodoro Siculo ai tribuni della plebe potrebbe giustificarsi con motivi di connessione: oltre alla moglie di Attilio Regolo, infatti, sono coinvolti nella vicenda anche incriminati di sesso maschile e ciò solo bastava ad attrarre il giudizio nella sfera di competenza dei tribuni, incaricati di reprimere *apud populum* gli illeciti politici perpetrati da uomini⁴³⁴.

Tuttavia, la ricostruzione di Garofalo va probabilmente riconsiderata. Non può, infatti, non rilevarsi l'esiguità delle fonti. Nonostante tre processi siano stati condotti certamente da edili e nel quarto non emergano rilevanti prove contro il fatto che Q. Fabio Massimo Gurgite fosse un edile, i giudizi attestati sono solo quattro. E ciò, peraltro, va inquadrato nel sistema romano in cui non esisteva una divisione tassativa delle competenze. I ruoli dei magistrati erano spesso condizionati da rapporti di forza per cui la prassi di devolvere agli edili i processi femminili poteva essere derogata laddove un magistrato con *maior potestas* avesse ritenuto di doversi occupare personalmente del processo.

⁴³³ L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale* cit. 116; F. Cavaggioni, *Mulier rea* cit. 148.

⁴³⁴ L. Garofalo, *La competenza a promuovere iudicia populi* cit. 455 s. Contra B. Santalucia, *Studi di diritto penale romano* (Roma 1994) 71.

Fermamente contrario all'idea della competenza esclusiva degli edili in campo di delitti femminili di Garofalo è Santalucia⁴³⁵. Egli ritiene che non sia possibile, con le fonti che si hanno a disposizione, stabilire una regola processuale così netta. In particolare, è proprio dal caso della moglie di Attilio Regolo⁴³⁶ che desta le prime perplessità. Diodoro Siculo⁴³⁷ afferma infatti, che la moglie e i figli di Attilio Regolo furono affidati alla custodia dei tribuni della plebe che «furono lì lì per intentare un processo capitale nei loro confronti». Secondo Santalucia, nonostante l'episodio possa essere inventato⁴³⁸, sembra proprio che Diodoro non aveva alcun dubbio sul fatto che una donna potesse essere sottoposta al giudizio del popolo da un tribuno. Come si è visto, Garofalo giustifica questa circostanza con motivi di connessione, ma, secondo Santalucia, ciò non è probante in quanto non esiste prova che il diritto criminale repubblicano conoscesse una deroga alla competenza per motivi di connessione. E, inoltre, le norme relative allo svolgimento dei comitia escludevano che più processi potessero essere celebrati contemporaneamente. I magistrati, infatti, non erano autorizzati a trattare davanti popolo plus quam de singulis rebus⁴³⁹, in questo modo s'impediva che con un'unica rogatio si potessero proporre più pene nei confronti di più imputati. Non vi erano, però, regole che impedissero di votare più rogationes, presentate e votate separatamente, nello stesso giorno, ma ciò di fatto era materialmente impossibile dati i tempi delle operazioni comiziali.

Vi è, però, un altro motivo che secondo Santalucia è determinante per respingere l'opinione di Garofalo. In età repubblicana, le leggi frequentemente invitavano qualunque magistrato lo volesse (*qui volet magistratus*) a perseguire i trasgressori dei loro precetti⁴⁴⁰. Poiché si trattava spesso di illeciti connessi con l'amministrazione e la polizia urbana, il compito di perseguire i trasgressori era di

435 B. Santalucia, Studi cit. 71 ss.

⁴³⁶ V. supra cap. 3 § 1.a.4

⁴³⁷ 24.12.1-3.

⁴³⁸ Pare infatti che lo storico abbia attinto la sua storia da un annalista della tarda repubblica, F. Cassola, *Diodoro e la storia romana*, in *ANRW*. 30.1 761 ss. Se così fosse, secondo B. Santalucia, *Studi* cit. 71 n.22, la storia potrebbe essere accolta con fiducia perché sarebbe difficile «credere che un annalista del I sec. a. C. non fosse al corrente della procedura giudiziaria romana in materia di reati capitali».

⁴³⁹ Cic.de leg. 3.4.11. Th. Mommsen Römisches Staatsrecht III.1 cit. 414.

⁴⁴⁰ Tra queste, ad esempio, la *Lex Licinia Sextia de modo agrorum*, la *lex Silla de ponderibus*, la *lex tabulae Bantinae*, la *lex luci Lucerina*, il *fragmentum Tudertinum*.

solito riservato agli edili, ma ciò non toglie che l'azione potesse essere esercitata da qualunque magistrato munito di poteri di repressione criminale. Dunque, anche un tribuno avrebbe potuto proporre un'accusa avverso una donna al posto di un edile. E allora, secondo Santalucia, la frequenza dell'inziativa edilizia nei reati commessi dalle donne si spiega perché queste commettevano per lo più illeciti comuni.

I due presunti casi di reati politici ai quali fa riferimento Garofalo sono, poi, spiegabili in altro modo. Il processo di Claudia del 246 a. C.⁴⁴¹, nonostante sia determinato da motivi politici (l'odio della famiglia dei Fabi per la *gens* Claudia) non fu un reato politico, ma un illecito comune di ordine pubblico che fornì un pretesto alla *gens* rivale per infliggere alla donna una pesante condanna⁴⁴². Il caso della meretrice Manilia⁴⁴³, poi, è interpretato come un reato politico in quanto Garofalo allarga le maglie di questa fattispecie fino a ricomprendervi ogni attività di ostacolo alle funzioni magistratuali. L'illecito imputato alla donna è chiaramente un reato contro l'attività amministrativa, non contro gli interessi politici dello stato.

b. La provocatio

Non emerge delle fonti un vero e proprio diritto a provocare per le donne, tuttavia, questa lacuna non dimostra l'esistenza di un divieto *de provocatione*.

In relazione alla pena capitale almeno, gli studiosi⁴⁴⁴ sono concordi nel ritenere che le *mulieres* non potevano beneficiare della *provocatio*.

Primo e principale esponente fu Mommsen⁴⁴⁵, secondo cui la donna non sarebbe stata ammessa alla *provocatio* sulla scorta di due argomenti. Innanzitutto la donna ricadeva sotto la giurisdizione familiare⁴⁴⁶ e in secondo luogo non godeva della *communio comitiorum*⁴⁴⁷. Entrambi gli argomenti, però, hanno perso vigore a

⁴⁴¹ V. supra cap. 3, § 1.a.3

⁴⁴² J. Suolahti, *Claudia insons. Why was a fine imposed on Claudia Ap. f. in 246 b. C.?*, in *Arctos*, (1977) 133 ss.

⁴⁴³ V. supra Cap. 3, § 1.a.5.

⁴⁴⁴ Tra questi sicuramente U. Brasiello, *La repressione penale in diritto romano* (Napoli 1937) 20; U. Von Lübtow, *Das römische Volk* (Frankfurt am Main 1955) 294; L. Rodríguez-Ennes, *La provocatio ad populum como garantia fundamental del ciudadano romano frente al poder coercitivo del magistrado en la epoca republicana*, in *Studi in onore di A. Biscardi* IV (Milano 1983) 104 s.

⁴⁴⁵ Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht III cit. 352.

⁴⁴⁶ Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht II cit. 54.

⁴⁴⁷ Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht III cit. 352.

partire dalle critiche subito avanzate riguardo il mancato collegamento tra la *communio comitiorum* e la *provocatio*⁴⁴⁸. Nonostante ciò, rimane opinione prevalente che le donne non abbiano goduto dello *ius provocationis*⁴⁴⁹. I motivi, però sono parzialmente mutati. Si è ritenuto, infatti, che l'esclusione si possa giustificare non solo in ragione del sesso⁴⁵⁰, la mancanza di qualsiasi accenno alla *provocatio* nei processi a donne in età repubblicana, non basta infatti a giustificare tale conclusione. La vera motivazione, secondo Peppe⁴⁵¹ da sola sufficiente a spiegare il mancato ricorso allo *ius provocationis* è il clima di forte riprovazione morale e sociale che circonda i vari episodi. Il popolo non si sarebbe mai schierato dalla parte di un'adultera o di un'avvelenatrice. D'altra parte, come dimostra il processo, subito conclusosi, contro Manilia⁴⁵², alle donne era permesso di invocare l'*intercessio* tribunizia, istituto che nelle fonti è costantemente accostato alla *provocatio*, in quanto riconosciuti entrambi come baluardi della *libertas*⁴⁵³. «Riesce difficile immaginare che la donna romana, che pure è *civis*, fosse ammessa all'uno e non all'altro»⁴⁵⁴.

c. L'esecuzione della pena

Sono certamente più consistenti i riferimenti testuali relativi ad un diverso trattamento riservato alle donne in fase di esecuzione della pena. Invero, la differenza si riscontra non solo nella tipologia di pena, ma anche nelle modalità di irrogazione.

Riguardo la tipologia, un caso esemplare⁴⁵⁵, tràdito da Valerio Massimo e da Plinio dimostra la preferenza verso modalità di morte più dignitose.

⁴⁴⁸ J.L. Strachan-Davidson, *Problems* cit. 141 s.

⁴⁴⁹ Secondo Mommsen, invero, le donne potevano provocare il popolo nei casi di giudizi per multa ma l'idea non è suffragata da fonti, quanto è piuttosto dall'idea che Mommsen ha della *provocatio*.

⁴⁵⁰ Così G. Crifò, Alcune osservazioni in tema di provocatio ad populum, in SDHI. 29 (1963) 294.

⁴⁵¹ L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale* cit. 129 ss., seguito anche da F. Cavaggioni, *Mulier rea* cit. 213.

⁴⁵² V. supra cap. 3, § 1.a.5.

⁴⁵³⁴⁵³ Liv. 3.45.8, 53.4, 55.6, 67.9; Cic. de orat. 2.199.

⁴⁵⁴ F. Cavaggioni, Mulier rea cit. 214.

⁴⁵⁵ P. Santini, «... damnatam triumviro in carcere necandam tradidit ...»: spunti di riflessione su Val. Max. 5.4.7, in Index 40 (2012) 196 ss.

Val. Max. 5.4.7. ... Sanguinis ingenui mulierem praetor apud tribunal suum capitali crimine damnatam triumuiro in carcere necandam tradidit. Quo receptam is, qui custodiae praeerat, misericordia motus non protinus strangulauit: aditum quoque ad eam filiae, sed diligenter excussae, ne quid cibi inferret, dedit existimans futurum ut inedia consumeretur. Cum autem plures iam dies intercederent, secum ipse quaerens quidnam esset quo tam diu sustentaretur, curiosius obseruata filia animaduertit illam exerto ubere famem matris lactis sui subsidio lenientem. Quae tam admirabilis spectaculi nouitas ab ipso ad triumuirum, a triumuiro ad praetorem, a praetore ad consilium iudicum perlata remissionem poenae mulieri impetrauit. Quo non penetrat aut quid non excogitat pietas, quae in carcere seruandae genetricis nouam rationem inuenit? Quid enim tam inusitatum, quid tam inauditum quam matrem uberibus natae alitam? Putarit aliquis hoc contra rerum naturam factum, nisi diligere parentis prima naturae lex esset.

Il pretore, probabilmente quello urbano⁴⁵⁶, aveva condannato a morte una donna e l'aveva consegnata ad un triumviro⁴⁵⁷ affinchè la conducesse in carcere e ne curasse l'esecuzione capitale (*triumuiro in carcere necandam tradidit*). Il carnefice, mosso a compassione (*misericordia motus*) ritardò l'esecuzione e permise alla figlia di andarla a trovare, senza portare cibo, sicuro che la donna sarebbe prima o poi morta d'inedia (*dedit existimans futurum ut inedia consumeretur*). Ma i giorni passavano e la carcerata non dava cenni di sofferenza,

⁴⁵⁶ D. Mantovani, *Il pretore giudice criminale in età repubblicana*, in *Ath.* 78 (1990) 39. Sull'ipotesi di una funzione giurisdizionale del pretore in ambito criminale, v. le osservazioni critiche di Garofalo alla tesi di Mantovani che si possono leggere nel dibattito tra i due studiosi così come emerge da una serie di contributi: L. Garofalo, *Il pretore giudice criminale in età repubblicana*?, in *SDHI.* 56 (1990) 366 ss. [=*Appunti sul diritto criminale in età monarchica e repubblicana*³ (Padova 1997)] 241 ss.], D. Mantovani, *Il pretore giudice criminale in età repubblicana: una risposta*, in *Ath.* 79 (1991) 611 ss., L. Garofalo, *Il pretore giudice criminale in età repubblicana? In margine ad una risposta*, in *SDHI.* 57 (1991) 402 ss. [= *Appunti sul diritto criminale* cit. 287 ss.].

⁴⁵⁷ Sulla funzione di *custodia carceris* dei *tresviri* v., per tutti, C. Cascione, *Tresviri capitales. Storia di una magistratura minore* (Napoli 1999) 161 ss.

allora osservando più attentamente la figlia, i carcerieri si resero conto che costei allattava la mamma dal suo seno, pur di non farla morire di fame (*curiosius obseruata filia animaduertit illam exerto ubere famem matris lactis sui subsidio lenientem*). Un tale esempio di amore filiale non lasciò indifferenti il triumviro, il pretore e il collegio dei giudici. Per questo mamma e figlia si salvarono

Anche Plinio, nella sua Naturalis historia racconta la stessa vicenda

7.121. Pietatis exempla infinita quidem toto orbe extitere, sed Romae unum, cui comparari cuncta non possint. humilis in plebe et ideo ignobilis puerpera, supplicii causa carcere inclusa matre cum impetrasset aditum, a ianitore semper excussa ante, ne quid inferret cibi, deprehensa est uberibus suis alens eam. quo miraculo matris salus donata pietati est, ambaeque perpetuis alimentis, et locus ille quidem consecratus deae, C. Quinctio M. Acilio cos. templo Pietatis extructo in illius carceris sede, ubi nunc Marcelli theatrum est.

Plinio si sofferma meno sulle forme di esecuzione. Egli pone l'attenzione sull'enorme atto di devozione, la *pietas*, della figlia nei confronti della madre, chiusa in carcere per una condanna (*supplicii causa carcere inclusa*). Atto che salvò la vita ad entrambe e che giustificò nel 181 a. C. la costruzione, su iniziativa degli Acilii, di un tempio dedicato alla dea Pietas (*locus ille quidem consecratus deae*, *C. Quinctio M. Acilio cos. templo Pietatis extructo in illius carceris sede*).

Secondo Cantarella⁴⁵⁸, Valerio Massimo sembra «confermare che, per i romani, la morte per inedia era la più appropriata» per le donne. Non a caso, anche le Vestali che avevano violato l'obbligo di castità erano condannate a morire di fame: venivano murate vive in una stanza con del pane, dell'acqua, dell'olio e una fiaccola e aspettavano che sopraggiungesse la morte⁴⁵⁹. E ciò perché sembra che tra

⁴⁵⁸ E. Cantarella, *I supplizi capitali in Grecia e a Roma* (Roma 1991) 135.

⁴⁵⁹ Liv. 8.15.7; Plut. *Num*.10.8-13; Dio. Hal. 2.67.4; Serv. *ad Aen*. 11.206. Sul rituale A. Fraschetti, *La sepoltura delle Vestali e la città*, in *Du châtiment dans la cité*. *Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique. Table ronde de Rome (9-11 novembre 1982)* (Rome 1984) 97 ss., spec. 121-128, con bibl. Si v. ora L. Franchini, *Aspetti giuridici del pontificato romano*. *L'età di Publio Licinio Crasso (212-183 a. C.)* (Napoli 2008) 254 e nt. 506 con ulteriore letteratura.

i mezzi penali, la morte per inedia fosse considerata più onorevole e per questo motivo, spesso era preferita rispetto ad altre pene per le donne.

Tuttavia, a ben vedere, Valerio Massimo imputa la scelta di non giustiziare la donna al carnefice. È quest'ultimo che sceglie di far morire la donna di fame, per cui non è possibile trarne una prassi o una regola, per le donne comuni.

Riferimenti testuali più solidi si riscontrano, invece, riguardo alle modalità d'irrogazione della pena. Utile in questo senso è la vicenda della repressione dei Baccanali del 186 a. C.

Liv. 39.18.6. Mulieres damnatas cognatis, aut in quorum manu essent, tradebant, ut ipsi in priuato animaduerterent in eas: si nemo erat idoneus supplicii exactor, in publico animaduertebatur.

La narrazione di Livio è giunta al momento delle punizioni. Lo storico, dopo aver raccontato la vicenda della diffusione a Roma dei culti bacchici, passa a descrivere le pene irrogate ai seguaci. In particolare, le donne dopo essere state condannate venivano affidate ai parenti (*cognatis*) che si occupavano dell'esecuzione. Laddove non ve ne fossero, si procedeva *in publico*. E ciò perché la famiglia era *idoneus supplicii exactor*.

Le stesse modalità di punizione delle seguaci di Bacco sono descritte da Valerio Massimo.

6.3.7. Consimili seueritate senatus postea usus Sp. Postumio Albino Q. Marcio Philippo consulibus mandauit ut de his, quae sacris Bacchanalium inceste usae fuerant, inquirerent. A quibus cum multae essent damnatae, in omnes cognati intra domos animaduerterunt, lateque patens opprobrii deformitas seueritate supplicii emendata est, quia, quantum ruboris ciuitati nostrae mulieres turpiter se gerendo incusserant, tantum laudis grauiter punitae adtulerunt.

I consoli Spurio Postumio Albino e Quinto Marcio Filippo furono incaricati dal senato di perseguire le donne che, approfittando dei culti bacchici, avevano commesso atti impuri. Quelle che vennero dichiarate colpevoli e furono condannate e affidate alle famiglie d'origine affinché potessero essere punite in privato (*intra domos*). Così alla mostruosità del diritto si rispose con la severità della pena (*lateque patens opprobrii deformitas seueritate supplicii emendata est*).

Nonostante queste attestazioni, le fonti anche in questo caso sono poche per provare una regola o una prassi. Tuttavia non può escludersi che vi fossero delle peculiarità nelle forme di esecuzione della pena per le donne.

d. Un esempio provinciale

La volontà del principe aveva forza di legge, anzi era essa stessa legge. Questo riconoscimento, definito da Spagnuolo Vigorita come «il più risoluto che la scienza giuridica del principato ci abbia lasciato del potere normativo imperiale» è contenuto nel libro primo delle Istituzioni di Ulpiano, poi confluite in D. 1.4.1 pr. 460 Il giurista, com'è noto, dopo un'introduzione generale, specifica i vari tipi di *constitutiones*, soffermandosi anche su quelle indirizzate alla definizione di casi singoli: le sentenze (*decreta*) e le risposte scritte (*rescripta*) con le quali il *princeps* risolveva quesiti giuridici a lui sottoposti e che potevano assumere veste di lettera (*epistula*) o di annotazione scritta in calce (*subscriptio*)461.

Il caso in esame è un'*epistula* indirizzata ai magistrati ed al popolo di Cnido, con la quale Augusto si pronunciò su un caso di diritto criminale, verificatosi proprio nella cittadina in Asia Minore. Il testo ci è noto grazie ad un epigrafe marmorea ritrovata in una casa privata nell'isola di Astipalea nel mar Egeo.

Reca l'indicazione della diciottesima potestà tribunizia di Augusto e della sua designazione al dodicesimo consolato, si può quindi datare alla seconda metà del 6 a.C.⁴⁶²

⁴⁶⁰ Quod principi placuit, legis habet vigorem.

⁴⁶¹ T. Spagnuolo Vigorita, V. Marotta, *La legislazione imperiale. Forme e orientamenti*, in E. Gabba, A. Schiavone (cur.), *Storia di Roma* II/3 (Torino 1992) 85.

⁴⁶² R.K. Sherk, Roman documents from the Greek east. Senatus consulta and epistulae to the age of Augustus (Baltimore 1969) 344.

Che il *princeps* si occupasse di diritto è noto dalle fonti. Svolse con molto zelo un'intensa attività giudiziaria e, secondo quanto attesta Svetonio, «disse diritto egli stesso con assiduità e talora fino a notte; se stava poco bene, in una lettiga collocata dinnanzi al *tribunal* o anche a casa, standosene a letto. E disse diritto non solo con somma diligenza, ma anche con mitezza»⁴⁶³.

Il tribunale imperiale, già dai suoi albori, era competente, in primo grado e in appello, sia in materia civile che penale, sia a Roma che nelle province. Questa nuova forma di amministrazione della giustizia, la cognitio extra ordinem⁴⁶⁴, fu esercitata in grande misura dal principe – e, poi, dai suoi funzionari – ma anche dal Senato sotto la guida dei consoli. Ciò diede vita ad un diritto penale straordinario, sfrondato dalle formalità peculiari dei giudizi regolati col sistema delle quaestiones perpetuae, e più consono alla nuova realtà politica⁴⁶⁵. Invero, come ha scritto Masi⁴⁶⁶, «nel linguaggio tecnico-giuridico la 'straordinarietà' assume profili diversi, che solo il lavoro storiografico contemporaneo ha tentato di ricostruire in modo sistematico e dunque d'intendere unitariamente». È quindi complicato individuare il momento esatto e le modalità concrete del cambiamento, infatti, già l'origine e il fondamento della competenza del princeps sono molto discussi, come discusso è il rapporto con i tribunali di matrice repubblicana delle quaestiones, del pretore e del Senato⁴⁶⁷. Solo Cassio Dione, che scrisse tra il terzo e il quarto decennio del III sec. d. C., racconta che tra gli onori concessi con legge ad Augusto nel 30 a. C., dopo la conquista dell'Egitto con la battaglia di Azio, ci fu l'«ἔκκλητόν

⁴⁶³ Mi avvalgo della traduzione di T. Spagnuolo Vigorita, *Le nuove leggi. Un seminario sugli inizi dell'attività normativa imperiale* (Napoli 1992) 95.

⁴⁶⁴ Sull'utilizzo del termine *cognitio* al plurale si v. il noto articolo di R. Orestano, *La 'cognitio extra ordinem': una chimera*, in *SDHI*. 46 (1980) 236 ss., poi in *'Diritto'. Incontri e scontri* (Bologna 1981) 469 ss., ora in *Scritti* III (napoli 1998)) 1829 ss.; X. Perez Lopez, *La delegación de jurisdicción en el derecho romano* (Madrid 2010) 345 ss.

⁴⁶⁵ B. Santalucia, *La giustizia penale*, in E. Gabba, A. Schiavone (cur.), *Storia di Roma* cit. 216; Id., *Diritto e processo penale nell'antica Roma*² (Milano 1998) 213 ss.; Id., *Augusto e i* iudicia publica, in B. Santalucia, *Altri studi di diritto penale romano* (Padova 2009) 279 ss.

⁴⁶⁶ Tribunali e ordinamento provinciale: prospettive territoriali, in Tribunali dell'impero: relazioni del convegno internazionale di diritto romano (Copanello, 7-10 giugno 2006) (Milano 2015) 146, ora in Poteri magistrature processi nell'esperienza giuridica romana (Napoli 2015) 150.

⁴⁶⁷ V. B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'Antica Roma*² (Milano 1998) 215 ss. con essenziale bibliografia.

δικάζειν»⁴⁶⁸, ossia giudicare su richiesta. Ma gli studiosi dubitano fortemente della veridicità dell'attestazione, troppo sintetica ed isolata per divenire prova⁴⁶⁹.

Tuttavia, l'epigrafe ritrovata nel mare Egeo può darci un piccolo indizio sulle modalità concrete con le quali venne a crearsi questo nuovo sistema giudiziario destinato a soppiantare le *quaestiones* ed esteso anche alle poleis ai remoti confini dell'impero.

d.1 Il caso.

La città nella quale si verificò il *crimen*, Cnido, era una città dorica dell'Asia Minore sud-occidentale, libera⁴⁷⁰ per volontà di Cesare e dunque sottratta al potere, anche giurisdizionale⁴⁷¹, del proconsole romano.

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ υίὸς Σεβαστὸς ἀρχιερεὺς | ὕπατος τὸ δωδέκατον ἀποδεδειγμένος | καὶ δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ ὀκτωικαιδέκατον ὀκτωκαιδέκατον | Κνιδίων ἄρχουσι βουλῆι δήμωι χαίρειν.

οἱ πρέσ||βεις ὑμῶν Διονύσιος β' καὶ Διονύσιος β' τοῦ Διονυ|σίου ἐνέτυχον ἐν Ῥώμη μοι καὶ τὸ ψήφισμα ἀποδόντες | κατηγόρησαν Εὐβούλου μὲν τοῦ Ἀναξανδρίδα τεθνει|ῶτος ἤδηι, Τρυφέρας δὲ τῆς γωναικὸς αὐτοῦ παρούσης | περὶ τοῦ θανάτου τοῦ Εὐβούλου τοῦ Χρυσίππου. ἐγὼ || δὲ ἐξετάσαι προστάξας Γάλλωι Ἀσινίωι τῶι ἐμῶι φίλωι | τῶν οἰκετῶν τοὺς ἐνφερομένους τῆι αἰτία διὰ βα|σάνων ἔγνων Φιλεῖνον τὸν Χρυσίππου τρεῖς νύ|κτας συνεχῶς ἐπεληλυθότα τῆι οἰκία τῆι Εὐβού|λου καὶ

⁴⁶⁸ Cass. Dio 51.19.7: τῶν δημαρχούντων ἐξῆν, ἔκκλητόν τε δικάζειν, καὶ ψῆφόν τινα αὐτοῦ ἐν πᾶσι τοῖς δικαστηρίοις ὥσπερ Ἀθηνᾶς φέρεσθαι, τούς τε ἱερέας καὶ τὰς ἱερείας ἐν ταῖς ὑπέρ τε τοῦ δήμου καὶ τῆς βουλῆς εὐχαῖς καὶ ὑπὲρ ἐκείνου ὁμοίως εὕχεσθαι, καὶ ἐν τοῖς συσσιτίοις οὐχ ὅτι τοῖς κοινοῖς ἀλλὰ καὶ τοῖς ἰδίοις πάντας αὐτῷ σπένδειν ἐκέλευσαν. V. B. Santalucia, *Diritto e processo penale* cit. 194 e 220 n. 114.

⁴⁶⁹ Sull'interpretazione del passo V. F. De Martino, *Storia della costituzione romana* cit. 148; B. Santalucia, *Diritto e processo penale* cit. 194, T. Spagnuolo Vigorita, *Le nuove leggi* cit. 96; Id. *La repubblica restaurata ed il prestigio di Augusto. Diversioni sull'origine della cognitio imperiale*, in *Studi per Giovanni Nicosia* VII (Milano 2007) 537.

⁴⁷⁰ Plin. n. h. 5.104: Est in promunturio Cnidos libera.

⁴⁷¹ B. Santalucia, *Diritto e processo penale* cit. 227 ss.

Τρυφέρας μεθ' ὕβρεως καὶ τρόπωι τινὶ πολι-||ορκίας, τῆι τρίτηι δὲ συνεπηιγμένον συνεπηγμένον καὶ τὸν ἀδελ|φὸν Εὔβουλον· τοὺς δὲ τῆς οἰκίας δεσπότας Εὔβου|λον καὶ Τρυφέραν, ὡς οὕτε χρηματίζοντες πρός | τὸν Φιλεῖνον οὔτε ἀντιφραττόμενοι ταῖς προσ|βολαῖς ἀσφαλείας ἐν τῆι ἑαυτῶν οἰκία τυχεῖν ἡδύναν||το, προστεταγχότας ένὶ τῶν οἰκετῶν οὐκ ἀποκτεῖ|ναι, ὡς ἴσως ἄν τις ύπ' ὀργῆς οὐκ ἀδίκου προήχθηι, ἀλ|λὰ ἀνεῖρξαι κατασκεδάσαντα τὰ κόπρια αὐτῶν τὸν | δὲ οἰκέτην σὺν τοῖς καταχεομένοις εἴτε έκόντα | εἴτε ἄκοντα — αὐτὸς μὲν γὰρ ἐνέμεινεν ἀρνούμενος — || ἀφεῖναι τὴν γάστραν, καὶ τὸν Εὔβουλον ὑποπεσεῖν, δικαιό τερον αν σωθέντα ταιδελφού. πέπονφα δε ύμειν και αὐ τὰς τὰς ἀνακρίσεις. ἐθαύμαζον δ' ἄν, πῶς εἰς τόσον | ἔδεισαν τὴν παρ' ύμεῖν έξετασίαν τῶν δούλων οἱ φεύ|γοντες τὴν δίκην, εἰ μή ποι σφόδρα αὐτοῖς ἐδόξατε || χαλεποὶ γεγονέναι καὶ πρὸς τὰ έναντία μισοπόνηροι, | μή κατά τῶν ἀξίων πᾶν ότιοῦν παθεῖν ἐπ' άλλοτρίαν | οἰκίαν νύκτωρ μεθ' ὕβρεως καὶ βίας τρὶς έπεληλυθό των καὶ τὴν κοινὴν ἀπάντων ὑμῶν ἀσφάλειαν άφαι|ρούντων άγαωιχτοῦντες, άλλὰ κατὰ τῶν καὶ ἡνίκ' ή μύνοντο ήτυχηκότων, ήδικηκότων δὲ οὐδ' ἔστιν ὅτι. Ι ἀλλὰ νῦν όρθῶς ἄν μοι δοκεῖτε ποιῆσαι τῆι ἐμῆι περὶ τού|των γνώιμηι γνώμηι προνοήσαντες καὶ τὰ ἐν τοῖς δημοσίοις | ὑμῶν ὁμολογεῖν γράμματα. ἔρρωσθε.

Nell'epigrafe si possono agilmente individuare i tre organi che governavano la città stato, ai quali Augusto indirizza il suo saluto: i magistrati, il consiglio e il popolo.

Il trattato che legava Cnido a Roma s'inserisce nella nuova generazione di *foedera*, emersi durante il I sec. a.C., che posero le città indipendenti a contatto con il sistema amministrativo delle province romano pur non inglobandole in esso,

erano, quindi, formalmente svincolate dalla giurisdizione del governatore romano. Un'alleanza egalitaria con segni impliciti o espliciti dell'egemonia romana⁴⁷².

La vicenda ha per protagonista una donna, Trifera, moglie di Eubulo, imputata di omicidio in concorso con l'ormai defunto marito. I due, dopo che per tre giorni Filino e i suoi avevano cinto d'assedio la loro casa, ordinarono ai domestici di respingere gli assalti gettando vasi di escrementi. Malauguratamente, uno degli schiavi, nella concitazione del momento, gettò oltre al contenuto anche il contenitore, colpendo e uccidendo un altro Eubulo, il fratello di Filino.

Augusto scrive che alcuni legati della città si recarono a Roma accusando dell'omicidio il defunto Eubulo e sua moglie Trifera. Il principe, con l'ausilio dell'interrogatorio condotto attraverso la tortura degli schiavi, dal suo amico Asinio Gallo⁴⁷³, ricostruì la vicenda inquadrandola in ciò che oggi potremmo accostare all'omicidio caratterizzato dal dolo eventuale.

d.2 L'elemento intenzionale

L'elemento intenzionale che caratterizza l'episodio appare chiaro ad Augusto. Eubulo e Trifera non volevano uccidere, volevano solo difendere se stessi e la loro casa dalle aggressioni delle bande rivali.

Certamente la giurisprudenza romana non ha raggiunto un livello di teorizzazione particolarmente evoluto in tema di elemento intenzionale. Invero l'esclusione o l'attenuazione della responsabilità non era conseguenza di un ragionamento sulla base di uno schema logico. Non esisteva una categoria generale di volontà tale da graduare la responsabilità nelle categorie del dolo, della colpa e

⁴⁷² Sulle caratteristiche di questi trattati si v. per tutti: J. Fournier, *Entre la tutelle romaine et autonomie civique. L'administration judiciaire dans les provinces hellénophones de l'Empire romain. 129 av. J.-C. - 235 apr. J.-C.* (Atene 2010) 456 ss.

⁴⁷³ Console nell'8 a.C., proconsole d'Asia nel 6 (5?) a.C. Tuttavia, V. Arangio-Ruiz nella sua introduzione all'epigrafe contenuta nei *FIRA*. III, 584, osserva che anche se Asinio Gallo nel 6 a.C. era proconsole d'Asia, tuttavia sembra che egli abbia svolto quest'incarico non come proconsole ma, come amico personale del principe, e ciò anche in relazione alla condizione di città libera di Cnido. Di diversa opinione, invece, R.K. Sherk, *Roman documents* cit. 344 ss, che sulla scorta di testimonianze epigrafiche (*CIL*. III.6070; 7118) riconducibili alla prima metà del 5 a.C., osserva che il governatorato di Asinio Gallo vada datato tra il 5-4 a.C., dunque da qui l'assenza del titolo nella lettera, assenza che nulla avrebbe a che fare con la condizione di città libera di Cnido. Inoltre, tutto ciò condurrebbe a pensare che l'inchiesta si sia svolta a Roma e non in Asia.

della preterintenzione. La «materia» è trattata attraverso i casi, «confusamente»⁴⁷⁴, ed è priva di una elaborazione teorica generale della colpevolezza⁴⁷⁵.

Invero, i giuristi romani avevano mutuato lo studio e le sistematizzazioni della filosofia greca, che si era a lungo interrogata sull'azione volontaria e involontaria, elaborando concetti che si avvicinano alle categorie romane dell'elemento intenzionale.

E infatti i lemmi utilizzati nell'epistola per indicare la volontarietà e l'involontarietà delle azioni del domestico dei nostri Eubulo e Trifera sono quelli dei filosofi greci: ἑκόντα e ἄκοντα, che infondo sono più vicini alla sfera del «sapere» che alla sfera del «volere»⁴⁷⁶.

τὸν | δὲ οἰκέτην σὺν τοῖς καταχεομένοις εἴτε ἑκόντα, εἴτε ἄκοντα — αὐτὸς μὲν γὰρ ἐνέμεινεν ἀρνούμενος — || ἀφεῖναι τὴν γάστραν, καὶ τὸν Εὔβουλον ὑποπεσεῖν, δικαιό|τερον ἂν σωθέντα τἀδελφοῦ

Ad Augusto era stato riportato che, il domestico, insieme al contenuto, volendolo (ἐκόντα) o no (ἄκοντα), scagliò pure il vaso. Al *princeps* riferirono anche che lo schiavo, durante l'interrogatorio (del quale inviava i verbali), aveva fermamente negato di voler uccidere Eubulo e, inoltre, con grande umorismo «degno di una commedia plautina»⁴⁷⁷ asserì che sarebbe stato più giusto che il vaso avesse colpisse Filino, il vero assalitore.

Augusto, poi, dimostra di capire la situazione di emergenza nella quale si erano trovati Eubulo e Trifera:

τοὺς δὲ τῆς οἰκίας δεσπότας Εὔβου|λον καὶ Τρυφέραν, ὡς οὕτε χρηματίζοντες πρὸς | τὸν Φιλεῖνον οὕτε ἀντιφραττόμενοι

⁴⁷⁴ C. Gioffredi, *I principi del diritto penale romano* (Torino 1970) 76.

⁴⁷⁵ Naturalmente esistono testi che sembrerebbero enunciare principi generali in materia di elemento psicologico, ma in realtà sono gli «occhiali» di noi moderni a farceli leggere così, decontestualizzati. V. ad esempio tra i vari, D. 48.8.14 (Call. 6 *de cogn.*) sulla prevalenza della volontà sul fatto materiale che sembrerebbe teorizzare il tentativo.

⁴⁷⁶ Si v. L. Pepe, *I criteri d'imputazione soggettiva dell'omicidio in diritto ateniese*, in *Index* 43 (2015) *passim*.

⁴⁷⁷ F. Arnaldi, *I nuovi «Negotia*», in *Labeo* 17 (1971) 55.

ταῖς προσ|βολαῖς ἀσφαλείας ἐν τῆι ἑαυτῶν οἰκία τυχεῖν ἡδύναν||το, προστεταχχότας ἐνὶ τῶν οἰκετῶν οὐκ ἀποκτεῖ|ναι, ὡς ἴσως ἄν τις ὑπ' ὀργῆς οὐκ ἀδίκου προήχθηι, ἀλ|λὰ ἀνεῖρξαι κατασκεδάσαντα τὰ κόπρια αὐτῶν·

Egli, infatti, afferma che i due non si sentivano sicuri in casa propria perché non potevano né trattare con l'assalitore, né ostacolare in alcun modo gli assalti. Ordinarono quindi ai domestici di gettare soltanto il contenuto dei vasi, non per ucciderli, come pure avrebbero potuto fare indotti, a detta del *princeps*, da un'ira giustificata (ὑπ' ὀργῆς οὐκ ἀδίκου), ma per respingerli.

Dunque, valutando l'affermazione alla luce dell'elemento soggettivo, Augusto ritienne sostanzialmente che non era nelle intenzioni di Eubulo e Trifera uccidere chicchessia, ma se pure, avessero voluto uccidere i componenti della banda di assalitori, avrebbero agito sotto la copertura della «legittima difesa». Non sarebbero stati comunque punibili a causa della liceità della loro reazione⁴⁷⁸.

Ma i fatti andarono diversamente. I due coniugi non ordinarono un omicidio, tentavano soltanto di difendere la propria incolumità e la propria casa, senza commettere alcuna ingiustizia.

Augusto decise quindi per la non colpevolezza di Trifera, rimasta unica imputata superstite e secondo alcune interpretazioni della parola π αρούσης, presente a Roma⁴⁷⁹, sembrava infatti convinto che l'evento fosse stato la conseguenza fortuita di un'azione in ogni caso coperta da legittima difesa.

Sul lessico utilizzato dal principe per descrivere la fattispecie sembrano opportune due precisazioni. La prima riguarda l'utilizzo della lingua greca. È noto che Augusto, quando si presentava la necessità di scrivere direttamente a comunità ellenofone, redigeva il testo in latino e poi lo consegnava ad altri perché lo traducessero. Svetonio ci testimonia questa prassi nella *Vita di Augusto*

⁴⁷⁸ Le fonti sono note e varie, mi limito a citare D. 9.2.45.4 (Paul. 10 ad Sab.): ... vim enim vi defendere omnes leges omniaque iura permittunt. Ma anche D. 9.2.4 pr. (Gai 7 ad ed. prov.), Cic. pro Mil. 4.10, D. 43.16.1.27 (Ulp. 69 ad ed.)

⁴⁷⁹ J. Fournier, *Entre la tutelle romaine et autonomie civique* 497. «Superstitem» è la traduzione che adotta anche V. Arangio-Ruiz in *FIRA*. 3, 584. Invece R.K. Sherk, *Roman documents* cit. 344 n. 5, interpreta il lemma come «to be present before a court or official», sulla scorta dell'accezione che viene data alla parola paremi anche in altri papiri.

89.1. si quid res exigeret, Latine formabat vertendumque alii dabat

Dunque l'epistola fu tradotta da un funzionario del *princeps*, che la rese fruibile ai destinatari greci di Cnido⁴⁸⁰.

La seconda precisazione riguarda il carattere intellettualistico dei termini. Invero, il diritto greco, col quale si ritrova ad interagire Augusto, era privo di un vocabolario tecnico specifico ed era privo di astrazioni sistematiche e di definizioni, tipiche dell'esperienza romana, ma riconosceva come elemento imprescindibile la responsabilità soggettiva, ossia l'imputazione del crimine ad un soggetto, escludendo la punibilità dei casi di responsabilità oggettiva.

Aristotele, nell'Etica Nicomachea, aprendo la disamina tra volontarietà e involontarietà, ricorda che i legislatori adeguano le sanzioni sulla base della gravità degli illeciti, gravità che a sua volta dipende dai motivi⁴⁸¹. Lo Stagirita sottolinea come «involontario» non è solo quanto l'individuo commette per violenza o costrizione esterna, ma anche quanto pone in essere per ignoranza⁴⁸². Da questo principio, in cui è riassunta l'identificazione socratico-platonica tra virtù e conoscenza del bene e la necessità secondo la quale chi conosce il bene non può che perseguirlo, consegue l'idea per la quale chi fa del male agisce involontariamente per ignoranza del bene⁴⁸³. E quindi «volontario» altro non è che un evento causato, originato, da un individuo consapevole di ogni aspetto dell'azione⁴⁸⁴ e delle sue conseguenze.

E i Romani, in particolare nella tarda repubblica, furono fortemente influenzati dai Greci nell'impostazione del ragionamento sull'elemento soggettivo del reato. «Il concetto romano di dolo è pertanto molto angusto» ⁴⁸⁵, scriveva Ferrini, infatti né i giuristi romani, né tantomeno i Greci, conoscevano le

⁴⁸⁰ U. Laffi, In greco per i Greci. Ricerche sul lessico greco del processo civile e criminale romano nelle attestazioni di fonti documentarie romane (Pavia 2013) 3.

⁴⁸¹ Arist. eN. 1109b 30-35.

⁴⁸² Arist. eN. 1110a 1.

⁴⁸³ Cfr. Plat. *Apol*. 26a; *Prot*. 345e; *Gorg*. 488a, 509e; *Resp*. 336e; *Leg*. 734b, 860d; *Tim*. 86d-e; cfr. anche Xen. *Cyr*. 3.1.38.

⁴⁸⁴ Arist. *eN*. 1111a 22-23, Arist. *rhet*. 1368b 9-10 (e 1373b 32-33).

⁴⁸⁵ C. Ferrini, Esposizione storica e dottrinale del diritto penale romano (rist. an. Roma 1976) 51.

graduazioni del dolo, come il dolo eventuale (la possibilità di prevedere l'evento criminoso ultroneo rispetto a quello che si vuole causare), ma si soffermavano solo ad esaminare l'esistenza o meno dell'intenzione, la volontà diretta ad arrecare il danno. Tutto quello che era fuori dall'intenzione era designato come *casus* o *fortuna*, che – se in diritto civile designava l'evento di cui non si può rispondere perché i mezzi per evitarlo superano i limiti della diligenza alla quale la parte è tenuta – in diritto penale indicava l'effetto, l'evento, che eccede l'intenzione.

Sulla base di tutte queste considerazioni la fattispecie descritta nell'epigrafe si potrebbe inserire tra quelle che oggi sono a metà strada tra le categorie del dolo eventuale e della colpa cosciente.

La definizione di dolo eventuale, come quella di colpa cosciente, è stata per anni, nella dottrina penalistica italiana, una delle questioni più controverse e discusse. Da ultimo, la famosa sentenza della Corte di Cassazione Thyssenkrupp del 2014 ha tracciato delle linee guida sistematizzando la fattispecie sulla scorta della teoria volontaristica della prevedibilità del rischio: vi è dolo eventuale se si agisce pur prevedendo il rischio del verificarsi dell'evento ultroneo.

d.3 Il ricorso al tribunale imperiale di Augusto

L'epigrafe è interessante anche sotto l'aspetto dei rapporti che si crearono, all'alba dell'Impero, tra l'amministrazione centrale, ancora non burocratizzata e standardizzata, e le province.

Augusto venne, infatti, coinvolto in qualità di giudice imparziale, forse proprio perché i magistrati locali, al contrario, erano troppo parziali. Egli sottolinea, non senza disappunto, come gli imputati fossero spaventati dall'idea di essere sottoposti al giudizio del tribunale locale, nei confronti del quale nutrivano ben poca fiducia a causa, forse, di antiche ostilità. Il principe insisté sulla durezza che gli abitanti di Cnido, definiti giustizieri alla rovescia, avevano riservato ingiustamente a Eubulo e Trifera, colpevoli di essersi difesi in casa propria, dopo ben tre giorni di violento assedio.

Tuttavia era proprio il tribunale locale «giudice naturale» del caso, infatti Cnido, in qualità di città autonoma, era dotata, secondo il trattato stipulato con Roma, di propri magistrati e di un proprio tribunale con potestà di giudicare i casi di condanne capitali accaduti sul territorio cittadino.

Nel commentare il testo epigrafico Arangio-Ruiz, scartata l'ipotesi che ricostruiva l'epistola come un caso di *appellatio* al principe, ritenne che «anche nelle città libere, federate con lo Stato romano fosse stato accolto il principio che non solo alle stesse città ma anche agli accusati era possibile nei casi dubbi richiedere l'inchiesta del principe»⁴⁸⁶.

Ma sul punto le opinioni degli studiosi non sono concordi. In particolare, ci si domanda se Augusto sia intervenuto come giudice di appello o come giudice in unico grado. Un indizio potrebbe essere la deliberazione ($\psi \dot{\eta} \phi \iota \sigma \mu \alpha$) che gli ambasciatori portarono ad Augusto, ma anche quest'ultima non è dirimente, perché assume un diverso significato a seconda delle interpretazioni.

Secondo Mommsen⁴⁸⁷, un primo giudizio si è svolto innanzi al tribunale cittadino ed è terminato con una condanna, contenuta nella delibera. Per questo la coppia decise di rivolgersi ad Augusto, in un tentativo disperato di salvarsi, attraverso il meccanismo dell'*appellatio*⁴⁸⁸.

Di diverso avviso invece Viereck⁴⁸⁹, secondo il quale Eubulo e Trifera, prima che iniziasse il processo innanzi al tribunale locale, scapparono a Roma, confidando nell'imparzialità e nella mitezza di Augusto. Dunque, gli ambasciatori di Cnido si trovavano nell'*Urbs* per reclamare la condanna dei due accusati e la deliberazione avrebbe riguardato la decisione di affidare l'inchiesta ad Augusto, accettandone il verdetto.

Invero, un comportamento simile si è rinvenuto anche nel secondo editto di Augusto ai Cirenei, anche in quel caso il principe si ritrovò a giudicare tre abitanti della provincia che dichiararono di essere a conoscenza di circostanze riguardanti l'incolumità dell'imperatore. Tuttavia, non si possono tacere le differenze tra i due

⁴⁸⁶ Mi avvalgo della traduzione proposta da L. De Biasi, A.M. Ferrero, *Cesare Augusto imperatore* cit. 338. Il testo originale recita: ... et potius credimus in liberis quoque civitatibus cum Romanorum republica foederatis receptum esse ut cum ispius civitatibus tum criminum reis liceret in rebus dubiis principis cognitionem postulare...

⁴⁸⁷ T. Mommsen, *Römische Geshichte*⁵ (Berlin 1868) 325 n.1; id., *Römische Staatrecht*³ 2 (Berlin 1887) 959 n.1.

⁴⁸⁸ S. v. anche per bibliografia. B. Santalucia, *Diritto e processo* cit. 219 s.

⁴⁸⁹ P. Viereck, Sermo graecus quo senatus populusque Romanus magistratusque populi Romani (Gottingen 1888) 62.

casi che coinvolgono in primo luogo la forma giuridica delle due realtà provinciali (la Cirenaica era una provincia romana con a capo un governatore romano, mentre Cnido era una città libera con suoi organi governativi) e in secondo luogo, la fattispecie in sé che è differente in quanto il caso di Cnido non coinvolgeva in alcun modo la persona dell'imperatore e la sua incolumità.

Purtroppo nessuna parte del documento ci permette di capire con certezza i passaggi processuali, tuttavia, la seconda impostazione è quella maggiormente condivisa e ritenuta più convincente tra gli studiosi⁴⁹⁰, in quanto più fedele al testo della lettera.

Ma in fin dei conti, era così rilevante lo *status* dei cittadini per l'intervento del *princeps*? Probabilmente no, infatti, ogni territorio che gravitava nella sfera d'influenza romana riconosceva l'*auctoritas* del *princeps* e di conseguenza rispettava le sue pronunce. Chiunque, quindi, poteva ricorrere all'imparziale tribunale imperiale. Possiamo, allora, immaginare che gli accusati chiesero l'intervento di Augusto⁴⁹¹ e i legati della città, gli accusatori, recatisi a Roma, nonostante rivendicassero l'autonomia del loro tribunale cittadino, accettarono l'ingerenza del *princeps*, rimettendosi alla sua decisione.

Ma la peculiarità della procedura si legge nella conclusione del testo epigrafico: Augusto aveva un'idea precisa di come erano andate le cose, egli aveva sostanzialmente assolto gli imputati anche grazie alle indagini di C. Asinio Gallo, tuttavia non pronunciò mai una sentenza formale, un *decretum* in senso tecnico, ma scrisse una lettera, invitando i Cnidi a conformare le scritture dei loro pubblici archivi. Dunque, formalmente, il tribunale di Cnido avrebbe dovuto pronunciare, e probabilmente pronunciò, la sentenza definitiva, che tuttavia quasi certamente non si discosterà dal parere augusteo.

Questo epilogo, che s'inquadra perfettamente nel disegno politico di Augusto, attento a non mutare formalmente le forme giuridiche pur incidendovi nella sostanza, suggerisce che probabilmente fu proprio il carisma del principe e la fiducia che i sudditi anche lontani da Roma riponevano in lui, unita alla sfiducia

⁴⁹⁰ V., per bibliografia, J. Fournier, *Entre la tutelle romaine et autonomie civique* cit. 497.

⁴⁹¹ Forse già Trifera, spaventata dalla piega che stava prendo la situazione (Augusto sottolinea che gli accusati temevano l'interrogatorio degli schiavi da parte degli inquirenti di Cnido), fece ricorso al principe. Cfr. T. Spagnuolo Vigorita, *Le nuove leggi* cit. 97

verso i tribunali ordinari locali, a spingere Eubulo e Trifera ad andare a Roma, e più in generale a favorire gradualmente il ricorso al tribunale imperiale, su accordo delle parti o su iniziativa di una delle due. In concreto era lo stesso, essendo difficile per la parte riluttante sottrarsi all'intervento del principe. Quindi quest'ultimo svolgeva indagini, enunciava un parere e «suggeriva» al tribunale competente di conformarsi.

Secondo Spagnuolo Vigorita⁴⁹² la *cognitio* imperiale nacque proprio così, sfruttando il consenso, o meglio l'impossibilità della contestazione. Oramai, invero, era divenuto impossibile trascurare il parere del più carismatico e prestigioso tra gli uomini, titolare a vita della *tribunicia potestas* e dell'*imperium* proconsolare. Il principe, infatti, assunse una posizione di supremazia che lo proponeva come massimo interprete del diritto, dispensatore di clemenza, giudice imparziale capace di moderare le fazioni, di frenare gli arbitri dei magistrati e di mitigare il rigore delle norme.

• 3.2 Le tipologie delittuose

a. Casistica più circoscritta

La prima valutazione che può farsi riguardo le tipologie di *crimina* commessi dalle donne, e che si ritrovano nelle fonti, è che sono di meno. Ciò potrebbe spiegarsi anche con quel meccanismo «d'imbuto storico» che per forza di cose si verifica nelle opere degli autori antichi. Fino ai giorni nostri, infatti, sono arrivate solo alcune delle fonti del passato e dunque ciò che possiamo leggere e conoscere è quanto hanno ritenuto di dover tramandare Valerio Massimo o Tacito o Livio. Questi autori sulla base di un'ideologia, o di un programma politico, hanno inteso trattare certamente più di uomini, che erano al centro della vita politica e sociale di Roma. Alle donne sono riservati solo alcuni riferimenti perché erano escluse dagli *officia virilia*⁴⁹³ e dunque da tutta l'area dell'illecito che da questi derivava. E allora, normalmente, nelle fonti si trovano notizie di illeciti femminili

 ⁴⁹² T. Spagnuolo Vigorita, V. Marotta, *La legislazione imperiale* cit. 127 s.; T. Spagnuolo Vigorita,
 Le nuove leggi cit. 97; Id., *La repubblica restaurata e il prestigio di Augusto* cit. 542 s.
 ⁴⁹³ V. supra cap. 2.

legati alla violazione dei valori di cui la donna romana doveva essere portatrice come la pudicizia e la fedeltà coniugale⁴⁹⁴.

Un quadro della situazione ci è offerto da Valerio Massimo nel libro VI dei *Facta et dicta memorabilia*, dedicato ad alcuni esempi di *severitas*.

Egli distingue nettamente la repressione avverso i *crimina* perpetrati da uomini⁴⁹⁵ dall'intervento disciplinare *in feminis*⁴⁹⁶. L'autore, infatti, propone degli esempi di illiceità di comportamenti maschili e femminili e, per queste ultime, in particolare, si sofferma sui casi in cui la punizione è stata determinata dall'aver indossato abbigliamento poco consono, dall'aver partecipato ai ludi senza il marito, dall'aver colloquiato con persone di rango inferiore e di bassa moralità, dall'aver bevuto vino.

Val. Max. 6.3.10. Horridum C. quoque Sulpicii Galli maritale supercilium: nam uxorem dimisit, quod eam capite aperto foris uersatam cognouerat, abscisa sententia, sed tamen aliqua ratione munita: «lex enim» inquit «tibi meos tantum praefinit oculos, quibus formam tuam adprobes. His decoris instrumenta conpara, his esto speciosa, horum te certiori crede notitiae. Ulterior tui conspectus superuacua inritatione arcessitus in suspicione et crimine haereat necesse est».

⁴⁹⁴ Gli elenchi delle qualità muliebri sono riprodotti in serie negli elogi epigrafici. Esemplare è il caso di Claudia di cui si è trattato supra Introduzione. Si v., almeno, E. Cantarella, *L'ambiguo malanno* cit. 199; F. Lamberti, *Meretricia vicinitas. Il sesso muliebre a Roma fra rappresentazioni ideali e realtà «alternative»*, in E. Höbenreich, V. Kuehne, R. Mentxaka, E. Osaba (cur.), *El Cisne III. Prostitución femenina en la experiencia histórico-jurídica* (Lecce 2016) 35-72.

⁴⁹⁵ Val. Max. 6.3.1-5. I casi trattati sono quelli di coloro che hanno attentato alla *libertas* come Marco Manilio, gettato in un precipizio, Spurio Cassio e Spurio Melio, giustiziati per aver aspirato al *regnum*, Marco Flacco e Lucio Saturnino, turbolenti rivoluzionari, Tiberio e Caio Gracco, ai quali non fu dato nemmeno onore di sepoltura. Vi sono poi coloro che hanno violato la dignità e la disciplina come Marco Claudio, per aver stipulato con i Corsi una pace vergognosa, Cneo Cornelio Scipione, che per un atto indecoroso non poté recarsi nella provincia di Spagna che gli era toccata in sorte, Caio Vittieno, incarcerato a vita per essersi reciso le dita della mano sinistra per non andare in guerra, un giovane che si era rifiutato di rispondere alla leva di Manio Curio, venduto insieme ai suoi beni, e un pastore che, violando il divieto di porto d'armi, aveva ucciso un cinghiale per Lucio Domizio, pretore della Sicilia.

⁴⁹⁶ Così F. Cavaggioni, *Mulier rea* cit. 215.

Caio Sulpicio Gallo punì severamente sua moglie cacciandola di casa perché venne a sapere che era stata in giro a capo scoperto. Valerio Massimo fa pronunciare proprio a Gallo la motivazione della sentenza: la legge impone che solo gli occhi del marito possano giudicare la bellezza della moglie, quindi la circostanza che la donna si sia messa in vista in maniera troppo provocante non può che essere sospetta e colpevole.

Val. Max. 6.3.11. Nec aliter sensit Q. Antistius Vetus repudiando uxorem, quod illam in publico cum quadam libertina uulgari secreto loquentem uiderat: nam, ut ita dicam, incunabulis et nutrimentis culpae, non ipsa conmotus culpa citeriorem delicto praebuit ultionem, ut potius caueret iniuriam quam uindicaret.

Anche il comportamento della moglie di Q. Antistio Veto avrebbe potuto portare ad un misfatto. Ella parlò in pubblico con una liberta e il marito, onde evitare di dover rimediare ad un'offesa ancora più grave, sebbene non si fosse ancora verificata, decise di ripudiarla per punirla.

A costoro va aggiunto P. Sempronio Sofo.

Val. Max. 6.3.12. Iungendus est his P. Sempronius Sophus, qui coniugem repudii nota adfecit, nihil aliud quam se ignorante ludos ausam spectare. Ergo, dum sic olim feminis occurritur, mens earum a delictis aberat.

Egli per punizione ripudiò la moglie per il solo motivo di aver partecipato ai giochi a sua insaputa.

a.1 Il divieto di bere vino

Altro campo d'intervento disciplinare *in feminis* è certamente quello legato al divieto di bere vino, che spesso nelle fonti è ricordato insieme ai reati sessuali e ai *veneficia*.

Con le dovute accortezze, che s'impongono quando si azzardano confronti tra la moderna teoria generale del reato, figlia dell'illuminismo, e il diritto criminale antico, è possibile ripendere le parole di Giunti: «il consumo di vino definisce in Roma un'ipotesi di reato proprio, un comportamento incriminabile, cioè, solo in quanto il soggetto attivo ne sia una donna»⁴⁹⁷. E ciò in quanto solo la donna è in grado di ledere il bene giuridico protetto dal crimine. Questo è un passaggio essenziale che permette di comprendere la *ratio* di questa proibizione.

È una regola⁴⁹⁸ molto antica e ampiamente documentata nelle fonti:

Val. Max. 2.1.5. Vini usus olim Romanis feminis ignotus fuit...

Cic. *de rep.* 4.6.6. Ita magnam habet vim disciplina verecundiae: carent temeto omnes mulieres.

Plin. *n. h.* 14.14(13).89. ... Non licebat id (vinum) feminis Romae bibere...

Plut. q. R. 6. ... πότερον, ώς οι πλεῖστοι νομίζουσιν, ἀπειρημένον ἦν πίνειν οἶνον ταῖς γυναιξίν...

⁴⁹⁸ M. Durry, Les femmes et le vin, in REL. 33 (1955) 108 ss.; G. Piccaluga, Bona Dea. Due contributi

Un seminario su verità e forme giuridiche (Napoli 2013) 189 ss.; A. Metro, La rilevanza giuridica del bacio nel mondo romano, in Civitas et civilitas. Studi in onore di F. Guizzi II (Torino 2013) 559

⁴⁹⁷ P. Giunti, *Adulterio e leggi regie* cit. 155.

all'interpretazione del suo culto, in SMSR. 35 (1964) 195 ss.; L. Minieri, 'Vini usus feminis ignotus', in Labeo 28 (1982) 150 ss.; P. Giunti, Adulterio e leggi regie cit.155 ss.; E. Cantarella, I supplizi capitali in Grecia e a Roma (Milano 1991) 129 ss.; C. Fayer, La familia romana. Aspetti giuridici e antiquari. Sponsalia matrimonio dote I (Roma 1994) 146 ss.; E. Cantarella, Passato prossimo cit. 61 ss., n. 57 ss., 156 s.; R. Fiori, Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa, (Napoli 1996) 239 ss.; B. Santalucia, Diritto e processo penale nell'antica Roma² (Milano 1998) 5 n. 5; F. Cavaggioni, Mulier rea cit. 215 s.; M. Bettini, Affari di famiglia. La parentela nella letteratura e nella cultura antica (Bologna 2009) 239 ss.; V. Kühne, Reas y víctimas, in E. Höbenreich, V. Kühne (cur.), Las mujeres en Roma antigua (Lecce 2009) 97 ss.; M.L. Catoni, Bere vino puro. Immagini del simposio (Milano 2010); V. Neri, Valore dietetico e valore terapeutico del vino nella letteratura medica romana, in M. Cassia, C. Giuffrida, C. Molè, A. Pinzione (cur.), Pignora amicitiae. Scritti di storia antica e di storiografia offerti a M. Mazza, (Acireale-Roma 2012) 371 ss.; Z. Papakonstantinou, A delight and a burden (Hes. Sc. 400): wine and wine-drinking in archaic Greece, in Ancient Society 42 (2012) 1 ss.; R. Fiori, La gerarchia come criterio di verità: 'boni' e 'mali' nel processo romano arcaico, in C. Cascione, C. Masi Doria (cur.), Quid est veritas?

Gell. 10.23.1. ... mulieres Romae atque in Latio aetatem abstemias egisse, hoc est vino semper, quod «temetum» prisca lingua appellabatur, abstinuisse dicunt...

Tert. *apolog*. 6.4. Circa feminas quidem etiam illa maiorum instituta ceciderunt... cum mulieres usque adeo vino abstinerentur...

Serv. *ad Aen.* 1.737. ... apud maiores nostros feminae non utebantur vino, nisi sacrorum causa certis diebus.

Isid. *etym.* 20.3.2. ... Inde est quod apud veteres Romanos feminae non utebantur vinum, nisi sacrorum causa certis diebus.

Questo non è che una parziale antologia di testimonianze, che però fornisce un quadro generale del tabù legato al consumo femminile di vino. Innanzitutto può notarsi che mai è citata l'ebrezza alcolica. La donna era costretta all'astinenza totale, in quanto poteva essere punita per il solo fatto di aver bevuto vino, anche se la cosa non aveva condotto a eccessi o intossicazioni. Le fonti, infatti, descrivono il divieto con termini generici come *vinum bibere*, *temeto carere*, *vino abstineri*, *abstemias agere aetatem*, *uti vino* ecc ecc.

Inoltre, tutti i documenti attestano l'antichità del divieto con verbi coniugati in tempi storici (aetatem abstemias egisse, abstinuisse, ignotus fuit...) o con locuzioni che richiamano i tempi passati (olim, apud maiores nostros, apud veteres Romanos...). Tuttavia il rimando a epoche trascorse è molto generico e non vi sono riferimenti cronologici che permettano di collocare storicamente il divieto.

Dionigi di Alicarnasso lascia intendere che il divieto sia da ricondurre addirittura a Romolo⁴⁹⁹.

⁴⁹⁹ Secondo alcuni però, dovrebbe preferibilmente essere imputata a Numa come suggerisce Plut. *Comp. Lyc et Num.* 3.10; V. P. Giunti, *Adulterio e leggi regie* cit. 57 ss.; C. Cascione, *L'interdiction de boire du vin* cit. 114.

Dion. Hal. ant. Rom. 2.25.6: ... οἱ συγγενεῖς μετὰ τοῦ ἀνδρὸς ἐδίκαζον: ἐν οἶς ἦν φθορὰ σώματος καί, ὁ πάντων ἐλάχιστον ἁμαρτημάτων Ἅλλησι δόξειεν ἂν ὑπάρχειν, εἴ τις οἶνον εὑρεθείη πιοῦσα γυνή. ἀμφότερα γὰρ ταῦτα θανάτῳ ζημιοῦν συνεχώρησεν ὁ Ῥωμύλος ...

Lo storico racconta nel suo secondo libro delle *Antiquitates Romanae*⁵⁰⁰, che fu proprio Romolo ad accordare al marito il diritto di uccidere la moglie se colta a commettere adulterio o sorpresa a bere vino. Dunque, Dionigi, che commenta la legge sulla scorta della consapevolezza che per i greci⁵⁰¹ aver bevuto vino costituisce una colpa molto lieve, la repressione di questo crimine era affidata al tribunale domestico⁵⁰², ai parenti (οί συγγενεῖς).

Nel prosieguo del testo, Dionigi esprime il suo apprezzamento per la saggezza della legge romana riguardante le donne e per la legislazione di Romolo sul punto. E afferma che grazie ad essa ci fu necessità a Roma d'introdurre il divorzio, inteso come possibilità di sciogliere il matrimonio per cause differenti dall'adulterio e dalla violazione di bere vino, solo molto più tardi, nel 230 a. C., col tanto celebre, quanto poco chiaro, episodio di Carvilio Ruga⁵⁰³.

Anche Plinio il Vecchio, nella cui opera questo divieto è enunciato in forma di regola⁵⁰⁴, racconta che Egnazio Mecenio (o Meceto)⁵⁰⁵ fu assolto da Romolo in persona per aver ucciso a bastonate la moglie colpevole di aver bevuto vino.

Plutarco, invece, ascrive la regola ad una *lex regia* riconducibile a Numa.

Plut. *comp. Lyc. et Num.* 3.10. ὁ δὲ Νομᾶς ταῖς γαμεταῖς τὸ μὲν ἀξίωμα καὶ τὴν τιμὴν ἐτήρησε πρὸς τοὺς ἄνδρας, ἣν εἶχον

⁵⁰⁰ FIRA. I² 7, n. I.7 = G. Franciosi (cur.), Leges regiae (Napoli 2003) 41 s.

⁵⁰¹ E non va dimenticato che per lo storico d'Alicarnasso i Romani erano una popolazione greca: V. Dion. Hal. *Ant. Rom.* 1.89.1 ss.; E. Gabba, *Dionigi e la storia di Roma arcaica* (Bari 1996) 89 ss. ⁵⁰² Su cui si v. N. Donadio, *Iudicium domestico* cit. 175 ss.

⁵⁰³ C, Cascione, Antichi modelli familiari e prassi corrente in età proto imperiale, in F. Milazzo (cur.), Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del Principato. Atti Copanello 2008 (Milano 2014) 40 ss. Sulle fonti della vicenda e sui relativi problemi, si v. P. Giunti, Consors vitae cit.; A. Watson, The divorce of Carvilus Ruga, in TR. 33 (1965) 38 ss. ⁵⁰⁴ Plin. n. h. 14.14(13).89.

⁵⁰⁵ La storia di Mecenio è tramandata anche da Valerio Massimo (6.3.9), Tertulliano (*Apol.* 6.4-6) e Servio il commentatore di Virgilio (*Aen.* 1.737).

ἀπὸ Ῥωμύλου θεραπευόμεναι διὰ τὴν ἁρπαγήν, αἰδῶ δὲ πολλὴν ἐπέστησεν αὐταῖς καὶ πολυπραγμοσύνην ἀφεῖλε καὶ νήφειν ἐδίδαξε καὶ σιωπᾶν εἴθισεν, οἴνου μὲν ἀπεχομένας τὸ πάμπαν...

Il secondo mitico re di Roma avrebbe inserito il divieto di bere vino nel decalogo in tema di comportamento matronale, atto a preservare l'onore e la dignità delle matrone

E allora appare necessario indagare la *ratio* di questo divieto tutto femminile. Una delle prime spiegazioni fornite dagli studiosi sta nella circostanza che la medicina antica inseriva il vino nel prontuario delle sostanze anticoncezionali. Dunque, bere vino avrebbe impedito alla matrona di avere figli e di assicurare una discendenza al marito. Secondo altri, al contrario, il vino sortirebbe un effetto progestativo ed antiabortivo⁵⁰⁶. Tuttavia, le motivazioni del divieto potrebbero risiedere anche nella improvvida loquacità generata dall'ubriachezza⁵⁰⁷ o nella connessione tra l'assunzione di alcol e capacità mantiche e vaticinatorie⁵⁰⁸. Non è mancato, poi, chi ha sostenuto che il consumo di vino da parte di una donna altro non era che un «symbol of behaviour which has become totally unacceptable»⁵⁰⁹.

Tra le varie teorie sostenute dagli studiosi moderni e dagli autori antichi, una appare più convincente nella spiegazione del tabù e del collegamento di quest'ultimo con l'illecio sessuale. Essa si basa sull'equivalenza magico-sacrale tra

⁵⁰⁶ Soran. gynaec. 1.64.1. Si v. M. Durry, Le femmes et le vin, in REL. 33 (1995) 108 s.; G. Piccalunga, Bona Dea. Due contributi all'interpretazione del suo culto, in SMSR. 35 (1964) 208 s.; E. Nardi, Procurato aborto nel mondo greco romano (Milano 1971) 19 s. C. Cascione, L'interdiction de boire du vin cit. 119.

⁵⁰⁷ Plin. n. h. 14.28.141: ... vulgoque veritas iam attributa vino est.

⁵⁰⁸ Come sostiene G. Piccaluga, *Bona dea* cit. 195, poi ripresa da L. Minieri, *Vini usus* cit. 158 e D. Sabbatucci, *La religione di Roma antica dal calendario festivo all'ordine cosmico* (Milano 1988) 135. Parzialmente in disaccordo P. Giunti, *Adulterio e leggi regie* cit. 168 n. 209, secondo cui l'apparato argomentativo di Piccaluga impone due annotazioni: innanzitutto l'operatività del divieto appare secondo la studiosa ristretta al solo *temetum*, ossia il puro succo d'uva destinato a usi rituali, e non a tutti gli altri vini che sarebbero state accessibili alle donne. Invero, la moderna storiografia ha mesos in luce che il divieto di vino riguardava solo il vino puro, cd. *temetum* e non anche per tutti le altre bevande a base di vino.

⁵⁰⁹ G. MacCormack, *Wine drinking and the Romulan law of Divorce*, in *The Irish Jurists* 10 (1975) 170 ss. Tuttavia l'affermazione non è suffragata da alcuna ulteriore spiegazione.

sangue e vino: il succo della vite, infatti, è spesso impiegato nei riti come *immago* del sangue⁵¹⁰, fino ad assimilarne la forza vitale.

Se dunque il vino è veicolo di vita, «la donna che ne beve accoglie in sé un principio genetico estraneo che irrimediabilmente incrina la purezza della sua discendenza»⁵¹¹, distruggendo l'integrità biologica del nucleo familiare che ha affidato alla *mulier* la sua sopravvivenza.

E ciò, secondo alcuni studiosi⁵¹², sarebbe confermato dalle fonti. Occorre riprendere a questo punto il brano di Dionigi di Alicarnasso, che è stato esaminato in relazione ad alcuni indizi sulla datazione. In quel passaggio della sua opera, l'Alicarnassense dà alcune informazioni riguardo la *ratio* del divieto.

Dion. Hal. ant. Rom. 2.25.6: ... ταῦτα δὲ οἱ συγγενεῖς μετὰ τοῦ ἀνδρὸς ἐδίκαζον: ἐν οἶς ἦν φθορὰ σώματος καί, ὁ πάντων ἐλάχιστον ἁμαρτημάτων Ἔλλησι δόξειεν ἂν ὑπάρχειν, εἴ τις οἶνον εὑρεθείη πιοῦσα γυνή. ἀμφότερα γὰρ ταῦτα θανάτῳ ζημιοῦν συνεχώρησεν ὁ Ῥωμύλος, ὡς ἁμαρτημάτων γυναικείων αἴσχιστα, φθορὰν μὲν ἀπονοίας ἀρχὴν νομίσας, μέθην δὲ φθορᾶς.

Dionigi collega chiaramente l'atto sessuale illecito (φθορὰ σώματος) al consumo muliebre di vino (εἴ τις οἶνον εὑρεθείη πιοῦσα γυνή). Le condotte sono di pari entità (ὡς ἀμαρτημάτων γυναικείων αἴσχιστα) e meritano di essere sottoposte al medesimo regime sanzionatorio (ἀμφότερα γὰρ ταῦτα θανάτῳ ζημιοῦν) e al medesimo organo giudiziario (ταῦτα δὲ οἱ συγγενεῖς μετὰ τοῦ ἀνδρὸς ἐδίκαζον). Ma l'informazione più preziosa è la chiosa finale del passo, una sintetica spiegazione del collegamento tra i due crimini: l'adulterio è principio di follia e l'ubriachezza è principio di adulterio. Il collegamento è dunque eziologico perché il vino è causa scatenante dell'adulterio.

⁵¹⁰ La commistione cultuale tra sangue e vino è una caratteristica di molte religioni, K. Kircher, *Die sakrale Bedeutung des Weines im Alterum*, in J. Rüpke, C. Uehlinger (cur.) *Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten* 9.2 (Giessen 1910; rist. 2011) 16 ss., 82 ss. Si pensi ad esempio alla transustanzazione eucaristica della liturgia cattolica.

⁵¹¹ P. Giunti, *Adulterio e leggi regie* cit. 169.

⁵¹² P. Giunti, *Adulterio e leggi regie* cit. 171.

Secondo Giunti⁵¹³, tale collegamento sarebbe talmente determinante che «la preliminare assuefazione etilica potrà mutuare i connotati morfologici e la sostanza lesiva del delitto sessuale compiuto».

Invero, tale conclusione, seppure affascinante in quanto spiegherebbe, finalmente, la *ratio* del divieto femminile di bere vino, non sembra pienamente sostenuta dalle fonti. Dionigi, infatti, non equipara adulterio e consumo muliebre di vino, ma associa in una concatenazione causale ebbrezza e comportamento sessuale illecito (φθορὰν μὲν ἀπονοίας ἀρχὴν νομίσας, μέθην δὲ φθορᾶς). Egli non giunge ad una profondità di trattazione tale da individuare i motivi per cui, il solo atto di bere vino, e non l'aver bevuto vino fino all'ubriachezza, è punito come l'adulterio.

Anche Valerio Massimo connette il consumo femminile smodato di vino e l'adulterio:

Val. Max. 2.1.5. ... ne scilicet in aliquod dedecus prolaberentur, quia proximus a Libero patre intemperantiae gradus ad inconcessam uenerem esse consueuit...

Val. Max. 6.3.9. ... et sane quaecumque femina uini usum immoderate appetit, omnibus et uirtutibus ianuam claudit et delictis aperit

Il memorialista asserisce, nel libro secondo della sua opera, che per le donne romane il vino era sconosciuto per evitare che si lasciassero andare a qualche gesto indecoroso. Nel sesto libro, poi, fornisce una spiegazione in più, ponendo l'accento sul consumo eccessivo di vino. È quello che causa degenerazione. Infatti, la donna che consuma senza moderazione (*immoderate*) il vino apre la porta al vizio e la chiude alla virtù.

Anche Plinio il Vecchio si inserisce nella stessa scia.

⁵¹³ P. Giunti, *Adulterio e leggi regie* cit. 172.

Plin. *n. h.* 14.28(22).140-141. ... Iam vero quae in bibendo certamina qua evasa adulteriis caelata tamquam per se parum doceat libdines temulentia.

È l'ubriachezza di per sé che ispira piaceri. Dunque, certamente la moglie ubriaca commetterà prima o poi adulterio.

È, poi, interessante un passo di Aulo Gellio che riporta un'orazione di Catone

Gell. 10.23.3-4. ... Marcus Cato non solum existimatas, set et multatas quoque a iudice mulieres refert non minus, si vinum in se, quam si probrum et adulterium admisissent. 4. Verba Marci Catonis adscripsi ex oratione, quae inscribitur de dote, in qua id quoque scriptum est in adulterio uxores deprehensas ius fuisse maritis necare: «Vir» inquit «cum divortium fecit, mulieri iudex pro censore est, imperium, quod videtur, habet, si quid perverse taetreque factum est a muliere; multatur, si vinum bibit; si cum alieno viro probri quid fecit, condemnatur».

Ancora una volta, con le parole di Catone, si sottolinea che vino e adulterio sono puniti con la stessa pena e che il marito presiede il giudizio contro la moglie in qualità di censore (*mulieri iudex pro censore est*).

Come tramandato da Dionigi di Alicarnasso⁵¹⁴, i parenti sono coinvolti in questo giudizio. Il controllo poteva essere esercitato dai parenti fino al sesto grado, ossia i parenti con i quali la moglie non si sarebbe potuta sposare. Costoro godevano del famoso *ius osculi*, il diritto di baciare la donna⁵¹⁵. In questo modo, potevano controllare, attraverso l'alito, se la *matrona* (solo le donne *honestae*, infatti erano

⁵¹⁴ Ant. Rom. 2.25.6.

⁵¹⁵ Su cui si v., per tutti, A. Metro, *La rilevanza giuridica del bacio* cit. 559 ss.

sottoposte a questa pratica⁵¹⁶) aveva bevuto vino⁵¹⁷. «L'haleine était la preuve de la transgression et prodrome de la répression»⁵¹⁸

Tuttavia, non tutti hanno spiegato questo peculiare *ius* in questo modo. Guarino, infatti, sulla scorta della considerazione che «a questi scopi inquisitivi... non serve tanto la bocca, quanto serve il naso»⁵¹⁹, ha ipotizzato che il diritto di bacio poneva soltanto un limite, ossia i parenti entro il sesto grado, nell'elargizione di baci a persone dell'altro sesso.

b. L'infrazione ha un contenuto differente se a compierla è una donna

Molti studiosi⁵²⁰, in relazione al diverso strattamento riservato per la medesima infrazione alle donne, hanno parlato di *double standard*. Ciò è evidente almeno in due ipotesi criminose, lo *stuprum/probum* e la *maiestas*.

In particolare, i comportamenti femminili ammessi, e dunque tali da non ricadere in ipotesi di *stuprum* o *probum*, sono molto limitati per *virgines* e *matresfamilias*. Queste ultime hanno molti più limiti rispetto ai maschi adulti. Come già detto in altra sede⁵²¹, all'uomo adulto per mantenere un comportamento lecito, bastava evitare contatti con donne libere e con pueri cittadini, infatti intrattenere rapporti con schiave e schiavi o con liberte o liberti o prostitute non era infamante. Le ingenue, invece, non avevano che un'unica alternativa: la castità o il matrimonio.

Discorso simile vale per la *maiestas*. Si è già affrontato l'unico caso, ossia quello di Claudia⁵²², in cui vi è un espresso riferimento alla *maiestas* da parte di Svetonio. In quella circostanza, bastarono delle semplici parole della donna per far

⁵¹⁶ Cic. de rep. 4.6.

⁵¹⁷ Plin. *n. h.* 14.9.80 c'informa, poi, che il vino dolce, che le donne potevano bere, aveva un odore meno intenso e dunque non lasciava tracce.

⁵¹⁸ C. Cascione, L'interdiction de boire du vin cit. 122.

⁵¹⁹ A. Guarino, *Il ius osculi e Romolo*, in *ANA*. 34 (1985) 70 ss. [= *Pagine di diritto romano* IV (Napoli 1994) 57-59]

⁵²⁰ A. Rousselle, *Concubinat et adultère*, in *Opus* 3 (1984) 75 ss.; E. Fantham, *Stuprum* cit. 269 ss.; S. Treggiari, *Roman marriage: iusti coniuges from the time of Cicero to the time of Ulpian* (Oxford 1991) 199, 299 ss.; E. Cantarella, *Passato prossimo* cit. 61 s.; L. Beltrami, *Il sangue degli antenati. Stirpe, adulterio e figli senza padre nella cultura romana* (Bari 1998) 42, 57 s.

⁵²¹ V. supra cap. 3 § 1 a.1.

⁵²² V. supra cap. 3 § 1 a.3.

configurare il crimine, cosa che non sarebbe accaduta a soggetti maschi dello stesso livello sociale.

c. Gli illeciti comuni che acquisiscono un peso particolare in relazione al mondo femminile

Vi sono, poi, alcuni illeciti che, nonostante siano comuni, acquisiscono un peso diverso se a commetterli sono donne. Diventano quasi tipici del mondo muliebre⁵²³. È il caso dei *veneficia* e dei reati sessuali, che spesso nelle fonti vengono accostati. È il noto caso dell'*adultera venefica*, di cui si tratta nella *Rhetorica ad Herennium*⁵²⁴.

ad Herenn. 4.16.23. Maiores nostri si quam unius peccati mulierem damnabant, simplici iudicio multorum maleficiorum convictam putabant. Quo pacto? Quam inpudicam iudicarant, ea veneficii quoque damnata existimabatur. Quid ita? Quia necesse est eam, quae suum corpus addixerit turpissimae cupiditati, timere multos. Quos istos? Virum, parentes, ceteros ad quos videt sui dedecoris infamiam pertinere. Quid postea? Quos tantopere timeat, eos necesse est optet necare. Quare necesse est? Quia nulla potest honesta ratio retinere eam quam magnitudo peccati facit timidam, intemperantia audacem, natura mulieris inconsideratam. Quid? veneficii damnatam quid putabant? Inpudicam quoque necessario. Quare? Quia nulla facilius ad id maleficium causa quam turpis amor et intemperans libido commovere potuit; tum cuius mulieris animus esset corruptus, eius corpus castum esse non putaverunt. Quid? in viris idemne hoc observabant? Minime. Quid ita? Quia viros ad unum quodque

⁵²³ F. Cavaggioni, *Mulier rea* cit. 217 ss.

⁵²⁴ Su questo trattato di retorica, opera di un autore ignoto, si v. F. Cancelli, *La retorica a Gaio Erennio* (Milano 1992); G. Calboli, *Cicero, Rhetorica ad C. Herennium, glossatori e dettatori: la forza di una falsa attribuzione*, in *Atti del XIII Colloquium Tullianum, Milano, 27-29 marzo 2008* (Roma 2009) 117 ss.

maleficium singulae cupiditates impellunt, mulieris ad omnia maleficia cupiditas una ducit.

L'ignoto autore afferma che era tipico dei *maiores* ritenere una donna, condannata per un unico crimine, colpevole anche di altri misfatti secondo l'idea della valutazione della *vita ante acta*. L'esemplificazione di questa ipotesi è il caso di colei che giudicata *impudica*, viene *damnata* anche per *veneficium*. Ciò innanzitutto per una motivazione pratica: la donna adultera temendo di essere scoperta potrebbe ricorrere al veneficio per eliminare eventuali accusatori. Ma le ragioni sono anche morali, infatti, non può essere guidata da una *honesta ratio* colei che è timorosa per la gravità di quanto commesso, è resa *audax* dall'*intemperantia* e *inconsiderata* a causa della sua natura muliebre. Naturalmente l'equivalenza funziona anche al contrario, ossia colei che è condannata per veneficio è certamente anche colpevole d'impudicizia. Un animo corrotto, infatti, non può che vivere in un corpo corrotto, piegato da un *turpis amor* e da un'*intemperans libido*.

L'autore, conclude questo ragionamento con una sorta di massima: *quia* viros ad unum quodque maleficium singulae cupiditates impellunt, mulieris ad omnia maleficia cupiditas una ducit. Mentre gli uomini sono spinti al delitto da molteplici pulsioni, le donne commettono crimini sempre spinte dalla *cupiditas*.

Le fonti assegnano spesso alle donne un ruolo di primo piano nei reati di adulterio e veneficio. Esse, infatti, o sono le uniche indiziate o sono le principali responsabili del crimine. In queste fattispecie, anche quando non si specifica se i soggetti coinvolti siano uomini o donne, come avviene ad esempio per gli *homines* del *veneficium* del 180 a. C.⁵²⁵, è una donna che dà vita alla vicenda, è lei l'*exemplum* che scatena la repressione⁵²⁶. L'origine dell'associazione della donna a

⁵²⁵ Su cui v. infra cap. 3 § 2.c.1.

⁵²⁶ Liv. 40.37.1-4: Suspecta consulis erat mors maxime. necatus a Quarta Hostilia uxore dicebatur. ut quidem filius eius Q. Fuluius Flaccus in locum uitrici consul est declaratus, aliquanto magis infamis mors Pisonis coepit esse; et testes exsistebant, qui post declaratos consules Albinum et Pisonem, quibus comitiis Flaccus tulerat repulsam, et exprobratum ei a matre dicerent, quod iam ei tertium negatus consulatus petenti esset, et adiecisse, pararet se ad petendum: intra duos menses effecturam, ut consul fieret. inter multa alia testimonia ad causam pertinentia haec quoque uox, nimis uero euentu comprobata, ualuit, cur Hostilia damnaretur. Liv. 40.43.2-3: A C. Maenio praetore, cui prouincia Sardinia cum euenisset, additum erat, ut quaereret de ueneficiis longius ab urbe decem milibus passuum, litterae adlatae, se iam tria milia hominum damnasse, et crescere sibi quaestionem indiciis: aut eam sibi esse deserendam aut prouinciam dimittendam.

queste due ipotesi delittuose, che diventa un classico del ragionamento oratorio⁵²⁷, si ritrova in una *sententia* attribuita a Catone (al quale forse anche l'ignoto della *Rhetorica ad Herennium* rimanda con il richiamo ai *maiores*).

Quint. *inst. or.* 5.11.39. Si causam ueneficii dicat adultera, non M. Catonis iudicio damnanda uideatur, qui nullam adulteram non eandem esse ueneficam dixit?

Quintiliano afferma che Catone ha asserito che un'adultera, imputata in una causa *de veneficiis* è certamente da condannare. Il contesto non specificato in cui il censore avrebbe pronunciato questa *sententia*, ci suggerisce l'idea che sia un'espressione quasi proverbiale. Tuttavia il significato non è del tutto univoco. Alcune ricerche antropologiche, unite ad un'interpretazione del termine *venefica* più vicina al suo valore etimologico⁵²⁸, hanno indotto alcuni studiosi⁵²⁹ a rinvenire nelle parole di Catone il portato di alcune credenze relative alla contaminazione del sangue. Dunque venefica altro non sarebbe che l'adulteratrice, colei che tramite il *venenum* modifica negativamente la natura delle sue vittime⁵³⁰. E allora, le parole di Catone vanno interpretate nel senso che, non ogni adultera è una potenziale *venefica*, ma ogni adultera è responsabile anche di un veneficio, di un'adulterazione, di una contaminazione del sangue del marito e della famiglia in cui è entrata a far parte con il matrimonio. Dunque adulterio e veneficio sarebbero due colpe perfettamente sovrapponibili.

c.1 Il veneficium

La nozione di *veneficium* è particolarmente complessa. Invero, se non desta alcun dubbio sul piano terminologico-formale, in quanto è chiaro che in questa fattispecie rientrino tutti i reati perpetrati mediante *venena*⁵³¹, la definizione del

⁵²⁷ Sen. contr. exc. 6.6; Quint. decl. maior. 319; Calp. Flacc. decl. 40.

⁵²⁸ Su cui v. infra cap. 3 § 2.c.1.

⁵²⁹ L. Beltrami, *Il sangue degli antenati* cit. 41 s. (con ampia letteratura); G. Rizzelli, *Le donne nell'esperienza giuridica di Roma antica. Una raccolta di testi* (Firenze 2000)

⁵³⁰ Sulla funzione metamorfica del *venenum* v. infra cap. 3 § 2.c.1.

⁵³¹ LTL. s.v. veneficium, 934.

crimen crea problemi dal punto di vista sostanziale, anche perché è un concetto molto lontano dalla mentalità moderna⁵³². Esso si connota innanzitutto in senso magico, con un collegamento semantico con *Venus*. Non di rado, infatti, lo si trova impiegato in senso di filtro amoroso, somministrato per far nascere la passione, allontanare o eliminare il rivale, rinvigorire l'amato⁵³³.

Talvolta, invece, assume i connotati del sortilegio o dell'incantesimo e in questi casi ha una natura complessa: è composto, infatti, da una componente fisica, spesso un liquido⁵³⁴, e una componente verbale, ossia delle formule pronunciate durante la somministrazione.

A questi due significati originari⁵³⁵, se ne sono affiancati altri più generici (rimedio, farmaco, sostanza tossica, veleno)⁵³⁶ o più specifici (sostanza abortiva)⁵³⁷ o più prosaici (belletto, tintura)⁵³⁸.

Per comprendere il significato che gli antichi attribuivano alla parola *venenum* sono interessanti le parole di Gaio

D. 50.16.236 pr. (Gai 4 *ad leg. XII Tab*). pr. Qui «venenum» dicit, adicere debet, utrum malum an bonum: nam et medicamenta venena sunt, quia eo nomine omne continetur, quod adhibitum naturam eius, cui adhibitum esset, mutat. Cum id quod nos venenum appellamus, Graeci *farmakon* dicunt, apud illos quoque tam medicamenta quam quae nocent, hoc nomine

⁵³² F. Cavaggioni, *Mulier rea* cit. 53.

⁵³³ R. Shilling, La religion romaine de Vénus depuis les origines jusqu'au temps d'Auguste (Paris 1954) 42 s; J. Gagé, Matronalia. Cit. 257; E. Nardi, Procurato aborto cit. 20; R. Garosi, Indagine sulla formazione del concetto di magia nella cultura romana, in P. Xella (cur.), Magia. Studi di storia delle religioni in memoria di R. Garosi (Roma 1976) 41; D. Sabbatucci, Magia ingiusta e nefasta, in P. Xella (cur.) Magia cit. 238 s.; A.-M. Tupet, La magie dans la poésie latine. I. Des origines à la fin du règne d'Auguste (Paris 1976) 244 ss., 326 ss.; W. Fauth, Venena Amoris: die Motive des Liebeszaubers und der erotischen Verzauberung in der augusteischen Dichtung, in Maia 32 (1982) 265 ss.; L. Monaco, Veneficia matronarum. Magia, medicina e repressione, in Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino IV (Napoli 1984) 2016 s; G. Laudizi, Il tema del veneficio nella letteratura latina dalle origini al II sec. d. C., in Studi di filologia e letteratura I (Galatina 1986) 65 ss.; L. Rodríguez Alvarez, Nueva aproximacion al tema del veneficium, in Labeo 37 (1991) 314 s; F. Graf, La magia nel mondo antico (Paris 1994; tr. it. Bari 1995) 45 s.

⁵³⁴ Isid. *orig*. 20.3.2, secondo cui *venenum* e *vinum* hanno la stessa origine etimologica.

⁵³⁵ F. Cavaggioni, *Mulier rea* cit. 54.

⁵³⁶ LTL. s.v. venenum cit.; G. Laudizi, Il tema del veneficio cit. 65 ss.

⁵³⁷ E. Nardi, *Procurato aborto* cit. 239, 297; D. Gourevitch, *Le mal d'être femme. La femme et la mèdecine dans la Rome antique* (Paris 1984) 206 ss.

⁵³⁸ Verg. georg. 2.465; Hor. epist. 2.1.207; Ovid. rem. am. 1.14.44.

continentur: unde adiectione alterius nomine distinctio fit. Admonet nos summus apud eos poetarum Homerus: nam sic ait: φάρμακα, πολλὰ μὲν ἐσθλά μενιγμένα, πολλὰ δὲ λυγρά.

Dunque gli antichi, tra tutti questi significati più o meno positivi (*utrum malum an bonum*), riconoscono nella parola un denominatore comune: la capacità di modificare la natura del soggetto o dell'oggetto con cui entrano in contatto. Non è allora una categoria univoca ma un insieme di sostanze e pratiche con capacità metamorfiche, connotate da *uncanny*⁵³⁹, mistero e irrazionalità⁵⁴⁰. Infatti, la sostanza venefica agisce indipendentemente dalla volontà e dal controllo di chi l'ha somministrata. Quest'ultimo non è più in grado di fermare il processo innescato, né tantomeno può condurre il processo secondo le sue intenzioni. Il destinatario, invece, subisce un annientamento dell'identità, entra nel campo della possessione e in qualche modo si de-responasbilizza perché non è più capace d'intendere e di volere⁵⁴¹. Per questo motivo, qualcuno⁵⁴² ha ritenuto di poter inserire il *venenum* nel capo dell'extragiuridico e dell'extraromano, perché lontano dal mondo romano fondato sul *ius*.

Venenum, allora, è un vox media, che può essere indistintamente rivolto in bonam o in malam partem. Veneficium, invece, si orienta in senso negativo, ricomprende solo gli aspetti in malam partem del venenum.

Le attestazioni di venefici nel mondo romano sono molteplici⁵⁴³, tra questi i casi in cui sono riportati *veneficia* femminili sono almeno cinque.

La vicenda più antica, quella del 331 a. C. ci è stata tramandata da tre diversi autori.

Liv. 8.18.1-12. Foedus insequens annus seu intemperie caeli seu humana fraude fuit, M. Claudio Marcello C. Valerio

⁵³⁹ S. Currie, *Poisonous, women and unnaturally history in Roman culture*, in M. Wyke (cur.), *Parchments of gender* (Oxford 1998) 147 s.

⁵⁴⁰ F. Cavaggioni, *Mulier rea* cit. 55.

⁵⁴¹ F. Cavaggioni, *Mulier rea* cit. 56.

⁵⁴² D. Sabbatucci, *Magia ingiusta e nefasta* cit. 239.

⁵⁴³ Una rassegna ragionata di casi del periodo repubblicano è fornita da F. Cavaggioni, *Mulier rea* cit. 57-64.

consulibus. 2. - Flaccum Potitumque varie in annalibus cognomen consulis invenio; ceterum in eo parui refert quid veri sit –. Illud peruelim – nec omnes auctores sunt – proditum falso esse venenis absumptos quorum mors infamem annum pestilentia fecerit; 3. sicut proditur tamen res, ne cui auctorum fidem abrogaverim, exponenda est. 4. Cum primores civitatis similibus morbis eodemque ferme omnes eventu morerentur, ancilla quaedam ad Q. Fabium Maximum aedilem curulem indicaturam se causam publicae pestis professa est, si ab eo fides sibi data esset haud futurum noxae indicium. 5. Fabius confestim rem ad consules, consules ad senatum referunt consensuque ordinis fides indici data. 6. Tum patefactum muliebri fraude civitatem premi matronasque ea venena coquere et, si sequi extemplo velint, manifesto deprehendi posse. 7. Secuti indicem et coquentes quasdam medicamenta et recondita alia invenerunt; 8. quibus in forum delatis et ad viginti matronis, apud quas deprehensa erant, per viatorem accitis duae ex eis, Cornelia ac Sergia, patriciae utraque gentis, cum ea medicamenta salubria esse contenderent, ab confutante indice bibere iussae ut se falsum commentam arguerent, 9. spatio ad conloquendum sumpto, cum submoto populo [in conspectu omnium] rem ad ceteras rettulissent, haud abnuentibus et illis bibere, epoto [in conspectu omnium] medicamento suamet ipsae fraude omnes interierunt. 10. Comprehensae extemplo earum comites magnum numerum matronarum indicaverunt; ex quibus ad centum septuaginta damnatae; 11. neque de veneficiis ante eam diem Romae quaesitum est. Prodigii ea res loco habita captisque magis mentibus quam consceleratis similis visa; 12. itaque memoria ex annalibus repetita in secessionibus quondam plebis clauum ab dictatore fixum alienatas[que] discordia mentes hominum eo piaculo compotes sui fecisse, dictatorem clavi figendi causa creari placuit.

Liv. *per.* 8.9-10. Veneficium complurium matronarum deprehensum est, ex quibus plurimae statim epotis medicaminibus perierunt. 10. Lex de veneficio tunc primum constituta est.

Val. Max. 2.5.3. Veneficii quaestio et moribus et legibus Romanis ignota conplurium matronarum patefacto scelere orta est. quae, cum uiros suos clandestinis insidiis ueneno perimerent, unius ancillae indicio protractae, pars capitali iudicio damnatae C et septuaginta numerum expleuerunt.

Oros. 3.10 At uero paruo exim tempore interiecto horresco referre quod gestum est. Nam Claudio Marcello et Valerio Flacco consulibus incredibili rabie et amore scelerum Romanae matronae exarserunt. 2. erat utique foedus ille ac pestilens annus inflictaeque iam undique cateruatim strages egerebantur et adhuc tamen penes omnes de corrupto aere simplex credulitas erat, cum, exsistente quadam ancilla indice et conuincente, primum multae matronae ut biberent quae coxerant uenena compulsae, deinde, simul atque hausere, consumptae sunt. ³ tanta autem multitudo fuit matronarum in his facinoribus consciarum, ut trecentae septuaginta damnatae ex illis simul fuisse referantur.

L'anno in questione è qualificato da Orosio e da Livio come infausto (foedus) e insalubre (pestilens). Ci furono varie morti misteriose (catervatim strages), secondo quanto riporta Livio, tra i primores civitatis⁵⁴⁴ che perivano tutti allo stesso modo. L'evento, che in un primo momento fu addotto ad una intemperies caeli e ad un corruptus aer, fu, poi, spiegato con una muliebris fraus⁵⁴⁵ (Liv.

⁵⁴⁴ Probabilmente la restrizione a questa sola categoria di vittime è frutto dell'impostazione maschilista e aristocratica degli autori delle fonti, dunque in realtà può ragionevolmente ipotizzarsi che il morbo abbia colpito indistintamente tutti i cittadini. V. F. Cavaggioni, *Mulier rea* cit. 75. ⁵⁴⁵ Sul concetto di *fraus* si v. F. Cavaggioni, *Mulier rea* cit. 76.

8.18.6), confermata da una testimonianza di un'*ancilla*⁵⁴⁶. Alla *muliebris fraus* di Livio corrispondono il *matronarum scelus*, poi specificato dall'azione di *venenum* (*clandestinis insidiis ueneno perimerent*), in Valerio Massimo e il riassuntivo *facinora* di Orosio chiarito da *venena*, che ne indica il contenuto, e da *incredibili rabie et amore scelerum*, che specifica la causa⁵⁴⁷.

Sulla base della delazione dell'ancella che si era rivola all'edile curule Q. Fabio Rulliano⁵⁴⁸, Livio racconta che furono avviate le indagini. In alcune case furono, così, scoperte delle matrone mentre si dedicavano alla cottura di *medicamenta* e fu ritrovato altro materiale nascosto (*secuti indicem et coquentes quasdam medicamenta et recondita alia invenerunt*). Queste donne, una ventina, furono allora convocate nel foro dove gli si impose un confronto con l'ancella delatrice. Le donne, per bocca di Cornelia⁵⁴⁹ e Sergia⁵⁵⁰, *patriciae utraque gentis*, si difesero sostenendo che fossero *medicamenta salubria* ma quando decisero di accettare la sfida dall'ancella che le invitava a bere quanto avevano preparato, morirono tutte insieme. Centosettanta matrone furono condannate a morte (trecentosettanta secondo Orosio) e per lavare le colpe dell'intera comunità e ristabilire la *pax deorum* si decise di nominare un dittatore *clavi infigendi causa*⁵⁵¹, cosa che era già accaduta ai tempi della secessione della plebe⁵⁵².

⁵⁴⁶ Tale delazione è qualificata dagli autori antichi (Liv. 8.14.4, 5, 7, 8; Val. Max. 2.5.3; Oros. 3.10.2) come *index* o *indicium*. Ci viene quindi suggerito che l'ancella, frequentando la casa di una delle matrone coinvolte, non poteva non essere a conoscenza della condotta criminosa. T. Spagnuolo Vigorita, *Utilitas publica. Denunce e pentiti nel mondo romano*, in *Panorami* 6 (1994) 272, parla di una sorta di «presunzione di complicità» dello schiavo domestico, che vivendo nella stessa casa degli imputati, non può non sapere cosa stanno tramando. V. anche C. Petrocelli, *Donne spionaggio delazione*, in R. Raffaelli (cur.), *Vicende e figure femminili in grecia e a Roma. Atti del convegno di Pesaro, 28-30 aprile 1994* (Ancona 1995) 199 ss.

⁵⁴⁷ F. Cavaggioni, *Mulier rea* cit. 66 n. 72.

⁵⁴⁸ Padre del Gurgite, colui che accusò le matrone nel 295 a. C. e che era a capo della fazione che si contrapponeva a Appio Claudio Cieco. Fu console nel 322 a. C., nel 310 a. C., 308 a. C., 297 a. C. e nel 295 a. C. e fu censore nel 304 a. C. V. T.R.S. Broughton, *The magistrates* I cit. 143, 147 s., 149 s., 153, 156, 158 s., 161 s., 164 s., 167 s., 170 s., 173, 175, 177, 179 182 s.; F. Münzer, *s.v.* «*Fabius*», in *PWRE*. VI.2 (1909) 1800 ss.

⁵⁴⁹ F. Münzer, s.v. «Cornelia», in PWRE. IV.2 (1900) 1591.

⁵⁵⁰ F. Münzer, s.v. «Sergia», in PWRE. II.a2 (1923) 1721.

⁵⁵¹ Sulla carica del dittatore si v. la recentissima collettanea a cura di L. Garofalo, *La dittatura romana. Tomo primo* (Napoli 2017).

⁵⁵² V. G. Poma, La secessione e il rito dell'infissione del clavus, in RSA. 8 (1978) 39 ss.

Nonostante la gran parte della critica moderna⁵⁵³ si pronunci a favore⁵⁵⁴ della storicità degli eventi del 331 a. C. questo episodio è certamente un paradigma per tutti gli altri successivi, ossia quelli del 184 a. C., del 180 a. C. e del 179 a. C.

Non sono molti i dati noti della prima inchiesta. Come per quella del 331 a. C., la fonte è ancora una volta Livio.

36.8. Praetores ... sortiti sunt ... Q. Naeuius Matho Sardiniam et ut idem quaereret de ueneficiis...

Dunque, Q. Nevio Matone, al quale era stata assegnata la *Sardinia*, deve rimandare la partenza a causa dell'istruzione di processi *de veneficiis*.

36.41. Secundum comitia censorum consules praetoresque in prouincias profecti praeter Q. Naeuium, quem quattuor non minus menses, priusquam in Sardiniam iret, quaestiones ueneficii, quarum magnam partem extra urbem per municipia conciliabulaque habuit, quia ita aptius uisum erat, tenuerunt. Si Antiati Ualerio credere libet, ad duo milia hominum damnauit.

Tali processi si svolsero lontano da Roma, in *municipia* e *conciliabula*⁵⁵⁵, e portarono alla condanna di duemila uomini (*duo milia hominum damnauit*).

Molto più accurata è, invece la descrizione del caso del 180 a. C.

Cavaggioni, Mulier rea cit. 72 s.; A. Valentini, Matronae cit. 84.

⁵⁵³ M. Pailler, Les matrones romaines et les empoisonnements criminels sous la République, in Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 131/1 (1987) 112; L. Garofalo, Il processo edilizio cit. 129; R.A. Bauman, Women and politics cit. 13 s., C. Venturini, Processo penale e società politica (Pisa 1996) 108; F. Cenerini, La donna romana cit. 42 s.; F.

⁵⁵⁴ Contra Th. Reinach, Une ordalie par le poison à Rome, in RA. 2 (1908) 236 ss. secondo cui è lo stesso Livio a dimostrarsi scettico.

Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell'Italia romana. L'ambiguità di una interpretazione storiografica e dei suoi modelli (Napoli 2002) 74 ss.. Per l'amministrazione della giustizia nelle province si v. C. Masi Doria, Tribunali e ordinamento territoriale: prospettive provinciali, in Index 42 (2014) 373 ss. [= in Tribunali dell'impero. Relazioni del convegno internazionale di diritto romano (Copanello, 7-10 giugno 2006) (Milano 2015) 145 ss.; = in C. Masi Doria, Potere magistrature processi nell'esperienza costituzionale romana (Napoli 2015) 149 ss.]

Liv. 40.37.1-4. Praetor Ti. Minucius et haud ita multo post consul C. Calpurnius moritur, multique alii omnium ordinum illustres uiri. Postremo prodigii loco ea clades haberi coepta est. C. Seruilius pontifex maximus piacula irae deum conquirere iussus, decemuiri libros inspicere, consul Apollini Aesculapio Saluti dona uouere et dare signa inaurata: quae uouit deditque. Decemuiri supplicationem in biduum ualetudinis causa in urbe et per omnia fora conciliabulaque edixerunt: maiores duodecim annis omnes coronati et lauream in manu tenentes supplicauerunt. Fraudis quoque humanae insinuauerat suspicio animis; et ueneficii quaestio ex senatus consulto, quod in urbe propiusue urbem decem milibus passuum esset commissum, C. Claudio praetori, qui in locum Ti. Minucii erat suffectus, ultra decimum lapidem per fora conciliabulaque C. Maenio, priusquam in Sardiniam prouinciam traiceret, decreta.

Anche in questo caso, Livio sembra seguire il paradigmatico caso del 331 a. C. La vicenda si apre con la morte misteriosa di alcuni magistrati cittadini, il pretore T. Minucio e il console C. Calpurnio Pisone, e di *multique alii omnium ordinum illustres uiri*. Per fronteggiare la cosa, interpretata in un primo momento come prodigiosa, si organizzarono vari *piacula* espiatori e furono ordinati dai decemviri due giorni di preghiere. Tuttavia, si fece strada anche il sospetto che le motivazioni fossero molto più terrene. Si iniziò, infatti, a pensare che potesse trattarsi di una *fraus humana* (*fraudis quoque humanae insinuauerat suspicio animis*). Fu istituita allora una *quaestio de veneficiis*, presieduta da due pretori: C. Claudio Pulcro si occupò dei casi in città, mentre C. Menio di tutti quelli esterni alla città.

Liv. 40.43.2-3. A C. Maenio praetore, cui prouincia Sardinia cum euenisset, additum erat, ut quaereret de ueneficiis longius ab urbe decem milibus passuum, 3. litterae adlatae, se iam tria milia hominum damnasse, et crescere sibi quaestionem

indiciis: aut eam sibi esse deserendam aut prouinciam dimittendam

Le inchieste di Menio assunsero dimensioni rilevanti al punto da costringerlo a rinunciare alla *provincia* che gli era stata assegnata, la *Sardinia*, per poter concludere il lavoro che portò alla condanna di tremila uomini.

Invece, dei processi condotti da Pulcro, non si sa molto. L'unico punto su cui si sofferma Livio è legato alla vicenda di Quarta Ostilia, moglie del console Pisone, che fu accusata di aver ucciso il marito.

Liv. 40.37.5-7. suspecta consulis erat mors maxime. necatus a Quarta Hostilia uxore dicebatur. ut quidem filius eius Q. Fuluius Flaccus in locum uitrici consul est declaratus, aliquanto magis infamis mors Pisonis coepit esse; et testes exsistebant, qui post declaratos consules Albinum et Pisonem, quibus comitiis Flaccus tulerat repulsam, et exprobratum ei a matre dicerent, quod iam ei tertium negatus consulatus petenti esset, et adiecisse, pararet se ad petendum: intra duos menses effecturam, ut consul fieret. Inter multa alia testimonia ad causam pertinentia haec quoque uox, nimis uero euentu comprobata, ualuit, cur Hostilia damnaretur.

I sospetti sulla donna si concretizzano quando il figlio, Q. Flavio Flacco, venne eletto console al posto del patrigno. Alcuni *testes*, infatti, ricordarono le parole di Ostilia che per consolare il figlio, il quale non aveva ottenuto il consolato durante i *comitia* che avevano eletto, invece, Albino e Pisone, aveva promesso che da lì a due mesi si sarebbe adoperata per fargli ottenere l'agognata carica (*intra duos menses effecturam, ut consul fieret*). Bastarono queste dichiarazioni, che Livio definisce «*vox*», a far condannare Ostilia.

Le indagini proseguirono, poi, anche nel 179 a. C., infatti, ancora Livio c'informa che il famoso pretore P. Mucio Scevola, al quale la sorte consegnò la giurisdizione urbana, fu designato anche alla *cognitio de veneficiis*⁵⁵⁶.

L'ultimo veneficio di cui si ha memoria è, infine, quello del 154 (o 151)⁵⁵⁷ a. C. Il caso è raccontato da Vlerio Massimo e dalle Perioche di Livio

Liv. per. 48.12-13. De ueneficiis quaesitum: 13. Publilia et Licinia, nobiles feminae, quae uiros suos consulares necasse insimulabantur, cognita causa, cum praetori praedes uades dedissent, cognatorum decreto necatae sunt.

Val. Max. 6.3.8. Publicia autem, quae Postumium Albinum consulem, item Licinia, quae Claudium Asellum uiros suos ueneno necauerant, propinquorum decreto strangulatae sunt: non enim putauerunt seuerissimi uiri in tam euidenti scelere longum publicae quaestionis tempus expectandum. itaque quarum innocentium defensores fuissent, sontium mature uindices extiterunt.

_

⁵⁵⁶ Liv. 40.44.6: P. Mucius Scaeuola urbanam sortitus prouinciam est, et ut idem quaereret de ueneficiis in urbe et propius urbem decem milia passuum. Sulla iurisdictio del pretore v. da ultimo G. Nicosia, Dalla creazione di un secondo praetor alla autonomizzazione della iurisdictio peregrina, in BIDR. 5 (2015) 1 ss. Sulla possibile competenza ordinaria, ripartita tra la pretura urbana e quella peregrina, del pretore nel campo della repressione criminale si v. D. Mantovani, Il pretore giudice criminale in età repubblicana, in Athenaeum 78 (1990) 19 ss. Del dibattito che ne è derivato si v. almeno L. Garofalo, Il pretore giudice criminale in età repubblicana?, in SDHI. 56 (1990) 366 ss.; D. Mantovani, Il pretore giudice criminale in età repubblicana: una risposta, in Athenaeum 79 (1991) 611 ss.; C. Venturini, Quaestiones e accusa popolare, in Labeo 39 (1993) 95 ss.

S. Treggiari, *Roman marriage* cit. 266 s. n. 22 e R.A. Bauman, *Women and politics in ancient Rome* (London, New York 1992) 39, Postumio Albino, che Valerio Massimo definisce console (anche se Liv. *per*. 48.13, chiama entrambi *consulares*), è il magistrato del 154 a. C., *flamen Martialis* dal 168 a. C. e figlio dello Sp. Postumio, console nel 186 a. C. [su cui si v. T.R.S. Broughton, *The magistrate* I cit. 449.; F. Münzer, *s.v. «Postumius»*, in *PWRE*. XXII.1 (1953) 902 ss.]. Forse a costui si riferirebbe anche Obseq. 17, che cita un L. Postumio Albino morto poco dopo la partenza per la provincia [v. J.A. Villar Vidal, *Periocas. Periocas de Oxirrinco. Fragmentos. Julio Obsequente libro de los prodigios* (Madrid 1995) 294 n. 43]. Tuttavia, i Fasti ricordano anche un A. Postumio Albino, console nel 151 a. C., più volte legato e pretore nel 155 a. C. [su cui si v. T.R.S. Broughton, *The magistrate* I cit. 454 s.; F. Münzer, *s.v. «Postumius»*, in *PWRE*. XXII.1 (1953) 902 ss.]. L. Monaco, *Veneficia matronarum* cit. 2015, colloca, senza fornire spiegazioni, la vicenda nel 153 a. C.

Entrambi gli autori concordano sul fatto che due donne *nobiles*, Publilia/Publicia⁵⁵⁸ e Licinia vennero accusate di aver ucciso veneno i rispettivi mariti (*uiros suos ueneno necauerant*). Quale sia stata la procedura avviata non è chiaro. Infatti, se Valerio Massimo esclude il procedimento pubblico che avrebbe comportato un inutile spreco di tempo, le Perioche fanno un chiaro riferimento a dei *vades*, tipici dei *iudicia publica*. Sulla pena, invece, le fonti concordano: le donne furono giustiziate (strangulatae secondo il memorialista) dai loro stessi parenti (Liv. *cognatorum decreto*; Val. Max. *propinguorum decreto*).

Di questi *medicamenta/venena*, invero, non se ne sa molto. Livio, utilizzando il verbo *bibere*⁵⁵⁹, ci fa intendere che abbiano natura liquida ma la loro funzione cambia a seconda del soggetto che ne parla. L'ancilla, accusatrice del caso del 331 a. C. riconduce l'utilizzo dei *venena* ad una *fraus*⁵⁶⁰, Cornelia e Sergia, le imputate del processo del 180 a. C., parlano di *medicamenta salubria*⁵⁶¹, la folla, che poi assiste a quella sorta di ordalia nel 331 a. C. per cui le matrone decidono di bere le pozioni e muoino contemporaneamente, ritiene che siano mortiferi.

Nel commentare tutti questi episodi, se da una parte Livio si mostra cauto inquadrando i fatti come casi di follia collettiva⁵⁶², dall'altra Valerio Massimo⁵⁶³ e Orosio⁵⁶⁴ sembrano molto più perentori nel parlare di *scelus*.

Da tutti questi casi un fattore si evince con certezza: solo nel 180 a. C. e nel 155 (o 151 a. C.), oltre che nel 331 a. C., le fonti attestano che sono coinvolte direttamente delle donne. Nel 184 a. C. e nel 179 a. C. le condanne sono rivolte genericamente nei confronti di *homines*. Tuttavia, in modo largamente diffuso⁵⁶⁵ i moderni considerano tutti questi casi in maniera unitaria, sulla scia dell'archetipo del 331 a. C. E le ragioni che giustificano ciò sono molteplici⁵⁶⁶. Innanzitutto, un

⁵⁵⁸ T.R.S. Broughton, *The magistrate* I cit. 451, la identifica come *flaminica Martialis*, sulla base dell'identificazione, dubbia, di suo marito L. Postumio Albino come *flamen Martialis*.

⁵⁵⁹ Liv. 8.18.8.

⁵⁶⁰ Liv. 8.18.6.

⁵⁶¹ Liv. 8.18.8.

⁵⁶² Liv. 8.18.11.

⁵⁶³ Val. Max. 2.5.3.

⁵⁶⁴ Oros. 3.10.1.

⁵⁶⁵ Si v. tra i tanti, L. Monaco, *Veneficia matronarum* cit. *passim*; F. Cavaggioni, *Mulier rea* cit. 69 ss.

⁵⁶⁶ È definitivamente superata l'idea, degli anni '60 e '70, che si trattasse di un complotto matronale per l'ottenimento di diritti civili e politici. Tale tesi fu sostenuta da C. Herrmann, *Le rôle judiciaire* cit. 48 e più recentemente è stata ripresa e rivisitata da R.A. Bauman, *Women and politics* cit. 14.

ruolo chiave lo giocano le ragioni di ordine antropologico, storico e psicologico su cui la letteratura ha fondato l'accostamento tra donne e *venena*. È noto che le donne avessero una maggiore dimestichezza con sostanze di derivazione animale o vegetale per scopi magico-curativi⁵⁶⁷ relativi alla fisiologia femminile, alle malattie ginecologiche, alla contraccezione, all'aborto, alla gravidanza, al parto come alla bellezza e all'amore⁵⁶⁸. Di tutti questi aspetti si trova traccia in Plinio, che riporta numerose ricette, di matrice femminile, tra cui *piacula* di *obstetrices* e *meretrices*⁵⁶⁹.

Questi dati, ai quali vanno aggiunti il contesto epidemico a cui fanno riferimento Livio⁵⁷⁰ e Orosio⁵⁷¹ e le motivazioni addotte da Cornelia e Sergia⁵⁷², ci conducono all'ipotesi⁵⁷³ secondo cui le matrone si sarebbero avvalse di pozioni afrodisiache o potenziatrici della fertilità per porre rimedio al calo demografico in atto. Il fatto che le matrone siano sempre presentate in gruppo, poi, lascia immaginare che si tratti di veri e propri riti religiosi⁵⁷⁴.

⁻

⁵⁶⁷ Sulla competenza femminile nel mondo delle erbe si v. L. Monaco, *Veneficia matronarum* cit. 2020 ss.; M. Bettini, *Nascere. Storie di donne, donnole, madri ed eroi* (Torino 1998) 287 ss.; I. Núñez Paz, *La mujer romana. Aspectos magicos-religiosos y repercusión penal*, in *Labeo* 44 (1998) 280; E. Cantarella, *Passato prossimo* cit. 73 ss.

⁵⁶⁸ J.M. Riddle, *Contraception and abortion from the ancient world to the Renaissance* (Cambridge 1992) 16, 81, 91; M. Bettini, *Il ritratto dell'amante* (Torino 1992) 297; F. Cavaggioni, *Mulier rea* cit. 73.

⁵⁶⁹ Plin. n. h. 20.226; 28.67; 70; 246; 253; 262

⁵⁷⁰ Liv. 8.18.1-2.

⁵⁷¹ Oros. 3.10.2.

⁵⁷² Liv. 8.18.8.

⁵⁷³ J. Gagé, *Matronalia* cit. 262 s. poi seguito da L. Monaco, *Veneficia matronarum* cit. 2022; J.-M. Pailler, *Les matrones romaines* cit. 117 s.; E. Cantarella, *Passato prossimo* cit. 74.

⁵⁷⁴ J.-M. Pailler, Les matrones romaines 118; J. Gagé, Matronalia cit. 1963.

Conclusioni

Questa ricerca ha inteso evidenziare le peculiarità dei processi nei quali una delle parti è donna, per provare ad uscire dagli schemi degli studii di genere e ridare alle figure femminili, che si sono incontrate nei casi esaminati, un volto e una storia.

Il primo risultato che è emerso riguarda il ruolo di testimone⁵⁷⁵. Va, infatti, confutata l'idea che esistesse in età repubblicana e nel primo periodo del principato una formale esclusione delle donne dal ruolo di testimoni. Le fonti letterarie, invero, documentano un'intensa attività di testimonianza femminile in situazioni processuali concrete. Probabilmente aprì la strada la Vestale Gaia Taracia, che secondo quanto raccontano Gellio e Plutarco, ottenne un privilegio personale in cambio di una generosa donazione al popolo romano⁵⁷⁶. Costei fu la prima donna che le fonti (Gell. 7.7.1-3; Plut. *Public*. 8.8) ricordano come testimone.

Quanto emerge dalle fonti letterarie è confermato dai *Digesta* in cui non solo, non vi è traccia di una preclusione generale alla testimonianza per le *mulieres*, ma è stabilita un'unica ipotesi di testimonianza necessaria, ossia quella delle ostetriche che devono confermare o smentire una gravidanza, e un'unica ipotesi di esclusione, quella delle adultere.

Dunque l'idea della generale preclusione della testimonianza femminile è un tipico «mito civile», creativo di un'istituzione della comunità, che si connette con il ruolo prettamente privato e familiare che le *mulieres* svolgevano nella società. E allora nei tempi più antichi le donne non erano chiamate in giudizio, per motivi di opportunità: il foro non era il luogo adatto ad una signora e una 'non-signora' non avrebbe potuto testimoniare in quanto non godeva di credito sociale.

Oltre alla posizione di testimone, nonostante la donna fosse esclusa *moribus* dai cd. *officia virilia*, secondo la definizione di D. 50.17.2 pr.-1, vi sono noti casi di *mulieres* che discussero cause *pro se aut pro aliis*⁵⁷⁷. Costoro vengono valutate dagli autori antichi con sdegno (in quanto l'*in iudicis tacere* era l'unico comportamento adeguato alla *condicio naturae* femminile) e sono *exempla* eccezionali, che vanno tramandati come modelli negativi. L'unica eccezione

⁵⁷⁵ Su cui v. cap. 1.

⁵⁷⁶ V. cap. 1.

⁵⁷⁷ V. cap. 2 § 1

sembra Hortensia, che secondo Quintiliano (*inst. or.* 1.1.6) aveva preso esempio dal padre e meritava di essere ricordata per la qualità della sua orazione davanti ai triumviri⁵⁷⁸.

Naturalmente, non vi era spazio nel mondo romano per donne giudici⁵⁷⁹. L'esclusione è attestata esplicitamente nelle fonti da D 50.17.2 pr.-1 e da D. 5.1.12.2 ed è motivata *moribus*. I *mores* vanno qui intesi come norme di matrice consuetudinaria, nate per via del consenso espresso dalla parte maschile della popolazione e poste alla base del diritto pubblico romano. Anche in questo caso si tratta di un dato di fatto, confermato nelle fonti da espressioni come *receptum est*, che rinviano *tout court* alla coscienza sociale e al dato esperienziale.

Un *iudex* donna era talmente tanto lontano dai costumi romani che Cassio Dione (*h. R.* 50.5.4) per screditare la regina Cleopatra asserisce che ella aveva già in Egitto il potere giudicante e sperava di conservarlo anche a Roma.

La più vasta casistica, tuttavia, è quella delle donne parte imputata⁵⁸⁰, specie nel processo romano. Sulla scorta della considerazione che la donna nell'immaginario romano deve essere una buona moglie e madre, sobria nei costumi, contenuta nella parola, affabile, pudica, obbediente dedita al telaio e dotata di varie virtù domestiche, si è impostato lo studio dei casi di *mulieres reae* cercandone le peculiarità.

Sotto l'aspetto procedurale⁵⁸¹, si è ritenuto che una peculiarità che distingueva la procedura intentata avverso una donna da quella a carico di un uomo era da ritrovarsi nella competenza a promuovere i processi comiziali. In particolare secondo Garofalo, una tale prerogativa spettava unicamente agli edili, che erano promotori di tutti i giudizi comiziali avverso le donne testimoniati nelle fonti. Tuttavia l'opinione più convincente sembra quella di Santalucia secondo cui la presenza degli edili era motivata dalla natura del *crimen* che in tutti i casi si ascriveva tra i reati comuni. Dunque non era il genere che determinava la competenza.

⁵⁷⁸ V. cap. 2 § 1.b.3.

⁵⁷⁹ V. cap. 2 § 2.

⁵⁸⁰ V. cap. 3.

⁵⁸¹ V. cap. 3 § 3.1.

Non è attestato neanche un generale *ius provocationis* femminile⁵⁸², ma ciò non si spiega necessariamente con una preclusione formale. Le motivazioni vanno ricercate forse nel clima di forte riprovazione morale e sociale che circondava i vari episodi. I *comitia* non avrebbero mai salvato la vita di un'adultera o di un'avvelenatrice.

Sono, invece, consistenti i riferimenti testuali relativi ad un diverso trattamento riservato alle donne in fase di esecuzione della pena⁵⁸³. Invero, la differenza rispetto agli uomini si riscontra nella tipologia di pena e nelle modalità di irrogazione. La morte per inedia sembrava più appropriata per le donne e nella maggior parte dei casi la famiglia era l'*idoneus supplicii exactor*, dunque la *rea*, dopo il giudizio, veniva affidata ai suoi congiunti. È interessante, poi, notare che talvolta non si faceva differenza tra uomini e donne. È quanto emerge dall'epigrafe di Cnido⁵⁸⁴, che vede coivolti, come coimputati, Trifera e suo marito. Il *princeps* si occupa del caso senza badare al genere e all'identità delle parti. Ma questo – come detto – era un caso provinciale.

Riguardo le tipologie criminose⁵⁸⁵, la prima valutazione che può farsi è che i *crimina* commessi dalle donne sono di meno. Ciò può motivarsi con la circostanza che in quanto escluse dagli *officia virilia*, e dunque da tutta l'area dell'illecito che da questi derivava, gli autori sulla base di un'ideologia, o di un programma politico, intesero dedicare più spazio agli uomini, che erano al centro della vita politica e sociale di Roma. E allora i *crimina* delle donne andavano ricordati solo se erano frutto della violazione dei valori di cui la *mulier* doveva essere portatrice, come la pudicizia e la fedeltà coniugale. Ecco perché ampio spazio era dedicato ai reati che ledevano questi valori come l'*adulterium*, lo *stuprum*, il *probum* e il *veneficium*. Tuttavia questi *crimina* erano sottoposti al principio del *double standard*. I comportamenti femminili ammessi, e dunque tali da non ricadere in ipotesi criminose, erano molto limitati rispetto a quelli maschili.

Era esclusivamente femminile, invece, il reato conseguente al consumo di vino⁵⁸⁶. Si trattava di un'ipotesi di reato proprio, in quanto solo la donna era in

⁵⁸² V. cap. 3 § 1.b.

⁵⁸³ V. cap. 3 § 1.c.

⁵⁸⁴ V. cap. 3 § 1.d.

⁵⁸⁵ V. cap. 3 § 2.

⁵⁸⁶ V. cap. 3 § 2.a.1.

grado di ledere il bene giuridico protetto dal reato. Tra le varie teorie sostenute, di cui si è dato conto, appare più convincente quella che spiega il tabù collegandolo con l'illecio sessuale. Tale teoria si basa sull'equivalenza magico-sacrale tra sangue e vino: il succo della vite, infatti, era spesso impiegato nei riti come *imago* del sangue, fino ad assimilarne la forza vitale. Se dunque il vino era considerato un veicolo di vita, la donna che ne beveva accoglieva in sé un principio genetico estraneo che irrimediabilmente distruggeva l'integrità biologica del nucleo familiare che le aveva affidato la sua sopravvivenza.

Bibliografia

- J.N. ADAMS, Il vocabolario del sesso a Roma. Analisi del linguaggio sessuale nella latinità (Baltimore 1982)
 - B. Albanese, Le persone del diritto privato romano (Palermo 1979).
- M.C. ALEXANDER, *Trials in the Late Roman Republic. 149 b.C. to 50 b.C.* (Toronto, Buffalo, London 1990)
- M.C. ALEXANDER, *The case for the prosecution in the Ciceronian era* (University of Michigan 2002, rist. 2005)
- L. AMIRANTE, Dubbi e riflessioni in tema di «Iusiurandum in iudicio», in Studi in onore di Emilio Betti III (Milano 1962) 17-39
- J.-M. ANDRÉ, La notion de pestilentia à Rome: du tabou religieux à l'interprétation préscientifique, in Latomus 39 (1980) 3-16
 - J.-M. ANDRÉ, *Être médecin a Rome* (Paris 1987)
 - V. ARANGIO RUIZ, Storia del diritto romano⁷ (Napoli 1977)
 - V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*¹⁴ (rist. an. Napoli 1998)
 - A. ARJAWA, Women and law in late antiquity (Oxford 1996)
- G. Aron, Etudes sur la condition juridique des prêtres à Rome: les Vestales et le Flamine de Jupiter, in NRH. 28 (1904)
 - R. ASTOLFI, *La Lex Iulia et Papia*⁴ (Padova 1996)
- R. ASTOLFI, I divieti matrimoniali della lex Iulia et Papia in età postclassica e giustinianea, in A. PALMA (cur.), Civitas et civilitas. Studi in onore di F. Guizzi I (Torino 2013)
- L. BABLITZ, Tacitus on Trial(s), in Aspects of ancient institutions and Geography. Studies in honor of Richard J.A. Talbert (Leiden 2015) 65-83
- M.P. BACCARI, Curator ventris. Il concepito, la donna e la res publica tra storia e attualità (Torino 2012)
 - J.V.P.D. BALSDON, Roman women. Their history and habits (London 1962)
- R.A. BAUMAN, *The crimen maiestatis in the Roman republic and Augustan principate* (Johannesburg 1967)
 - R.A. BAUMAN, Sui libri de iudiciis publicis, in Index 5 (1974-1975) 39-48
- R.A. BAUMAN, Criminal prosecution by the Aediles, in Latomus 33 (1974) 245-264.

- R.A. BAUMAN, Lawyers in Roman republican politics. A study of the Roman jurists in their political settings 316-82 B.C. (München 1983)
- R.A. BAUMAN, Family law and roman politics, in Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino IV (Napoli 1984) 1283-1300
- R.A. BAUMAN, Women and politic in ancient Rome (London, New York 1992)
 - R.A. BAUMAN, Human rights in ancient Rome (London, New York 2000)
 - M. BEARD, The sexual status of Vestal Virgin, in JRS. 70 (1980) 12-27
 - M. BEARD, Religions of Rome: a history (Cambridge 1998)
- A. Bellodi Ansaloni, Ad eruendam veritatem. Profili metodologici e processuali della quaestio per tormenta (Bologna 2011)
- A. Bellodi Ansaloni, L'arte dell'avvocato, actor veritatis. Studi di retorica e deontologia forense (Bologna 2016)
- L. Beltrami, Il sangue degli antenati. Stirpe, adulterio e figli senza padre nella cultura romana (Bari 1998)
- N. Benke, Women in the Courts: an old thorn in men's sides, in Michigan Journal of Gender and Law 3/1 (1996) 196-256
 - A. BERNARDI PERINI, Le Notti attiche di Aulo Gellio I (Torino 1992)
 - E. Bernet, De vi atque usu vocabuli officii (Vratislaviae 1930)
- P. BERRETTONI, *La maschilità: una categoria protipica?*, in *AION*. (sezione linguistica) 22 (2000) 11-54
- N.F. BERRINO, *Il divieto di postulare pro aliis*, in *Invigilata Lucernis* 24 (2002) 15-26
- N.F. BERRINO, *Mulier potens: realtà femminile nel mondo antico* (Galatina 2006)
- C. BERTOLINI, *Il giuramento nel diritto privato romano* (1886, rist. an. 1967)
- J.M. BERTRAND, A propos de la 'Rhetorique' d'Aristote (I 1373b1-1374b23), analyse du processus judiciaire, in Dike 5 (2002) 161-185
- M. BETTINI, Antropologia e cultura romana. Parentela, tempo, immagini dell'anima (Roma 1986)

- M. BETTINI (cur.), Maschile/Femminile. Genere e ruoli nelle culture antiche (Roma-Bari 1991)
 - M. BETTINI, *Il ritratto dell'amante* (Torino 1992)
- M. BETTINI, Le donne romane che non bevono vino, in R. RAFFAELI, Vicende e figure femminili in Grecia e a Roma. Atti del convegno di Pesaro, 28-30 aprile 1994 (Ancona 1995) 531-536
 - M. Bettini, Nascere. Storie di donne, donnole, madri ed eroi (Torino 1998)
- E. BIANCHI, In tema di concepimento: osservazioni lessicali ed esegetiche su D. 25.4.1.pr.-1 (Ulp. 24 ad ed.). L'espressione «portio mulieris ... vel viscerum» in RDR. 13 (2013) 1-5
 - A. BISCARDI, *Diritto greco antico* (Milano 1982)
- M. BONAMENTE, *Le leggi suntuarie e la loro motivazione*, in *Grecia e Roma*. Temi antichi e metodologie moderne (Roma 1980) 67-92
- P. BONFANTE, G. CRIFÒ, *Corso di diritto romano* I (Roma 1925, rist. Milano 1963)
- G.W. Botsford, *The Roman assemblies from their origin to the end of the Republic* (New York 1968)
- A. BOTTIGLIERI, *La legislazione sul lusso nella Roma repubblicana* (Napoli 2002)
 - A. BOULANGER, Ciceron discours (Belluno 1961)
 - U. Brasiello, *La repressione penale in diritto romano* (Napoli 1937)
 - M. Bretone, M. Talamanca, Il diritto in Grecia e a Roma (Bari 1981)
- D. BRIQUEL, Tarente, Locres, les Scythes, Théra, Rome: précédents antiques au thème de l'amant de Lady Chatterly?, in MEFRA. 86/2 (1974) 673-705
- T.R.S. BROUGHTON, *The magistrates of the Roman republic* I (New York 1952)
 - M. Brutti, La tortura ed il giudizio, in Index 38 (2010) 36-69
- P. BUONGIORNO, Storia di un dialogo. La data della lex Iulia de adulteriis, in P. BUONGIORNO, S. LOHSSE (cur.), Fontes iuris. Atti del VI Jahrestreffes Junger Romanistinnen und Romanisten (Lecce, 30-31 marzo 2012) (Napoli 2013) 273-290.

- A. Burdese, Sulla responsabilità del 'iudex privatus' nel processo formulare, in Diritto e processo nell'esperienza romana. Atti del Seminario torinese in memoria di Giuseppe Provera (Napoli 1994) 151-186
- I. Buti, Il «praetor» e le formalità introduttive del processo formulare (Napoli 1984)
- G. CALBOLI, Cicero, Rhetorica ad C. Herennium, glossatori e dettatori: la forza di una falsa attribuzione, in Atti del XIII Colloquium Tullianum, Milano, 27-29 marzo 2008 (Roma 2009) 117-140
- C.M. CALCANTE-RUSCA, Aulo Gellio. Notti attiche. Vol. I (libri I-X) (Milano 1992)
- A. CALORE, 'Per Iovem lapidem'. Alle origini del giuramento. Sulla presenza del sacro nell'esperienza giuridica romana (Milano 2000)
- C. CAMBRIA, *«Res parva» magistro dicata*, in C. RUSSO RUGGIERI (cur.) *Studi in onore di Antonino Metro* I (Milano 2009) 335 ss.
- F. CANCELLI, Nota preliminare sull'«officium civile», in Studi giuridici in memoria di F. Vassalli I (Torino 1960) 229-246
- F. CANCELLI, Saggio sul concetto di officium in diritto romano, in RISG. 92 (1957–58) 351-402
 - F. CANCELLI, La retorica a Gaio Erennio (Milano 1992)
- E. CANTARELLA, *La vita delle donne*, in *Storia di Roma* IV (Torino 1989) 557-608
 - E. CANTARELLA, I supplizi capitali in Grecia e a Roma (Roma 1991)
- E. CANTARELLA, Secondo natura. La bissessualità nel mondo antico (Roma 1992)
- E. CANTARELLA, Afrania e il divieto dell'avvocatura, in R. RAFFAELI, Vicende e figure femminili in Grecia e a Roma. Atti del convegno di Pesaro, 28-30 aprile 1994 (Ancona 1995) 527-530
- E. CANTARELLA, *Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia*⁹ (Milano 2015)
- E. CANTARELLA Matrimonio e sessualità nella Roma repubblicana: una storia romana di amore coniugale, in Storia delle donne 1 (Firenze 2005) 115-131

- E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*⁵ (Milano 2014)
- L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell'Italia romana. L'ambiguità di una interpretazione storiografica e dei suoi modelli (Napoli 2002)
- A. CARANDINI, *Il fuoco sacro di Roma. Vesta, Romolo, Enea* (Roma, Bari 2015)
- C. CASCIONE, Consensus. Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche (Napoli 2003)
- C. CASCIONE, Matrone vocate in ius. Tra antico e tardoantico, in Index 40 (2010) 238-243
- C. CASCIONE, Antichi modelli familiari e prassi corrente in età proto imperiale, in F. MILAZZO (cur.), Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato. Atti Copanello 2008 (Milano 2014) 23-94
- C. CASCIONE, *Ianuario Nepoziano, CTh. 1,22,1, 'Interpretatio': ancora sulla tutela delle donne convenute in giudizio nel tardoantico*, in J. HALLEBEEK, M. SCHERMAIER, R. FIORI, E. METZGER, J.P. CORIAT (cur.), *'Inter cives necnon peregrinos'*. *Essays in honour of B. Sirks* (Goettingen 2014) 133-137
- C. CASCIONE, C. MASI DORIA, Fulvia, nemica di Ottaviano e prima principessa romana, in R. RODRÍGUEZ LÓPEZ, M.J. BRAVO BOSCH (ed.), Mujeres en tiempos de Augusto. Realidad social e imposición legal (Valencia 2016) 209-236.
- C. CASCIONE, L'interdiction de boire du vin dans le monde antique. Anthropologie et droit, in A. Murillo Villar, A. Calzada González, S. Castán Pérez-Gómez (coord), Homenaje al profesor Armando Torrent 113-124
 - F. CASSOLA, Diodoro e la storia romana, in ANRW. 30.1 (1982) 724-763
- F. CAVAGGIONI, M. Claudio Marcello e il seduttore punito: contributo allo studio dei reati sessuali, in Rivista Storica dell'Antichità 34 (2004) 285-298
- F. CAVAGGIONI, Mulier rea: dinamiche politico-sociali dei processi a donne nella Roma repubblicana (Venezia 2004)

- F. CAVAZZA, *Aulo Gellio. Le notti attiche. Libri IV-V* (Bologna 1987; rist. 1991)
 - F. CENERINI, *La donna romana*. *Modelli e realtà* (Bologna 2009)
- F. CENERINI, Il ruolo delle donne nelle città alla fine dell'età repubblicana: il caso di Mutina, in M. CHIABÀ (cur.), Hoc quoque laboris praemium. Scritti in onore di G. Bandelli (Trieste 2014) 63-82
- F. CENERINI, F. ROHR VIO (cur.), *Matronae in domo et in re publica agentes.*Spazi e occasioni dell'azione femminile nel mondo romano tra tarda repubblica e primo impero (Trieste 2016)
 - L. CHIAZZESE, Jusiurandum in litem (Milano 1958)
- T.J. Chiusi, *La fama nell'ordinamento romano. I casi di Afrania e Lucrezia*, in *Storia delle donne* 6/7 (2010/2011) 89-105
- G. CLEMENTE, Le leggi sul lusso e la società romana tra il III e il II secolo a. C., in A. GIARDINA, A. SCHIAVONE (cur.), Società romana e produzione schiavistica III (Roma, Bari 1981) 1-14
- P. COLLINET, Le rôle des juges dans la formation du droit romain classique, in Recueil d'etudes sur les sources du droit en l'honneur de F. Geny I (Paris 1934)
 - M. CORBIER, Épigraphie et études de genre, in RÉL. 86 (2008) 152-166;
 - F. CORDERO, Criminalia. Nascita dei sistemi penali² (Bari 1986)
 - E. Costa, *Cicerone giureconsulto* I-II² (Bologna 1927; rist. Roma 1964)
- I. Cremades Ugarte, El officium en el derecho privado romano. Notas para su estudio (León 1988)
- G. CRIFÒ, Alcune osservazioni in tema di provocatio ad populum, in SDHI. 29 (1963) 288-295
- J.A. CROOK, Women in Roman succession, in B. RAWSON (cur.), The family in ancient Rome (London, Sydney 1986) 58-82
 - P. CULHAM, *The lex Oppia*, in *Latomus* 41 (1982) 786-793
- R. D'ALESSIO, La cap(t)io della vergine Vestale, in Seminarios complutenses de derecho romano 27 (2014) 291-305
- R. D'ANCONA, *Il concetto di dote nel diritto romano. Studio storico-giuridico* (Firenze 1889; rist. an. Roma 1972)

- J.M. DAVID, Le patronat judiciaire au dernier siècle de la République romaine (Roma 1992)
 - A. Dell'Oro, *I libri de officio nella giurisprudenza romana* (Milano 1960)
- S. DÉMARE-LAFONT, Femmes, droit et justice dans l'antiquite orientale. Contribution a l'etude du droit penal au proche-orient ancien (Fribourg 1999)
- F. DE MARINI AVONZO, La funzione giurisdizionale del senato romano (Milano 1957)
- W. DEONNA, M. RENARD, Croyances et superstitions de table dans la Rome antique (Bruxelles 1961)
- P. DESIDERI, Catone e le donne (il dibattito liviano sull'abrogazione della lex Oppia), in Opus 3 (1984) 63-76
- M. J. DI LUZIO, A Place at the altar: priestesses in republican Rome (Princeton, Oxford 2016)
- S. DIXON, *Infirmitas sexus. Womanly weakness in Roman law*, in *RHD*. 52 (1984) 343-371
- G. Duby, M. Perrot, Storia delle donne in Occidente I. L'antichità (tr. it. Roma, Bari 1997³)
 - G. Dumézil, *L'idéologie tripartite des Indo-Européens* (Bruxelles 1958)
- M. DURRY, Éloge funèbre d'une matrone romaine (éloge dit de Turia) (Paris 1950)
- M. DURRY, Les femmes e le vin, in Revue des ètudes latines 33 (1955) 108-113
- A. ERNOUT, A. MEILLET, Dictionaire étymologique de la langue latine. Histoire de mots⁴ (Paris 1959; rist. 2001)
- E. Fantham, Stuprum: public Attitudes and penalties for sexual offences in republican Rome, in Échos du monde classique. Classical views 35 (1991) 269
- C. FAYER, La familia romana. Aspetti giuridici e antiquari. Sponsalia matrimonio dote II (Roma 2005)
- C. FAYER, La familia romana. Aspetti giuridici e antiquari. Concubinato divorzio adulterio III (Roma 2005)
- C. FAYER, Meretrix. La prostituzione femminile nell'antica Roma (Roma 2013)

- B. FELDNER, Der Ausschluss der Frau vom römischen officium, in RIDA. 47 (2000)
- P. FERRETTI, In rerum natura esse in rebus humanis non dum esse. L'identità del concepito nel pensiero giurisprudenziale classico (Milano 2008)
 - C. FERRINI, *Diritto penale romano* (rist. Roma 1976)
 - C. FERRINI, *Diritto penale romano. Teorie generali* (rist. Milano 1889)
- L. FEZZI, *Il corrotto. Un'inchiesta di Marco Tullio Cicerona* (Roma-Bari 2016
- R. FIORI, Bonus vir. Politica filosofia retorica e diritto nel de officiis di Cicerone (Napoli 2011)
- R. Fiori, Homo Sacer. Dinamica politico-istituzionale di una sanzione giuridico-religiosa (Napoli 1996)
 - R. FIORI, Materfamilias, in BIRD. 96-97 (1993-1994) 455-498
- L. Franchini, Aspetti giuridici del pontificato romano. L'età di Publio Licinio Crasso (212-183 a. C.) (Napoli 2008)
 - G. Franciosi, Manuale di storia del diritto romano (Napoli 2005)
- A. FRASCHETTI, La sepoltura delle Vestali e la città, in Du châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique. Table ronde de Rome (9-11 novembre 1982) (Roma 1984)
 - E. GABBA, *Appiano e la storia delle guerre civili* (Firenze 1956)
- E. GABBA, Esercito e fiscalità a Roma in età repubblicana, in Armeés et fiscalité dans le monde antique (Paris 14-16 ott. 1976) (Paris 1977)
- E. GABBA, Per un'interpretazione politica del 'de officiis' di Cicerone, in Rendiconti dell'Accademia dei Lincei 34 (1979) 117-141.
- L. GAGLIARDI, La figura del giudice privato del processo civile romano. Per un'analisi storico-sociologica sulla base delle fonti letterarie (da Plauto a Macrobio), in E. Cantarella, L. Gagliardi, Diritto e teatro in Grecia e a Roma (Milano 2007) 199-217
- J.F. GARDNER, Women in Roman Law and Society (Bloomington, Indianapolis 1986)

- L. GAROFALO, La competenza a promuovere 'iudicia populi' avverso donne, in SDHI. 52 (1986) 451-476 [ora in Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana³ (Padova 1997) 89-120]
- L. GAROFALO, Aediles e iudicia populi, in A. BURDESE (cur.) Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano (Padova 1988) 45-84 [= in Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana³ (Padova 1997) cit. 121-163]
- L. GAROFALO, *Il processo edilizio. Contributo allo studio dei iudicia populi* (Padova 1989)
- L. GAROFALO, *Il pretore giudice criminale in età repubblicana?*, in *SDHI*. 56 (1990) 366-397 [= in *Appunti sul diritto criminale in età monarchica e repubblicana*³ (Padova 1997) 241-285]
- L. GAROFALO, Il pretore giudice criminale in età repubblicana? In margine ad una risposta, in SDHI. 57 (1991) 402-410 [= in Appunti sul diritto criminale in età monarchica e repubblicana³ (Padova 1997) 287-300]
 - L. GAROFALO, *Piccoli scritti di diritto penale romano* (Padova 2008)
- J. GAUDEMET, Le statut de la femme dans l'empire romain, in Recueils de la Société Jean Bodin. La Femme I (Bruxelles 1959) 191-222
- C. GIACHI, Il commento di Ulpiano all'editto de postulando, in E. STOLFI (cur.), Giuristi e officium. L'elaborazione giurisprudenziale di regole per l'esercizio del potere fra il II e III secolo d. C. (Napoli 2011) 214-234
 - P. Gide, Étude sur la condition privée de la femme (Paris 1867)
 - C. GIOFFREDI, I principi del diritto penale romano (Torino 1970)
- P.F. GIRARD, *Histoire de l'organisation judiciaires des Romains* (Paris 1901)
- V. GIUFFRÈ, *La repressione criminale nell'esperienza romana*⁵ (Napoli 1998)
 - V. GIUFFRÈ, Vita anteacta, in Labeo 44 (1998) 98-101
- F. GIUMETTI, Per advocatum defenditur. Profili ricostruttivi dello status dell'avvocatura in Roma antica (Napoli 2017)
- P. GIUNTI, *Adulterio e leggi regie. Un reato tra storia e propaganda* (Milano 1990)

- P. GIUNTI, *Il ruolo sociale della donna romana in età imperiale*, in *Index* 40 (2012) 342-379
- A. GÓMEZ-IGLESIAS CASAL, Citación y comparencia en el procedimiento formulario romano (Santiago de Compostela 1984)
- F. GORIA, Il dibattito sull'abrogazione della lex Oppia e la condizione della donna romana, in R. UGLIONE (cur.), Atti del Convegno Nazionale di Studi su La donna nel mondo antico, Torino 21-22-23 aprile 1986 (Torino 1987) 265-303
- A.M. GOWING, Appian and Cassius' Speech before Philippi ('Bella Civilia' 4.90-100), in Phoenix 44/2 (1990) 158-181
- M.G. GRANINO CECERE, Vestali non di Roma, in Epigrafia e storia delle religioni [= Sel. 20 (2003)] 67-80
 - A.H.J. Greenidge, *The legal procedure of Cicero's time* (London 1901)
- P. GRIMAL, À propos du Truculentus. L'antiféminisme de Plaute, in REL. 47 (1969) 85-98
- G. GROSSO, Ancora sulla genesi del processo criminale romano, in Labeo 44 (1998) 285-291
 - E.S. Gruen, *The last generation of the Roman republic* (Berkeley 1974)
 - A. Guarino, Storia del diritto romano¹² (Napoli 1998)
 - A. GUARINO, *La coerenza di Publio Mucio* (Napoli 1981)
 - A. GUARINO, *Pagine di diritto romano* II (Napoli 1993)
- A. GUARINO, *Il ius osculi e Romolo*, in *ANA*. 34 (1985) 70 ss. [= in *Pagine di diritto romano* IV (Napoli 1994) 57-59]
 - A. GUARINO, Diritto privato romano¹² (Napoli 2001)
- F. Guizzi, Aspetti giuridici del sacerdozio romano: il sacerdozio di Vesta (Napoli 1968)
 - J. HARRIES, *Law and crime in the Roman world* (Cambridge 2007)
- J. HELLEGOUARC'H, Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la république (Paris 1963)
- F. HÉRITIER, *Maschile e femminile. Il pensiero della differenza* (rist. Roma-Bari 2010)
- C. HERRMANN, *Le rôle judiciaire et politique des femmes sous la République romaine* (Bruxelles-Berchem 1964)

- H. HILL, Aes equestre, aes hordiarium and triplex stipendium, in CPh. 38 (1943)
- E. HÖBENREICH, G. RIZZELLI, Scylla. Fragmente einer Juristischen Geschichte der Frauen im antiken Rom (Wien, Köln, Weimar 2003)
- E. HÖBENREICH, Andróginas y monstruos. Mujeres que hablan en la Antigua Roma, in Veleia 22 (2005) 173-182
- E. HÖBENREICH, Les femmes dan le droit romain, in D. CURTOTTI, C. NOVI, G. RIZZELLI (cur.), Donne, civiltà e sistemi giuridici. Raccolta di testi dal master internazionale congiunto «Femmes, civilisation et systèmes juridiques» (Milano 2006) 3-57
- E. HÖBENREICH, *Images du mariage romain, idéologies et luttes sociales en Europe, du XIX*^e siècle jusq'au dèbut du XX^e, in RHDFE. 93 (2015) 1-16
- E. HÖBENREICH, Marginalia on morals, rhetoric and law. A propos Sen. Contr. 2.7, in RIDA. 62 (2015) 263-288
 - L.A. HOLDFORS-STREVENS, Aulus Gellius (London 1988)
 - B. HOLMES, Gender, Antiquity and its Legacy (London-New York 2012)
- A.H.M. JONES, *The criminal courts of the Roman Republic and principate* (Oxford 1972)
- C. Jullian, Les transformations politiques de l'Italie sous les empereurs romains. 43 av. J.-C. 330 ap. J.-C. (Paris 1884)
 - M. KAJAVA, Roman Female Praenomina (Roma 1994)
- M. KASER, Mores maiorum und Gewohnheitsrecht, in ZSS. 59 (1939) 52-101
 - M. KASER, Das Römische Privatrecht. Erster abschnitt² (München 1971)
 - M. KASER, Das Römische Privatrecht. Zweiter abschnitt² (München 1975)
 - M. KASER, K. HACKL, Das römische Zivilprozessrecht² (München 1996)
- M. Kuefler, *The manly Eunuch. Masculinity, Gender Ambiguity, and Christian Ideology in Late Antiquity* (Chicago 2001)
- V. KÜHNE, De la mejor manera de ejercitar el poder sobre las mujeres. La ley Opia: un antiguo debate (Buenos Aires 2008)
- W. Kunkel, Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit (München 1962)

- L. LABRUNA, *Un editto per Carfania?*, in *Synteleia V. Arangio-Ruiz* I (Napoli 1964) 415-420 [= *Adminicula*³ (Napoli 1995) 167-175]
- F. LAMBERTI, *«Mulieres» e vicende processuali fra repubblica e principato:* ruoli attivi e 'presenze silenziose', in Index 40 (2012) 244-256
- F. Lamberti, 'Sub specie feminae virilem animum gerere': sulla presenza delle donne romane in ambito giudiziario, in E. Höbenreich, V. Kühne, F. Lamberti, El Cisne II. Violencia, proceso y discurso sobre género (Lecce 2012) 189-218
- F. LAMBERTI, La presenza femminile in ambito processuale a Roma tra trada repubblica e principato, in B. Periñan, M. Guerrero (ed.), Persona, Derecho y Poder en perspectiva histórica (Granada 2014) 15-23
- F. Lamberti, Donne romane fra Idealtupus e realtà sociale. Dal "domum servare" e "lanam facere" al "meretricio more vivere", in Quaderni lupiensi di storia e diritto 4 (2014) 61-84
- F. Lamberti, Stereotipi sulle donne nell'antica Roma: la 'donna modello' e l'umiliazione verbale della donna 'fuori dagli schemi', in S. Corrêa Fattori, R. Corrêa Lofrano, J. L. Nassif Magalhâes Serretti (coord.), Estudos em Homenagem a Luiz Fabiano Corrêa, Editora (São Paulo 2014) 87-116
- F. LAMBERTI, Elementi giuridici nell'educazione femminile in Africa proconsolare fra il II e III sec. d.C. Gli esempi di Pudentilla e Perpetua, in P. GRÖSCHELER, F. LAMBERTI, F. MILAZZO (cur.), Il diritto romano e le culture straniere (Lecce 2015) 199-230
- F. Lamberti, Meretricia vicinitas. Il sesso muliebre a Roma fra rappresentazioni ideali e realtà «alternative», in E. Höbenreich, V. Kuehne, R. Mentxaka, E. Osaba (cur.), El Cisne III. Prostitución femenina en la experiencia histórico-jurídica (Lecce 2016) 35-72.
- J. LANGFORD, Maternal megalomania. Julia Domna and the imperial politics of motherhood (Baltimore 2013)
 - T. LAQUEUR, L'identità sessuale dai Greci a Freud (Roma-Bari 1992)
- O. LENEL, Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung³ (Leipzig 1927)

- H. LÈVY-BRUHL, *La preuve judiciaire. Etude de socilogie juridique* (Paris 1964)
 - A.W. LINTOTT, Violence in republican Rome (Oxford 1968) 97
- J.L. MURGA, El 'officium', in Iuris vincula. Scritti in onore di M. Talamanca VI (Napoli 2001) 3-31
- R. LÓPEZ GREGORIS, L. UNCETA GOMEZ (cur.), Facetas de los femenino en la Antigüedad (Alicante 2011)
- L. LOSCHIAVO, Figure di testimoni e modelli processuali tra antichità e primo Medioevo (Milano 2004)
 - U. VON LÜBTOW, Das römische Volk (Frankfurt am Main 1955)
- F. LUCREZI, F. BOTTA, G. RIZZELLI, *Violenza sessuale e società antiche*² (Lecce 2011)
 - B. MACLACHLAN, Women in ancient Rome (London, New York 2013)
- A. D. Manfredini, Cedere il passo alle signore, in Meditationes de iure et historia. Essays in honour of Laurens Winkel II (Pretoria) 586-596
- D. Mantovani, *Il pretore giudice criminale in età repubblicana*, in *Athenaeum* 78 (1990) 19-49
- D. MANTOVANI, Il pretore giudice criminale in età repubblicana: una risposta, in Athenaeum 79 (1991) 611-623
- B. Manzo, La parola alle matrone. Interventi femminili in sede pubbliche nell'età tardo repubblicana, in F. Cenerini, F. Rhor Vio (cur.), Matronae in domo et in re publica agentes (Trieste 2016) 121-136
- P. MARCHETTI, Histoire économique et monétaire de la deuxième guerre punique (Paris 1978)
 - J. MARQUARDT, Römishe Staatsverwaltung II² (Leipzig 1884)
- M. MASTERSON, N. SORKIN RABINOWITZ, J. ROBSON (ed.), *Exploring Gender and Sexuality in the Ancient World* (London-New York 2015).
- M.C. MARTINI, Carattere e struttura del sacerdozio delle Vestali: un approccio storico-religioso. Prima parte, in Latomus 56/2 (1997) 245-263
- M.C. MARTINI, Carattere e struttura del sacerdozio delle Vestali: un approccio storico-religioso. Seconda parte, in Latomus 56/3 (1997) 477-503

- A.J. MARSHALL, Ladies at law: the role of women in Roman civil court (Bruxelles 1989)
- A.J. MARSHALL, Roman ladies on trial: the case of Maesia of Sentinum, in *Phoenix* 44 (1990) 46-56
- C. MASI DORIA, *Bona libertorum. Regimi giuridici e realtà sociale* (Napoli 1996)
- C. MASI DORIA, Spretum imperium. Prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica (Napoli 2000)
- C. MASI DORIA, Quaesitor urnam movet e altri studi sul diritto penale romano² (Napoli 2007)
- C. MASI DORIA, 'Exemplum pessimum': Quinto Mucio e il 'testimonium' in Val. Max. 4.1.11, in Index 38 (2010) 70-88 [= in C. MASI DORIA, Poteri, magistrature, processi nell'esperienza costituzionale romana (Napoli 2015) 75-97]
- C. MASI DORIA, Tribunali e ordinamento territoriale: prospettive provinciali, in Index 42 (2014) 373 ss. [= in Tribunali dell'impero. Relazioni del convegno internazionale di diritto romano (Copanello, 7-10 giugno 2006) (Milano 2015) 145-191; = in C. MASI DORIA, Potere magistrature processi nell'esperienza costituzionale romana (Napoli 2015) 149-190]
- C. MASI DORIA, Acque e templi nell'Urbe: uso e riti. Il caso della Vestale Tuccia, in P. Ferretti, M. Fiorentini, D. Rossi (cur.), Il governo del territorio nell'esperienza storico-giuridica, (Trieste, 2017) 87-122.
- T. MASIELLO, *La donna tutrice. Modelli culturali e prassi giuridica fra gli Antonini e i Severi* (Napoli 1979)
- D. MATTIANGELI, I privilegi giuridici delle Vestali e l'utilizzo sociale e politico di una funzione 'religiosa', in F. STURM (cur.), Liber amicorum Guido Tsuno (Frankfurt a.M 2013) 225-250
- D. MATTIANGELI, Le vergini vestali: donne con diritti e privilegi nell'ambito del sistema romano, in B. Periñan, M. Guerrero (ed.), Persona, Derecho y Poder en perspectiva histórica (Granada 2014) 25-56
- L. McClure (ed.), Sexuality and Gender in the Classical World. Readings and Sources (London 2002)

- T.A.J. McGinn, *Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome* (New York 1998)
- E. MEIER TETLOW, Women, crime and punishment in ancient law and society I. The ancient near east (New York, London 2004)
- E. MEIER TETLOW, Women, crime and punishment in ancient law and society II. Ancient Greece (New York, London 2005)
- R. MENTXAKA, Delitos contre la moral sexual en los 'Etimologia' de Isidoro, in Labeo 44 (1998) 77-85
- F. MERCOGLIANO, *«Deterior est condicio feminarum...»*, in *Index* 29 (2001) 209-220 [= in *Fundamenta*² (Napoli 2012) 205-227]
 - L. MINIERI, «Vini usus feminis ignotus», in Labeo 28 (1982) 150-163
- TH. MOMMSEN, Die echte und die falsche Acca Larentia, in Römische Forschungen II (Berlin 1879) 8-21.
- TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* (Leipzig 1889) [tr. fr. Th. MOMMSEN, J. MARQUARDT *Manuel des antiquités romaines* (Paris 1907)]
- Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* [Leipzig 1899; tr. fr. *Le droit penal romain* (Paris 1907)]
- A. MONACO, Hereditas e mulieres. Riflessioni in tema di capacità successoria della donna in Roma antica (Napoli 2000)
 - E. NARDI, *Procurato aborto nel mondo greco romano* (Milano 1971)
 - E. NARDUCCI, Cicerone. La parola e la politica (Roma-Bari 2009)
- G. NEGRI, La clausola codicillare nel testamento inofficioso. Saggi storico-giuridici (Milano 1974)
- V. Neri, Valore dietetico e valore terapeutico del vino nella letteratura medica romana, in M. Cassia, C. Giuffrida, C. Molè, A. Pinzione (cur.), Pignora amicitiae. Scritti di storia antica e di storiografia offerti a M. Mazza, (Acireale-Roma 2012) 371-389
- P. Nève, Das schwache Geschlecht: beschützt oder ausgeschlossen?, in OIR. 6 (2000) 70-101
- I. Nuñes Paz, *La muyer romana. Aspectos magico religioso y repercusion penal*, in *Labeo* 44 (1998) 268-284
 - R.M. OGILVIE, *A commentary on Livy books 1-5* (Oxford 1965)

- R. ORESTANO, L'appello civile in diritto romano² (Torino 1953)
- R. Orestano, *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica* (Torino 1967)
- R. ORESTANO, *La 'cognitio extra ordinem': una chimera*, in *SDHI*. 46 (1980) 236-247 [= in '*Diritto' Incontri e scontri* (Bologna 1981) 469-480. Ora in *Scritti* III (Napoli 1998) 1831-1842]
- R. Ortu, Condizione giuridica e ruolo sociale delle vestali in età imperiale: la vestale Massima Flavia Publicia. I Le immunità (Ortacesus 2018)
- J.-M. PAILLER, Les matrones romaines et les empoisonnements criminels sous la République, in CRAI. 131/1 (1987) 111-128
 - R.E.A. PALMER, *Rome and Carthage at peace* (Stuttgart 1997)
- C. PENNACCHIO, F. VITELLI (cur.), Le donne imprenditrici. Evoluzione del ruolo nella storia (Napoli, Roma 2014)
- L. PEPPE, Civis Romana. Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica (Lecce 2016)
- L. PEPPE, La nozione di populus e le sue valenze. Con un'indagine sulla terminologia pubblicistica nelle formule della evocatio e della devotio, in Staat und Staatlichkeit in der frühen römischen Republik. Akten Eines Symposium 12-15 Juli 1988. Freie Universität Berlin (Stuttgart 1990) 312-343.
- L. PEPPE, Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana (Milano 1984)
 - C. Petrocelli, *La stola e il silenzio* (Palermo 1989)
- G. PICCALUGA, Bona Dea. Due contributi all'interpretazione del suo culto, in Studi e materiali di storia delle religioni 35 (1964) 195-237
- F.M. PETRINI, Considerazioni su Clutorio Prisco e il suo processo (Tac. ann. III 49–51, Cass. Dio LVII 20,3–4), in Klio 90/1 (2008) 76-104
- S. PIETRINI, L'insegnamento del diritto penale nei libri institutionum (Napoli 2012)
 - I. PIRO, *Usu in manum convenire* (Napoli 1994)
- G. POMA, La secessione e il rito dell'infissione del clavus, in RSA. 8 (1978) 39-50

- S.B. POMEROY, *Donne in Atene e a Roma* (New York 1985; tr. it. Torino 1978)
 - G. Provera, Contributi allo studio del iusiurandum in litem (Torino 1953)
- G. PUGLIESE, *Il processo civile romano* II. 1 *Il processo formulare* 1 (Milano 1963)
- G. PUGLIESE, *La preuve*, in *Recueils de la Société Jean Bodin* 16 (Bruxelles 1964) 277-348 [= in *Le preuve dans le procès romain de l'époque classique*, in *Scritti giuridici scelti* I (Camerino 1985) 341-412
- R. QUADRATO, 'Hominis appellatio' e gerarchia dei sessi, in BIDR. 94-95 (1991-1992) 309-348 [= in R. QUADRATO, Gaius dixit. La voce di un giurista di frontiera (Bari 2010) 53-92]
- R. QUADRATO, Infirmitas sexus e levitas animi, in R. QUADRATO, Gaius dixit. La voce di un giurista di frontiera (Bari 2010) 137-194 [= in R. ORTU; F. SINI, Scientia iuris e linguaggio nel sistema giuridico romano. Atti del convegno di studi (Sassari 22-23 novembre 1996) 155-194 (Milano 2001)]
- N. RAMPAZZO, Quasi praetor non fuerit. Studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubblicana tra regola e eccezione (Napoli 2008)
- J. REVEL, Maschile/femminile: tra sessualità e ruoli sociali, in Quaderni Storici 59 (1985) 586-603
- J.M. RIDDLE, Contraception and abortion from the ancient world to the Renaissance (Cambridge 1992)
- G. RIZZELLI, Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum (Lecce 1997)
- G. RIZZELLI, Le donne nell'esperienza giuridica di Roma antica. Una raccolta di testi (Firenze 2000)
- G. RIZZELLI, Représentations féminines, lieux communs et droit dans la Rome antique, in D. CURTOTTI, C. NOVI, G. RIZZELLI (cur.), Donne, civiltà e sistemi giuridici. Raccolta di testi dal master internazionale congiunto «Femmes, civilisation et systèmes juridiques» (Milano 2006) 59-110
- G. RIZZELLI, La violenza sessuale su donne nell'esperienza di Roma antica. Note per una storia degli stereotipi, in E. HÖBENREICH, V. KÜHNE, F. LAMBERTI

- (cur.), El Cisne II. Violencia, proceso y discurso sobre género (Lecce 2012) 295-377.
- O.F. ROBINSON, Women and the criminal Law, in B. CARCOPINO (cur.), Raccolta di scritti in memoria di R. Moschella (Perugia 1985) 527-560
 - O.F. ROBINSON, *The criminal law of ancient Rome* (London 1995)
- O.F. ROBINSON, *Penal practice and penal policy in ancient Rome* (London, New York 2007)
- L. RODRIGÚEZ-ENNES, La provocatio ad populum como garantia fundamental del ciudadano romano frente al poder coercitivo del magistrado en la epoca republicana, in Studi in onore di A. Biscardi IV (Milano 1983) 104-134
- R. RODRÍGUEZ LÓPEZ, M.J. BRAVO BOSCH (cur.), *Mulier. Algunas historias* e istituciones de derecho romano (Madrid 2013)
- R.P. RODRÍGUEZ MONTERO, Hilvanando atributos femeninos en la antigua Roma, in P. RESINA SOLA (cur.), Fvndamenta ivris. Terminología, principios e interpretatio (Almeria 2012) 205-218
 - G. ROTONDI, Leges publicae populi romani (Milano 1912, rist. 1962)
- A.F. RUDORFF, *De iuris dictione edictum. Edicti perpetui* (Lipsiae 1869, rist. Pamplona 1997)
- C. Russo Ruggeri, Quaestiones ex libero homine. La tortura degli uomini liberi nella repressione criminale romana dell'età repubblicana e del I secolo dell'impero (Milano 2002)
- O. SACCHI, Il privilegio dell'esenzione della tutela per le Vestali (Gai. 1.145). Elementi per una datazione tra innovazioni legislative ed elaborazioni giurisprudenziali, in RIDA. 50 (2003) 317-359
- R.P. Saller, *Pater Familias, Mater Familias, and the Gendered Semantics of the Roman Household*, in *Classical Philology* 94/2 (1999) 182–197.
- E. SALZA PRINA RICOTTI, L'arte del convito nella Roma Antica (con 90 ricette) (Roma 1983)
 - B. SANTALUCIA, Studi di diritto penale romano (Roma 1994)
 - B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*² (Milano 1998)
 - B. SANTALUCIA, *La giustizia penale in Roma antica* (Bologna 2013)

- I. Santinelli, *La condizione giuridica delle Vestali*, in *RFIC*. 32 (1904) 63-82
- V. Scialoja, *Il testamento di Acca Larentia*, in *Rendiconti dell'Accademia* romanistica dei Lincei 14 (1905) 141-166.
- V. SCIALOJA, *Procedura civile romana. Esercizio e difesa dei diritti* (Roma 1936)
- R. Scuderi, Mutamenti della condizione femminile a Roma nell'ultima età repubblicana, in CCC. 3 (1982) 41-84
- D.R. SHACKLETON-BAILEY, *Cicero: epistulae ad familiares* (Cambridge 1977)
- M. SCOGLIAMIGLIO, Nullum crimen sine lege. Origini storiche del divieto di analogia in materia criminale (Salerno 2009)
 - F. SHULZ, Classical Roman law (Oxford 1951)
- A. SICARI, Prostituzione e tutela giuridica della schiava. Una problematica di politica legislativa nell'impero romano (Bari 1991)
 - F.M. SILLA, La 'cognitio' sulle 'libertates fideicommissae' (Padova 2008)
- L. SOLIDORO MARUOTTI, La repressione della criminalità organizzata nel diritto romano. Criteri d'impostazione della ricerca, in Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca VIII (Napoli 2002) 33-77
- L. SOLIDORO MARUOTTI, La prostituzione femminile nel diritto imperiale, in L. SOLIDORO MARUOTTI, I percorsi del diritto. 2. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico (Torino 2014)
- T. SPAGNUOLO VIGORITA, Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea. Parte prima e seconda² (Napoli 1998)
- A. STAPLES, From good godness to Vestal virgins (New York/ London 1998)
- E. Stolfi (cur.), Giuristi e officium. L'elaborazione giurisprudenziale di regole per l'esercizio del potere fra il II e III secolo d. C. (Napoli 2011)
- A. STORCHI MARINO (cur.), Donne in Roma antica. Identità società economia (Napoli 2013)
- J.L. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems of the Roman criminal law* 1 (Oxford 1912)

- L. STREZELECKI, C. Atei Capitonis fragmenta (Lipsiae 1967)
- M. TALAMANCA (cur.) *Lineamenti storia del diritto romano*² (Milano 1989)
- Y. Thomas, *Le ventre. Corps maternel, droit paternel*, in *Le genre humain* 14 (1986) 211-236
- Y. THOMAS, A Rome, pères citoyens et cité des pères (II siecle avant JC-III siecle après JC), in C. LEVY-STRAUSS, G. DUBY (cur.), Histoire de la famille I (Paris 1986) 195-230
- Y. THOMAS, La divisione dei sessi nel diritto romano, in G. DUBY, M. PERROT (cur.), Storia delle donne. L'antichità (tr. it. Roma, Bari 1997³) 101-176
- S. TONDO, Il 'sacramentum militiae' nell'ambiente culturale romanoitalico, in SDHI. 29 (1963) 1-123.
 - M. TORELLI, Lavinio e Roma (Roma 1984)
- A. TORRENT, Derecho penal romano. I. Epoca monárquica y repubblicana, in El derecho penal: de Roma al derecho actual (Madrid 2005) 11-41
- S. Treggiari, Roman Marriage. Iusti coniuges from the time of Cicero to the time of Ulpian (Oxford 1991)
- F. TUCCILLO, *Editto e ius novum. Sulle tracce del quod quisque iuris* (Napoli 2018)
- R. UGLIONE (cur.), Atti del II convegno nazionale di studi su 'La donna nel mondo antico'. Torino 18-19-29 aprile 1988 (Torino 1989)
- A. VALENTINI, Matronae tra novitas e mos maiorum. Spazi e modalità dell'azione pubblica femminile nella Roma medio repubblicana (Venezia 2012)
- M. VARVARO, 'Certissima indicia'. Il valore probatorio della chiamata in correità nei processi della Roma repubblicana, in AUPA. 52 (2007-2008) 367-428
 - C. VENTURINI, Quaestiones e accusa popolare, in Labeo 39 (1993) 95-111
- C. VENTURINI, Assetti costituzionali e repressione penale nell'opera di Theodor Mommsen, in Tradizione romanistica e Costituzione 2 (Napoli 2006) 1623-1649
- C. VENTURINI, Damnatio iudicium. Cinque studi di diritto criminale romano (Pisa 2008)
 - J. VÉRON, Il posto delle donne (Bologna 2000)
 - U. VINCENTI, Duo genera sunt testium (Padova 1989)

- V. VIPARELLI, *Donne avvocato a Roma (Val. Max. 8.3)*, in *Fides Humanitas Ius* VIII (Napoli 2007) 5843-5849
- A. WACKE, Le finalità della sanzione penale nelle fonti romane, in Index 37 (2009) 137-149
- A. WALDE. J.B. HOFFMANN, *Lateinisches Etymologisches Wörterbuch*³ (Heidelberg 1938)
 - G. WISSOWA, Religion und Kultus der Römer (München 1971)
- E. WISTRAND, *The so-called Laudatio Turiae. Introduction, text, Translation, Commentary* (lund 1976)
 - P. ZANNINI, Studi sulla tutela mulierum. 1. Profili funzionali (Torino 1976)
- U. ZILLETTI, Sul valore probatorio della testimonianza nella 'cognitio extra ordinem', in SDHI. 29 (1963) 124-150
- F. Zuccotti, Il giuramento in Grecia e nella Roma pagana: aspetti essenziali e linee di sviluppo, in A. Calore (cur.), Seminari di storia e diritto II. Studi sul giuramento nel mondo antico (Milano 1998) 1-86
- F. Zuccotti, *Il giuramento nel mondo giuridico e religioso antico. Elementi* per uno studio comparatistico (Milano 2000)

Indice delle fonti

Fonti di tradizione manoscritta

Ambrosius	
Epistulae	Augustinus
18.1137	
In psalmum CXVIII expositio	De civitate Dei
Sermo 16.7.269	2.17.2111
	6.9111
Appianus	18.13111
Bella civilia	Calpurnius Elecaus
2.14.9916	Calpurnius Flaccus
4.16-5174, 75	Declamationes
4.3276	40143
4.32-3381	
4.32-3474	C . D. C .
4.3379, 88	Cassius Dio Cocceianus
4.578	Historia Romana
5.6778	2.67.243
Mithridatica	46.31.377
6110	46.32.177
	47.14.180
A * 4 4 1	47.14.278
Aristoteles	47.16.378
Ethica Nicomachea	50.5.294
1109b 30-35127	50.5.495
1110a 1127	51.19.7121
1111a 22-23127	56.10.236
Rhetorica	
1368b 9-10127	C.
	Cicero
Asconius Pedianus	- Orationes
In Milonianam	In Verrem
2846	2.1.52.13795
4031, 46	2.3.11.2898
10	2.3.21.5498
	2.3.21.31
Auctor ad Herennium	Philippicae
4.16.23142	3.431
4.10.23	1031
Auctor de viris illustribus	Pro Caelio
4788	444
7/00	T44

2044		
54-5544	D1	
D. Cl.	- Rhetorica	
Pro Cluentio	De oratore	• •
54.14861	1.180	
	2.19910, 1	16
Pro Flacco		
1244	Partitiones oratoriae	
	34.117	26
Pro Fonteio		
10.2328	Codex Theodosianus	
2444	2.12	55
2944	2.12	33
D. M.I.		
Pro Milone 4.10126	Columella	
4.10120	De re rustica	
Pro Murena	12 praef. 4-5	21
12.2710, 11	Camara Iania Cinilia	
D C	Corpus Iuris Civilis	
Pro Scauro	Codex	
868	2.12	.55
71.11	4.20.9	
- Philosophica	4.29.5	
	8.37.14.1	
De divinatione	0.5 / .1	0)
1.16.29106	Digesta	
2.8.20106	1.18.6.5	51
2.33.71106	1.2.2.40	
	1.2.2.46	
De legibus	1.4.1 pr1	
2.8.1941	1.5.14	
2.10.2442	1.5.9	
2.37111	3.1.1 pr57,	
3.4.11114	3.1.1.2	
	3.1.1.3	
De natura deorum	3.1.1.4	
2.3.7106		
	3.1.1.557, 59, 67, 72,	
De officiis	3.1.1.7	
1.7.149	3.1.1.8	
3.2939	3.3	
3.6230	3.3.8.3	
•	5.1.12.253,	
De republica	5.16.421	
1.43.991	9.2.4 pr1	
4.6140	9.2.45.41	
4.6.6	9.7.30	
7.0.0134	12.2.34.6	43

16.1.2.211	Donatus
16.1.2.311	Aeneidos libri
22.5.1823	1.49569
22.5.227	
22.5.3 pr27	1.500 p. 100.269
22.5.3.524	
22.6.911	Eutropius
25.425	-
25.4.125	Breviarium ab Urbe condita
25.4.1.225	2.26.1106
27.10.911	
28.1.20.623	Festus Grammaticus
33.10.7.1-250	
38.1.151	De verborum significatu cum
43.1.2.1	Pauli Epitome
43.16.1.27126	s. v. <i>«hordiarium aes»</i> 90
43.16.1.47	s. v. «nuncupata pecunia»49
48.16.1.1011	s. v. <i>«pilentis»</i> 89
48.5.35(34)101	s. v. <i>«sanates»</i> 49
* /	
48.5.6 pr101	Firmicus Maternus
48.8.14	Firmicus Maternus
49.14.46.751	De errore profanarum religionum
49.14.8	6.9111
50.15.4.5	
50.16.236 pr145	TI.
50.16.242.389	Florus
50.16.3665	Epitome de Tito Livio
50.16.46.1	1.18.29106
50.17.151	
50.17.2 pr18, 48	
50.17.2 pr118	Gai
	Institutiones
Institutiones	1.14411
1.26.359	1.19011
	4.2790
Diodorus Siculus	4.2790
Diodords Siedius	
Bibliotheca historica	Gellius (Aulus)
24.12.1-3109, 114	Noctes Atticae
32.20110	
	1.12.938
D II I	4.10
Dionysius Halicarnassensis	4.14.1
Antiquitates Romanae	4.14.1-6
2.25.620, 135, 138, 140	4.14.3-5110
2.65.1-246	5.8
2.67.4	7.7.1-321
2.07.1	7.7.222, 44
	10.6.2-3106

10.15.3138	8.18.6	148, 153
10.2388, 134	8.18.8	
10.23.3-4140	8.18.11	
17.688	10.31.8	100
	10.31.9	100
TT - /*	12.56	
Horatius	14.4	
Epistulae	14.9	
2.1.207145	25.1	
	25.1.1	
Epoda	25.1.6-12	
2.39-4820	25.2	
	25.2.9	
	26.35.5-8	
Isidorus Hispalensis	26.36.5-11	
Etymologiae/Origines	27.37.8-9	
9.7.3012	27.37.9	
20.3.2	34.1	
20.5.2	34.3.2	
	34.7.12-14	
Iulius Paris	34.7.8-9	
Epitome librorum Valerii Maximi	36.5.10	
4.1.1230	36.8	
4.1.12	39.13.9	
	39.18.6	
Iuvenalis	39.19.3	
Saturae	39.8-19	
1.2335	40.36.41	
1.185-19135	40.37.1-4	
6.229-39135	40.37.5-7	
6.41935	40.43.2-3	
6.464-47435	40.44.6	
	53.4	
Livius	55.6	
A1. II.l	67.9	10
Ab Urbe condita	D 1	
1.43.9	Periochae	106 105
3.45.8	19	
3.53.4116	48.12-13	
3.55.6116	50.110-115	
3.67.9116	50.2-3	
5.25.8-989	8.9-10	111, 147
5.50.789		
6.1490	Lucanus	
8.14.4148		
8.15.7118	Pharsalia (Bellum o	
8.18.1-12111, 146	2.326-391	16
8.18.1-2154		

Martialis		
Epigrammata	Cistellaria	
7.6735	23-41	74
7.0733		
	Mercator	
Orosius Paulus	272-273	98
TT: / 1	277-278	
Historia adversum paganos		
3.10111, 147, 148, 154	Rudens	
3.10.2154	1378-1384	98
4.2031, 83, 88	10,0 100	
	Plinius Maior	
Ovidius	Fillius Iviaioi	
Ars amatoria	Naturalis historia	
2.40068	5.104	122
2.40008	7.121	118
Easti	14.9.80	140
Fasti	14.14(13).89	134, 136
2.585-61319	14.28.141	
D 11	14.28(22).140-141	
Remedia amoris	20.226	
1.14.44145	28.18.67	25
	28.246	
Plato	28.253	
	28.262	
Apologia Socratis	28.67	
26.a127	28.70	
	34.4.11	
Gorgias	J4.11	22, 47
488a127		
509e127	Plinius Minor	
	Enigtulas	
Leges	Epistulae	2.4
734b127	7.19.5	34
860d127		
	Plutarchus	
Protagoras	Vitaa parallalaa	
345e127	Vitae parallelae Romulus	
	3.3	16
Respublica	15.5	
336e127	13.3	1 /
	Numa	
Timaeus	3.6	50
86d-e127	9.10	
	10	
Dlautus		
Plautus	10.5	
Casina	10.8-13	118
090 111		

Comparatio Lycurgi et Numae 3.1020, 48, 135, 136 3.1320	Vita Antonini Heliogabali 4.3-474
Publicola 5.1558	Seneca Rhetor Controversiae
8.8	1.2
9.1110	Servius Grammaticus
Cato Minor 25.4-916 Antonius	In Vergilii Aeneida 1.737135, 136 6.198106 11.206118
10.531	11.200110
Quaestiones Romanae	Sophocles
6134	Aiax
4440	29319
Polybius	Soranus
Historiae 1.52.2-3	Gynaecia 1.64.1137
- · ·	Statius
Pseudo Asconius In divinationem Q. Caecilium 1156	Silvae 5.3.121-12620
	Strabo
Pseudo Quintilianus Declamationes maiores 319143	Geographica 11.9.116
Quintilianus	Suetonius
Institutiones oratoriae	Divus Cludius 4034
1.1.674, 75	
10.5.13 16 3.5.11 16 5.10.24 13 5.11.39 143	Galba 5.174 Tiberius
5.7.3328	1-2108
Scriptores Historiae Augustae	2.2

	8.3.2	65
Tagitus	8.3.3	73
Tacitus	9.1.383	, 86
Annales	9.1-3	88
2.3444, 45		
3.33.486	Varro	
3.34.422, 44, 86	v ano	
3.4933	De lingua Latina	
	7.93	65
Dialogus de oratoribus		
28.4-615	Vergilius	
T. 4 11:	Aeneis	
Tertullianus	1.503	69
Ad nationes		
1.10111	Georgica	
	2.465	145
Apologeticum		
6.4135	Xenophon	
6.4-6136	Achophon	
6.7111	Cyropaedia	
	3.1.38	127
Tituli ex corpore Ulpiani		
	Zonaras Ioannes	
11.111		
	Epitome historiarum (Annales)	
Valerius Maximus	9.17.187	
	9.17.1-4	
Facta et dicta memorabilia	10.18.4	91
2.1.535, 69, 134, 139		
2.5.3111, 147, 148, 154	Fanti animafiaha	
3.8.632, 59 4.1.1130	Fonti epigrafiche	
5.4.7116		
6.1.pr14	CIL.	
6.3.1 - 5		
6.3.7111, 119	I.1211	
6.3.8153	I.437	
6.3.9	III.6070	
6.3.10	III.7118	
6.3.11	IV.1943	95
6.3.12133	т. с	
8.1 damn. 4107	ILS.	
8.1.abs. 4106	8402	16
8.3 pr18, 59, 70		
8.3.160		